MANUALE

D'ISTRUZIONE CRIMINALE

CONTENENTE

Il Codice d' Istruzione Criminale, il Codice Penale, la Legge e Regolamento sull' organizzazione Giudiciaria, e l' Amministrazione della Giustizia, delle note spiegative tratte dai principj di Diritto, e dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione, le Formule dei principali Atti della Procedura Criminale, e una Tavola delle Materie.

DEL SIG. BOURGUIGNON

Magistrato del Parquet dell' Alta Corte Imperiale, e Giudice della Corte Criminale di Parigi.

TRADUZIONE DAL FRANCESE

DEL D. F. B.

Tomo III.

LUCCA 1811.

NELLA STAMPERIA BERTINI

a spese di Gaspero Micheli Librajo.

MANUALE
D'INSTRUZIONE CRIMINALE

CODICE
D' INSTRUZIONE CRIMINALE

TITOLO QUARTO.

Di alcune procedure particolari.

CAPITOLO PRIMO.

Della falsità.

I caratteri del misfatto di falsità sono estremamente varj, poichè può commettersi con fatti, in iscritto, e verbalmente.

Con fatti, contrafacendo, o alterando la moneta, spacciandola contrafatta, o alterata, contrafacendo, o falsificando il sigillo, i bolli, i martelli, e ponzoni dello Stato, biglietti di banca, o altre cedole emesse dal tesoro pubblico, i bolli, o la marca di un autorità qualunque, o di una ragione bancaria, di commercio, o commettendo le altre azioni specificate negli articoli 132., e seguenti del Codice penale, fino all' articolo 144. inclusivamente.

In scritto, o fabricando falsi atti pubblici, o privati, mettendovi firme false, alterando

gli atti, scritture, o firme, ossia per mezzo di supposizione di persone, di aggiunte, o mutazioni di scritture, o di altri fatti compresi negli articoli 145., e seguenti del Codice medesimo fino all'articolo 162 inclusivamente.

Verbalmente, facendo deposti falsi tanto in materia criminale, correzionale, e di polizia quanto in materia civile, e prestando un giuramento falso nei casi degli articoli 361. 362. 363. 364. 365. 366. del Codice suddetto.

Queste tre classi di falsità si suddividono in altre specie che non erano state esattamente distinte nel Codice del 1791. ma il nuovo Codice penale determinando i differenti capi di questo misfatto ha graduato le pene sopra una scala più estesa di molto, e per far conoscere con chiarezza lo spirito di questa parte importante della nuova legislazione, noi riportiamo il discorso dell'oratore che ha presentato al Corpo Legislativo il titolo primo del Libro terzo.

Dopo aver egli fatto osservare che la falsità tiene il primo luogo nei misfatti, e delitti contro la pubblica tranquillità, comechè lede più particolarmente il Corpo dello Stato che i privati (il che si verifica specialmente nelle falsità della prima specie) l'oratore del Governo così prosegue.

„ Non si può proseguire la parola *falsità*, senza pensare subito alla moneta falsa, per motivo della gravità del misfatto, e dei timori che spande nella società. „

„ Se l'assemblea costituente ridusse la pena di tal misfatto, punito fino allora con la

morte, a quella dei ferri, si sa che questa prova di umanità non riuscì bene, e che poco dopo convenne ristabilire la pena di morte. „

„ Il nostro progetto la tien ferma, e vi sottopone così i contrafattori, ed alteratori di monete d'oro, e d'argento aventi corso legale nell' Impero, che coloro, che le spacciano, espongono, ed introducono in Francia. „

„ Questa disposizione aveva da prima inquietato l'animo di alcuni, i quali avrebbero bramato che si distinguesse il fabbricatore, dall' espansore: ma ogni inquietudine su questo proposito era vana: poichè per una parte l'espansore che ignora il vizio della cosa non commette nè misfatto, nè delitto, e per altra parte chi rimette in circolo monete che sa esser false, ma che ha ricevuto per buone è punito soltanto con una ammenda, giacchè la Legge deve commiserare la sua situazione, nè in lui vede se non un disgraziato che procura di far cadere sulla massa quella perdita di cui la sua persona era minacciata. „

„ Ciò posto chi mai sarà un' espansore, o un introduttore che conosce la falsità delle monete, e non ha la scusa di averle ricevute per buone? Chi mai se non l'agente volontario, e per conseguenza il complice del fabbricatore? Quindi subirà la stessa pena. „

„ Ma pena sì grave applicherassi ad ogni specie di moneta falsa, alle monete plateali, o di rame per esempio, alla moneta estera? Il tenue valore delle prime non cagiona il medesimo grado di timore, ed il valore puramente commerciale delle seconde ne rende la

circolazione meno pericolosa per il popolo che bene spesso non conoscerà tali segni monetarii e che non sarà tenuto a riceverli: quindi la pena di morte non sarà applicata a queste due specie di falsità, che saranno bastantemente punite con i lavori forzati. „

„ Ed in vero il misfatto di moneta falsa, senza essere precisamente nella classe di quelli che prendono direttamente di mira la sicurezza dello stato in molti punti partecipa della loro natura. „

„ Non vi maraviglierete dunque o Signori vedendo applicare anche a questo misfatto, e la remissione della pena quando sia rivelato, e il castigo dell' averlo taciuto, come nei delitti di Stato. Il sommo interesse che ha la società di eliminare, o di far cessare questo flagello costituisce legittima, e rende necessaria tale applicazione. „

„ Non vi maraviglierete nemmeno trovando la confisca unita alla pena di morte. *Gli scapiti dello Stato* ha detto un oratore per il caso che esaminiamo (1) *possono essere immensi. Essi sono vaghi, ed incalcolabili, ed allora a titolo di danni, ed interessi è giusto, e necessario che siano rindennizzati con la confisca generale dei beni del condannato.* „

„ Tale è d' altronde la nostra attual legislazione per giustificar la quale una semplice riflessione è bastante. „

„ Nei misfatti, e delitti ordinarj per i quali poche sono le parti lese, e rispetto ai qua-

(1) Ved. il discorso preliminare del signor Target sul Codice pag. 21. e 22.

li la misura del danno o si conosce, o può conoscersi, la refezione per via civile basta per ciò che concerne il privato interesse: ma può egli esser l'istesso allorchè il danno è diffuso sopra migliaia di persone? E se il frutto del misfatto dovesse, mancando la parte civile, passar dalle mani del reo a quelle della sua parte, non sarebbe ciò una specie di premio accordato ai falsi monetarj sopra tutti gli altri malfattori?„

„ Nell'adottare la confisca in questo caso, comprenderete molto bene o Signori, che essa non ha l'odioso oggetto di spogliar le famiglie, ma bensì l'unico scopo di non arricchirle con le spoglie altrui; così richiedeva la giustizia, e l'interesse dello Stato.„

„ Ravviserete senza dubbio essere egualmente giusto, e conveniente che le regole, e pene istesse siano seguitate, ed applicate alle cedole emesse dal tesoro pubblico con la sua marca, ed ai biglietti di banca, che hanno tanta affinità con la moneta istessa, della quale sono in certa maniera il supplemento, e ne fanno le veci.„

„ Se per altro la pena di morte è proporzionata a simili misfatti, e può ancora essere applicata alla contrafazione dei siglli dello stato, pene inferiori dovranno essere inflitte per la contrafazione di altri sigilli, bolli, ponzoni, e marche, graduata la pena in proporzione, dell'importanze dell'uso a cui era destinato l'istrumento contrafatto. Si è ancora fatta una distinzione tra la fabbricazione di un bollo falso, e l'uso di un bollo vero per commette-

re una falsificazione, su di che era mancante la nostra legislazione. „

„ Fin quì, o signori, nelle diverse specie di falsità che abbiamo analizzate, lo stato, o il corpo sociale è principalmente preso di mira, o leso: nelle falsità commesse nelle scritture pubbliche, o private, l'interesse individuale fa la maggior comparsa, per il che si sarebbe forse potuto rimettere questa materia al capitolo *sui delitti contro i particolari*, qualora lo scinderla non fosse sembrato nocevole. „

„ La falsità nelle scritture è materiale quando è commessa con firme false, con alterazione, o mutazione di scritture, o con supposizione di persone: ma evvi ancora un'altra specie di falsità meno facile a decifrarsi, e che segue allorchè un officiale pubblico scrive convenzioni diverse da quelle che gli sono state indicate, o dettate, e certifica per veri fatti non sussistenti, o come concordati, fatti che non lo erano. „

„ Contuttociò bisogna guardarsi dal riputare misfatto ciò che bene esaminato non sarebbe se non un equivoco, o uno sbaglio, potendo l'estensore d'un atto non comprendere abbastanza la volontà delle parti, e non essere reo. Onde sarà tale ai termini del progetto, allora soltanto che avrà *fraudolentemente alterata la sostanza, o le circostanze degli atti*. Con questa caratteristica non vi è cosa, che possa intimorire l'innocenza. „

„ La falsità nelle scritture private sarà punita con la reclusione quella nelle scritture pubbliche con i lavori forzati, ma in quest'

ultima specie di falsità se la pena è temporaria per il semplice particolare contraffattore di scritture pubbliche, sarà perpetua per l'officiale pubblico che commetterà questo misfatto; egli è doppiamente colpevole, egli ha tradita la fede dovuta al suo carattere. „

„ Le falsità commesse nelle scritture di commercio, e di banca sono state meritevoli di una considerazione speciale, senza la quale sarebbero state confuse con le falsità delle scritte private: il gran favore dovuto al commercio è stato causa di parificare queste falsità a quelle commesse nelle scritture pubbliche. „

„ Evvi ancora un'altra specie di falsità che nel silenzio delle leggi ha tenuto in dubbio i tribunali; questa è la falsità commessa nei passaporti, *fogli di rotta*, e certificati. „

„ Sarebbe certamente offendere la giustizia parificando la contrafazione di un passaporto a quella di una lettera di cambio, o la fabbricazione di un certificato di malattia a quella di un obbligazione di un terzo a proprio vantaggio. „

„ Pene di Polizia correzionale basteranno per ordinario a reprimere la falsità nei passaporti, purchè non si tratti di officiali pubblici che siano complici nella falsità essendo questi rei in maggior grado dei semplici particolari, quando abusano in tal forma del potere che loro fu confidato. „

„ Le medesime vedute è parso che potessero applicarsi ai *fogli di rotta* falsificati, prendendo di più in considerazione il danno che il tesoro pubblico risente pagando somme in-

debite; poichè in tal caso combinandosi il latrocinio alla falsità può applicarsi una pena più grave. „

„ Rispetto ai certificati di malattia o di infermità fabbricati all'oggetto di esimere alcuno da un pubblico servizio; ovvero se si tratta di fedi di povertà, o di buona condotta, fatte in favore di chi vi è notato, o di chi ne è il latore per procurargli qualche sussidio, per fargli acquistare credito, o per fargli ottenere un posto; tali reità è parso meritare soltanto pene correzionali; ma si è dovuto evitare il confondere sì fatti certificati con quelli diretti a farsi dare, o pagare somme, o robe spettanti a un terzo; poichè in tal caso dovrà essere inflitta la pena ordinaria della falsità. „

„ Negli atti sopra indicati era necessario riportare non solamente quelli che materialmente sono falsi, ma anche quelli che veri originalmente saranno alterati per servizio di altre persone. „

„ Nel progetto si prevedono, e si comprendono queste diverse specie, e si può credere che saranno represse con maggior efficacia con disposizioni più confacienti al carattere particolare di ognuna di esse. „

„ Alcune disposizioni communi a tutte le classi, o specie di falsità compiscono questa parte di progetto. „

„ Così l'uso di una cosa falsificata, conveniva dissipare ogni timore dichiarando che questo terribile anatema cade soltanto sopra chi conosceva la falsità. „

„ Il bollo che raramente si applica a pene temporarie, sarà per altro inflitto ad ogni falsario condannato a lavori forzati a tempo, o alla reclusione: tale è lo stato attuale della legislazione, e sarebbe difficile il variarlo per un misfatto che eccita nella società timori sì gravi, e gli autori del quale non sono mai bastantemente connotati. „

„ Finalmente in tutti i casi, nei quali la falsità non porterà alla pena di morte, nè alla confisca generale, una ammenda sarà congiunta alla pena determinata. *E' ragionevole, è utile che i misfatti aventi per principio motore una vil cupidigia, siano repressi col mezzo di condanna che attaccano, ed affliggono questa medesima passione dalla quale sono stati ispirati*. (1)

Secondo il Codice del 1791. affinchè il falso in una scrittura avesse il carattere di delitto, bisognava, che fosse *stato commesso maliziosamente, e con premeditata volontà* di nuocere altrui. Ma questo carattere essendo parso vago ed anche alquanto metafisico, non è stato perciò conservato nella nuova legislazione. Gli artic 145. 147. e 150. del Codice penale e relativi alle diverse falsità *materiali*, si limitano a numerare i fatti, che gli costituiscono, senza far menzione in alcuna maniera, nè del disegno nè dell' intenzione di quelli, che gli commettono.

Non è però l' istesso del falso intellettuale o sostanziale, definito dall' art. 146. Esso non prende il carattere di misfatto, che quando è

(1) Ved. il discorso di M. Target pag 21.

commesso *fraudolentemente*, e sebbene questa parola sia molto espressiva, l'oratore del Governo ha creduto doverla nuovamente spiegare, e dire, che uno si deve guardare dal riputare misfatto di falsità ciò che non sarebbe forse che uno sbaglio o un equivoco. Quello che redige un'atto può forse non bene intendere la volontà delle parti e non sarà per questo colpevole, e forse non lo sarà neppure, a termine della legge, *se non quando avrà fraudolentemente snaturata la sostanza o le circostanze dell'atto*.

Il Sig. Procuratore generale Merlin, tratta con molta erudizione nel suo Repertorio, la questione, se la finzione o la simulazione di cui si fa uso in un atto, possa esser considerata come una falsità in una scrittura. Varie oscurità nelle Leggi Romane e negli antichi autori rendevano difficile tal questione. Egli ha chiaramente stabilito, che la simulazione in un atto non prende il carattere di falsità, se non qualora sia messa in pratica da una delle parti in pregiudizio dell'altra in guisa tale, che uno de' contraenti firmi qualunque altra cosa fuori di quella che si crede di firmare. Ma non è lo stesso quando la permutazione si opera di consenso delle parti, che sanno quello che fanno. Se la finzione in tal caso ha luogo con idea di nuocere a' terzi è un'azione poco morale, che può anche secondo le circostanze presentare tutti i caratteri di una truffa o di un altro delitto, ma non costituisce mai il delitto di falsità in una scrittura.

In tal guisa sebbene l' antidata di un obbligazione, sia una falsità secondo la legge 28. *ff. de leg. Corn. de fals.*, la legge 3. *ff. de fid. instrum.* decide, che l' accusa di falso, cessa quando le due parti tra le quali è passata l'obbligazione, hanno acconsentito ad approvare la data falsa.

Nell' istessa maniera malgrado il testo equivoco delle diverse leggi Romane, le quali assomigliano al falsario quello che mediante una falsità esposta in un istanza o nei recapiti di una causa sorpresa avea la religione del Giudice; quello, che vendendo de' beni stabili avea mentito sulle ipoteche, o avea venduto il medesimo stabile a due diverse persone con due successivi contratti, o avea inserita una menzogna qualunque in un atto in pregiudizio di un terzo, i più celebri Giureconsulti in seguito della dottrina di Ulpiano e della disposizione della *leg.* 23. *ff. de leg. Corn. de fals.*, hanno costantemente sostenuto, che queste diverse collusioni o stellionati, non riuniscono i caratteri del misfatto di falso.

Stante una conseguenza della medesima distinzione; la dissimulazione o occultamento del vero prezzo di una vendita in frode de' diritti del fisco, non dà luogo se non ad un azione civile (leg. del 22. frigifero an. 7.) Quelli che fanno degli atti simulati per parere più ricchi o che enunciano in un atto l'enumerazione delle monete effettive sebbene questa enumerazione non abbia realmente avuto luogo, o che fanno la ricevuta di somme, che non hanno mai riscosse, non commettono giammai il misfatto di falso propriamente detto.

La Corte di Cassazione ha ella stessa confermata sotto il 12. fiorile an. 13., una sentenza, stante la quale la Corte speciale di *Mont-Tonnerre*, avea dichiarato non potersi imputare di falso un debitore, che in procinto di fallire e con l'idea di procurare una sospensione al suo fallimento, aveva riconosciuto come creditore un individuo a cui non dovea cosa alcuna. Il debitore ed il falso creditore, trovavansi nel caso di essere inquisiti uno come autore, e l'altro come complice di un fallimento doloso.

I conti e calcoli falsi non sono stati giammai riputati come misfatti di falso. Perciò non si potrebbe assolutamente procedere, in falso, contro quello, che avesse inseriti in un canto degli oggetti, che non vi dovevano entrare. *Non qui alias in computatione vel ratione mentiuntur, L.* 23. *ff. de Leg. Corn. de fals.*

Tutte queste decisioni tratte dagli antichi principj e dalla giurisprudenza sono conformi allo spirito della nuova legislazione.

La questione se quello, che riempie con frode uno spazio in bianco commetta un misfatto di falso o una semplice truffa, dopo essere stata per lungo tempo controversa, si trova invariabilmente risoluta nell'articolo 407. del Codice penale.

Se la carta con uno spazio in bianco è stata affidata a una persona che ne abusa, questa commette un abuso di fiducia o una truffa; ma se poi non gli è stata affidata, commette un misfatto di falso. Di già una tal distinzione era stata adottata da una moderna decisio-

ne emanata dalla Corte di Cassazione sotto dì 28. gennajo 1809. nella causa di Lefrancois e Pellettier, a relazione del Sig. Bouchau, di cui riporteremo la deliberazione o il dispositivo, perchè spiega troppo bene i motivi su quali è stabilita la nuova legge.

„ Attesochè la firma apposta appiè dell'atto, che forma il soggetto dell'imputazione, non viene negata, e non è in verun modo redarguita come falsa; che l'imputazione non va a cadere, che sopra una sostituzione contro l'intenzione di Fourquere di una vendita che non voleva fare, a una procura che avea determinato di dare sopra una sottoscrizione da esso lasciata in bianco senza necessità e volontariamente „.

„ Atteso che questa sostituzione, supponendola vera, non avendo avuto luogo in un *atto autentico*, nè per colpa di un pubblico uffiziale sopra uno spazio in bianco, *liberamente ed imprudentemente lasciato per effetto di un indiscreta fiducia*, una tal sostituzione, che non ha il carattere materiale di falsità, non ne potrebbe avere neppure il carattere morale; che i delitti attentatorj alla proprietà si compongono non solo del pregiudizio, che cagionano e dall'intenzione che gli produce, ma inoltre dalla difficoltà di garantirsene; che in tal guisa nella combinazione del Codice penale e delle leggi correzionali, i furti prendono il carattere di misfatto, o non costituiscono se non de' semplici delitti correzionali, a norma di quel che è più o meno difficile di prevenirli o mettersene al coperto; che se le leggi con-

servatrici dell' ordine sociale, hanno voluto opporre un'argine o reprimere col terrore della pena gli attentati diretti contro l' altrui proprietà con violenza o con l'abuso di una necessaria fiducia, tuttavia la loro protezione si diminuisce, quando questi attentati hanno potuto essere inspirati e determinati da una grave imprudenza o cieca fiducia! Che quello che volontariamente dà ad un altro un foglio in bianco per riempirlo in una maniera contraria a suoi interessi, è nel caso medesimo di colui che firma incautamente e senza leggerlo un atto privato, che egli non ha scritto; che tanto in un caso quanto nell' altro, l' imprudente, che ha data causa o almeno fatta riuscire una supposizione di un atto, che la più comune precauzione avrebbe preveduta, toglie a questa supposizione di atto quel carattere morale, che ne costituisce la falsità, preveduto dagli articoli 41. e 42. Sez. II. tit. 2. del Codice penale ec. la Corte annulla, cassa ec. (Ved. il Bullettino delle decisioni della Corte „.)

Nell' istessa maniera un socio, che abusa della firma sociale per aggravare e caricare la società d'impegni, che non la riguardano per niente, commette un semplice abuso di fiducia, e mai un misfatto di falsità. Ma all' opposto se continuasse a far uso della firma sociale dopo lo scioglimento della società, commetterebbe un *falso*, e quelli che ricevessero e facessero circolare scientemente degli effetti e carte firmate in tal guisa sarebbero rei di un tal misfatto. È facile il com-

prendere i motivi di una tal distinzione, che è stata consacrata da varie decisioni della Corte di Cassazione.

Quello, che trae una lettera di cambio sotto un supposto nome, sebbene non cerchi di contraffare la firma di un terzo, commette un effettiva e vera falsita, il di cui effetto è d' ingannare la buona fede ed in conseguenza nuocere agli altri. Nondimeno questa falsità può divenire scusabile a riguardo di quelli che ingannati dall' abusiva usanza introdotta in molte piazze di commercio si sono resi colpevoli di buona fede e senza intenzione di pregiudicare a veruno, dimodochè devono essere perseguitati finchè non risulti chiaramente la loro buona fede. Questo è ancora ciò, che è stato giudicato con varie decisioni prima che messi fossero in attività i nuovi Codici.

Si era dubitato, se la via dell' iscrizione in falso fosse ammissibile contro la minuta di una sentenza. Il celebre Cochin sostenne la negativa nella gran Camera del Parlamento di Parigi. Non ostante l' iscrizione in falso fu ammessa con decreto del 7. settembre 1740. sul fondamento, che non vi è un' atto contro il quale non si possa iscrivere in falso, e più un atto è solenne più è interessante, che non sia alterato. L' istessa questione fu decisa egualmente dalla Corte di Cassazione nella causa del Sig. Petau, il quale reclamava contro una sentenza ottenuta dal Sig. Grimaldi dal tribunale del terzo circondario di Parigi. Si trattava di sapere, se per pronunziare

questa sentenza, si fosse fatto concorrere con i quattro Giudici un supplente, che non doveva esservi chiamato, cosa che supposta vera, apriva, un adito infallibile alla Cassazione Il Sig Grimaldi opponeva ad una tale asserzione la minuta, la copia della sentenza, e il foglio dell'udienza, dove non si faceva menzione se non della presenza di quattro Giudici, e non di quella del supplente. Il Sig. Petau dichiarò d'iscriversi in falso contro la suddetta minuta, la copia della sentenza e il foglio dell'udienza. Ammessa la sua querela in forza di un Decreto del 29. fruttidoro an. 4. allegò le sue prove di falsità. Allora insorse l'importante questione, se egli potesse *senza un principio di prova in scritto* essere ammesso a provare per mèzzo di *testimonj*, che un supplente avesse presa parte alla sentenza contro di cui si reclamava. La Corte di Appello d'Orleans decise per l'affermativa con sua sentenza del 28. messidoro an. 13. e questa fu confermata dalla Corte di cassazione nel 29. Luglio 1807. a relazione del Sig. Bostor Castellamante. Uno de' motivi di una tal sentenza fu che ammessa una volta l'iscrizione in falso, il delitto o l'inganno che si trattava di verificare, avea potuto nell'istesso modo di qualunque inganno o delitto esser riconosciuto come legalmente e bastantemente verificato, mediante la sola prova testimoniale. (Ved. il Repertorio alla parola *iscrizione in falso* §. 1. num. 9. e la nota sull'artic. 322. surriportato come pure quella del seguente art. 464).

Frattanto, essendo stato reclamato contro una sentenza della Conservazione di Lione per la via del falso incidente non per essere stata alterata, falsificata o per esservi apposte delle addizioni, ma per esser stata scritta in maniera diversa da quella che era stata pronunziata, il Sig. Seguier, che parlò in tal affare, fece una distinzione tra l'inscrizione di falsità formata contro le decisioni, e quella diretta contro le sentenze. In quanto alla prima, siccome il pregiudizio, che risulterebbe da un Decreto scritto in guisa differente da quella con cui è stato formato, sarebbe irreparabile, fu di parere, che in tal caso poteasi ammettere l' iscrizione in falso. Ma relativamente a quella formata contro una sentenza, le parti avendo aperta la strada dell'appello, e potendo allegare i motivi della falsita, contro i quali se vi era un principio di prova, il Sig. Procurator generale, potea presentare la querela, il Sig. Seguier credè, che l'iscrizione in falso nón si dovesse ammettere, salvo ai ricorrenti il poter far uso dell'appello, ed esporre in esso tutte le loro prove de' fatti articolati, riservate sempre le contrarie difese. Queste conclusioni, vennero adottate in una decisione del 23. giugno 1779.

Tali esempj sono più che sufficienti per far conoscere il carattere essenziale del misfatto di falso.

A riguardo della procedura speciale, che dee seguirsi per verificare questo genere di misfatto, è stata questa successivamente regolata;

1.° Dal titolo 9. dell'Ordinanza del 1670.

2.° Dal titolo 1. dell'ordinanza del mese di luglio 1737.

3° Dai titoli 12. 13. della seconda parte della legge del 16. settembre 1791.

4.° Dal tit. 14. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

5.° Dalla legge del 23. fiorile an. 10 che delegò a dei tribunali speciali la cognizione immediata de' delitti di falsità senza il concorso de' giurati;

6.° Dalle leggi del 2. fiorile an. 11. e 23. ventoso an 12. che attribuirono alla Corte di giustizia criminale speciale della Senna la cognizione esclusiva di tutti i misfatti di falso sugli effetti nazionali o sulle carte esigibili o di contabilità interessanti il pubblico tesoro e le contraffazioni del bollo nazionale, e biglietti falsi della Banca. Queste speciali attribuzioni sussistono ancora per la Corte Imperiale di Parigi, in vigore dell'artic. 33. della Legge del 20. aprile 1810. per anni cinque, incominciando dalla data di questa legge. (*Ved qui sotto le note sulle Corti speciali titolo 6.*

7.° Dal presente capitolo.

Termineremo queste osservazioni preliminari, riportando alcuni pezzi del discorso pronunziato dall'oratore del Governo nell'atto di presentare al Corpo Legislativo i primi capitoli del tit. 4. lib. 2. del Codice d'instruzione.

„ La natura del misfatto di falso (egli disse) è tale, che questo misfatto esige una speciale instruzione, principalmente in tutto ciò

che tende a verificare lo stato delle carte falsificate, e regolare i caratteri, e l'uso di quelle, che devono essergli confrontate. „

„ Questa parte dell'instruzione non potrebbe di sua stessa natura non ammettere una certa conformità in qualunque siasi ordine di procedura. In tal guisa la legge del 29. settembre 1791. adottate avea su questo punto diverse disposizioni dell'ordinanza criminale del 1670., e la legge del 3. brumajo an. 4., che per anche è in vigore ha copiata su molti punti la legge del 1791. „

„ Il progetto, che vi è posto sotto gli occhi in tal'istante, reca assai pochi cangiamenti alla legge del 3. brumajo an. 4., ed io conformandomi su ciò al metodo seguito fino a questo giorno dagli oratori, che vi hanno offerte per discutere le prime parti del Codice, mi limiterò a fissare la vostra attenzione sulle disposizioni del nuovo progetto tendenti ad introdurre de'cangiamenti o modificazioni di qualche importanza nella legislazione attualmente vegliante. „

„ Nello stato presente di questa legislazione la più leggiera infrazione delle forme prescritte per assicurare lo stato delle carte e recapiti imputati di falsità, ed anche delle carte da confrontarsi, dà luogo alla pena di nullità „.

„ In tal guisa in qualunque numero sieno queste carte, devono essere connotate pagina per pagina dalle persone indicate dalla legge, e l'omissione di contrassegnare una sola pagina di esse in un voluminoso quaderno, può render nulla tutta la procedura, „

„ Una tal sollecitudine della legge è sembrata eccessiva; ma i cittadini devono trovare la loro sicurezza nelle forme, le quali però non devono essere un insidia tesa alla più piccola mancanza di attenzione; mentre la cassazione di una procedura è un grave rimedio, che non deve essere applicato senza le più forti ragioni. „

„ Un simile inconveniente, potrebbe essere evitato senza rinunziare alle formalità conosciute utili. Bisognava solamente corredarle di un' altra specie di sanzione, il che è stato fatto dal progetto. Qualunque infrazione della specie da me descritta, darà luogo in avvenire a un' ammenda contro il cancelliere. Ora l'interesse personale è vigilante, e noi crediamo certamente, che una tal garanzia sarà più solida di quella della quale è destinata a far le veci. „

„ Tuttavia la pena del cancelliere potrebbe essere considerata come insufficiente relativamente alle parti, e principalmente all'accusato, se questi non avesse il modo di reclamare pel totale compimento di una formalità da esso riguardata come utile a' suoi interessi; ma egli lo può, è suo diritto, e se ne reclama l'applicazione e che non sia stata secondata avrà l'adito a ricorrere in Cassazione, a norma di altre disposizioni del Codice, che vi sono già note, e che fanno parte del tit. 3 presentato in una delle vostre ultime sedute. „

„ Mediante ciò l' intento è ottenuto; ma se si tratta di un ommissione la quale essenzial-

mente leggiera o indifferente all'accusato, non abbia meritato, che egli ne chiedesse l'adempimento durante l'instruzione, perchè dovrebbe in seguito dare adito alla cassazione?„

„ Credo di avere bastantemente giustificata questa nuova disposizione, e mi accingo ora ad assoggettarne altre al vostro esame. „

„ La legge del 3. brumajo an 4. senza escludere formalmente le scritture private dalla classe di quelle che possono esser prese come carte o recapiti di confronto, non ne parla per niente; e frattanto conviene spiegarsi sopra un punto cotanto importante. „

„ Senza alcun dubbio carte prive di qualunque autenticità, non potrebbero mai essere ammesse finchè non abbiano acquistato questo carattere; ma se poi loro resta conferito in forza di una formale ricognizione, perchè dovrebbero essere escluse? La ragione si oppone a questa esclusione, ed in mancanza di atti notariali, la necessità può far sì, che si debba far uso di esse. „

„ In tal guisa ed anche nel silenzio della legge, si è così praticato. Ma se non vi era su questo punto materia alcuna di spiegazione, l'oggetto sul quale bramo di rivolgere la vostra attenzione offre un cangiamento assai rilevante. „

„ L'attuale legislazione stabilisce in termini positivi, che i pubblici depositarj *soli* possino essere astretti a somministrare le carte per fare il confronto. Una tal disposizione, che certamente ha per iscopo l'evitare le vessazioni verso i semplici cittadini, ha non o-

stante spinta troppo oltre la sua sollecitudine, mentre siccome le scritture private quando sono riconosciute possono servir benissimo per confronto, e possono essere spesse volte necessarie, ne segue ed è giusto, che il semplice particolare possessore di tali scritture, possa essere obbligato a produrle, quando l' ordine pubblico, che invigila per l' intera società richiede questa produzione, In questo caso diviene un dovere per qualunque cittadino l'obbedire, e d'altronde questo principio deriva dall' istesso diritto Romano. (1)

„ È d' uopo però osservare, che tal disposizione non degeneri in abuso, nè che il depositario privato sia esposto ad una coartazione immediata perchè può non aver più quelle scritture, che si è asserito essere in sua mano, o se confessa di averle, può essere gravemente interessato a non produrle tutte, ed è possibile che la giustizia si appaghi di una parziale produzione, quando sarà stimata sufficiente. È questo dunque l' oggetto delle precedenti spiegazioni, che i Giudici valuteranno in maniera da conciliare ciò che è dovuto al terzo depositario, con i riguardi, che quest' ultimo deve avere per l' ordine pubblico. „

„ Io non ho più Signori da parlarvi sulle materie contenute nel capitolo delle *falsità*, eccettuata una disposizione finale relativa alla moneta falsa, alle carte false nazionali, ed ai biglietti falsi della Banca. „

„ Un oggetto di tal natura, è di sì alta im-

(1) *Vid. leg. 22. Cod. de fide instrumentorum.*

portanza, ed il misfatto di cui si tratta compromette così essenzialmente la pubblica fortuna, che si è veduto il bisogno di dare la maggiore attività alle indagini su tal proposito, ed è con tali vedute, che la legge del 3. brumajo an. 4. ha allontanati e rimossi tutti gli ostacoli, che potevano risultare da i confini territoriali delle respettive giurisdizioni. „

„ I motivi, che hanno dettata questa disposizione non hanno niente perduto della loro forza, e sussisteranno in tutti i tempi. Sarebbe nocivo, che il Giudice o l'uffiziale di Polizia giudiciaria, i quali muniti de' primi documenti, hanno dato principio alle visite necessarie in tal caso, non potessero più continuarle fuori della loro giurisdizione, perchè ne risulterebbero degl' indugj, che si devono assolutamente sfuggire. „

„ Ma se questa estensione di territorio può essere attribuita a de' magistrati, che si occupano incessantemente della distribuzione della giustizia, è sembrato però, che non convenga ugualmente a una moltitudine di altri agenti nominati nella legge del 3. brumajo anno 4. „

„ Questa restrizione otterrà senza dubbio la vostra approvazione, attesochè il diritto fuori del territorio, che da noi si esamina, potrebbe, come la maggior parte delle instituzioni, che derivano dal diritto comune degenerare in abuso, se non venisse affidato a mani esercitate, e se l'impiego di esso non fosse saggiamente diretto. „

„ Ho accennati i principali cangiamenti a cui resterà soggetta l'instruzione del falso, instruzione dall'altro canto, che non si applica se non a'casi ne' quali l'autore del falso è indicato ed inquisito; mentre se si tratta semplicemente di decidere della sorte di un documento imputato di falsità, senza la criminalità della persona, è questo il caso del falso incidente civile regolato dagli art. 214. e seg. del Codice di procedura civile. „

448. In tutte le cause di falsa scrittura la carta ridarguita di falso, subito, che sarà prodotta, sarà depositata nella cancelleria, sarà sottoscritta, e parafrata in tutte le pagine dal Cancelliere, che farà un processo verbale dettagliato dello stato materiale della detta carta, e dalla persona, che l'avrà depositata, se era sottoscritta, della qual cosa sarà fatta menzione: il tutto sotto pena di 50. franchi d'ammenda contro il Cancelliere, che l'avrà ricevuta senza aver adempito a questa formalità.

(*Ved. gli artic. 526. e 529. del Cod. del 3. brumajo an. 4.*)

(1) (*Il tutto sotto pena di 50. franchi di ammenda contro il cancelliere ec.*) Quest'articolo esige, 1.° che tosto, che il documento o carta imputata di falsità sarà esibita alla cancelleria venga firmata e contrassegnata pagina per pagina dal cancelliere e dalla persona che l'avrà esibita, della quale ne sarà fatta menzione, 2.° che sia formata dal cancelliere una descrizione esatta dello stato materiale di detta carta o documento. Ciò differisce dall'ar-

tic. 625. del Cod. del 3. brumajo specialmente in quanto questa formalità era in esso prescritta *sotto pena di nullità*, quando il presente articolo, non pronunzia se non la pena *di* 50. *fr di ammenda* contro il cancelliere, che avrà ricevuta la carta senza l'adempimento di una tal formalità.

449. Se la carta accusata di falso è presa da una pubblica depositeria, il funzionario, che dovrà consegnarla, la sottoscriverà similmente, e la parafrerà, come è stato detto, sotto pena di un eguale ammenda.

(1) (*Il pubblico funzionario, che la consegna, la firmerà e connoterà ec.*) Quest'articolo si applica a' notari, archivisti cancellieri, ed altri pubblici funzionarj incaricati del deposito della carta o documento imputato di falsità; ma quando i membri di un autorità costituita, magistrati, Prefetti, ed altri fanno una denunzia uffiziale ne' casi degli artic. 29. 462. e trasmettono delle carte sospette di falsità non sono tenuti a moversi per andare a contrassegnarle e connotarle. Questo è quanto la Corte di Cassazione ha giudicato con sua decisione di già mentovata nelle note sull'artic. 29.

450. La carta accusata di falso sarà di più sottoscritta dall'offiziale di polizia giudiziaria, e dalla parte civile, o dal suo patrocinatore, se questi si presentano.

Sarà egualmente sottoscritta dal prevenuto, nel momento del suo comparimento.

Se i comparenti, o alcuno di essi non possono, o non vogliono sottoscrivere, il processo verbale ne farà menzione.

In caso di negligenza, o di ommissione, il Cancelliere sarà punito con 50. franchi d'ammenda.

(*Ved. l'artic.* 529. *del Cod. del* 3. *brumajo.*)

(*Ved. il surriportato artic.* 448. *e la nota.*)

451. Le querele, e le denunzie di falso potranno sempre avere il loro corso, quando anche le carte, che ne sono l'oggetto, avessero servito di fondamento ad atti giudiziarj, o civili.

(*Ved. l'artic.* 527. *del Cod. del* 3. *brumajo.*)

(1) (*Avrebbero servito di fondamento a degli atti giudiciarj e civili.*) In tal modo quando anche una carta fosse stata dichiarata vera e buona in virtù di una sentenza civile in ultima istanza pronunziata sopra una procedura d'iscrizione in falso incidente, questa sentenza non formerebbe verun ostacolo all'esercizio dell'azione d'iscrizione in falso principale per la via criminale. Una tal disposizione è un seguito della regola generale, secondo la quale le sentenze emanate dai tribunali civili sulle azioni private delle parti pretese lese da dei delitti, aver non debbano alcuna influenza sulla pubblica azione derivante da questi delitti medesimi; in primo luogo perchè i tribunali civili non sono competenti per decidere sull'azione pubblica; in secondo luogo perchè il Procuratore generale, che solo ha il diritto di esercitare la pubblica azione, non essendo parte nell'istanza civile, le sentenze pronunziate in tal'istanza, non potevano essergli

opposte. Una tal questione è stata trattata dal Sig. Procuratore generale Merlin nella sua relazione sull' affare della pretesa vedova Douhaut, riportato nel suo Repertorio alla parola *cosa giudicata* §. 13.

452. Ogni depositario pubblico, o privato della carta accusata di falso, è tenuto sotto pena di esservi astretto colla carcerazione, di consegnarla dietro l' ordine del ministero publico, o del giudice istruttore.

Quest' ordine, e l' atto di deposito gli serviranno di scarico verso tutti coloro, che avessero interesse nella carta.

(*Ved. artic.* 528. *del Cod. del* 3. *brumajo*.)

453. Le carte, che saranno somministrate per servire di confronto, saranno sottoscritte, parafrate come si è detto nei primi tre articoli del presente capo per la carta accusata di falso, e sotto l' istesse pene.

(*Ved. l' artic.* 529. *del Cod. del* 3. *brumajo*.)

(*Ved. l' artic.* 448. *surriportato e la nota*.)

454. Ogni depositario pubblico potrà essere costretto anche colla carcerazione a somministrare le carte di confronto, che saranno in loro potere: l'ordine scritto, e l' atto di deposito serviranno loro di discarico verso quelli, che potrebbero aver interesse a queste carte.

(*Ved. l' artic.* 530. *del Cod del* 3. *brumajo e l'art.* 201. *del Cod. di procedura civile*.)

(*Ved l' artic.* 456. *quì appresso e la nota*.)

455. Se è necessario di trasportare dal suo luogo una carta autentica, ne sarà lasciata

al depositario una copia collazionata, la quale sarà verificata sulla minuta, o sull'originale dal presidente del tribunale del suo circondario, che ne formerà processo verbale; e se il depositario è una persona pubblica, questa copia sarà da lui messa fra le sue minute, per tenersi in luogo di detta carta finchè non sia rimessa, e potrà rilasciarne copie, o spedizioni, facendo menzione del processo verbale.

Se però la carta si trova che faccia parte di un registro in modo da non potere essere momentaneamente separata; il tribunale potrà, ordinando il trasporto del registro, dispensare dalla formalità stabilita nel presente articolo.

(*Ved. l'artic.* 531. *del Cod. del* 3. *brumajo.*)

(1) (*Dal Presidente del tribunale del suo circondario, che ne formerà un processo verbale ec.*) Questa disposizione è tratta dall'artic. 531. del Cod del 3. brumajo e dall'artic. 203. di procedura civile. Quest'ultimo articolo aggiunge; „ Il depositario sarà rimborsato delle spese dall'attore in verificazione, sulla tassazione, che si farà dal Giudice, che avrà formato il processo verbale, sul quale verrà rilasciato l'esecutorio „ Deve tenersi l'istesso metodo in materia criminale, salvo che l'esecutorio in vece di essere rilasciato contro l'attore in verificazione, deve esserlo contro il ricevitore del registro, e del demanio incaricato di pagare o di metter fuori anticipatamente le spese della giustizia criminale. (*Ved.* l'artic 66 e le note,) Sarebbe forse cosa vantaggiosa il far fare quest' estratto dal cancel-

liere il quale inserirebbe le spese nello stato generale pel cui importare gli viene quindi accordato l'esecutorio.

456. Anche le scritture private possono essere prodotte per carte di confronto, ed essere ammesse a questo titolo, se le parti interessate le riconoscono.

Ciò non ostante li particolari, che anche per loro confessione ne sono possessori, non possono essere immediatamente costretti a presentarle; ma se dopo essere stati citati avanti il tribunale adito per fare questa presentazione o dedurre li motivi del loro rifiuto, essi soccombono, la decisione, o la sentenza potrà ordinare, che vi saranno costretti anche colla carcerazione.

(1) (*Le scritture private possono essere similmente prodotte ec.*) I Codici del 1791. e dell' an. 4. non eransi spiegati, se le scritture private potevano servire di confronto. Il presente articolo riempie questa laguna, e decide, che possono essere ammesse a questo titolo, se le parti interessate *dicessero di riconoscerle*, il che è conforme all' art. 14. lib. 1. dell' Ordinanza del 1737. sul falso principale, e all' art. 200. del Cod. di procedura civile ed alla consuetudine. Di modochè, acciò che una carta in forma privata possa essere ammessa, bisogna non solo, che sia riconosciuta dall' accusato, ma anche dal Procuratore generale e dalla parte civile, se essa si è presentata per firmarla in conformità dell' art. 450. Se però una delle parti nega di riconoscerla, la carta o contratto fatto in forma privata sarebbe rigettato.

(2) (*Il Decreto o la sentenza potranno ordinare, che vi saranno astretti anche con l'arresto personale.*) Una tal disposizione deroga all'art. 530. del Cod. del 3. brumajo, che non ammetteva l'arresto personale se non contro i *soli* pubblici depositarj, ed è conforme all' art. 201. del Codice di procedura civile. Un particolare possessore delle carte da mettersi al confronto, non deve aver la facoltà d' interrompere per un suo puro capriccio il corso della giustizia, e quando l'ordine pubblico reclama una tal produzione, ogni buon cittadino deve farsi un pregio di prestarvisi. Deve dunque esser soggetto all' arresto personale, se non giustifica il suo rifiuto con motivi legittimi. Può per verità non avere quelle scritture, che si è asserito essere in sua mano o se confessa di averle, può essere come si è detto di sopra, gravemente interessato a non produrle tutte. „ Ciò, hanno detto gli oratori del Governo, forma l'oggetto di precedenti spiegazioni, che i Giudici valuteranno in modo da conciliare quello che è dovuto al terzo depositario con quanto deve egli stesso all' ordine pubblico. „

(*Ved. qui sotto la nota sull' art.* 464.)

457. Quando li testimonj si spiegheranno sopra una carta del processo, la parafraranno, e sottoscriveranno, e se non possono sottoscrivere il processo verbale ne farà menzione.

(*Ved. l' art.* 532. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.)

458. Se nel corso d'una istruzione, o di una procedura una carta prodotta è ridarguita di falso da una delle parti, questa citerà l'altra a dichiarare se intende servirsi della detta carta.

(Ved. l'art. 533. del Cod. del 3. brumajo an. 4.)

(1) (*Se nel corso di un' instruzione, o di una procedura una carta o recapito ec.*) Quest' articolo e i due seguenti sono relativi al *falso incidente*, contro il quale il Cod. del 3. brumajo voleva, che si procedesse civilmente.

Il Codice di procedura civile art. 214. e seg. ha prescritte con molta precisione tutte le forme della procedura del falso incidente civile.

Questa procedura può aver luogo davanti i Tribunali civili, che giudicano in materia civile, correzionale o di polizia, come pure davanti le Corti di *assises* o speciali alle quali è attribuita la cognizione di ogni altro genere di delitto. Se la causa è incominciata davanti il tribunal civile, si deve sospendere a pronunziare la sentenza finchè sia stato pronunziato sulla falsità; ma se si tratta di misfatti, delitti, o contravvenzioni, la corte o il tribunale davanti a cui pende la causa deve decidere precedentemente, se vi sia, o non vi sia luogo alla sospensione (*Ved.* l'*art.* 460.)

Ciò che è essenziale d'osservare, si è che non si deve far uso della via del *falso incidente*, se non quando è ignoto l' autore della falsità, o che è morto, o che l'azione criminale è estinta, stante la prescrizione. Nel

caso contrario, se la parte, che imputa di falsità una carta o recapito, sostiene, che quello che l'ha prodotta è l'autore o il complice di detta falsità, oppure, che ne ha fatto uso sapendo che è falsa, o se l'autore è conosciuto e vivente, sebbene non figuri nella causa, la procedura dee farsi criminalmente in conformità del presente codice (*Ved. l'art.* 460.)

L'intimazione mentovata nell'articolo surriportato può esser fatta da patrocinatore a patrocinatore o al domicilio. Il titolo 4 della legge del 9. fiorile an 7. ha stabilite alcune forme particolari per le inscrizioni in falso contro i processi verbali delle guardie delle dogane, che sono stati formati in vigore del Decreto Imperiale del 1. germile an. 13. e per le inscrizioni contro i processi verbali degl'impiegati nei diritti riuniti. Il Codice di procedura civile, non derogò a queste forme particolari, come si può vedere da una decisione del Consiglio di Stato del 12. maggio, approvata sotto il primo luglio 1807. la quale non è per vero dire relativa che all' amministrazione del registro, ma i di cui motivi mi sembrano non dovere applicarsi se non a quelle delle Dogane o diritti riuniti. Questi motivi sono principalmente, „ che negli affari, che interessano il Governo, si è sempre creduto esser necessaria cosa l'allontanarsi dalla legge comune mediante le leggi speciali, tanto simplicizzando la procedura quanto prescrivendo differenti forme. Ora non trovasi nel nuovo Codice (della procedura civile) veruna disposizione, che possa

supplire o far le veci di questi speciali regolamenti. Vi sarebbe non ostante la necessità di ristabilirli, e restituir loro la forma di legge, se si potesse supporre, che l'avessero perduta; ma non può esservi dubbio alcuno, perchè l'abolizione pronunziata dall'articolo 1041. non ha avuto altro oggetto se non la procedura, e non si è inteso arrecare verun attentato alle forme di procedere, tanto negli affari della regia o amministrazione del registro, *quanto in qualunque altra maniera, per la quale sarebbe stata fatta da una legge speciale un' eccezione alle leggi generali*. „

I motivi espressi in questa decisione, si applicano naturalmente al Codice d'*instruzione*, e provano, che questo Codice non ha derogato alle forme particolari stabilite pel registro, le dogane, i diritti riuniti ec. L'ultimo articolo del Codice penale non lascia il minimo dubbio su questo. (*Ved.* quest'artic. e la nota e quanto in essa abbiamo detto).

Ora a norma di queste leggi speciali sulle dogane e i diritti riuniti, l'iscrizione deve esser formata e le prove della falsità esibite ed ammesse dentro i termini e le forme particolari, che non sono in verun modo abolite. Quando le prove di falsità sono ammesse come tendenti a giustificare gl'incolpati della frode o delle contravvenzioni loro imputate, si deve in tal caso procedere per la falsità il più comunemente per la via criminale, il che rientra nelle forme del presente Codice, perchè gli autori de' processi verbali, essendo necesariamente conosciuti, è contro di essi che

deve esser diretta l'istruzione del falso. La procedura criminale, non può però essere incominciata contro gl'impiegati nelle suddette amministrazioni, se non dopo avere ottenuta l'autorizzazione del Sig. Direttore generale, come abbiamo di già accennato (art. 91. not. 3. num 3.)

459 La carta sarà rigettata dal processo, se la parte dichiara, che non vuole servirsene, o se nel termine di otto giorni non fa alcuna dichiarazione, e si procederà avanti all'instruzione, ed al giudizio.

Se la parte dichiara, che intende servirsi della carta, l'istruzione sopra la falsità sarà proseguita incidentemente avanti la corte, o il tribunale, in cui pende la causa principale.

(*Ved. gli artic.* 534. 535. *del Cod. del* 3. *brumajo.*)

(*Ved. gli artic.* 216. 217. 218 *del Cod. di procedura civile.*)

(1) (*O se nel termine di otto giorni non fa alcuna dichiarazione ec.*) Ma questa dilazione è fatale? Ed il tribunale è egli rigorosamente tenuto dopo spirata la dilazione suddetta o il termine, senza la dichiarazione per parte del reo convenuto, ad ordinare, che la carta venga rigettata? Il Parlamento di Dijon giudicò per la negativa con sua sentenza del 12. agosto 1783.; tuttavia l'opinione contraria prevalse nel parlamento di Parigi nel 18. giugno 1777. ed alla Corte di appello di Roano nel 2. fruttidoro anno 11. (*Ved.* le Questioni di diritto alla parola *iscrizione in falso* §. 5.)

(2) (*Davanti la Corte o il tribunale dove pende l'affare principale.*) Anche davanti il tribunale di semplice polizia, non facendo la legge veruna distinzione su tal proposito.

460. Se la parte, che ha redarguito di falso la carta, sostiene, che quegli che l'ha prodotta, è autore, o complice di falso, o se risulta dalla procedura, che l'autore o il complice di falso sia vivo, e che l'azione per il delitto non sia estinta colla prescrizione, l'accusa sarà proseguita criminalmente nelle forme descritte di sopra.

Se la causa pende avanti un tribunale civile, si soprassiederà al giudizio fino a che sia pronunziato sopra il falso.

Se si tratta di delitti di alto criminale, di delitti correzionali, o di semplice polizia, la corte, o tribunale, avanti a cui pende la causa, è tenuto di decidere primieramente, e dopo avere sentito il pubblico ministero, se sia, o nò luogo a soprassiedere.

(*Ved. l'artic.* 536. *del Cod. del* 3. *brumajo*.)

(1) (*Sull'accusa si procederà criminalmente ec.*) (*Ved.* l'artic. 458. e la nota.) Quando ancora l'attore in falso avesse presa immediatamente la via del falso incidente, potrebbe in qualunque stato fosse la causa ricorrere alla via criminale del falso principale. (*Ved.* l'artic. 250. del Codice di procedura civile.)

(2) (*Si sospenderà la sentenza ec.*) Nel caso solamente in cui la sorte della contestazione principale dipende dalla verità o falsità della carta che si pretende falsa. Perchè se la verità o falsità della carta, non deve avere al-

cuna influenza sulla principale contestazione, non solamente non dee sospendersi, ma l'iscrizione del falso incidente non deve essere ammessa. (*Ved.* il Repertorio alla parola *iscrizione in falso* §. 1. num. 13.)

461. Il prevenuto, o l'accusato potrà essere richiesto di produrre, o formare un corpo di scrittura: in caso di rifiuto, o silenzio, il processo verbale ne farà menzione.

(1) (*Potrà esser richiesto ec.*) Ma non forzato. (*Ved.* l'artic 538. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4. *e l'artic.* 256. *del Cod. di procedura civile*.)

462. Se una corte, o un tribunale trova nell'esame di un processo, anche civile, degli indizj di falso, anche intorno alla persona, che l'ha commesso, il ministero pubblico, o il presidente trasmetterà le carte al sostituto del procurator generale presso il giudice istruttore o del luogo, in cui comparirà essere stato commesso il delitto, o di quello, in cui il prevenuto potrà essere preso, e potrà anche decretare il mandato di accompagnamento.

(*Ved. l'artic.* 539 *del Cod. del* 3. *brumajo.*)

(*Ved. sopra l'artic.* 29. *e le note.*)

(1) (*Tanto del luogo dove il delitto parrà che sia stato commesso.*) Questa trasmissione di carte può esser fatta al sostituto del Procuratore generale presso il Giudice d'istruzione del luogo dove è stato fatto un uso criminale delle carte false a motivo, che il misfatto di falsità è un misfatto successivo di cui possono essere validamente informati i Giudici dei dif-

ferenti luoghi dove và a perpetuarsi per abitudine In tal guisa fu giudicato dalla Corte di Cassazione segnatamente sotto di 11. ventoso an. 12. a relazione del Sig. Aumont nell' affare di Borelli Leger.

(2) (*E potrà anche rilasciare il mandato di accompagnamento*.) Per far condurre l'incolpato davanti il sostituto del Procuratore generale a cui le carte e recapiti saranno trasmessi.

(*Ved. l' artic.* 449 *e la nota*.)

463. Quando qualche atto autentico sia stato dichiarato falso in tutto, o in parte, la corte, o il tribunale, che avrà conosciuto del falso, ordinerà, che il detto atto sia restaurato, cancellato, o riformato, e di tutto sarà formato processo verbale.

Le carte di confronto saranno rimesse nei luoghi di deposito, dai quali saranno stati presi, o saranno restituite alle persone, che le avranno comunicate, il tutto nel termine di 15. giorni a contare dal giorno della decisione, o sentenza, sotto pena di un'ammenda di 50. franchi contro il Cancelliere.

(*Ved. l'artic.* 540. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.)

(*Ved. gli artic.* 241. 242. 243. 244. *del Cod. di procedura civile.*)

464. Il rimanente dell'istruzione sopra il falso sarà fatto, come degli altri delitti, salva l'eccezione seguente.

Il presidente delle corti d'assises, o speciali, li procuratori generali, o i loro sostituti, li giudici istruttori, e li giudici di pace potranno continuare fuori della loro

giurisdizione le visite necessarie presso le persone sospette d'aver fabbricato, introdotto, distribuito delle false carte nazionali, dei falsi biglietti della banca di Francia, e delle banche dei dipartmenti.

La presente disposizione ha luogo egualmente per il delitto di falsa moneta, o di contrafazione del sigillo di Stato.

(Ved. gli artic. 541. 542. 544. del Cod. del 3. brumajo an 4.)

(1) (*Il di più dell' istruzione sulla falsità si farà come per gli altri delitti ec.*) Quest' articolo deroga formalmente alla legge del 23. frigifero an. 10, che attribuiva a i tribunali speciali la cognizione immediata de' delitti di falsità senza il concorso del *Jury*.

Devesi trarne un altra conseguenza, ed è, che la prova testimoniale generalmente ammessa come prova degli altri delitti, può ugualmente essere impiegata per verificare il misfatto di falsità sebbene non vi sia alcun principio di prova in scritto su i modi della falsità. Questo è quanto è stato spesse volte giudicato dalla Corte di Cassazione, ed in particolare con sua decisione del 29. luglio 1807. riportata nel preambulo del presente capitolo, e più recentemente ancora dalla decisione del 1. aprile 1808. riportata nell' art. 322.

(2) (*Potranno continuare fuori della loro giurisdizione ec.*) (*Ved.* su questa importante disposizione i motivi esposti dagli oratori del Governo in fine del loro discorso riportato in questo capitolo.) Una tale estensione di ter-

ritorio non è accordata se non a' Presidenti, a' Procuratori generali, loro sostituti, Giudici d'instruzione, Giudici di pace e non agli altri uffiziali di Polizia giudiciaria.

Si fa uso frequentemente nelle procedure per l'inscrizioni in falso dei *confronti sulle carte scritte* per mezzo de'maestri di scritto, che dichiarano la loro opinione o in una relazione in qualità di periti o nell'udienza in qualità di testimonj; ma vi sono diversi casi dove la perizia è totalmente inutile, specialmente qualora la falsità sia stata commessa per supposizione di persone o nella maniera espressa dall'articolo 146. del Codice penale. Sarebbe superfluo il ripeter qui tutto ciò che i Giureconsulti hanno detto sul grado di fiducia, che si può attribuire all'opinione dei maestri di scritto, che hanno servito in qualità di periti. È generalmente noto, che la loro esperienza dando ad essi una certa facilità per scoprire e riconoscere le falsità, non li garantisce poi sempre dagli sbagli, specialmente quando si tratta di fare l'attribuzione del carattere o della firma imputata di falsità. Il risultato di un confronto di carte scritte in materia criminale, non potrebbe pertanto formare per se stesso nè una prova nè una semi prova. Spetta alla coscienza dei *giurati* ed a quella de'Giudici in tal caso ed in quelli in cui fanno le funzioni di *giurati*, il calcolare e formare un elemento di convinzione quando si trova confermato da altre circostanze della causa. (*Ved. il Repertorio alla parola comparazione o confronto di carte scritte*.)

CAPITOLO II.

Dei contumaci.

„ Tra le innovazioni, che offre questo capitolo, hanno detto gli oratori del Governo, per l'organo del Sig. Berlier, ve ne è una, che per la importanza merita di esser trattata la prima ed è quella, che attribuisce alle Corti il sentenziare i contumaci *senza l'assistenza nè l'intervento de' giurati*. „

„ Le Corti consultate sul progetto del Codice, hanno per la maggior parte formalmente o tacitamente aderito a questo cangiamento, ma non ostante qualcheduna di esse ha mostrata dell' inquietudine, ed il suo interesse si è rivolto sugli uomini deboli, che restano spaventati dall'apparato di una procedura criminale, ed i quali sebbene innocenti, non ardiscono presentarsi davanti i tribunali di giustizia. „

„ Una tal premura sarebbe giusta senza dubbio, se ne potesse risultare dalla nuova disposizione, che la sola assenza dovesse essere considerata come la prova della reità, e se i Giudici, che si vogliono sostituire ai *giurati* ricevessero l'espresso mandato di dichiarare sempre reo il contumace; ma una tal dottrina così barbara è molto lungi dallo spirito del nostro progetto, e la sola questione si riduce a sapere da chi sarà pronunziata o l'assoluzione, o la condanna del contumace; dei motivi assai forti hanno fatto su tal' oggetto preferire i Giudici ai *giurati*. „

„ Il ministero di questi sembrava poco compatibile con le forme di procedura, in cui non vi sono nè discussioni nè deposizioni vocali dei testimonj, cosa che deve produrre la convinzione del *Jury*; ed è questa situazione terribile in cui tutto è in azione intorno a lui, che deve illuminarlo unitamente a quella moltitudine di circostanze, che egli non può ben comprendere se non vedendo gli accusati ed i testimonj. „

„ Togliete questi elementi, e il *Jury* non è appoggiato a veruna base. E come dunque la legge del mese di brumajo an. 4. ha ella potuto mantenere il ministero de' *giurati* per sentenziare i contumaci, riconoscendo, che in un simil caso bastava loro leggere la procedura e le deposizioni in scritto de' testimonj, i quali non sono neppure chiamati per deporre davanti a loro? „

„ Poichè tutto si riduce a letture di carte ed all'esame di una procedura scritta, come pure a una fredda analisi di circostanze più o meno stabilite nella causa, sarebbe uno sconvolgere tutte le idee il non lasciar la cura ai Giudici di decidere a lor talento. Il rimetterli in possesso di un tal delitto è dall' altro canto un disimpegnare e sciogliere l'instruzione della contumacia dagli elementi, che la rendono complicata senz'alcuna utilità e senza interesse veruno per i contumaci, giacchè in mancanza delle bastanti prove dovranno ugualmente essere assoluti, ed in caso di condanna potranno, presentandosi, renderla senz' effetto. „

„ Tanto è bastante certamente per giustificare questo cangiamento; ed ora mi resta da indicarvene un altro, il quale fondato sulle idee le più liberali, non mancherà di ottenere l'a vostra approvazione. Io voglio parlarvi della restituzione dei frutti o rendite dei beni sequestrati durante la contumacia. „

„ Nello stato presente della nostra legislazione questi frutti e rendite vengono sequestrati in vantaggio dello Stato e gli *appartengono irrevocabilmente*. La legge del 3. brumajo an. 4. contiene su questo punto un' espressa disposizione. „

„ Ma questa confisca dei frutti era ella giustamente ordinata a favore del pubblico interesse? Non vi si è pensato. Per verità, se si ricorre agli usi antichi della monarchia, si vede il contumace collocato *extra sermonem Regis*, il che Montesquieu traduce con queste parole, *fuori della protezione del Re*, e ben si comprende, che un tale stato di cose dovea produrre la conseguenza della confisca.

„ Ma senza considerare ciò che esisteva in que' lontani tempi, ed anche nell' epoche a noi più vicine, cosa vi è mai di essenzialmente importante nella materia, che si discute, e che forma lo scopo della legge, che deve proporsi? È l' obbligare il contumace a presentarsi; e tutto ciò che tende a questo fine è utile, ma quando poi andasse troppo in là sarebbe soverchio. „

„ Ciò presupposto, si concepisce tutta l'utilità del seguestro; di fatti non si deve, lasciando al contumace il possesso de' suoi beni

ed il godimento delle sue rendite, metterlo nel caso di perpetuare la sua disobbedienza alla legge . „

„ Privandolo del godimento de' suoi beni, la legge fa uso del mobile il più potente, che sia in suo potere, per obbligarlo a presentarsi; ma l'espettativa della rintegrazione, sarà un incentivo tanto più efficace in quanto che sarà meno accompagnato dalle restrizioni, e la sommissione del contumace sarà ad esso più proficua „

„ La confisca irrevocabile de' frutti e rendite scadute durante la contumacia, anderebbe non pertanto contro il proposto scopo, e sarebbe sopratutto estremamente dura verso quell' individuo, il quale purgato avendo la sua contumacia venisse riconosciuto innocente. „

„ Credo, Signori, di aver detto abbastanza per giustificare questa nuova disposizione. „

„ Il rimanente del capitolo sulla contumacia non offre niente che diversifichi sensibilmente dalle disposizioni al presente veglianti in questa materia, e in specie non ne offre veruna la di cui semplice lettura non sia bastante a giustificarne la convenienza e l'utilità . „

465. Quando dopo la decisione di ammissione di accusa, l'accusato non si sarà potuto arrestare, o non si presenterà dentro dieci giorni dalla notificazione, che ne sarà stata fatta al suo domicilio.

O quando dopo essersi presentato, o essere stato arrestato, si sarà sottratto, il pre-

sidente della corte di assises, o quello della corte speciale, ciascuno negli affari di loro rispettiva competenza, o in loro assenza, il presidente del tribunale di prima istanza, e in mancanza dell'uno, e dell'altro il giudice più anziano di questo tribunale emanerà un ordine portante, che egli sarà tenuto di presentarsi dentro un nuovo termine di dieci giorni, che altrimenti sarà dichiarato ribelle alla legge, che sarà sospeso dall'esercizio dei dritti di cittadino, che li suoi beni saranno sequestrati durante l'istruzione della contumacia, che durante lo stesso tempo gli sarà interdetta ogni azione in giustizia, che sarà proceduto contro di lui, e che ogni persona è tenuta d'indicare il luogo, in cui si trova.

Quest'ordine farà di più menzione del delitto, e dell'ordine di cattura.

(*Ved. gli artic.* 462. 464. *del Cod. del* 3. *brumajo.*)

(1) (*Emanerà un Ordinanza contenente, che sarà tenuto a presentarsi ec.*) Un tale articolo differisce dagli articoli 462. 464. del Codice del 3 brumajo anno 4. principalmente 1.° che l'ordinanza che dovea essere emanata secondo il Cod. del 3. brumajo dal Presidente della Corte, può esserlo attualmente non solo dal Presidente della Corte di *assises*, o da quello della Corte speciale ciascheduno negli affari della respettiva loro competenza, ma anche dal Presidente del Tribunale di prima istanza; ed in mancanza dell' uno o dell'altra dal Giudice più anziano del suddetto tribunale; 2.° in quanto che quest' ordinanza in vece di

prescrivere una *perquisizione*, dice solamente, che *l'accusato sarà tenuto a presentarsi dentro un nuovo termine di dieci giorni ec.* 3.° in quanto, che il Cod. del 3. brumajo, esigeva due ordinanze successive, ed ora secondo il nuovo Codice basta una sola ordinanza.

466. Quest'ordine sarà pubblicato a suono di tromba, e di tamburo nella seguente domenica, ed affisso alla porta del domicilio dell'accusato, a quella del maire, ed a quella dell'uditorio della corte d'assisa, o della corte speciale.

Il procurator generale, o il suo sostituto manderà similmente quest'ordine al direttore dei demanj, e dei dritti di registro del domicilio del contumace.

(*Ved. gli artic.* 463. 465. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.)

467. Dopo una dilazione di dieci giorni si procederà al giudizio intorno alla contumacia.

(*Ved. l' art.* 466. *del Cod del* 3. *brumajo an.* 4.)

468. Nessun consiglio, nessun patrocinatore potrà presentarsi per difendere l' accusato contumace.

Se l'accusato è assente dal territorio Europeo dell' Impero, o se è nell'impossibilità assoluta di comparire, i suoi parenti, ed amici potranno presentare la sua scusa, e sostenerne la legittimità.

(*Ved. l' art.* 467. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.)

469. Se la corte trova la scusa legittima, ordinerà, che si sospenda il giudizio dell' accusato, ed il sequestro dei suoi beni, per un tempo,

che sarà fissato, avuto riguardo alla natura della scusa, e alla distanza dei luoghi.

(*Ved. l'art. 468. del Cod. del 3. brumajo an. 4.*)

470. Fuori di questo caso si procederà successivamente alla lettura della decisione di rinvio alla corte d'assises, o alla corte speciale, dell' atto di notificazione dell'ordine avente per oggetto la presentazione del contumace, e dei processi verbali formati per autenticarne la pubblicazione, e l'affissione.

Dopo questa lettura la corte, sentite le conclusioni del procuratore generale imperiale, o del suo sostituto, pronunzierà intorno alla contumacia.

Se la procedura non è conforme alla legge, la corte la dichiarerà nulla, ed ordinerà, che sarà ricominciata dal primo atto giudicato illegale.

Se la procedura è regolare, la corte pronunzierà intorno all' accusa, e stabilirà intorno agl' interessi civili, il tutto senza assistenza, ed intervento dei giurati.

(*Ved. l'artic. 469. 470. e 471. del Cod. del 3. brumajo an. 4.*)

(1) (*Pronunzierà sulla contumacia*). Se l'instruzione è giudicata regolare la Corte deve emanare due sentenze. Colla prima dopo avere intesa la lettura della sentenza di remissione dell'atto di notificazione dell'ordinanza, che ha per oggetto la presentazione del contumace, e de' processi verbali formati e l'affissione, la Corte sulle conclusioni del Procuratore generale, dichiara la contumacia regolare e conforme alla legge, e ordina, che

sarà quindi fatta la lettura delle carte e dichiarazioni scritte dai testimonj, che sono stati sentiti.

Dopo questa lettura, e le conclusioni del pubblico ministero e quelle della parte civile sul merito, la Corte pronunzierà sull'accusa e deciderà sugl' interessi civili.

(2) (*Il tutto senza l' assistenza ed intervenzione de' giurati.*) Questa disposizione contiene una deroga essenziale al Cod. del 3. brumajo. I forti motivi, che l'hanno fatta ammettere sono stati esposti dagli oratori del Governo nei loro discorsi già da noi riportati.

471. Se il contumace è condannato, i suoi beni saranno, a contare dall' esecuzione della decisione, considerati, e retti come beni d' assente, e sarà reso conto del sequestro a chi conviene, dopo che la condanna sarà divenuta irrevocabile per la spirazione del termine accordato per purgare la contumacia.

(1) (*I beni saranno, incominciando dall'epoca dell' esecuzione della sentenza, considerati ed amministrati come beni di un assente.*) Il parere del Consiglio di Stato del 19. agosto 1809. approvato dall'Imperatore nel seguente mese di settembre, del quale ne diamo il tenore, spiega chiaramente come una tal disposizione deve essere eseguita.

„ Il Consiglio di Stato, che ha veduto il rapporto fatto dal gran Giudice ministro della giustizia, e le osservazioni del ministro delle Finanze sulle difficoltà insorte dopo il Codice Napoleone relativamente al metodo di

amministrazione de' beni dei condannati in contumacia; dopo avere intese le sezioni della legislazione e delle finanze sulle proposte questioni, cioè, 1.° se l'artic. 28. del Codice dispone solamente per le contumacie da giudicarsi, o ha disposto per le contumacie giudicate anteriormente alla pubblicazione della legge del 27. ventoso an. 11. 2.° a chi, o demanio o eredi presuntivi, appartiene l'amministrazione de' beni de' quali fa menzione il predetto artic. 28. e da qual epoca debba contarsi se gli eredi potranno domandarla. „

È di parere che conforme all' artic. 2. del titolo preliminare del Codice Napoleone, *la legge non dispone se non pel tempo avvenire, e non ha verun effetto relativo*, debba regolarsi la disposizione della legge sotto l'impero della quale è stata pronunziata la condanna. „

„ A riguardo poi de' contumaci, la di cui sentenza è anteriore alla pubblicazione del Codice Napoleone, si possono seguire tanto le disposizioni della legge del 16 settembre 1791. quanto del Cod. del 3. brumajo an. 4. „

„ In quanto alle accuse e condanne producenti la morte civile posteriori alla pubblicazione del Cod. Napoleone, siccome l'art. 28. dice, che saranno amministrati nel modo medesimo o di quelli degli assenti, e che secondo l' artic. 120. gli eredi presuntivi degli assenti, hanno la facoltà di ottenere l'immissione in possesso provvisionale a condizione però di dar sicurtà, ne risulta, che *l' amministrazione del demanio, è tenuta a far tutti i passi ed atti necessarj per mettere sotto sequestro i beni e di-*

ritti de' contumaci, e che deve amministrarli a favore dello Stato fino all' immissione in possesso degli eredi. „

„ In fine nel sistema anteriore posteriore alla pubblicazione del Codice Napoleone, i diritti de' legittimi creditori possono essere esercitati dopo essere stati riconosciuti da i tribunali, e possono essere accordati dall' amministrazione dei soccorsi alle mogli e figli, padri e madri se vi è di bisogno. „

(2) (*E sarà reso il conto del sequestro a chi sarà di ragione.*) Si tratta del conto del sequestro, stabilito prima che gli eredi abbiano ottenuta la loro immissione in possesso. Questo conto deve esser reso *a chi sarà di ragione*, vale a dire al contumace se si presenta, altrimenti ai suoi rappresentanti, o che ne godono il diritto, dopoche la condanna sarà divenuta irrevocabile per la scadenza del termine accordato per purgare la contumacia. (*Ved. il discorso degli oratori del Governo su tal proposito.*)

Il termine accordato per purgare la contumacia secondo gli articoli 476 641. e della durata medesima di quello per la prescrizione delle pene pronunziate con Decreti o sentenze, cioè di venti anni contando dalla data dei detti Decreti o sentenze, (art. 635.) in guisa che se il contumace non si è presentato innanzi e non lo ha fatto se non spirato il suddetto termine, il conto del sequestro non potrà essere reclamato nè da lui nè da' suoi eredi, che vi abbiano un diritto.

Il Sig. Merlin approssimando le disposizioni degli articoli 565. e 471. ravvisò una distinzione tra i frutti caduti nel sequestro prima dell'esecuzione in effigie della sentenza di condanna in contumacia; e quelli percetti posteriormente. I primi gli parvero appartenenti allo Stato, mentre gli altri sono messi in riserva per essere restituiti o all'accusato contumace se si presenta dentro i venti anni o a' suoi eredi se non si presenta in questo spazio di tempo. (*Ved.* il Repertorio alla parola *sequestro per contumacia*.

472. Sarà affisso un estratto del giudizio di condanna ad istanza del procuratore generale imperiale, o del suo sostituto dentro tre giorni dalla sua pronunzia dall'esecutore dei giudizj criminali ad un palo, che sarà collocato in mezzo di una delle piazze pubbliche della città capo-luogo del circondario, ove sarà stato commesso il delitto.

Un simile estratto sarà, dentro lo stesso termine, mandato al direttore dei domanj, e dritti di registro del domicilio del contumace.

(1) Del circondario dove il delitto è stato commesso. Il Cod. del 3. brumajo art. 472. voleva, che quest'affissione fosse fatta nel luogo dove esiste la Corte di giustizia criminale.

473. Il ricorso in cassazione non potrà promuoversi nei giudizj contumaciali, che dal procuratore generale imperiale, o dalla parte civile per ciò che la riguarda.

(1) (*Ed alla parte civile in ciò che la riguarda*). L'art. 473. del Cod. del 3. brumajo non au-

torizzava se non il pubblico ministero a ricorrere alla Cassazione contro le sentenze in contumacia. Il presente articolo ammette la parte civile a reclamare contro le sentenze ec. in quanto la concerne, vale a dire per i suoi interessi civili. (*Ved.* l'art. 373. 374. 408. e le note.)

474. In nessun caso la contumacia di un accusato sospenderà, o ritarderà di pieno dritto l'istruzione riguardo li suoi coaccusati presenti.

La corte potrà ordinare dopo il giudizio di questi, la restituzione degli effetti depositati alla cancelleria come oggetti di convinzione, quando siano reclamati dai proprietarj, o da quelli, che vi abbiano dritto. Ella potrà anche ordinarla coll'onere di nuovamente presentarli, se vi sia luogo.

Questa restituzione sarà preceduta da un processo verbale di descrizione fatta dal cancelliere, sotto pena di cento fr. d'ammenda.

(*Ved. l' art.* 474 *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.)

475. Durante il sequestro possono accordarsi dei soccorsi alla moglie, ai figli, al padre, o alla madre dell'accusato, se sono in bisogno.

Questi soccorsi sono regolati dall' autorità amministrativa.

(*Ved l' art.* 475. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.)

(1) (*Possono essere accordati dei soccorsi alla moglie a' figli ec.*) Questi soccorsi devono essere proporzionati alle rendite sequestrate ed a' bisogni delle persone, che li reclamano. L'autorità amministrativa, essendo in grado più di ogni altra di calcolare gli uni e gli

altri, la legge si è ad essa riportata per la repartizione e distribuzione di tai soccorsi.

476. Se l'accusato si costituisce in prigione, o se è preso prima che la pena sia estinta colla prescrizione, il giudizio reso in contumacia, e le procedure fatte contro di lui dopo l'ordine di carcerazione, o di presentarsi, saranno annullati di pieno dritto, e si procederà a suo riguardo nella forma ordinaria.

Se però la condanna in contumacia era di natura da portare la morte civile, e se l'accusato non è stato arrestato, o non si è presentato, che dopo i cinque anni, che hanno seguito l'esecuzione del giudizio di contumacia, questo giudizio conformemente all' articolo 30. del Codice Napoleone, conserverà per il passato gli effetti, che la morte civile avrebbe prodotti nell' intervallo decorso dopo la spirazione dei cinque anni fino al giorno del comparimento dell'accusato in giustizia.

(*Ved. l'artic. 476. 481. del Cod. del 3. brumajo an. 4.*)

(1) (*Le procedure fatte contro di lui dopo l'ordinanza dell' arresto personale o di presentarsi saranno annullate di pien diritto*). Da ciò ne segue, che le procedure anteriori devono sussistere. Ora si domanderà forse se la sentenza di accusa e di remissione pronunziata dalla Corte Imperiale è nel numero degli atti e procedure, che devono essere annichilati di pien diritto? Ed attaccandosi alla lettera della legge, si può dire, che qualora l'ordinanza dell' arresto personale sia stata emanata dalla Camera del Consiglio in conformità dell' articolo 134., il Decreto di accusa e di re-

missione, si trova tra gli atti e procedure annichilate di pien diritto, come di fatti posteriori a questa ordinanza; quandoche se la suddetta ordinanza fosse emanata dall' istessa Corte Imperiale nei casi degli artic. 231. 232. non è certamente anteriore al Decreto di accusa e di remissione, ed un tal Decreto in questo caso parrebbe, che rimanesse nel suo vigore.

Ma è noto, che questa difficoltà essendo insorta relativamente alle sentenze di competenza emanata dalle Corti speciali in esecuzione della legge del 18. piovoso an. 9., fu deliberato mediante un parere del consiglio di Stato approvato dall' Imperatore nel dì 26. dell' istesso mese, *che la presentazione dell' incolpato al tribunale speciale facea andare a terra e rendea nulla la sentenza pronunziata durante la contumacia*. La giurisprudenza è sempre stata conforme a questa decisione, e sono di sentimento, che bisogna farne l' applicazione ai Decreti di remissione emanati dalle Corti Imperiali con tanta maggior ragione, in quanto che non solo regolano la competenza come quelli, che aveano luogo in esecuzione della legge del 9. piovoso an. 9., ma pronunziano inoltre che l' incolpato debba mettersi in stato di accusa. E perchè dunque lo stato di accusa di un contumace sarebb' egli irrevocabile, mentre presentandosi, può far uso per sua giustificazione dei mezzi semplici e perentori?

È frattanto cosa essenziale l' osservare, che se l' accusato, che si presenta rimane assoluto dalla sentenza di contumacia, non deve esse-

re giudicato una seconda volta. Una simil questione insorse nella causa di Silvano Collin incolpato d'omicidio, che era stato assoluto dalla contumacia. Essendo tornato alla propria casa, il pubblico ministero credette doverlo fare arrestare, e la Corte di giustizia criminale ordinò, che l'istruzione verrebbe continuata in conformità dell' artic. 476. del Cod. del 3. brumajo; ma questa sentenza fu cassata e revocata nel dì 18. ventoso an. 12. a relazione del Sig. Bazire, motivata sulla disposizione dell'artic. 426. del medesimo Codice, che regolava la sorte di qualunque individuo assoluto, senza distinguere se fosse stato presente o assente nell'istante della sentenza di assoluzione, quando che quest'articolo 476. non è applicabile se non al contumace condannato. Essendo l'artic. 360. del nuovo Codice conforme all' artic. 426. del Cod. del 3. brumajo, vi sarebbe al presente l' istesso motivo di decidere nella medesima maniera.

Ma diversamente sarebbe se l' accusato fosse stato condannato in contumacia solamente ad una pena correzionale, poichè se si presentasse in seguito o che egli fosse arrestato dovrebbe subire una nuova istruzione ed un nuovo giudizio, perchè l'art. 370. del nuovo Codice non potendosi applicare a questo caso, l'artic. 476. ricever dovrebbe una totale esecuzione. Questo è quanto è stato giudicato dalla Corte di Cassazione con due decisioni del 9. ventoso an. 10. e 13. ventoso an. 11, riportate nel bullettino.

(2) *Era di natura da produrre la morte civile ec.*) (Ved. gli artic. 25. e seg. del Cod. Napoleone ed il Codice penale sulle pene che producono la morte civile.)

477. Nel caso previsto nell'articolo precedentese, per qualunque siasi causa, i testimonj non possono presentarsi al dibattimento, le loro deposizioni scritte, e le risposte scritte degli altri accusati del medesimo delitto, saranno lette all'udienza; sarà lo stesso di tutte le altre carte, che saranno giudicate dal presidente capaci a spargere qualche lume sopra il delitto, ed i colpevoli.

(*Ved. l' artic.* 477. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4)

478. Il contumace, che dopo essersi presentato, fosse assoluto, sarà sempre condannato alle spese cagionate dalla sua contumacia.

(1) *Sarà sempre condannato nelle spese ec.*)(Ved. il parere del Consiglio di Stato del 25. fruttidoro approvato nel dì 26. dall'Imperatore, che decide, che la morte di un condannato prima dell'esecuzione lascia sussistere le aggiudicazioni civili e la condanna nelle spese. (Ved. la nota 1. sull'artic. 2. pag. 10.)

CAPITOLO III.

Dei delitti commessi dai Giudici fuori delle loro funzioni, o nell' esercizio delle medesime.

La duplice garanzia dovuta alla società ed a' funzionarj dell' ordine giudiciario, esige un modo particolare di procedura d' istruzione e di giudicatura tanto negli affari criminali quanto negli affari correzionali, ne' quali o uno o diversi funzionarj si trovano implicati. Ecco come gli oratori del Governo si sono espressi su tal proposito per l' organo del Sig. Berlin.

„ L' istruzione, le di cui regole sono appoggiate a questa parte di progetto, poco rassomiglia a quella compresa nel titolo 17. della legge del 3 brumajo an. 4. I cangiamenti che hanno avuto luogo dopo quest' epoca e nelle costituzioni politiche dello stato e nell' organizzazione istessa de' tribunali, hanno prescritte grandi innovazioni nella materia che siamo per trattare. Non cercherò quì di riavvicinare ciò che è sfuggito a qualunque comparazione, e mi limiterò ad esporvi le nuove vedute, su questa parte del progetto. „

„ Si tratta di misfatti o delitti commessi da membri dell' ordine giudiciario, e se è mortificante il dovere allegare delle ipotesi a cui la condotta di alcuni di questi magistrati potrebbe dar luogo, altrettanto è consolante il pensare, che la buona scelta fatta di essi e la regolarità delle loro occupazioni, renderanno le predette ipotesi molto rare, e che se con-

vien farne menzione, lo è perchè la legge deve prevedere nell' istesso modo, e quel che può accadere anche rare volte, e quel che accade giornalmente. „

„ Se un Giudice di pace o un membro del tribunale correzionale o di prima istanza, commette un delitto meritevole di una pena correzionale, chi dovrà procedere contro di lui e giudicarlo? Lo sarà nell' istessa guisa, e da' medesimi Giudici come un semplice particolare? „

„ Il progetto attribuisce la cognizione di tai delitti alle Corti Imperiali, che gli giudicano in prima ed in ultima istanza, agevol cosa è il concepire i motivi di questa attribuzione. „

„ Di fatti se si tratta di un semplice delitto commesso nell' esercizio delle funzioni, il diritto di disciplina naturalmente devoluto al superiore sull' inferiore, diviene attributivo della giurisdizione, e se vi è questione di un delitto commesso fuori delle funzioni, l'ordine pubblico richiede eziandio una tale attribuzione specialmente se l' imputazione è diretta contro un magistrato, membro di un tribunale di prima istanza o di Polizia correzionale; mentre se avea il suo proprio tribunale per Giudice, non vi sarebb' egli da temere una troppo eccessiva indulgenza o un troppo rigore. „

„ In una simil congiuntura ed anche qualora trattasi di un delitto imputato a un Giudice di pace è cosa buona che quei, che amministrano la giustizia, sieno sempre presi

in un ordine il più elevato e tra gli uomini abbastanza fermi da render sicura l'intera società contro l'impunità di alcuni funzionarj, e protegger gli altri contro d'ingiuste molestie. „

„ Questa duplice garanzia, trovasi nella competenza data alle Corti Imperiali di conoscere immediatamente dei delitti di Polizia correzionale commessi da Giudici di prima istanza o di pace nell'atto delle rispettive funzioni o fuori di esse; veruna impunità, veruna vessazione; ecco lo scopo a cui si giungerà mediante una misura diretta dall'altro canto ad investire le Corti di una maggior considerazione, e stabilire nella gerarchia giudiciaria un metodo, che presentemente le manca. „

„ Non si è finora parlato se non dei delitti di Polizia correzionale; in appresso parleremo della repressione dei misfatti molto più gravi, e che sono l'opera di tutto un Tribunale o di alcuni Giudici individualmente. „

„ Di già il Senato-Consulto de' 28. fiorile an. 12. stabilì, che sarebbe proceduto contro la prevaricazione delle Corti davanti l'alta Corte Imperiale e che questa vi giudicherebbe. Sarebbe stato pertanto non meno inconveniente che inutile il ripetere delle disposizioni consacrate da un atto così solenne; tuttavia era necessario il prenderlo per regolatore in ciò che resta da farsi su questa parte. „

„ In conseguenza chiaro apparisce, che il suddetto Senato-Consulto del 28. fiorile an.

12. non ha stabilito se non sulla prevaricazione commessa collettivamente da una Corte e non su quella, che fosse individualmente imputabile a uno o diversi membri di detta Corte. In tal caso come pure in quello in cui si trattasse di un misfatto imputato a un intero Tribunale di Polizia correzionale, di commercio o prima istanza è sembrato convenevole di attribuire alla Corte di Cassazione una prima giurisdizione, che eserciterà per l'ordine pubblico e per gl'incolpati ancora. „

„ Nell'istessa guisa se si tratta di prevaricazione, o altro misfatto imputato individualmente e nell'esercizio delle proprie funzioni a un Giudice di rango inferiore, le funzioni di Giudice d'instruzione e di Procuratore Imperiale, verranno immediatamente adempite dal primo Presidente della Corte Imperiale e dal Procuratore generale presso la suddetta Corte. „

„ In questa combinazione si è stati esattamente attaccati al principio, che nella repressione de' misfatti imputati a' Giudici, le prime autorizzazioni provenir devono assai dall'alto per ovviare a un tempo istesso all'impunità de' Giudici che fossero veramente colpevoli, ed alle vessazioni alle quali si trovano alle volte soggetti quelli che adempiono un grave e difficile ministero. „

„ Ecco la chiave di tutta questa parte del progetto e se ho indicate delle attribuzioni, che escono dall' ordine comune esse non si applicano se non a certi atti o sentenze che costituiscono l'accusa nè vanno giammai al

di là e dopo le quali il Giudice o il Tribunale incolpato di misfatti è rimesso davanti alla Corte competente ed assoggettato alle forme ordinarie . „

„ Leggendo in tutti i loro dettagli gli articoli, che relativi sono a questa specie di procedura, spetta a voi Signori il giudicare, se bene adempiano le vedute, che vi ho esposte . „

In tal guisa per bene intendere tutto il complesso e la divisione di questo capitolo, dee osservarsi, che la procedura è l' instruzione, che possono aver luogo *contro i Giudici* per misfatti o delitti da essi commessi *fuori delle loro funzioni*, formano l' oggetto della prima sezione, mentre la seconda regola, la procedura, e l' instruzione da farsi contro i Giudici e tribunali per prevaricazioni ed altri *misfatti relativi alle loro funzioni*.

Nella prima Sezione, se si tratta di un delitto *puramente correzionale* commesso da un *Giudice di pace*, un *membro del tribunale di Polizia correzionale di prima istanza*, o *un uffiziale incaricato del pubblico ministero* presso uno dei suddetti Tribunali, *fuori delle sue funzioni*, vi si deve procedere in conformità dell' art. 479.

E d' uopo è inoltre qui di ricordarsi, che la disposizione di detto articolo deve pure applicarsi a i grandi uffiziali della legione d' onore; ai Generali comandanti una divisione o un dipartimento; agli Arcivescovi, Vescovi e Presidenti dei concistori; ai membri del-

la Corte di Cassazione, della Corte de'Conti, delle Corti Imperiali ed a' Prefetti. (*Ved.* l'art. 10. della legge del 20. aprile 1810. sull' organizzazione giudiciaria, e l'appresso artic. 479.)

Se all'opposto si tratta di un delitto meritevole di *pena afflittiva o infamante* preteso dai funzionarj medesimi fuori delle respettive funzioni è necessario conformarsi all' articolo 480.

Se l'imputazione è diretta contro un *membro della Corte Imperiale o contro un uffiziale, che in essa esercita il pubblico ministero*, ed abbia per oggetto *un misfatto o un delitto correzionale* commesso fuori delle sue funzioni, si osserveranno gli artic. 481. 482.

Se l'accusa è ammessa per un fatto meritevole di pene afflittive o infamanti contro de' grandi uffiziali della legione d'onore, de' Generali comandanti una divisione o un dipartimento, degli Arcivescovi, de' Vescovi, Presidenti de'concistori, membri della Corte di Cassazione, Corte de' conti, Corti Imperiali e Prefetti, sarà portata alla Corte di *assises* del luogo ove risiede la Corte Imperiale, secondo la disposizione dell'art. 18 della legge del 20. aprile 1810. salvo quei casi in cui i misfatti, o delitti fossero di competenza dell'alta Corte Imperiale.

Nella seconda Sezione, se si tratta di un *delitto* meritevole *di una pena correzionale* preteso commesso da un *Giudice di Pace* o di *Polizia* o un Giudice, che è nel numero de'componenti un Tribunale di *commercio*, *un uffi-*

ziale di Polizia giudiciaria, *un membro del tribunale correzionale o di prima istanza*, *o un uffiziale incaricato del pubblico ministero*, presso uno di questi Giudici o tribunali *nell' esercizio delle sue funzioni*, si procederà conformemente all' art. 479. ed all' art. 483.

Se trattasi al contrario di un *misfatto* meritevole della pena di prevaricazione o altro più grave commesso da uno de' *suddetti funzionarj nell' esercizio delle sue funzioni*, si seguirà l' art. 484.

Se il misfatto poi commesso nell' esercizio delle funzioni meritevole della pena di prevaricazione o altra più grave è imputato a un intero *Tribunale di commercio*, *correzionale o di prima istanza*, o a diversi *membri della Corte Imperiale* individualmente al Procuratore generale o a uno de' suoi *sostituti* presso questa Corte, sarà proceduto conformemente agli articoli 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503.

Se il *misfatto* commesso nell' *esercizio delle respettive funzioni*, che meriti la pena della *prevaricazione* o altra più grave, viene imputato *a una Corte Imperiale*, Corte di *assises o Corte speciale* collettivamente, o a uno de' *membri della Corte di Cassazione individualmente*, ritorna allora ad essere di competenza dell' alta Corte Imperiale, e deve essere instruito e giudicato nelle forme stabilite nel Senato-Consulto organico del 28. fiorile an. 12.

Infine se si tratta di fatti meno gravi, come sarebbe il disprezzo delle convenienze so-

ciali, l'indecenza de' costumi, la dimenticanza della dignità del proprio stato ed altre colpe di questo genere i magistrati di esse incolpati, resteranno soggetti alla censura in conformità degli articoli 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. della legge del 20. aprile 1810.

Questo sistema abbraccia come si vede il tutto insieme dell'ordine giudiciario.

A riguardo dei misfatti e delitti imputati ai titolari delle grandi dignità dell'Impero, ai funzionarj supremi dell'ordine amministrativo ed agli agenti del Governo, *Ved.* le note sull'art 91.

Sezione I.

Della procedura, ed istruzione contro i Giudici per delitti da loro commessi fuori delle loro funzioni.

479. Quando un giudice di pace, un membro del tribunale correzionale, di prima istanza, o un'offiziale incaricato del pubblico ministero presso uno di questi tribunali saranno prevenuti di aver commesso fuori delle loro funzioni un delitto portante pena correzionale, il procurator generale presso la corte imperiale lo farà citare avanti questa corte, che pronunzierà senza appello.

(*Ved. gli art.* 285. 289. *del Cod. del* 3. *brumajo.*)

(1) (*Quando un Giudice di pace, un membro del tribunale correzionale ec.*) Non si tratta in questo articolo se non dei *delitti correzionali* imputati o a un *Giudice di pace* o a un *membro*

del tribunale correzionale o di prima istanza o a un' uffiziale incaricato del pubblico ministero presso uno de' suddetti tribunali, *fuori* dell' esercizio delle loro funzioni.

Non si applica però agli altri Giudici di polizia, a' membri del tribunale di commercio, nè agli altri uffiziali di polizia giudiciaria, i quali restano in conseguenza compresi nelle disposizioni generali del tit. 1. cap. 2. quando sono incolpati i delitti correzionali commessi fuori *dell' esercizio delle loro funzioni*.

Nè quest'articolo nè i seguenti contengono veruna eccezione relativamente alle contravvenzioni di semplice polizia a motivo delle quali si procede contro i funzionarj dell'ordine giudiciario nell'istessa guisa che contro tutti gli altri cittadini, in conformità del tit. 1. capit. 1. del presente libro.

(2) (*Il Procuratore generale presso la Corte Imperiale gli farà citare.*) Secondo l'artic. 182., il tribunale correzionale può essere scelto tanto per la remissione, che gli vien fatta a tenore degli artic. 130. 160. quanto per la citazione della parte civile, ed a riguardo dei delitti contro i boschi per parte del conservatore, ispettore, e sott'ispettore, e la guardia generale, ed in tutti i casi dal Procuratore Imperiale. Ebbene quando si tratta di un delitto correzionale imputato a un funzionario della classe di quelli nominati nel presente articolo, la Corte Imperiale non può essere investita dell'affare *se non in una sola maniera*, vale a dire con la *citazione del Pro-*

curatore generale. Quando un particolare o un estero agente, si propone di procedere correzionalmente contro uno de' funzionarj per un delitto commesso fuori dell' esercizio delle sue funzioni, deve fare la sua denunzia o presentare la sua querela al Procuratore generale per impegnarlo a far citare l'incolpato davanti la Corte Imperiale, salvo il costituirsi in seguito parte civile, ed intervenire nell' istanza, affine di reclamare le restituzioni e compensazioni civili.

(3) (*Davanti questa Corte, che pronunzierà senza che vi sia luogo all' appello,*) ai termini dell' artic. 4. del regolamento del 6. luglio, le cause di polizia correzionale nei casi preveduti dal presente artic. 479. e dall' artic. 10. della legge del 20. aprile 1810. devono essere presentate alla camera civile della quale è il capo il primo Presidente.

Sarà proceduto davanti la sezione criminale della Corte Imperiale conformemente all' altre disposizioni del presente Codice, che non sono contrarie a quest' articolo. (*Ved. l'artic.* 502.)

Se il Giudice di pace o altro funzionario compreso in quest' articolo, avesse uno o più complici estranei ai funzionarj giudiciarj, questi complici sarebbero citati e giudicati unitamente nell' istessa maniera e dalla medesima Corte. (Ved. gli artic. 226. 227 e le note.) (Ved. inoltre il preambolo del presente capitolo.)

Quest' articolo non meno che le note al me-

desimo, si applicano ugualmente ai grandi uffiziali della legione di onore, ai Generali comandanti una divisione o un Dipartimento; agli Arcivescovi, Vescovi e Presidenti dei Concistorj; ai membri delle Corti di Cassazione, delle Corti de' conti, delle Corti Imperiali, e Prefetti incolpati di delitti correzionali conformemente all'artic. 10. della legge del 20. aprile 1810. Se fossero accusati di delitti portanti pena afflittiva o infamante, la cognizione rimarrebbe devoluta alla Corte di *assises* del luogo dove risiede la Corte Imp. secondo l'artic. 18. della medesima legge.

Quest'attribuzione ha detto il Sig. Treilhard, presentando la legge del 20. aprile 1810. al Corpo legislativo sono consolanti non poco pel povero e pel debole e devono servire di avvertimento all'uomo potente, che il credito, la fortuna, e tutti i vantaggj de'quali si prevale, non lo salveranno dalle procedure e pene, che averà meritate.

Riguardo a' membri delle Corti Imperiali, bisogna conformarsi ai seguenti articoli, che li riguardano in quanto alla scelta del tribunale correzionale, del Giudice d'istruzione, e per porre in stato d'accusa l'incolpato. (Ved. gli articoli 481. 482. 485. e seg.)

580 Se si tratta di delitto portante pena afflittiva, o infamante, il procurator generale presso la corte imperiale, e il primo presidente di questa corte nomineranno, il primo, il magistrato che eserciterà le funzioni di offiziale di polizia giudiziaria; il secondo, il magistrato che eserciterà le funzioni di giudice istruttore.

(1) (*Il Procuratore generale presso la Corte Imp. ed il primo Presidente di essa nomineranno ec.*) Si tratta qui de' misfatti portanti pena afflittiva o infamante commessi fuori dell'*esercizio delle proprie funzioni*. L' uffiziale di polizia giudiciaria e il Giudice d' istruzione, devon eglino essere scelti fuori del circondario del tribunale nella giurisdizione del quale il membro incolpato adempie le sue funzioni? Si potrebbe sostenere l' affermativa, ragionando nel senso dell'artic. 479. 482., ma con un poco di riflessione è facile il ravvisare, che le ipotesi di questi due articoli, differiscono troppo da quella dell' artic. 480., perchè si possa argomentare da questa all'altra. Sono di parere dunque, che il Procuratore generale ed il primo Presidente possino nominare a loro arbitrio, il primo l'uffiziale di Polizia giudiciaria, ed il secondo il Giudice d'istruzione tra i magistrati, che esercitano anche dentro il circondario del tribunale nel quale l'individuo incolpato adempie alle sue funzioni. In primo luogo perchè la legge si è interamente riportata in questa indicazione alla prudenza del Procuratore generale e del primo Presidente, e che non deesi dare ad una tal facoltà una restrizione, che non è nella legge; in secondo luogo perchè questa facoltà di scegliere non è meno indefinita negli artic. 484. 488. e 497. quì sotto riportati i quali hanno la maggiore analogia col presente articolo. L' artic. 283. la di cui disposizione è generale autorizza anche espressamente a delegare il Procuratore Imperiale, il Giudice

d'istruzione ed il Giudice di pace di un *circondario comunale vicino al luogo del delitto*. La spiegazione fatta dagli oratori del Governo per far meglio sentire lo spirito col quale sono stati formati questi articoli, conferma la mia opinione su tal proposito. „ In questa combinazione, hanno detto, si è stati attaccati al principio, che nella repressione dei misfatti imputati ad un Giudice, le prime autorizzazioni devono emanare dall'alta giurisdizione, per ovviare a un tempo istesso all'impunità de' Giudici, che fossero veramente colpevoli, ed alle vessazioni alle quali si trovano qualche volta soggetti quelli che adempiono un grave e difficile ministero. „

Ecco la chiave di tutta questa parte del progetto ed dal che ne segue, che la legge non ha inteso di concepire de' sospetti in tal caso per l'istruzione verso i magistrati del circondario, ma solo ha creduto bene, che le *prime autorizzazioni provengano dall' alto*. Il Procuratore Generale ed il primo Presidente sono senza dubbio più a portata di tutti gli altri per fare una buona scelta, avendone loro la legge attribuito un diritto senza restrizione. Possono dunque scegliere respettivamente i magistrati, che devono instruire nel caso del presente articolo dentro o fuori la giurisdizione del tribunale dove il membro incolpato esercita le sue funzioni, e se nominano a tal uopo due magistrati entro la loro giurisdizione, è segno, che li avranno stimati inaccessibili a qualunque prevenzione e capaci di adempir bene una commissione di tal genere.

Pel rimanente dell' istruzione, *Vedi* l'articolo 502.

481. Se un membro della corte imperiale, o un offiziale, che eserciti presso la stessa il pubblico ministero, sia prevenuto di un delitto di alto criminale, o correzionale fuori delle sue funzioni, l' uffiziale, che avrà ricevute le denunzie, o le querele, sarà tenuto di trasmetterne subito delle copie al Gran-Giudice Ministro della Giustizia senza che sia ritardata l'istruzione, che sarà continuata, come si è fissato di sopra, e manderà similmente al Gran-Giudice una copia dei documenti.

(*Ved. gli artic.* 297. 298. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.)

(1) (*Se vi è un membro della Corte Imperiale, o un uffiziale, che eserciti ec.*) Quantunque si tratti tuttora di misfatti o delitti commessi fuori delle funzioni giudiciarie, se sono imputati a un membro della Corte Imperiale o a un uffiziale che eserciti presso tal Corte il pubblico ministero, non possono essere rimessi a un tribunale di Polizia correzionale, nè esser messi in stato di accusa, se l'affare non è stato precedentemente portato davanti la Corte di Cassazione. È per tal motivo, che l'uffiziale, il quale ha ricevute le denunzie o le querele, è *obbligato a trasmetterne quindi le copie al gran Giudice ministro della giustizia*.

Ma questa trasmissione non deve ritardare l'istruzione, che deve esser continuata, in conformità del primo libro del presente Codice, dai consueti uffiziali di Polizia giudiciaria. Questi uffiziali sono eziandio incari-

cati di dirigere al gran Giudice una copia delle carte, vale a dire dell'istruzione, affinchè queste carte essendo trasmesse alla Corte di Cassazione, essa possa decidere in conformità del seguente articolo. In quanto a me non dubito, che gli uffiziali di Polizia giudiciaria non abbiano facoltà, in virtù del presente e dell'art 502. di decretare un mandato di accompagnamento, ed anche un mandato di deposito nel caso di flagrante delitto meritevole di una pena afflittiva e infamante. L'art. 121. del Cod. penale appoggia la mia opinione, poichè, non pronunzia una pena contro l'uffiziale di Polizia giudiciaria, se non qualora abbia promossa, data, o firmata una sentenza, ordinanza o mandato diretto alla persecuzione personale o arresto di un ministro di un membro del Senato, o di un membro del Corpo Legislativo, senza le autorizzazioni prescritte dalle costituzioni, e fuori del caso di flagrante delitto o di pubblica voce e fama. Perchè dunque nel caso medesimo, l'uffiziale non potrebb' egli fare arrestare un funzionario dell' ordine giudiciario?

Non bisogna perder di vista, che se si tratta di un delitto correzionale, i membri della Corte Imperiale devono essere giudicati da un' altra Corte Imperiale alla quale vien rimesso l'affare a norma dell'art. 482. e che se poi trattasi di un misfatto meritevole di una pena afflittiva o infamante, essi non possono esser soggetti se non alla Corte di *assises* del luogo dove risiede la Corte Imperiale, ec-

cettuata però sempre quella alla quale appartiene il membro incolpato. (*Ved. gli art.* 482. *e* 500 *quì sotto, e gli articoli* 10. 18. *della legge del* 20. *aprile* 1810.)*

482. Il Gran-Giudice rimetterà le carte alla Corte di Cassazione, la quale rimetterà la causa, se vi è luogo, o ad un giudice istruttore, preso l'uno, e l'altro fuori della giurisdizione della corte, alla quale appartiene il membro incolpato.

Se si tratta di pronunziare intorno all'ammissione in stato d'accusa, la causa sarà rimessa ad un'altra corte imperiale.

(*Ved. l'art.* 298. *del Cod. del* 3. *brumajò.*)

(1) (*Che rimetterà l'affare, se vi è luogo, o a un Tribunale di Polizia correzionale ec.*) „ In questo caso, hanno detto gli oratori del Governo, è parso convenevole l'attribuire alla Corte di Cassazione una prima giurisdizione, che eserciterà con solennità e vantaggio per l'ordine pubblico e per gl'incolpati. „ Quest' attribuzione comprende in fatti le funzioni, che ne' soliti affari devono essere adempite dalla Camera del Consiglio del tribunale di prima istanza, secondo gli artic. 128. 130. 133. del presente Codice.

In tal guisa; nel caso dell' art. 130 se un membro della Corte Imperiale o un uffiziale esercitante il pubblico ministero presso di essa, è incolpato di un delitto correzionale, la Corte di Cassazione rimette ad una Corte similmente Imperiale, fuori di quella a cui appartiene il membro incolpato, la causa af-

finchè ne giudichi correzionalmente. (*Ved. l'art.* 10 *della legge del* 10. *aprile* 1810)

Nel caso dell' art. 133. vale a dire se l' imputazione è di un misfatto di natura da esser punito con pene afflittive o infamanti, la Corte di Cassazione ordina a un Giudice d'istruzione, preso fuori della giurisdizione di detta Corte Imperiale, che termini l'istruzione. Nomina nel tempo istesso un'altra Corte Imperiale, alla quale saranno trasmesse le carte ed i recapiti, *se vi è luogo*, in conformità dell' art 133. dalla Camera del Consiglio del tribunale a cui è addetto il Giudice d'istruzione delegató dimodochè sarà la predetta Corte Imperiale che deciderà terminata che sia l' istruzione sul mettere l' incolpato in stato di accusa conforme al Capit. 1. tit. 2. del presente libro, e non la Corte di Cassazione, la quale si limita secondo il presente articolo, a dichiarare, *se vi è luogo*, che si prosegua, e a delegare un Giudice d'istruzione, o la Corte Imperiale, e se l'accusa è ammessa, sarà portata davanti la Corte di *assises* del luogo dove risiede la Corte Imper. (*art.* 18. *della legge del* 20. *aprile* 1810.

Infine nel caso dell'art. 128. se il fatto non offre nè misfatto nè delitto, o se resulta che non esiste verun aggravio contro l' incolpato, la Corte di Cassazione dichiara *non esservi luogo a proseguire*. Il diritto, che questa Corte ha di decidere in quest'ultimo caso, si desume dalle parole *se vi è luogo*, inserite nel presente articolo, poichè la Corte deve decidere *se vi è luogo* come pure *se non vi è luogo* a pronunziarne la conseguenza.

Sezione II.

Della procedura, ed istruzione contro li Giudici, ed i tribunali diversi da quelli nominati nell' articolo 101. del Senato consulto dei 28. Fiorile anno 12. per prevaricazioni, ed altri delitti relativi alle loro funzioni.

483. Allorchè un giudice di pace, o di polizia, o un giudice faciente parte di un tribunale di commercio, un offiziale di polizia giudiziaria, un membro del tribunale correzionale, o di prima istanza, un offiziale incaricato del ministero pubblico presso uno di questi giudici, o tribunali sarà prevenuto di aver commesso nell'esercizio delle sue funzioni un delitto portante pena correzionale, per questo delitto sarà formato processo, e dato il giudizio nella maniera, indicata nell' articolo 479.

(Ved. l' art. 285. del Cod. del 3. brumajo an. 4.)

(1) (*Di aver commesso nell' esercizio delle sue funzioni un delitto ec.*) Si vede, che quest'articolo comprende un numero di funzionarj molto maggiore dell' artic. 479. perchè si tratta di delitti *commessi nell' esercizio delle funzioni*. (*Ved.* l'art. 479. e le note.)

Un Maire, o l' uffiziale, che adempie presso di esso le funzioni del pubblico ministero, che fosse incolpato di aver commesso, nell' esercizio delle sue funzioni giudiciarie di Polizia municipale, un delitto correzionale, sarebbe nel caso di essere inquisito come vien detto in quest' articolo, e nell' artic. 479. perchè bisogna attentamente distinguere tuttociò, che è relativo alle sue funzioni giudicia-

rie da ciò, che ha rapporto alle sue funzioni amministrative.

Se nel caso del presente articolo, la parte civile volesse prendere l'iniziativa sarebbe obbligata a fare il ricorso di prevaricazione o collusione nella maniera prescritta dagli art. 505 506. 507. 508. 509. e seg. del Codice di procedura civile.

Gli uffiziali del pubblico ministero riunendo alla loro qualità quella di *agenti del governo*, pareano compresi nella disposizione dell' artic. 75. della Costituzione dell'an. 8. Credeasi in conseguenza, che non potessero essere accusati di essersi lasciati corrompere nè inquisiti per prevaricazioni o delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni senza una precedente autorizzazione del Consiglio di Stato approvata dall'Imperatore. Diverse decisioni della Corte di Cassazione aveano così giudicato; ma questa giurisprudenza trovasi implicitamente abolita dagli artic. 483. 486. del presente Codice, che stabilisce una maniera uniforme di procedere contro gli uffiziali del pubblico ministero ed i Giudici. (*Ved. il Repertorio* alla parola *delitto di corruzione (prise a partie)* §. 3. *num.* 1.)

484. Quando qualche funzionario della qualità espressa nell'articolo precedente sarà prevenuto di aver commesso un delitto di alto criminale portante seco la pena di prevaricazione, o altra più grave, le funzioni devolute ordinariamente al giudice istruttore, e al procuratore imperiale saranno immediatamente adempite dal primo presidente, e dal procurator genera-

le presso la corte imperiale, ciascuno in ciò, che lo concerne, o da quelli offiziali, che essi avranno rispettivamente, e specialmente nominati a quest'effetto.

Fino a questa delegazione, e nel caso, in cui esistesse un corpo di delitto, potrà essere costatato da ogni offiziale di polizia giudiziaria; e nel restante della procedura saranno osservate le disposizioni generali del presente codice.

(*Ved. l'art. 286. del Cod. del 3. brumajo an. 4.*)

(1) (*O da altri uffiziali, che saranno stati respettivamente e specialmente nominati a tal' effetto.*) Ma questi uffiziali delegati non potranno dar fuori nè un mandato di accompagnamento nè un mandato di deposito nè un mandato di arresto contro gl'incolpati, essendo l'autorità di rilasciare i mandati conferita ai magistrati, che fanno le delegazioni. (*Ved. l'art.* 283.) Ho di sopra osservato, che nei casi degli art. 481. 482., la Corte di Cassazione adempiva le funzioni attribuite *alla camera del Consiglio del tribunale di prima istanza, dagli artic.* 128. 130. 133., il che non impedisce all'uffiziale di Polizia giudiciaria di continuare l'*istruzione* ed anche il rilasciare *i mandati di accompagnamento* nel caso di flagrante delitto; ma non è l'istessa cosa nell'ipotesi dell'art. 484., essendo il *primo Presidente* ed il *Procuratore generale della Corte* di Cassazione investiti delle funzioni di uffiziali di Polizia giudiciaria, onde non può appartenere che a questi magistrati il rilasciare i *mandati di accompagnamento, di deposito ec.* artic. 490. (Ved. sulla scelta e la nomina degli uffiziali di polizia giu-

diciaria e dei Giudici d'istruzione la nota sull' artic. 480.)

(2) (*Potrà esser verificato da qualunque uffiziale di Polizia giudiciaria.*) Un uffiziale di Polizia giudiciaria, non può procedere senza delegazione nell'ipotesi dell'articolo 484., se non per verificare *un corpo di delitto*; quando poi non evvi questo corpo di delitto da constatare, bisogna aspettare la delegazione.

485. Quando il delitto di alto criminale commesso nell' esercizio delle funzioni, e portante la pena di prevaricazione, o altra più grave sarà imputato o ad un tribnnale intiero di commercio, correzionale, o di prima istanza, ovvero individualmente ad uno, o più membri delle corti imperiali, o ai procuratori generali, o sostituti presso queste corti, si procederà, come segue.

(1) (*Sarà imputato o a un tribunale intero di commercio correzionale ec.*) Il Cod. del 3. brumajo an. 4. avea stabilito un modo particolare per la procedura de' misfatti di prevaricazione. Secondo gli artic. 561. 562. 563. 564. gli atti, che danno luogo al ricorso contro la prevaricazione, non potevano esser denunziati se non dal Governo e dalle parti interessate. Questa denunzia era diretta alla Corte di Cassazione, la quale annullava questi atti, e ne denunciava a vicenda gli autori al Corpo Legislativo. Dopo aver sentito l'incolpato, il Corpo Legislativo emanava il Decreto di accusa, e rimetteva la causa davanti il tribunale criminale di un vicino Dipartimento.

La legge organica del 27. ventoso an. 8. arrecò modificazioni considerabili a questo metodo (artic. 80. 81. 82. e seg.) Il nuovo Codice d'istruzione vi ha sostituito quello che trovasi stabilito dall'artic. precedente e dagli artic. 486. 487 e seg.

Alla procedura sulla accusa dei Giudici, che era prescritta dagli artic. 565. 567. 568. 569. del Cod. del 3. brumajo an. 4., trovossi in simil guisa sostituita quella stabilita negli artic. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. e 516. del Cod. di procedura civile.

486. Il delitto sarà denunziato al Gran-Giudice ministro della giustizia, il quale, se vi è luogo, ordinerà al procurator generale imperiale presso la corte di cassazione, di procedere contro lo stesso sulla denunzia.

Il delitto potrà eziandio essere direttamente denunziato alla corte di cassazione dalle persone, che si pretenderanno lese, ma soltanto, quando domanderanno di esercitare l'azione civile contro il tribunale, o il giudice, o quando la denunzia sarà incidente in un'affare pendente avanti la corte di cassazione.

(Ved. l'art. 80. della legge del 25. ventoso an. 8.)

(1) (*Il misfatto sarà denunziato al gran Giudice ministro della giustizia, che darà se vi è luogo ec.*) Il misfatto può esser denunziato al gran Giudice da tutti quelli, che ne hanno notizia; ma questo ministro non dà corso alla denunzia se non quando gli sembra che debba esserli dato. Quest'è ciò, che la legge dispone con l'espressione *se vi è luogo*.

In tal guisa il principio stabilito dall'artic. 561. del Cod. del 3. brumajo è conservato, in quanto che i tribunali, ed i magistrati della classe di quelli sovrindicati nel summentovato articolo non possono essere denunziati alla Corte di Cassazione se non per ordine del Governo del quale il gran Giudice ministro della giustizia è l'organo, dalle persone, che si pretendono lese, e dall'istessa Corte di Cassazione nei casi degli artic. 494. e 495. qui sotto riportati.

Ma le persone, che pretenderanno esser lese, non potranno presentare direttamente la loro denunzia alla Corte di Cassazione, se non qualora domanderanno di ricorrere contro il tribunale o il magistrato per prevaricazione. In tal caso dovranno conformarsi agli articoli 510. 511. 512. 513. 514. 515. e 516. del Cod. di procedura civile. Potranno non ostante fare una denunzia incidente a un affare pendente alla Corte di Cassazione, ed in quest' ultimo caso in vece di far il ricorso per la prevaricazione, si procederà secondo l'art. 493. qui sotto riportato.

Sia che la denunzia provenga dal gran Giudice o dall' istessa Corte di Cassazione, oppure, che venga formata dalle parti, che si pretendono lese, le funzioni di questa Corte si limitano a istruire e stabilire se deve mettersi l'incolpato in stato d'accusa, e indicare alle Corti di *assises* chi dovrà giudicare del merito. (*Ved. l'artic.* 500.)

487. Se il procurator generale presso la corte di cassazione non trova nelle carte a lui tra-

smesse dal Gran-Giudice, o prodotte dalle parti tutti gl' indizj, che crederà necessarj, dietro un suo requisitorio il primo presidente di questa corte destinerà uno dei suoi membri per sentire i testimonj, e per fare nella città, in cui risiede la corte di cassazione, tutti gli altri atti d' istruzione.

(1) (*Uno de' suoi membri per sentire i testimonj e tutti gli altri ec.*) Vi è da osservare, che le funzioni di membro della Corte di Cassazione delegato, si limitano in tal caso a sentire i testimonj ed a fare tutti gli altri atti d'istruzione, che può esservi luogo di fare nella città dove risiede la Corte. Se vi sono de' testimonj da sentire o degli atti d'istruzione da farsi fuori della suddetta città, spetta al primo Presidente, e non al Giudice delegato a far tutte le altre delegazioni necessarie. (*Ved. l'artic. seguente.*)

488. Quando vi saranno da sentire dei testimonj, o da fare degli atti d'istruzione fuori della città, in cui risiede la corte di cassazione, il primo presidente di questa corte farà a questo proposito tutte le necessarie delegazioni ad un giudice istruttore, anche di un dipartimento, o di un circondario diverso da quelli del tribunale, o del giudice prevenuto.

(1) (*A un Giudice d' istruzione anche di un Dipartimento o di un circondario fuori di quelli del tribunale o del Giudice incolpato.*) Può dunque con maggior ragione dirigere le sue delegazioni a un Giudice d' istruzione del Dipartimento medesimo o del medesimo circondario,

dove esiste il tribunale, o il magistrato denunziato. (*Ved. l'artic.* 408. *e la nota*.)

Ma il membro della Corte di Cassazione, nè il Giudice d'istruzione delegati, non hanno il diritto di rilasciare mandati di accompagnamento, deposito, o arresto contro gl'incolpati.

489. Dopo aver sentiti li testimonj, e terminata l'istruzione, che gli sarà stata delegata, il giudice istruttore nominato nell'articolo precedente rimetterà li processi verbali, e gli altri atti chiusi, e sigillati al primo presidente della corte di cassazione.

(*Ved. gli artic* 85., *e* 103. *surriportati*.)

490. Dopo aver visti i documenti che saranno stati trasmessi dal Gran Giudice, o prodotti dalle parti, e gl'indizj ulteriori, che saranno stati procurati, il presidente rilascerà se vi è luogo, il mandato di deposito.

Questo mandato stabilirà la casa di arresto in cui il prevenuto sarà depositato.

(1) (*Vedute le carte e recapiti trasmessi ec.*) Il mandato di deposito in questo caso deve enunciare, che sono state vedute le carte.

491. Il primo presidente della corte di cassazione ordinerà in seguito la comunicazione della processura al procurator generale, il quale dentro i cinque giorni seguenti trasmetterà alla sezione dei ricorsi il suo requisitorio contenente la denunzia del prevenuto.

(*Ved. l'artic.* 80. *della legge del* 27. *ventoso an.* 8.)

(1) (*Il suo requisitorio contenente la denunzia dell'incolpato*.) Vedesi, che finora il primo

Presidente ed il Procuratore generale, hanno esercitate il primo le funzioni di Giudice d'istruzione, il secondo quelle di uffiziale di polizia giudiciaria. L'ordine dato dal gran Giudice secondo l'artic. 487., non è la vera denunzia giudiciaria, ma è il requisitorio, che il Procuratore generale dirige alla sezione delle suppliche o istanze in conformità del presente articolo, che prende questo carattere.

492. Tanto se la denunzia portata alla sezione dei ricorsi sia stata preceduta da un mandato di deposito, come nel caso contrario, questa sezione vi provvederà, posposto qualunque altro affare.

Se rigetta la denunzia, ordinerà che il prevenuto sia posto in libertà.

Se l'ammette, rimetterà il tribunale, o il giudice prevenuto avanti li giudici della sezione civile, che pronunzieranno se si debba mettere in stato di accusa.

(*Ved. l'artic. 80. della legge 27. ventoso an.* 8.)

493. La denunzia incidente ad un'affare pendente avanti la corte di cassazione sarà portata alla sezione, avanti cui pende la causa e se è ammessa, sarà rinviata alla sezione criminale, o da quella dei ricorsi alla sezione civile, e dalla sezione civile a quella dei ricorsi.

(1) (*La denunzia incidente ec.*) La parte civile, che vuol fare una denunzia incidente è dispensata dal fare il ricorso per prevaricazione. (*Ved. l'artic.* 486. *e la nota.*)

494. Quando nell'esame di una domanda in azione civile contro i giudici, o di ogni altra domanda, e senza che vi sia denunzia diretta,

o incidente, una delle sezioni della corte di cassazione ravviserà qualche delitto capace a dar luogo ad un processo criminale contro un tribunale, od un giudice della qualità espressa nell' art. 479. potrà d'offizio ordinare il rinvio, conformemente all'articolo precedente.

(Ved. l'artic. 82. della legge 27. ventoso an. 8.)

495. Quando l'esame d'un affare portato avanti le sezioni riunite darà luogo al rinvio d'offizio indicato nell' articolo precedente, questo rinvio si farà alla sezione civile.

496. In ogni caso la sezione, alla quale sarà rimessa la causa sulla denunzia, o d'offizio, pronunzierà sopra l'ammissione in stato d'accusa.

Il suo presidente adempirà le funzioni, che la legge attribuisce alli giudici istruttori.

(Ved. l'artic. 82 della legge del 27. nevoso an. 8.)

(1) (*Il suo Presidente adempirà le funzioni attribuite dalla legge ai Giudici d' istruzione*. Vale a dire sentirà i testimonj, riceverà le risposte degl' incolpati, farà fare le visite, le perquisizioni ed altri atti necessarj, o dagli altri Giudici d'istruzione o gli farà lui stesso in persona. Rilascierà quindi il mandato d'arresto. (Ved. i capitoli 6. 7. e 8. del primo libro del presente Codice, e gli articoli 497. e 498. qui sotto riportati.)

497. Questo presidente potrà delegare l'esame dei testimonj, e l'interrogatorio dei prevenuti ad un'altro giudice istruttore preso anche fuori del circondario, o del dipartimento, ove si troverà il prevenuto.

(Ved. gli art. 480. 488. e 496. e le note.)

498. Il mandato d'arresto, che sarà rilasciato dal presidente, indicherà la casa d'arresto, nella quale dovrà essere condotto il prevenuto.

(*Ved. gli art. 91. 95. e 96. e le note.*)

499. La sezione della corte di cassazione, avanti la quale pende l'affare, delibererà intorno all'ammissione in stato d'accusa in seduta privata; li giudici dovranno essere in numero dispari.

Se la maggiorità dei giudici trova, che non deve aver luogo l'ammissione in stato d'accusa, sarà rigettata la denunzia con una decisione, e il procurator generale farà mettere in libertà il prevenuto.

(*Ved. il surriportato articolo 299.*)

500. Se la maggiorità dei giudici è per l'ammissione in stato d'accusa; questa sarà pronunziata con una decisione, che porterà nello stesso tempo l'ordine di arresto.

In esecuzione di quest'ordine l'accusato sarà trasferito nella casa di giustizia della corte d'assisa, che sarà indicata da quella di cassazione nella stessa decisione.

(*Ved. l'articolo 81. della legge del 27. ventoso anno 8.*)

(1) (*Ved. gli art.* 231. 233. 234. 429. *e* 430. *Della Corte d'assises, che sarà nominata ec.*) La Corte di Cassazione non può indicare se non quella Corte di *assises* del luogo dove risiede una Corte Imperiale. (*Ved. l'artic.* 18. *della legge del* 20. *aprile* 1810.

501. Fatta in tal modo l'istruzione avanti la corte di cassazione non potrà essere attaccata in quanto alla forma.

Questa sarà comune ai complici del tribunale, o del giudice processato quando ancora essi non esercitino funzioni giudiziarie.

(1) (*Sarà comune ai complici del tribunale o del Giudice contro cui si procede ec.*) È questa una conseguenza delle regole stabilite sulla connessione. (*Ved. sopra gli articoli* 226. *e* 227. *e le note* .)

502. Saranno nel rimanente osservate le altre disposizioni del presente codice, che non sono contrarie alle forme di procedura prescritte nel presente capitolo.

503 Quando si trovassero nella sezione criminale, alla quale fosse portato il ricorso in cassazione contro il giudizio della corte d'assisa, a cui la causa sarà stata rimessa, dei giudici che sieno concorsi all'ammissione in stato di accusa in una delle altre sezioni, essi si asterranno di votare.

Ciò non ostante nel caso di un secondo ricorso, che darà luogo alla riunione delle sezioni, tutti li giudici potranno conoscerne.

CAPITOLO IV.

Dei delitti contrarj al rispetto dovuto alle autorità costituite.

„ Un titolo consimile (dissero gli oratori del Governo per l'organo del Sig. Berlier) esiste nella legge del 3. brumajo anno 4. e veruna legislazione non saprebbe esser interamente muta sopra un punto, che interessa così essenzialmente l'ordine pubblico. „

„ Nondimeno, Signori, non è qui dove si troveranno indicate le pene, che fa di me-

stieri infliggere a tali misfatti o delitti; queste pene appartengono al Codice penale, e non è questione in tal'istante se non del modo, con cui si deve procedere e giudicarli. „

„ Se si getta un colpo d'occhio sulla legislazione attuale, sarà facile il convincersi, che non è in veruna maniera reprensiva, e che i magistrati non sono armati di un poter sufficiente da farsi rispettare. „

„ Una prigionia di otto giorni per forma di polizia, è il *maximum* della pena, che le Corti istesse possono infliggere sull' atto a quelli, che le hanno oltraggiate nell' esercizio delle loro funzioni, e se il fatto è meritevole di una pena più grave, elleno non possono se non rimettere il delinquente davanti le competenti autorità, per subirvi la prova di un instruzione correzionale o criminale, secondo la natura o gravità del misfatto o delitto. „

„ Una tal remissione la quale non tende, che a comprovare l'impotenza de' magistrati oltraggiati, è parsa poco propria a garantire ad essi quel rispetto, che loro è dovuto, e la necessità di cercare de' vendicatori fuori del loro recinto, è parsa in ciò che concerne le Corti ed i tribunali, che contrasti con l'istessa loro instituzione. „

„ Ascoltiamo la legge Romana: *Omnibus magistratibus .... Secundum jus potestatis suæ concessum est jurisdictionem suam defendere pænali judicio. (Leg. unic. ff.) Si quis jus dicenti non obtemperaverit.*

„ Questo testo contiene in un modo preci-

so il pensiero primario, che ha preseduto alla formazione del capitolo, che esaminiamo, e fa d'uopo il corredarlo di alcun altre idee prese nella combinazione gerarchica dell'ordine giudiciario; „

„ In tal guisa accordando alle Corti ed ai tribunali di decidere incontinente su i misfatti e delitti, che li oltraggiano, e che sono stati commessi nell'istante dell'udienza medesima, si concepisce pertanto, che tutte l'autorità giudiciarie non saprebbero godere di un tal diritto con l'istessa estensione, e che un Giudice solo per esempio non può essere investito del potere medesimo di un intera Corte, e neppure un tribunale soggetto all'appello, rivestito della medesima autorità di una Corte, che pronunzia in ultima istanza. „

„ È in sequela di tutto ciò, che il progetto stabilisce, che le pene di semplice polizia pronunziate in questa materia saranno senza appello da qualunque tribunale o giudice vengano pronunziate, quelle di polizia correzionale saranno solamente pronunziate col peso dell'appello, se provengono da un tribunale soggetto all'appello o da un Giudice solo. „

„ Così e seguendo l'istesso piano, quando si tratta di una procedura criminale e delle pene afflittive o infamanti; i Giudici inferiori, che non possono ricorrere, devono rimettere l'incolpato davanti il Giudice competente. „

„ Ma se il delitto è stato commesso davanti i Giudici superiori e nell'udienza di una Corte, il sublime grado de' suoi Giudici, il

loro numero, e la necessità di farli godere di tutto quel rispetto, che ad essi è dovuto, hanno fissata la loro competenza e l'hanno assicurata senza veruna restrizione. „

„ Quest' attribuzione accidentale è fatta anche alla Corte di Cassazione, sebbene per la sua instituzione, ella non debba pronunziare sul merito di alcun affare. Qui però si tratta di attentati fatti contro la sua dignità nel santuario medesimo della giustizia e la Corte suprema non potrebbe in tali congiunture esser rivestita di un autorità minore di quella delle altre Corti dell' Impero. „

„ Nel rimanente se nei casi, rarissimi senza dubbio in cui le Corti avranno da far uso di una tale autorità l'instruzione deve essere rapida; tuttavia deve darsi luogo alla difesa del delinquente, non avendo mai il progetto perduto di vista uno scopo così importante. „

„ Vi vuole una somma pluralità di voti per operare la condanna, e chiara è sopra di ciò la ragione; mentre in un delitto fragrante, che si commette sotto gli occhi istessi di una Corte, l'evidenza del fatto non ammette un dissenso notabile nelle opinioni, e se poi questo dissenso esiste in un certo grado deve rivolgersi a favore dell' incolpato. „

„ Tali sono, signori, le vedute principali del Capit. IV., nel quale ci è rincresciuto di non poter dare all' autorità amministrativa offesa nelle sue funzioni dei modi di repressione così diretti e così estesi come quelli, che sono attribuiti all'autorità giudiciaria; ma la

natura delle nostre instituzioni vi si opponeva; e se vi sono degli amministratori che possono far prendere e condurre nelle case di arresto tutti coloro, che gli hanno oltraggiati offesi o feriti nell' esercizio del loro ministero, appartiene solo alla giustizia il vendicarli ulteriormente.„

504. Quando all'udienza, o in ogni altro luogo, in cui si faccia pubblicamente un'istruzione giudiziale, uno, o piu degli assistenti daranno dei segni publici o di approvazione, o di disapprovazione, o ecciteranno tumulto in qualunque siasi modo, il presidente, o il giudice li farà mandar fuori: se essi resistono ai suoi ordini, o se rientrano, il presidente, o il giudice ordinerà, che siano arrestati, e tradotti nella casa di arresto: nel processo verbale sarà fatta menzione di quest'ordine, e sull'esibizione, che ne sarà fatta al custode della casa d'arresto, li perturbatori vi saranno ricevuti, e ritenuti per 24 ore.

(Ved. l' art. 556. del Cod. del 3. brumajo an. 4.)

(1) (*Daranno de' pubblici contrasegni o di approvazione o disapprovazione ec.*) Quest' articolo è relativo non solamente alle differenti Corti e tribunali, ma ancora alle sedute d'instruzioni giudiciarie fatte pubblicamente in qualunque siasi luogo da un magistrato.

Ha per oggetto d' impedire, che gli organi della legge non sieno disturbati nelle loro importanti funzioni con dei pubblici segni di approvazione o di disapprovazione, e che non si manchi a quel rispetto che loro è dovuto e le loro udienze o sedute d' instruzioni giudiciarie non vengano interrotte con grida, mi-

naccie, risate e qualunque altro atto che sia capace di eccitare tumulto. I contravvenenti *saranno espulsi*, cioè mandati via per ordine del Presidente o del Giudice; ma non devono esser mandati nella casa d'arresto per esservi detenuti ventiquattr'ore, se non nel caso in cui resistessero a quest'ordine, o lo disprezzassero, rientrando là dove sono stati scacciati. (*Ved l'art.* 89 *del Cod. di procedura civile.*)

505. Quando il tumulto sarà stato accompagnato da ingiurie, o vie di fatto, che diano luogo all'applicazione ulteriore di pene correzionali, o di polizia, queste pene potranno essere pronunziate nella stessa seduta, ed immediatamente dopo, che li fatti saranno stati costatati, cioè

Quelle di semplice polizia, senza appello, qualunque siasi il tribunale, o giudice, da cui emanano.

Quelle di polizia correzionale, salvo l'appello, se la condanna sia emanata da un tribunale soggetto all'appello, o da un sol giudice.

(*Ved. l' Art.* 557. *del Cod. del* 3. *brumajo an* 4.)

(1) (*Quando il tumulto sarà stato accompagnato da ingiurie, o vie di fatto ec.*) Quest'articolo ha molta analogia con l'art. 181. e solo diversifica dal medesimo in quanto che il detto articolo 181. suppone che sia stato commesso nel recinto, e nel tempo dell'udienza un delitto correzionale, come sarebbe un furto da un borsajolo o altro semplice furto, che non abbiano assolutamente verun rapporto con l'affare, che forma la materia dell'udienza, men-

tre l'articolo presente ha per unico oggetto il reprimere un tumulto cagionato nell' udienza, e accompagnato da ingiurie o vie di fatto.

La legge non ispiega in una maniera precisa se si deve interrompere la discussione o il giudizio dell'affare, che forma il soggetto dell udienza per verificare il tumulto e punirne gli autori, o se bisogna al contrario terminare l'affare incominciato prima di procedere contro i perturbatori. Ma la ragione insegna esser d'uopo di far cessare subito il tumulto; che i fatti, che lo costituiscono devono essere verificati sull' istante medesimo, giacchè per poco, che s' indugi i perturbatori ed i loro complici possono fuggire, ed i principali testimonj andarsene altrove. Riguardo poi al giudizio, l'articolo ordina, che le pene *potranno* esser pronunziate durante la sessione, e tostochè i fatti saranno stati verificati. La parola *potranno*, essendo puramente facoltativa, nulla impedisce, che il gastigo de' perturbatori non sia dilazionato, se la Corte o il tribunale lo stima conveniente; ma la verificazione pel tumulto deve aver luogo sull' atto facendosi cessare qualunque altro affare.

Il Codice penale, ha determinati con molta esattezza negli articoli 222. 223. e seg. i casi, ne quali bisogna applicare le pene di Polizia o altre pene più gravi.

Basta osservare, che le pene di semplice Polizia, saranno pronunziate senz'appello da qualunque tribunale o Giudice vengano emanate, ed all'opposto quelle di Polizia correzionale, saranno sempre soggette all' appello,

se la condanna è pronunziata da un tribunale da cui sia permesso l' appellarsi o da un Giudice solo. (*Ved. l'art.* 91 *del Cod. di procedura civile.*)

506. Se si tratta di un delitto di competenza di una corte commesso all' udienza d' un sol giudice, o di un tribunale sottoposto all' appello, il giudice, o il tribunale dopo aver fatto arrestare il delinquente, e formato processo verbale dei fatti, rimetterà le carte, ed il prevenuto avanti i giudici competenti.

(*Ved. l' Art.* 568 *del Cod. del* 3 *brumajo.*)

(1) (*Se si tratta di un misfatto commesso ec.*) Vale a dire di un misfatto meritevole di una pena afflittiva o infamante. Se è commesso durante l'*udienza di un Giudice solo o di un tribunale soggetto all' appello*, questo Giudice o tribunale non avendo il diritto di decidere sopra un misfatto di tal natura, deve limitarsi a fare arrestare il delinquente, formare un processo varbale dei fatti, e trasmetterlo unitamente al delinquente davanti i Giudici competenti, cioè davanti il Procuratore Imperiale del circondario, affinchè sia proceduto in vigore del suo requisitorio al compimento dell' instruzione per parte del Giudice instruttore nelle forme prescritte dal primo libro del presente Codice. (*Ved. l' art.* 92. *del Codice di procedura civile.*)

507. Riguardo alle vie di fatto, che siansi convertite in delitto di compotenza di una corte, o ad ogni altro delitto flagrante, e commesso all' udienza della corte di cassazione, d' una cor-

te imperiale, o di una corte d'assisa, o speciale, la corte procederà tosto al giudizio, e senza disunirsi.

Essa ascolterà i testimonj, il delinquente, ed il difensore, che avrà scelto, o che gli sarà stato assegnato dal presidente, e dopo avere costatati i fatti, e sentito il procurator generale, o il suo sostituto, il tutto pubblicamente, applicherà la pena con sentenza motivata.

(Vedi l'Art. 558. del Cod. del 3. brumajo.)

(1) (*La Corte procederà in seguito immediatamente alla sentenza prima di separarsi ec.*) Una tal disposizione è totalmente nuova e contraria à ciò che si praticava per l'addietro sebbene si tratti di misfatti meritevoli di pene afflittive o infamanti, se sono stati commessi durante l'udienza di una Corte devono esser puniti immediatamente, e prima, che i suoi componenti si separino senza il soccorso de' giurati „ il sublime grado de' suoi Giudici (hanno detto gli oratori del Governo) il loro numero e la necessità di farli godere di tutto il rispetto, che loro è dovuto, hanno fissata la loro competenza ed assicurata senza veruna restrizione. „

(2) (*Sentirà i testimonj, il delinquente ed il consulente ec.*) Le forme in tal caso si limitano a sentire i testimonj, il delinquente, e il consulente o difensore, che si sarà scelto, o che sarà nominato dal Presidente, a verificare i fatti e sentire ancora il Procuratore generale il tutto pubblicamente. Ciò che può servire alla verificazione de' fatti deve esser messo in

scritto. La Corte applica in seguito la pena con una sentenza *motivata*.

E siccome secondo i termini di quest' articolo, la Corte deve procedere, *immediatamente alla sentenza prima di separarsi*, essa non può dispensarsi dall' interrompere l'affare, che formava la materia dell' udienza nell' istante del fragrante delitto. (Ved. la nota sull' articolo precedente.

508. Nel caso dell' articolo precedente se li giudici presenti all' udienza sono in numero di cinque, o sei, perchè abbia luogo la condanna, vi abbisogneranno quattro voti.

Se sono in numero di sette, ve ne abbisogneranno cinque.

In un numero di otto, o maggiore, la sentenza di condanna sarà pronunziata con tre quarti di voti, in modo però sempre, che nel calcolo di questi tre quarti, le frazioni, se ve ne sono, siano applicate per l' assoluzione.

(1) (*Nel caso del precedente articolo se i Giudici presenti all' udienza ec.*) Secondo le regole contenute in quest' articolo, se i Giudici sono in numero di cinque due voti favorevoli bastano per assolvere. Se poi se ne contano sei e fino al numero d' undici inclusive vi abbisognano tre voti favorevoli, e dal numero dodici sino a quindici, quattro voti consimili, e così di mano in mano. Se la legge esige, nel caso dell' articolo 507. una gran pluralità di voti per condannare, si è perchè „ in un delitto fragrante commesso sotto gli occhi di una Corte l' evidenza del fatto non ammette un dissenso notabile nelle opinioni, e

se questo dissenso esiste in un certo grado dee rivolgersi in favore dell' incolpato . „ Discorso degli oratori del **Governo** .

509 Li Prefetti, sotto-Prefetti, Maires, aggiunti, officiali di polizia amministrativa, o giudiziale, quando adempiranno publicamente qualche atto del loro ministero, eserciteranno ancora le funzioni di polizia regolare nell' articolo 504. e dopo aver fatto arrestare i perturbatori, formeranno processo verbale del delitto, e rimetteranno questo processo verbale, se vi è luogo, e così ancora li prevenuti, avanti li giudici competenti.

(*Ved. l' art. 559. del Cod. del 3. brumajo an. 4.*)

(1) (*Eserciteranno anche le funzioni di Polizia ordinate dall' art. 504. ec.*) La loro facoltà si limita a far mandar fuori coloro che dassero segni di approvazione o disapprovazione, o eccitassero tumulto in qualunque siasi maniera; a farli fermare e condurre nelle prigioni o casa di arresto per esservi detenuti ventiquattr' ore, se resistono o rientrano nel luogo della sessione. Ma se il tumulto è accompagnato da circostanze, che possono dar adito ad una pena più grave, dopo aver fatti arrestare i delinquenti, gli amministratori formeranno un processo verbale del delitto, che rimetteranno unitamente a'delinquenti suddetti davanti i Giudici competenti vale a dire davanti il Procuratore Imperiale del circondario. „ Se gli amministratori possono far arrestare e condurre nella casa d' arresto qualunque individuo che gli ha offesi, oltraggiati o feriti nell' esercizio del loro ministero, appar-

tiene alla giustizia il vendicarli ulteriormente. „

CAPITOLO V.

Del modo, con cui sono ricevute in materia di alto criminale, correzionale, e di polizia le deposizioni dei Principi, e di alcuni funzionarj dello Stato.

Le nostre antiche leggi non contenevano veruna disposizione su tal proposito, e risalendo fino alle leggi Romane, si vede solamente, che quelli che erano incaricati di ricevere la testimonianza delle persone costituite in dignità, erano obbligati a trasferirsi a tal'effetto nell'abitazione di esse. *Ad personas egregias eosque qui valetudine impediuntur, domum mitti oportet ad jurandum*: *t.* 15. *ff. de jur. jur.*

Questa laguna nell'antica legislazione dette luogo a una discussione molto seria nel processo fatto contro il Sign. Cinqmars ed il Sig. de Thou, sotto il ministero del Cardinale di Richelieu. Una tal discussione si aggirò sul punto di sapere, se *Monsieur* il fratello del *Re* sarebbe esaminato come testimone e messo al confronto degli accusati. I Sigg. Consiglieri di Stato e gli Avvocati generali consultati per ordine del Re, furono di parere, che i Figlj di Francia dovessero dare la loro dichiarazione in scritto di proprio carattere, ma non poteasi esigere la loro presenza, perchè era senza esempio, che fossero stati *messi al confronto*. La dichiarazione di *Monsieur*, venne ricevuta dal Cancelliere in pre-

senza di sei Giudici, e fu letta agli accusati, che ebbero la facoltà di dire tutto ciò, che meglio stimarono per deprimerla.

Il difensore del Sig. de Thou usò di questa facoltà, ed attaccò questa dichiarazione di *Monsieur* con molta forza, pretendendo che non potesse fare veruna prova per mancanza del confronto, e che male a proposito erasi accordato al predetto Principe un privilegio solo annesso alla persona del Re. La Corte non decise su questa difficoltà che le deposizioni del Sig. de Thou resero odiosa.

Scorrendo le cause celebri, si trova, che il Re Francesco I. fece la sua deposizione nel processo del Cancelliere Poyet nel 1544. La dichiarazione del monarca, che era molto estesa e formava uno de' principali aggravj, fu letta al magistrato accusato, che ottenne inoltre la libertà di contradirvi. Parve, che non si considerasse una tal dichiarazione come faciente una piena fede, perchè non accompagnata dalla formalità del confronto. Trovasi pure che il Re Enrico II. fece una deposizione nel 1556. davanti un segretario de' memoriali (*maître de réquetes*) e Luigi XI. depose nella causa del Conte Dunmartin; Luigi XII in quella del Maresciallo di Piè; Enrico IV. del maresciallo di Biron ec. e le deposizioni di tutti questi Regnanti vennero comunicate agli accusati, e sarebbe superfluo l'entrar quì in più minuti ragguaglj su questi antichi metodi. Ecco le osservazioni fatte dagli oratori del Governo su questo capitolo.

„ La legge del 3. brumajo an. 4. disse il Sig. Berlier non contiene veruna disposizione conforme a quella del presente capitolo. Essa fu fatta in circostanze diverse assai da quelle in cui siamo, e concepisce, che i cangiamenti operati dopo quell'epoca ne hanno dovuti produr molti nelle nostre civili istituzioni. „

„ Riflettendo sull'attuale nostra posizione si è pensato, che certe persone a motivo della sublimità del loro rango nello stato, ed un maggior numero ancora stante l'importanza delle loro funzioni, non doveano essere sì agevolmente allontanate dalla propria residenza, per fare testimonianze davanti i tribunali di giustizia, e si è sostituito nei casi di tal natura ed alle forme comuni, un metodo particolare di testimonianze scritto, che adempiranno interamente il voto universale della legge per la parte dell' istruzione precedente alle discussioni. „

„ Relativamente poi alle discussioni medesime, non si è dissimulata nè occultata la difficoltà, che vi era di supplire con testimonianze in scritto alle deposizioni a voce, in conseguenza il progetto in ciò che riguarda gli alti funzionarj, che vi sono descritti, non gli dispensa dalla comune obbligazione di comparire davanti al *Jury*, ma ammette solamente, che sia possibile, che vengano da tal'obbligazione dispensati in vigore di un Decreto Imperiale. Osserviamo dall'altro canto, che se una tal deroga è un legale privilegio per i Principi, questo privilegio cesserà ogni

volta che l'Imperatore sull' istanza di una parte o a relazione del gran Giudice avrà autorizzata o ordinata la comparsa in persona. „

„ In tal guisa le modificazioni contenute in questo capitolo, e che sembrano disposte dalla natura delle cose, si trovano esse medesime suscettibili di esser ristrette secondo le circostanze, che il solo Sovrano può calcolare come collocato nella massima elevazione dell'ordine politico nell' interesse del quale è stata introdotta l'eccezione. „

„ Speriamo non pertanto, che l'applicazione non diventerà abusiva, e che la comparsa per deporre in qualità di testimone davanti il *Jury* medesimo de' personaggi, che formano l'oggetto di una tal discussione, avrà sempre luogo ogni volta che sara sommamente utile alla causa, e non resterà in verun modo radicalmente impedita per motivo di un ordine superiore. „

510. Li principi, o principesse di sangue imperiale, i gran-dignitarj dell' Impero, ed il gran-giudice ministro della giustizia non potranno mai esser citati come testimonj neppure nei dibattimenti, che hanno luogo avanti il giurì, se non che nel caso, in cui l'Imperatore sulla domanda di una parte, e sul rapporto del gran-giudice avesse, con decreto speciale, autorizzato questo comparimento.

(1) (*I Principi o Principesse del sangue Imperiale ec.*) Questo capitolo come si vede, contiene due specie di eccezioni all' art. 317., che obbliga tutti i testimonj a deporre vocalmente alla presenza del *Jury* dopo aver prestato il

prescritto giuramento. La prima eccezione si applica ai Principi e Principesse del sangue Imperiale.

2.° Ai grandi uffiziali dell'Impero, che sono secondo i termini del Senato-Consulto de' 28. fiorile an. 12. il grande Elettore, l'Arcicancelliere dell'Impero, l'Arcicancelliere di Stato, l'arcitesoriere, il Contestabile ed il grande Ammiraglio. Si è in appresso inserito tra i grandi dignitarj il Vice-Contestabile, il vice-grand'Elettore, ed il Governatore generale de' Dipartimenti al di là dell'Alpi;

3.° Al gran-Giudice ministro della giustizia;

I Principi, Principesse, e dignitarj compresi nella presente eccettuazione, sono dispensati dal fare la loro deposizione vocale anche alla presenza del *Jury*, qualora ad istanza di una parte ed a relazione del gran Giudice, l'Imperatore in forza di un Decreto speciale non abbia autorizzata la loro comparsa. Fuori di questi casi, le deposizioni de' personaggi di questa qualità devono essere ricevute, formate ed assoggettate alle discussioni in conformità degli articoli 511. 512.

La seconda eccettuazione secondo l'articolo 514. comprende 1.° i ministri fuori del gran Giudice.

2.° I grandi uffiziali dell'Impero, che sono secondo l'art. 48. del Senato consulto de' 28. fiorile an. 12, i Marescialli dell'Impero; gli otto inspettori e Colonnelli generali dell'artiglieria e del genio, delle truppe a cavallo e della marina; i grandi uffiziali civili della corona nella guisa che furono istituiti mediante

gli statuti dell'Imperatore; il grand' elemosiniere o gran cappellano, il gran Ciamberlano, il gran Maresciallo del palazzo, il grande Scudiere, il gran Cacciatore, il gran Maestro delle ceremonie, che godono di questo titolo. Il gran cancelliere ed il gran tesoriere della legione di onore, hanno il rango e godono in tutte le circostanze delle distinzioni e degli onori tanto civili quanto militari de' grandi uffiziali dell'Impero.

3.° I consiglieri di Stato incaricati di una porzione della pubblica amministrazione.

4.° I Generali in capite attualmente in servizio.

5.° Gli ambasciatori ed altri agenti dell' Imperatore accreditati presso l'estere Corti.

I funzionarj compresi in questa seconda eccettuazione, se la loro deposizione è richiesta davanti le Corti di *assises* o davanti il Giudice d'instruzione del luogo di loro residenza, o di quello in cui si trovano per accidente, devono farla senza le consuete forme, cioè sono tenuti a deporre verbalmente davanti il *Jury*. Se sono citati a comparire come testimonj, davanti un *Jury* adunato fuori del luogo di loro residenza per l'esercizio delle respettive funzioni o di quello in cui trovansi per caso, sono ugualmente tenuti a comparire in persona, deporre a voce quando però non abbiano ottenuto un Decreto dall'Imperatore che gli dispensi.

In tal guisa i personaggi compresi nella prima divisione non devono comparire davanti il *Jury*, se non qualora vi siano autorizzati da un

Decreto Imperiale, nell' atto che quelli indicati nella seconda eccettuazione, hanno d'uopo di procurarsi un simil Decreto per esser dispensati dal comparire in persona e deporre vocalmente.

La maniera con la quale le dichiarazioni de' pubblici funzionarj comparsi nella seconda eccezione saranno ricevute e prodotte nelle discussioni, qualora si trovano dispensati dal comparire in persona, è regolata dagli articoli 512. 514. 515. 516. 517.

511. Le deposizioni delle persone di questa qualità, salva l'eccezione prevista di sopra, saranno redatte in scritto, e ricevute dal primo presidente della corte imperiale, se le persone nominate nell' art. precedente risiedono, o si trovano nel capo-luogo d' una corte imperiale, altrimenti dal presidente del tribunale di prima istanza del circondario, in cui esse avessero il loro domicilio, o si trovassero accidentalmente.

A quest' effetto sarà diretto dalla corte, o dal giudice istruttore avanti cui è portata la causa, al presidente nominato di sopra uno stato dei fatti, delle domande, e questioni sulle quali è richiesta la testimonianza.

Questo presidente si trasporterà alla dimora delle persone, di cui si tratta, per ricevere le loro deposizioni.

(*Ved. la nota sull' articolo precedente.*)

512. Le deposizioni ricevute in tal maniera saranno immediatamente rimesse alla cancelleria, o mandate chiuse, e sigillate a quella della corte, o del giudice richiedente, e communicate senza dilazione all' offiziale incaricato del pubblico ministero.

Nell' esame avanti il giurì, queste saranno

lette pubblicamente ai giurati, e sottoposte ai dibattimenti, sotto pena di nullità.

(*Ved la Legge del 20. termidoro an. 4.*)

(1) (*Esse saranno lette pubblicamente ai giurati ed assoggettate alle discussioni.*) Indipendentemente dalla copia che ha dovuto essere data in conformità dell' art. 305.

Dopo questa pubblica lettura il presidente, deve domandare all' accusato, *se vuol rispondere a ciò che è stato letto*, e l' accusato può dire, *tanto contro il testimone quanto contro la sua testimonianza in scritto, tutto ciò che potrà esser utile alla sua difesa art.* 319. Ecco in che consiste la discussione, che l' art. 512. prescrive *sotto pena* di nullità.

513. Nel caso, in cui l' Imperatore avesse con decreto ordinato, o autorizzato il comparimento di alcune fra le persone nominate di sopra avanti il giurì, lo stesso decreto imperiale indicherà il cerimoniale da osservarsi a loro riguardo.

514. In quanto ai ministri, fuori del grangiudice, i grandi offiziali dell' Impero, i consiglieri di stato incaricati di una parte nell' amministrazione pubblica, generali in capo attualmente in servizio, ambasciatori, o altri agenti autorizzati presso le corti straniere, si procederà, come segue:

Se la loro deposizione è richiesta avanti la corte d'assisa, o avanti il giudice istruttore del luogo di loro residenza, o di quello, in cui si trovassero accidentalmente, dovranno farla nelle forme ordinarie.

Se si tratta di una deposizione relativa ad un affare di cui si prende cognizione fuori del luogo, in cui risiedono per l' esercizio delle loro

funzioni, o di quello, in cui si trovassero accidentalmente, e se questa deposizione non è richiesta avanti il giurì, il presidente, o il giudice istruttore, avanti a cui pende la causa manderà a quello del luogo, in cui risiedono questi funzionarj a motivo delle loro funzioni, uno stato dei fatti, domande, e questioni, sopra le quali è richiesta la loro testimonianza.

Se si tratta della testimonianza d'un agente residente presso un governo estero, questo stato sarà mandato al gran-giudice ministro della giustizia, il quale lo rimetterà dove occorre, e nominerà la persona, che riceverà la deposizione.

(*Ved. la legge del* 20. *termidoro anno* 4. *articolo* 1. *e* 2.)
(*Ved. la nota sull' articolo* 517. *e sull' articolo* 510.)

515. Il presidente, o giudice istruttore, al quale sarà indrizzato lo stato, di cui si è fatta menzione nel precedente articolo, farà chiamare il funzionario avanti di se, e riceverà la sua deposizione per iscritto.

(*Ved. la Legge del* 20. *termidoro anno* 4. *articolo* 2.)
(*Ved. la nota sull' articolo* 510.)

516. Questa deposizione sarà mandata chiusa, e sigillata alla cancelleria della corte, o del giudice richiedente, communicata, e letta, come si è detto nell' articolo 511. e sotto le stesse pene.

(*Ved. la Legge del* 20. *termidoro anno* 4. *articoli* 2. 3.)
(*Ved. le note sugli articoli* 510. 512.)

517. Se li funzionarj della qualità espressa nell' articolo 513. sono citati a comparire come testimonj avanti un giurì riunito fuori del luogo, in cui risiedono per l' esercizio delle loro

funzioni, o di quelle, in cui si trovassero accidentalmente, potranno esserne dispensati con un decreto dell' Imperatore.

In questo caso, faranno la deposizione scritta, e si osserverà il disposto negli articoli 514 e 515.

(*Ved. la nota sull' articolo* 510.)

CAPITOLO VI.

Della ricognizione dell' identità degl' individui condannati, fuggiti, e ripresi.

Gli oratori del Governo presentando questo sesto capitolo al corpo legislativo, si sono così espressi per l' organo del sig. Berlier.

„ La nostra antica criminale legislazione non fa parola alcuna sulla maniera di riconoscere e verificare l' identità di un' individuo presentato alla giustizia, come un reo condannato, fuggito, e ripreso.

„ Questa laguna non può considerarsi come una cosa cotanto indifferente. „

„ Se importa alla società, che il misfatto non sfugga alla pena pronunziata dalla legge; se le importa di non vedere rientrare nel suo seno lo scellerato, che l' ha di già perturbata, e che potrebbe arrecarle de' nuovi timori o consumarvi de' nuovi attentati, non importa meno alla sicurezza individuale ed alla tranquillità personale del cittadino di potere nel caso possibile di un arresto, che potrebbe esser fondato sopra uno sbaglio cagionato da una di quelle equivoche rassomiglianze, che anche troppo spesso hanno elusa la giustizia

e le hanno preparati dei vani ma assai vivi rammarichi; di potere, dico, ritrovare in una procedura legale un sicuro sostegno contro il prestigio, che messo avesse in pericolo il suo onore, la sua vita e la sua fortuna. „

„ Il bisogno di una tal procedura si fece sentire legalmente verso la fine dell' an. 8., e risvegliò la sollecitudine del tribunale criminale dell' Ardenne. „

„ Un individuo le era stato condotto, perchè di nuovo arrestato, dopo essersi sottratto con la fuga all' esecuzione di una sentenza, che lo condannava a morte. „

„ Insorsero diverse questioni; „

„ E tosto si messe in dubbio, se quello veramente fosse l' individuo condannato; „

„ Ma come verificare l' identità del medesimo con l' individuo arrestato? „

„ Il tribunale poteva egli procedervi solo, e farsi solo e senza l' assistenza de' *giurati*, giudice di una questione sì rilevante, che aggiravasi interamente su di un solo ed unico punto di fatto di cui la legge parea, che avesse riserbata la decisione a un *Jury*?

„ Se un tribunale potea solo decider su ciò, apparteneva a quello, che pronunziata avea la condanna a pronunziare eziandio sull' identità? „

„ Il prefato individuo poteva egli essere ammesso a produrre de' testimonj per opporsi alla pretensione dell' identità? „

„ Finalmente la sentenza sarebb' ella suscettibile del ricorso alla Cassazione? „

„ Su tali questioni proposte sotto dì 4, fri-

gifero an 8. al Corpo legislativo dalla commissione consolare esecutiva, fu emanata nel 22 del suddetto mese una legge, che resecò e tolse di mezzo tutti i dubbj che le suddette questioni aveano fatti insorgere, stabilendo:

„ 1.° Che la ricognizione dell' identità di un individuo condannato, fuggito e ripreso appartiene al tribunale, che l' ha giudicato:„

„ 2.° Che questa recognizione deve esser fatta senza l' assistenza de' giurati, dopo che il tribunale ha sentiti i testimonj chiamati tanto ad istanza del pubblico ministero quanto dall' individuo arrestato, se quest' ultimo lo crede necessario; „

„ 3.° Che tutto deve esser fatto pubblicamente alla presenza dell' individuo arrestato salvo il ricorso alla Cassazione. „

„ I motivi di tali disposizioni sono sensibili. „

„ E davanti quel tribunale, che ha pronunziata la condanna, dovrà esser dicussa l'identità, mentre nessun altro può rinvenire nel proprio seno tanti schiarimenti e modi di discernere la verità. „

„ Non vi è necessità di chiamare i *giurati* perchè quì si tratta meno di una sentenza da pronunziarsi, che dell' esecuzione di una sentenza di già emanata unitamente ai *giurati*, non essendovi altro fatto da verificare fuori dell' identica esistenza dell' individuo di nuovo arrestato e condotto con quella dell' individuo condannato. Inoltre il fatto suddetto non è un delitto sul quale i *giurati* (de' quali nessuno di essi forse poteva non aver mai co-

nosciuto l'individuo condannato) potessero essere obbligati a pronunziare. „

„ Lasciata la total libertà all'incolpato di far uso di tutte le prove in sua difesa, potrà far sentire i suoi testimonj, e rifiutare e dare eccezione a quelli che gli venissero opposti. Tutto dovrà aver luogo in sua presenza, l'udienza sarà pubblica, ed infine sarà sempre aperto l'adito al ricorso contro la sentenza da pronunziarsi. „

„ Essendo ciò sembrato pienamente conforme alla ragione ed alla giustizia, è stato in conseguenza adottato senza estensione nè restrizione. Vi abbiamo solamente aggiunta una disposizione relativa ai condannati alla deportazione o all'esilio per autorizzare i Giudici ad applicar loro la pena comminata dalla legge alla trasgressione del loro esilio pronunziando l'identità. Questo delitto particolare non ha bisogno in fatti di alcuna sorta di instruzione, qualora l'identità sia una volta legalmente verificata. „

518. La ricognizione dell'identità d'un'individuo condannato, fuggito, e ripreso sarà fatta dalla corte, che avrà pronunziata la sua condanna.

Sarà lo stesso di un'individuo condannato alla deportazione, o al bando, che avrà infranto il suo bando, e sarà ripreso: e la corte pronunziandone l'identità gli applicherà di più la pena apposta dalla legge per la sua violazione.

(1) (*Gli applicherà inoltre la pena comminata dalla legge alla sua trasgressione*) Quest' articolo e i due seguenti sono appresso a poco confor-

mi alla legge del 4. frigifero an. 8. La procedura preliminare deve limitarsi a sentire i testimonj, a riunire le carte e recapiti, abiti ed altri oggetti, che possono servire a verificare l'identità, ed a ricevere le risposte dell' incolpato. Una tale instruzione deve esser fatta da uno de' membri della Corte, che pronunziata avea la sentenza di condanna, e questi sarà a tal'uopo delegato dal Presidente. La causa presentata in seguito all udienza vi sarà giudicata, come è detto nell'art. 519, senza l'assistenza de' *giurati* dopo che la corte avrà sentiti i testimonj, l'accusato ed il procuratore generale. L' udienza deve esser pubblica, e l'individuo di nuovo arrestato presente sotto pena di nullità.

Quando poi la Corte pronunzia l' identità, essa applica nel tempo istesso la pena comminata dalla legge alla trasgressione dell' Esilio. Un tal delitto non ha bisogno di un instruzione particolare quando l' identità è verificata.

519. Tutti questi giudizi saranno resi senza assistenza di giurati dopo che la corte avrà sentiti li testimoni chiamati tanto ad istanza del procurator generale, che dell'individuo ripreso, se quest' ultimo ne fa citare.

L'udienza sarà publica, e l' individuo ripreso sarà presente, sotto pena di nullità.

(*Ved. l' artic. precedente e la nota.*)

520. Il procurator-generale-imperiale e l' individuo ripreso potranno ricorrere in cassazione nel modo, e termine stabilito dal presente codice, contro la sentenza emanata sulla procedura, e ricognizione d' identità.

(1) (*Potranno ricorrere alla Cassazione ec.*) (Ved. in quanto a' termini ed alla forma del ricorso alla Cassazione gli artic. 373. 374., i due primi capit. del tit. 3. del presente libro e le note.) Nel caso in cui il pubblico ministero ricorresse contro un Decreto, che pronunziasse non esservi identità, questo ricorso potrebbe egli essere di pregiudizio all'individuo, che rimanesse liberato in vigore di una sentenza, e dalla prima condanna e da quella annessa alla trasgressione dell'esilio? In quanto a me non sono di tal sentimento. Le disposizioni degli artic. 409. 410. essendo generali, mi sembrano doversi applicare a una sentenza emanata nel caso dell'artic. 518., non meno che a qualunque altra sentenza di condanna.

CAPITOLO VII.

Della maniera di procedere in caso di distruzione, o rapimento di carte, o del giudizio d' una causa.

La previdenza del Legislatore si è esercitata sopra un pericolo, che diverrà in avvenire assai raro in forza delle precauzioni contenute nel presente Codice, ed il rimedio adottato formerà una nuova garanzia contro gli attentati del misfatto. Ecco come gli oratori del Governo sonosi espressi su tal proposito.

„ La legislazione era peranche rimasta muta sulla maniera di procedere nel caso di distruzione o trafugamento di carte e recapiti o della sentenza in un' affare. „

„ Il Codice del mese di brumajo an. 4. , se n'era occupato e ne avea formata la materia di un titolo particolare. Noi ne abbiamo adottati i principali articoli, salvo quelle correzioni, che sonosi fatte sulla formazione ed appropriazione alla procedura attuale. „

„ In tal guisa qualora a cagione di un incendio, d'un inondazione o altro evento straordinario, le minute di una sentenza emanate in materia criminale o correzionale, e non ancora eseguite, o le procedure tuttora indecise saranno rimaste distrutte, trafugate o smarrite, e non sarà possibile il farle di nuovo, o esisterà una copia della sentenza o non esisterà se non la dichiarazione del *Jury*, sulla quale il decreto che più non si trova sarà stato emanato, o infine la dichiarazione del Giurì non esisterà, o perchè smarrita o perchè l'affare sia stato giudicato senza giurati.

„ Nel primo caso, vale a dire, se esiste una copia autentica della sentenza verrà considerata come minuta, ed in conseguenza restituita nel deposito destinato alla conservazione delle sentenze. „

„ A tal uopo, qualunque pubblico uffiziale, o altro individuo depositario di una copia autentica della sentenza, sarà obbligato sotto pena di esservi costretto con la cattura personale, a rimetterla nella cancelleria della Corte, che l'avrà pronunziata, appena glie ne verrà intimato l'ordine dal Presidente di detta Corte, il che gli servirà di giustificazione presso quelli che avessero un interesse sopra un tal recapito. „

„ Quì, Signori, la vostra commissione legislativa, prevedendo il caso in cui il depositario, dopo essersi disfatto della copia o minuta autentica, che avea in suo potere avesse bisogno di farne uso per se medesimo, ha bramato, che nell'istante di consegnarla nel pubblico deposito fosse in sua libertà di farsene rilasciare altra copia senza veruna spesa, e questo voto pieno di giustizia, venga adempito da una disposizione aggiunta all'articolo „

„ Nel secondo caso, cioè quando non esisterà più in materia criminale, copia alcuna autentica della sentenza, ed all'opposto esisterà ancora la dichiarazione del *Jury* o nella sua minuta o in una copia autentica, si procederà a norma di tal dichiarazione ad una nuova sentenza. „

„ In fine la dichiarazione del *Jury* non potendo più essere presentata, o quando l'affare sarà stato giudicato senza i *giurati*, e non esisterà verun atto in scritto, l'istruzione verrà ricominciata riprincipiando dal punto nel quale trovansi mancanti le carte, tanto nella minuta quanto nella copia autentica. „

Queste disposizioni avranno al certo rare volte la loro applicazione, grazie alle precauzioni contenute nel presente Codice per la conservazione delle procedure e delle sentenze, per la collezione e trasmissione di tutti i documenti opportuni a dare schiarimenti sull'andamento e la conclusione di ciaschedun affare giudicato nei tribunali correzionali e nelle Corti di *assises* e speciali. „

521. Quando per effetto d'un'incendio, d'un' inondazione, o di ogni altra causa straordinaria, qualche minuta di una sentenza resa in materia di alto criminale, o correzionale, e non ancora eseguita, o qualche procedura ancora indecisa sia stata distrutta, rapita, smarrita, o che non sia stato possibile di ritrovarla, si procederà come segue:

(Ved. l'artic. 548. del Cod. del 3. brumajo an. 4.)

522 Se esiste una spedizione, o copia autentica della sentenza, sarà considerata come minuta, ed in conseguenza rimessa nel luogo di deposito destinato alla conservazione delle sentenze.

A quest'effetto ogni offiziale publico, ed ogni individuo depositario d'una spedizione, o d'una copia autentica della sentenza è tenuto, sotto pena di esservi astretto colla carcerazione, di rimetterla alla cancelleria della corte, che l'ha emanata dietro l'ordine, che ne sarà dato dal presidente di questa corte.

Quest' ordine gli servirà di discarico verso quelli, che avranno interesse a quest' atto.

Il depositario della spedizione, o copia autentica della minuta distrutta, rapita, e smarrita avrà la libertà, rimettendola nella depositeria pubblica, di farsene rilasciare una spedizione senza spesa.

(Ved gli artic. 549. 550. del Cod. del 3. brumajo an. 4.)

(1) (*O copia autentica della sentenza*.) Il Cod. Napoleone artic. 1334. 1335. 1336., spiega quali sono le copie, che devono essere considerate come autentiche. (*Ved.* Dumoulin sull'antico statuto di Parigi §. 5. num. 6. 11. 41.)

L'ultima disposizione di quest'articolo è nuova, ed è stata aggiunta a proposizione della commissione Legislativa del corpo legislativo.

523. Quando non esista più in materia di alto criminale nè spedizione, nè copia autentica della sentenza, se la dichiarazione del giurì esiste ancora in minuta, o in copia autentica, si procederà, dietro questa dichiarazione ad un nuovo giudizio.

(*Ved. l'art. 551. del Cod. del 3. brumajo*)

524. Quando la dichiarazione del giurì non potrà più essere presentata, o quando la causa sarà giudicata senza giurati, e che non esisterà alcun atto scritto, l'istruzione sarà principiata di nuovo dal primo atto, che si trova mancante tanto in minuta, che in spedizione, o copia autentica.

(*Ved. l'art. 452. del Cod. del 3. brumajo.*)

Il Cod. del 3. brumajo an. 4. contiene due altre disposizioni che non sono state inserite nel nuovo Codice, e non ostante non sono espressamente abolite. Ecco come sono concepite.

Art. 553. „ Nella nuova discussione, che ha luogo in conseguenza del precedente articolo, possono essere prodotti dei testimonj, tanto del pubblico accusatore quanto dall'accusato, per render conto delle circostanze e del risultato della dichiarazione del *Ju y*, e della sentenza, che sonosi smarrite, salvo ai giurati l'avervi quel riguardo che sarà di ragione. „

554. „ In tutti i casi e per tutti gli effetti, la sentenza di condanna non eseguita, che non è esibita nè in minuta nè in copia autentica, è considerata come mai esistita, e non può servir di base per pronunziare la pena di recidiva determinata dal libro delle pene. „

TITOLO V.

Delle questioni di competenza fra i giudici, e delle remissioni da un tribunale all' altro.

CAPITOLO I.

Delle questioni di competenza fra i Giudici.

Le riflessioni degli oratori del Governo su questo capitolo presentate dal Sig. Albisson, servono per fare appieno comprendere tutto il complesso delle disposizioni, che le compongono, e lo spirito col quale sono state formate.

„ La legge, che siamo incaricati di proporvi, hanno detto, stabilisce a prima vista non esservi verun contrasto giurisdizionale in materia criminale, correzionale o di Polizia, qualora le Corti, tribunali o i Giudici d'instruzione non abbiano dipendenza alcuna gli uni dagli altri, e si trovino in grado di procedere contro l'istesso delitto o delitti connessi o per l'istessa contravvenzione. Essa ha di già spiegato nel Cap. 1. del tit. 2. di questo ciò che debbasi intendere per *delitti connessi*. „

„ Ella aggiunge, che vi è luogo ugualmente al regolamento de' Giudici, qualora un tribunale militare o marittimo, o qualunque altro tribunale d'eccezione, si trova nel caso di procedere contro un medesimo delitto in concorso di una Corte Imperiale o di *assises* o speciale, oppure un tribunale correzionale o di Polizia o un Giudice d'instruzione. „

„ Ed in tutti questi casi, la Corte di Cassazione può sola giudicare sul conflitto.

„ Questa decisione verrà domandata per mezzo di un' istanza sulla quale la Corte in sezione criminale, o ordinerà, che tutto sia comunicato alle parti o deciderà definitivamente, salva l' opposizione. „

„ Se la decisione è emanata subito in sequela della prima istanza, il Procuratore generale della Corte di Cassazione è incaricato di notificarla pel canale del gran Giudice ministro della giustizia all' uffiziale, che esercita il pubblico ministero presso la Corte, il tribunale e il Giudice, che sono rimasti spogliati dell' affare. „

„ La notificazione deve ancora esser fatta all' incolpato o accusato ed alla parte civile se vi è. „

„ In tal guisa in qualunque maniera la Corte di Cassazione pronunzi in sequela della predetta istanza, ordinando che questa venga comunicata oppure decidendovi, tutti gl' interessati ne dovranno avere la comunicazione legale; ed in tutti i casi in forza di due precise disposizioni vien dichiarato, che

si sospenderà di pien diritto la decisione della causa.,,

,, Dall' altro canto la Corte di Cassazione, terrà conto di tutte le informazioni e schiarimenti necessarj per pronunziare sul conflittó dei tribunali, incaricando gli uffiziali, che esercitano il pubblico ministero presso le autorità che hanno presa cognizione della causa nel tempo medesimo, di trasmetterle tutte le carte della predetta causa ed i loro pareri motivati sul conflitto.,,

,, L'andamento dell' affare viene quindi regolato in materia da prevenire tutti gl' indugj.,,

,, La legge assoggetta l' incolpato o l' accusato e la parte civile in quanto all' allegazione delle loro prove sul regolamento dei Giudici alle forme di già regolate per il ricorso alla Cassazione; fissa il termine dentro il quale possono formare la loro opposizione alla sentenza emanata in sequela della semplice istanza, e lo stato nel quale deve esser fatta, perchè la loro opposizione sia ricevuta.,,

,, Essa vuole, che vindicando sul contrasto di giurisdizione, la Corte di Cassazione decida su tutti gli atti, che potrebbero essere stati fatti dalla Corte del tribunale o magistrato, che tornerà ad investire dell' affare, e prevenga con ciò qualunque pretesto di disputa su ciò che avrà preceduta la decisione del conflitto.,,

,, Ma questo contrasto di giurisdizione può essere insorto di buona fede; la legge non pu-

nisce dunque indistintamente chi rimane soccombente. Permette solamente di condannarlo ad un'ammenda, che nondimeno non oltrepasserà la somma di 300. franchi, la metà della quale sarà per la parte. „

„ Finalmente vi sono due casi in cui la Corte di Cassazione, non giudicherà sul contrasto di giurisdizione; il primo qualora nasca tra due Giudici d'istruzione o due tribunali di prima istanza stabiliti entro il circondario della Corte Imperiale, nel qual caso spetta a quest'ultima il decidervi secondo la forma stabilita, e salvo sempre il ricorso, se vi è luogo, alla Corte di Cassazione „

„ Il secondo quando un contrasto consimile insorge tra due tribunali di semplice Polizia, mentre in tal caso la competenza de' Giudici vien decisa dal tribunale da cui dipendono l'uno e l'altro; e se poi dipendono da diversi tribunali vien deciso sulla competenza della Corte, salvo come sopra il ricorso se vi è luogo alla Corte di Cassazione. „

„ Finisco su questo capitolo da dove avrei dovuto incominciare cioè dal primo articolo che dice, *che tutte le domande per il regolamento de' Giudici, verranno istruite e giudicate sommariamente ed in sequela di semplici memorie*. „

„ Ma siccome l'istessa regola si applica alle domande per remissione di un tribunale ad un altro alle quali tutti gli articoli del capitolo del regolamento de' Giudici relativi alla procedura sono dichiarati comuni, non mi resterà sul capitolo della remissione da un

tribunale all' altro se non offrirvi le disposizioni particolari alla materia del medesimo. ,

525. Ogni domanda per determinare la competenza de' giudici sarà instruita, e giudicata sommariamente, e sopra semplici memorie.

(*Ved l'artic.* 18 *tit* 2., *e l' artic.* 7. *tit.* 3. *del regolamento del* 1737.)

(1) (*Verranno istruite e giudicate sommariamente, e sopra semplici memorie.*) Le domande della competenza de' Giudici, erano state attribuite alla Corte di Cassazione dalla legge del 27 germile 1790 artic. 2., dalla costituzione dell'an. 3. artic. 234. dalla costituzione dell'an. 8. artic. 65., e dall'artic. 76. della legge organica del 27 ventoso an. 8. Seguivansi in questa specie di affari le forme preferite dal regolamento del Consiglio del 1737, tit. 2. 3:

Il Codice di procedura civile tit. 19. ha confermata quest' attribuzione modificando le forme per la competenza de' Giudici in materia civile.

Nell' istesso modo il presente capitolo conferma l'attribuzione di decidere sulla competenza de' Giudici in materia criminale, correzionale e di Polizia alla Corte di Cassazione, salve le modificazioni stabilite dagli art. 539 e 540. qui sotto riportati.

Le forme *sommarie* delle quali prescrive la legge l' osservanza in questa specie di affari, sono descritte negli artic. 525 528 529. 530. 531. 532 533. 534. 535. 536. 537 538. del presente Codice.

„ Le domande per la competenza de' Giudici, disse il relatore della commissione, possono esser fatte da' Giudici medesimi, dagli incolpati, dagli accusati e dalle parti civili, e dirette respettivamente alla Corte di Cassazione ed alle Corti Imperiali ne' casi secondo le forme, ed a norma delle competenze determinate dal Codice. „

Quando un tribunale o una Corte domanda una decisione sul regolamento dei Giudici dopo averne spiegati i motivi, incarica con un suo Decreto o sentenza il pubblico ministero di fare il suo ricorso conformemente alla legge.

526. La corte di cassazione procederà in tali questioni in materia di alto criminale, correzionale, e di polizia quando avanti dei tribunali, delle corti, o dei Giudici non dipendenti l'uno dalla giurisdizione dall'altro penda la cognizione dello stesso delitto, o delitti connessi, o della stessa contravenzione.

(Ved. l'artic. 1. *tit.* 3. *del regolamento del* 1737.*)*

(1) *(Vi sarà luogo alla decisione sul regolamento de' Giudici da farsi dalla Corte di Cassazione ec)* Perchè la domanda sul regolamento de' Giudici possa esser presentata alla Corte di Cassazione, bisogna non solo, che il contrasto di giurisdizione sia insorto tra due Corti o due tribunali indipendenti l'uno dall'altro, ma ancora se sono tribunali, che non sieno soggetti all'istessa Corte Imperiale. Tanto risulta precisamente dagli articoli 526 527. e 540.

In conseguenza la Corte di Cassazione deciderà sul regolamento de' Giudici;

1.° Quando due Corti Imperiali o due Corti di *assises*, o due Corti speciali, o una Corte d'*assises*, o una Corte speciale avranno presa cognizione del medesimo affare.

2.° Quando insorgerà un contrasto di giurisdizione tra due tribunali di Polizia semplice o correzionale o d'appello situati nel circondario di due differenti Corti Imperiali.

3.° Nel caso dell'artic. 526., vale a dire ogni volta che insorgerà un contrasto di giurisdizione tra un tribunale ordinario ed un tribunale d'eccezione.

4.° Sarà l'istesso relativamente ai Giudici d'istruzione, che han presa cognizione del medesimo affare, se esercitano le loro funzioni nel circondario di due Corti Imperiali differenti.

In una parola le istanze o domanda per regolamento de' Giudici, saranno presentate alla Corte di Cassazione *in tutti i casi in cui essa potrà solo decidere su i contrasti giurisdizionali*. Questo è come si sono spiegati gli oratori del Governo nel surriferito discorso. Ora questa regola abbraccia tutti i casi, salve le due eccezioni risultanti dall'artic. 540.

Se i Giudici tribunali e Corti, che si troveranno aver presa cognizione contemporaneamente del medesimo misfatto o delitto, dipendono gli uni dagli altri, non vi si darà luogo alla decisione sul regolamento del Giudice, perchè il tribunale superiore potrà ritenere la causa, e far portare nella sua cancelleria tutte le carte, e l'istruzione, che fosse stata incominciata da un tribunale inferio-

re o da un Giudice del suo circondario, a norma di quanto risulta dagli artic. 235. e 250. del presente Codice relativamente alle Corti Imperiali. Ciò risulta eziandio dalla natura delle cose relativamente ai tribunali correzionali, mentre i delitti che sono di lor competenza, avendo dei caratteri essenzialmente distinti dai semplici delitti di polizia, è cosa evidente, che qualora un tribunale correzionale e un tribunale di semplice polizia abbiano presa cognizione di un istesso fatto, non vi è di mestieri se non di una semplice decisione della camera del consiglio emanata in conformità dell' artic. 130 per far cessare questa specie di contrasto giurisdizionale.

È ancora da osservarsi, che affinchè si dia luogo alla decisione sul regolamento de' Giudici, bisogna che le due Corti, tribunali e Giudici istruttori, che han presa cognizione dell' istesso affare, abbiano la pretensione di continuare respettivamente la procedura l'istruzione, oppure di pronunziare la sentenza; attesochè se uno de' due Giudici, uno de'due tribunali, o una delle due Corti, credesse a proposito di non più intrigarsi nell' affare, rimettendolo all' altra, non è più necessario il chiedere la decisione sul regolamento de' Giudici, almeno che l' autorità giudiciaria a cui fosse fatta la remissione dell' affare, pretendesse di non doverlo giudicare. In quest' ultimo caso, vi sarebbe per anche luogo alla competenza de' Giudici relativamente a questo conflitto negativo.

(2) (*O de' delitti connessi ec.*) Basta, che i delitti de' quali han presa cognizione le differenti Corti o tribunali *sieno connessi*, perchè vi sia luogo al regolamento de' Giudici, salve le surriferite eccettuazioni, giacchè i misfatti e delitti connessi secondo i termini dell' art. 227. essendo indivisibili devono essere giudicati con una sola e medesima sentenza o decisione. (*Ved.* gli artic. 226. 227. 539. e le note.)

527. La corte di cassazione procederà similmente in tali questioni, quando avanti un tribunale militare, o marittimo, o un' offiziale di polizia militare, o qualunque altro tribunale non ordinario da una parte, avanti una corte imperiale, o d'assisa, o speciale, un tribunale correzionale, un tribunale di polizia, o un giudice istruttore dall'altra parte penda la cognizione dello stesso delitto, o dei delitti connessi o della stessa contravvenzione.

(1) (*Vi sarà luogo ugualmente alla decisione sul regolamento de' Giudici per parte della Corte di Cassazione ec.*) La decisione sul regolamento de' Giudici in questo caso è attribuita alla Corte di Cassazione sebbene i tribunali di eccezione non dipendono da essa come i tribunali ordinarj. (*Ved. l' articolo precedente*).

528. Vista la domanda, e i documenti la corte di cassazione, alla sezione criminale, ordinerà che il tutto sia comunicato alle parti, o giudicherà definitivamente, salva l'opposizione.

(1) (*Che il tutto sia comunicato alle parti o deciderà definitivamente, salva l'opposizione ec.*)

Non vi è bisogno di osservare, che la comunicazione non è ordinata se non nel caso in cui l'istanza o le carte prodotte non sembrino bastanti per decidere definitivamente.

Nel caso del *sia comunicato*, bisognerà seguire ciò che è prescritto dagli artic. 529. 530 531.

Nel caso poi in cui la Corte di Cassazione decida definitivamente, la sua decisione viene notificata, e se nasce un opposizione si procede in conformita degli artic. 532. 533. 534. 535. 536.

529. Nel caso, in cui fosse ordinata la communicazione sopra il ricorso in conflitto del prevenuto, dell'accusato, o della parte civile, l'ordine ingiungerà all'uno, e all'altro degli offiziali incaricati del ministero publico presso le autorità giudiziali avanti le quali pende in concorrenza la cognizione della causa, di trasmettere le carte del processo, e la loro opinione motivata intorno al conflitto.

(1) (*La decisione ordinerà all' uno e all' altro degli uffiziali incaricati del pubblico ministero*). L'ordine delle giurisdizioni essendo di pubblico diritto, è d'uopo, che gli uffiziali incaricati del pubblico ministero sieno sentiti, qualora si tratta di spogliarli o investirli della giurisdizione presso la quale esercitano le respettive funzioni.

530. Quando la communicazione sarà ordinata sopra il ricorso di uno di questi offiziali, la decisione ordinerà all' altro di trasmettere le carte, e la sua opinione motivata.

Ved. il precedente art. e la nota.)

531. La decisione *sia comunicato* farà menzione sommaria degli atti, dai quali nascerà il conflitto; e fisserà secondo la distanza dei luoghi, il termine, dentro il quale le carte e le opinioni motivate saranno portate alla cancelleria.

La notificazione, che si farà di questa decisione alle parti, porterà di pieno dritto una supersessoria al giudizio della causa, ed in materia di alto criminale, all'ammissione in stato d'accusa, o se questa è stata già pronunziata, alla formazione del giurì nelle corti d'assisa, o all'esame nelle corti speciali, ma non agli atti, ed alle procedure conservatorie, o d'istruzione.

Il prevenuto, o l'accusato, e la parte civile potranno presentare le loro ragioni sopra il conflitto nella forma determinata nel capitolo 2. titolo 3. del presente libro per il ricorso in cassazione.

(*Ved. gli artic.* 7. 8. 9. *tit.* 2. *e gli artic.* 2. *tit.* 3. *del regolamento del* 1737.)

(1) (*Produrrà di pien diritto la sospensione alla decisione della causa ec.*) In conseguenza la suddetta notificazione in materia correzionale o di Polizia, non sospenderebbe *se non la sentenza*; in materia criminale, non sospenderebbe se non la dichiarazione, *che fosse messo il reo in istato di accusa*, o se l'accusa è pronunziata, la *formazione del Jury*, e davanti le Corti speciali la sospensione dell'*esame*. Ma in veruna giurisdizione, si procede alla sospensione degli atti conservatorj o d'istruzione, perchè è cosa di somma importanza il non lasciar perente le prove, e il mettere insieme all'opposto le vestigia del misfatto o delitto come pure tutti gli schiari-

menti che possono servire alla convinzione del reo.

(2) *Nella forma regolata dal capit. 2. tit. 3 del presente libro ec.* (*Ved.* gli artic. 422. 424.)

532. Quando sulla semplice richiesta sarà nata una decisione, che avrà stabilito sulla domanda per determinare la competenza de' giudici, questa decisione a diligenza del procuratore generale presso la corte di cassazione, e per mezzo del gran-giudice ministro della giustizia sarà notificata all' offiziale incaricato del ministero pubblico presso la corte, il tribunale, o magistrato riconosciuto incompetente.

Sarà notificata altresì al prevenuto, o accusato, e alla parte civile, se ve n'è una.

(1) *Ad istanza del Procuratore generale ec* Il pubblico ministero è incaricato di una tal notificazione, perchè è possibile, che le parti non avendo interesse di proseguire la causa trascurassero di farlo.

533. Il prevenuto, o l'accusato, e la parte civile potranno formare opposizione alla decisione nel termine di tre giorni, e nelle forme prescritte nel capitolo 2. titolo 3. del presente libro per il ricorso in cassazione.

(1) *Potranno formare opposizione alla sentenza nel tempo e termine di tre giorni*. Quando le sentenze sono precedute da un *sia comunicata* dovutamente e legalmente eseguito, non sono suscettibili di opposizione. (*Ved. quì appresso l'art.* 537.)

534. L'opposizione, di cui si è parlato nel precedente articolo, porterà di pieno dritto super-

sessoria al giudizio della causa come è stato detto nell'articolo 531.

(1) *Sospensi ne alla sentenza*; ma non agli atti nè alle procedure conservatorie dell' istruzione. (*Ved. la nota sull' art.* 531)

535. Il prevenuto che non sarà in arresto, l' accusato che non sarà ritenuto nella casa di giustizia, e la parte civile non saranno ammessi al benefizio dell' opposizione, se non hanno anteriormente, o nei termini fissati nell' art 532, eletto domicilio nel luogo in cui risiede una delle autorità giudiziali in conflitto.

In mancanza di quest' elezione non potranno nemmeno eccipere, che non è stata loro fatta alcuna notificazione, dalla quale il ricorrente sarà dispensato riguardo a loro.

(1) *Se non hanno anteriormente o dentro il prefisso termine dall' art.* 533 *eletto domicilio. ec.* Il regolamento del 1737. tit 3. art. 4. esigeva, che gli accusati contro i quali fosse stato rilasciato il Decreto dell' arresto personale si costituissero prigionieri, ed il loro nome inserito fosse nel ruolo de' carcerati, affine di essere ammessi a ricorrere per la decisione della competenza dei Giudici; ma il nuovo Codice non va fin là, e l' incolpato o l' accusato, che non sono stati arrestati e vogliono ricorrere per la via dell' opposizione contro la decisione per la competenza de' Giudici nel caso dell' art. 633. non sono tenuti, come pure la parte civile *se non ad eleggere domicilio nel luogo in cui risiede una delle autorità giudiciarie, che ha luogo nel contrasto o controversia giurisdiziona-*

le, affinchè si possano loro comunicare mediante un tal domicilio, le carte e recapiti e decisioni, che verranno pronunziate. Quest' elezione di domicilio deve esser fatta *prima* dell'opposizione, o almeno dentro i tre giorni dalla notificazione della sentenza alla quale pretendono opporsi (*art.* 533.) Se trascurano una tal'elezione di domicilio, la loro opposizione non è ammessa, e non potranno quindi lagnarsi, che loro non sia stata fatta veruna comunicazione, ed il procedente medesimo non è su questo punto in verun modo dispensato. (*Ved. l'art.* 63.)

Se l'incolpato o l'accusato è arrestato, si concepisce agevolmente, che non ha d'uopo di fare l'elezione di domicilio, e che le comunicazioni delle carte e recapiti, devono essergli fatte personalmente.

536. La corte di cassazione giudicando del conflitto delibererà intorno a tutti gli atti, che potrebbero essere stati fatti dalla corte, dal tribunale, o dal magistrato, che dichiarerà incompetente.

(1) *Deciderà su tutti gli atti, che potrebbero essere stati fatti ec.* Se la Corte o il tribunale che si troveranno esclusi dall'affare, avessero pronunziato un Decreto o sentenza definitiva o solo che l'incolpato sia messo in istato di accusa, tanto avanti, quanto dopo la notificazione mentovata nell' artic. 531. o l'opposizione formata a norma dell'art. 533. questo Decreto, sentenza o stato di accusa, sarebbero infallibilmente annullati; ma non

è l' istesso degli atti e procedure puramente conservatorie o d'istruzione. (*Ved. l'artic.* 531.) Nel rimanente, gli atti de' quali la Corte di Cassazione non avrà pronunziata la nullità, restano conservati, e non si potrà più contestare la loro validità a motivo d' incompetenza davanti la Corte o tribunale a cui verrà rimessa la causa, mentre l' attribuzione fatta dal presente articolo alla Corte di Cassazione, ha per oggetto essenziale *di prevenire qualunque pretesto di controversia su quanto avea proceduto la decisione della competenza de' Giudici*. (*Ved. il discorso degli oratori del Governo.*)

537 Le decisioni rese sopra conflitti non potranno essere attaccate per via d' opposizione quando siano state precedute da una sentenza *sia communicato* debitamente eseguita.

(1) *Quando saranno stati preceduti da un Decreto* sia comunicato *legalmente eseguito*. Ragionando *in contrario senso*, saranno suscettibili di opposizione quando gli artic. 529. 530. 531. non saranno stati eseguiti.

538. La decisione resa o sopra un *sia communicato*, o sopra un' opposizione sarà notificata alle stesse parti, e nella stessa forma della decisione, che l' avrà preceduta.

(*Ved. il precedente art.* 534.)

539. Quando il prevenuto, o l'accusato, l'offiziale incaricato dal ministero publico, o la parte civile avrà eccepita l' incompetenza di un tribunale di prima istanza, o di un giudice istruttore, o proposta una declinatoria, tanto

se l'eccezione sia stata ammessa, come se sia stata rigettata, nessuno potrà ricorrere alla corte di cassazione per far decidere la questione di competenza, salvo a ricorrere avanti la corte imperiale contro la decisione emanata dal tribunale di prima istanza, o dal giudice istruttore, e a ricorrere in cassazione, se vi è luogo contro la decisione della corte imperiale.

(*Ved. l' art.* 19 *e l' art.* 20. *tit.* 2. *del regolamento del* 1737.)

(1) *Nessuno potrà ricorrere alla Cassazione per la competenza de' Giudici ec.* Quest' articolo deroga agli artic. 19. 20. del tit. 2 del regolamento del 1737. non permettendo l' azione per la competenza de' Giudici, allorchè un tal ricorso o la declinatoria sono stati a prima vista messi in opra davanti il tribunale o il Giudice d'istruzione, che presa aveano cognizione dell' affare. La decisione, su tale eccezione non può essere attaccata se non per via dell' appello davanti la Corte Imperiale, e successivamente, se vi è luogo per la via di Cassazione davanti la Corte suprema, ma non mai per via dell' azione sulla competenza de' Giudici, che è incompatibile con quella della declinatoria.

Per l' istessa ragione, se la declinatoria fosse stata proposta davanti una Corte di *assises*, speciale o Imperiale, e fosse stata ammessa o rigettata con una sentenza, non si potrebbe reclamare contro questa sentenza se non per la via della Cassazione e non per quella della competenza de' Giudici.

E perchè vi sia luogo a quest' ultima bi-

sogna dunque, 1. secondo gli art. 526. 527. che vi sia la lite pendente davanti due Corti, due tribunali, o due Giudici d' istruzione per cagione dell' istesso delitto o dei delitti annessi; 2. a tenore del presente articolo, che non sia stato fatto uso della via della declinatoria.

Frattanto se la declinatoria motivata sopra una lite pendente fosse stata solamente proposta davanti uno de' tribunali, che avesse presa cognizione dell' affare e non vi avesse deciso, non formerebbe un ostacolo alla domanda per la competenza de' Giudici; perchè l' art. 539. suppone, che l' eccezione sia stata ammessa o rigettata e che sia aperta la via dell' appello o della Cassazione.

540. Quando avanti due giudici istruttori, o due tribunali di prima istanza stabiliti nella giurisdizione della stessa corte imperiale sarà pendente la cognizione dello stesso delitto, o di delitti connessi, questa corte deciderà della competenza secondo la forma prescritta nel presente capitolo, salvo il ricorso, se vi è luogo, alla corte di cassazione.

Quando, avanti due tribunali di polizia semplice sarà pendente la cognizione della stessa contravenzione, o contravenzioni connesse, il tribunale, sotto la cui giurisdizione sono l'uno, e l'altro, deciderà intorno alla competenza, e se non sono ambedue nella giurisdizione dello stesso tribunale, ne deciderà la corte imperiale, salvo, se vi è luogo, il ricorso alla corte di cassazione.

(1) *Stabiliti sotto la giurisdizione dell' istessa Corte Imperiale ec.* Abbiamo di già osservato

sull' art. 526. che in generale la decisione sulla competenza de' Giudici è attribuita alla Corte di Cassazione, e che questa regola non è soggetta se non alle due eccezioni contenute nell' articolo 540.

La prima eccezione suppone, che il contrasto di giurisdizione sia insorto tra due Giudici d'instruzione o due tribunali di prima istanza, *stabiliti entro il circondario della medesima Corte Imperiale*, e la legge vuole, che in tal caso le parti debbono *rimettersi alla decisione della suddetta Corte*..

Ma supponiamo che il prefato contrasto o controversia nascesse tra due tribunali situati entro il circondario dell' istessa Corte Imperiale, e che abbiano entrambi presa cognizione dell' affare per via dell' appello dalla semplice Polizia, o dalla Polizia correzionale, dove si dovrà portar l'azione per la competenza de' Giudici?

In quanto a me sono di parere, che questo caso esca dall' eccezione e rientri nella regola generale; 1. perchè i tribunali per l' appello dalla semplice Polizia o dalla Polizia correzionale, giudicano in ultima istanza, e non dipendono se non dalla Corte Imperiale. 2. Perchè la disposizione del presente articolo sul contrasto di giurisdizione insorto *tra due tribunali di prima istanza* non può applicarsi a due tribunali, che abbiano presa parte nell' *istesso appello*, ed incaricati di decidere in ultima istanza, mentre non fanno quivi per niente le funzioni di *tribunali di prima istanza*. La competenza de' Giu-

dici, deve dunque in questo caso esser domandata alla Corte di Cassazione.

La seconda eccezione contenuta nel presente articolo suppone un contrasto giurisdizionale insorto tra due tribunali di semplice Polizia dipendenti dal medesimo tribunale correzionale; e la legge decide, che in questo caso dovranno sulla competenza del Giudice, rimettersi alla decisione del tribunale correzionale. Non ostante, se i due tribunali di Polizia, che sono in controversia pel diritto di giurisdizione, non dipendono dall'istesso tribunale correzionale, e sono però situati entro il circondario della *medesima Corte Imperiale*, appartiene a questa Corte il decidere sulla competenza de Giudici.

Comunque sia poi, che una tal'azione sia esercitata o davanti un tribunale correzionale o una Corte Imperiale o la Corte di Cassazione, devesi seguire l'istesso metodo di procedere e le forme prescritte nel presente capitolo.

I Decreti o sentenze, che saranno emanati in tal materia tanto dalle Corti Imperiali quanto da' tribunali correzionali, potranno essere attaccati per la via della Cassazione. (*Ved. la nota sull'art.* 526.)

541. La parte civile, il prevenuto, o l'accusato, che soccomberà nella domanda per la decisione della competenza, potrà essere condannato ad un ammenda, che non potrà mai eccedere la somma di 300. franchi, la di cui metà sarà in profitto della parte.

(1) *Potrà essere condannata a un' ammenda ec.*

La condanna all'ammenda è facoltativa, perchè il contrasto giurisdizionale può essere insorto di buona fede. (Ved. il discorso degli Oratori del Governo.)

Per l'istessa ragione la legge fa ascendere il *maximum* dell'ammenda a 500. franchi ed in conseguenza può questa esser fissata a una minor somma dalla sentenza o Decreto, che rigettano la domanda sulla competenza de' Giudici.

CAPITOLO II.

Della remissione da un tribunale all'altro.

„ Qualunque fiducia, che la legge professi per i tribunali (hanno detto gli oratori del Governo per mezzo del Sig. Albisson) essa deve prevedere, che siccome sono composti d'uomini soggetti a tutte le passioni dell'umanità, possono trovarsi in circostanze capaci d'inspirare qualche diffidenza dall' imparzialità delle loro decisioni. „

„ Il Governo può nutrire l'istesso sentimento nella sua premura per la pubblica sicurezza ed i particolari istigati da' motivi personali di *legittimi sospetti*.

La legge perciò sempre saggia autorizza la remissione della cognizione di un' affare da un tribunale all'altro per cagione della *pubblica sicurezza o di sospetti legittimi*. „

„ Tuttavia in questi due casi la Corte di Cassazione può sola decidere sull' istanza ad essa fatta di remissione a requisizione del Procuratore generale presso di essa.

„ Se una tal domanda è formata *per cagione di pubblica sicurezza*, non può esserlo se non per parte degli uffiziali incaricati del pubblico ministero, i quali sono tenuti in tal caso a dirigere i loro reclami, motivi, e documenti al gran Giudice ministro della giustizia da cui vengono mandati se vi è luogo alla Corte di Cassazione. „

„ Veduti la predetta istanza e i documenti, questa Corte unita in Sezione criminale, deciderà definitivamente, salva l'opposizione, e ordinerà, che il tutto debba essere comunicato, o pronunzierà qualunque altra disposizione preparatoria, che crederà necessaria. „

„ Se la Corte di Cassazione decide definitivamente, la decisione di essa, sarà d'ordine del Procuratore generale presso la medesima, e pel canale del gran Giudice ministro della giustizia, notificata o all'uffiziale incaricato del pubblico ministero presso la Corte, tribunale o il Giudice d'instruzione, che saranno privati della facoltà di decidere sopra di ciò, oppure alla parte civile, all'incolpato o all'accusato in persona o al domicilio da esso eletto. „

„ Questa decisione sarà suscettibile di opposizione secondo i termini della legge; ma l'opposizione non sarà ammessa se non è fatta conforme le regole e dentro il termine prefisso nel precedente articolo; come pure se l'opposizione è ammessa, si *sospenderà* di pien diritto alla spedizione della causa. „

„ La remissione può essere altresì doman-

data dalle parti interessate per cagione di *legittimi sospetti*; ma quella che proceduto avesse volontariamente davanti una Corte, un tribunale o un Giudice d'instruzione, non sarà ammessa a domandare la remissione, se non a cagione delle circostanze sopraggiunte dopo quando però saranno di natura da far nascere un legittimo sospetto. „

„ Se la remissione è domandata dall' incolpato, l'accusato, o dalla parte civile, e che la Corte non abbia stimato a proposito di ammettere sull' istante o rigettare una tal domanda, mediante un Decreto ne sarà ordinata la comunicazione all' uffiziale incaricato del pubblico ministero presso la Corte tribunale o Giudice d'istruzione che avranno presa cognizione del delitto, ed ingiungerà al predetto uffiziale di rimettere le carte e recapiti col suo parere motivato sulla domanda di remissione, ed inoltre ordinerà, se vi è luogo, che ne sarà fatta la comunicazione all' altra parte. „

„ Infine dopo la sentenza e la rigettata domanda di remissione, potrebbero sopraggiungere de' fatti, che l'autorizzassero, se questi fatti avessero esistenza. La legge vi ha perciò provveduto, dichiarando, che la sentenza, che avrà rigettata una domanda di remissione, non ne escluderà una nuova fondata su' predetti fatti sopraggiunti dipoi, disposizione, che concilia perfettamente il rispetto dovuto alla cosa legittimamente giudicata, con i riguardi sempre usati dalla giustizia, per i diritti in seguito legittimamente

acquistati, e su' quali i Giudici non hanno potuto pronunziare. „

„ Vedete, Signori, come tutto questo sistema è semplice, e completo, e quanto importa alla perfezione del Codice d' istruzione criminale, che ottenga la sanzione de' vostri suffragj. „

542. In materia di alto criminale, correzionale, e di polizia la corte di cassazione può sulla domanda del procurator generale presso questa corte rimettere la cognizione di una causa da una corte imperiale, o d' assisa, o speciale ad un' altra, da un tribunale correzionale, o di polizia ad un altro tribunale della stessa qualità da un giudice istruttore ad un altro giudice istruttore, per motivo di sicurezza pubblica, o di sospetto legittimo.

Questa remissione può ancora ordinarsi dietro la domanda delle parti interessate, ma soltanto per causa di sospetto legittimo.

(1) *Per cagione della pubblica sicurezza o di legittimo sospetto ec.* La legge non ammette se non due cagioni per la remissione, cioè la *pubblica sicurezza*, o il *sospetto legittimo*.

Non spetta che alla Corte di Cassazione il giudicare a requisizione del Procuratore generale presso di essa, in virtù di un' attribuzione speciale fattale dalle costituzioni dell' Impero. (*Ved.* l'artic. 65. della costituzione dell'an 8.)

La remissione per cagione di *pubblica sicurezza*, non può esser promossa se non dagli uffiziali incaricati del pubblico ministero, e non dalle parti interessate. I reclami del pubblico ministero, i suoi motivi, e i

documenti su cui sono appoggiati, vengono in tal caso diretti al gran Giudice ministro della giustizia, il quale, se vi è luogo, gli manda alla Corte di Cassazione. Le alte funzioni, che questo primo magistrato adempie presso il Governo, lo mettono in grado di sapere fino a qual segno la pubblica sicurezza può essere interessata alla remissione domandata, e lo costituiscono in conseguenza primo Giudice della medesima. Se stima che la pubblica sicurezza non sia compromessa, se seguendo l'ordine naturale delle giurisdizioni, nè la domanda nè i documenti sono trasmessi, e la Corte di Cassazione non ha luogo di occuparsi su tal remissione.

La remissione per *legittimo sospetto*, può essere domandata al contrario tanto dal pubblico ministero, quanto dalle parti interessate; ma i reclami in tal caso si portano direttamente davanti la Corte di Cassazione.

543. La parte interessata, che sarà volontariamente comparsa avanti una corte, un tribunale, o un giudice istruttore, non sarà ammissibile a domandare la remissione, che per motivo di circostanze sopravvenute dopo, quando siano tali da far nascere un sospetto legittimo.

(1) *Se non a ragione delle circostanze sopraggiunte dopo, quando saranno di natura ec* Qualora una parte interessata ha proceduto *volontariamente* davanti una Corte, un tribunale, un Giudice d'istruzione, si considera, che non abbia alcun motivo di *sospetto legittimo*; ed è perciò con gran ragione, che

la legge decide in tal caso, che non sarà più ammessa a chiedere, se non fosse *per cagione di circostanze sopraggiunte dopo*. Ma, se l'incolpato fosse stato costretto a comparire, a dare le sue risposte ed eziandio a difendersi, in vigore di un mandato di accompagnamento, di deposito, o arresto personale, sono di sentimento, che potrebbe non ostante far valere le sue prove anteriori di *legittimo sospetto*, perchè le procedure di cui è stato l'oggetto, non potrebbero essere considerate *come atti volontarj*. È frattanto a proposito, quando vi è l'intenzione di domandare la remissione, che egli faccia a tal' effetto delle riserve e proteste per le quali ne ha tutta la facilità.

Quali sono poi, *le circostanze di natura da far nascere un sospetto legittimo*? Il Codice d'istruzione non le determina, e il Codice di procedura civile art. 368. non ammette per cagione di *legittimo sospetto*, se non la parentela di una delle parti, con un numero più o meno grande di Giudici componenti il tribunale da cui si domanda la remissione ad un altro, il che è conforme al primo titolo del regolamento del 1737. e all'ordinanza del 1669. sulle *evocazioni*.

Ma il Codice di procedura civile non può servir di regola in materia criminale; e poichè il Codice d'istruzione non ha punto prefisse in tal materia le cagioni di legittimo sospetto, queste cagioni sono rimaste come lo erano per l'addietro, abbandonate alla coscienza della Corte di Cassazione. Perciò

nella causa del Sig. Dugour, che ricusava di esser giudicato dalla Corte di appello di Lione, il Sig. Procuratore generale Merlin, dopo avere stabilito, che ciascheduno de' motivi dell' attore preso isolatamente non poteva fargli ottenere la remissione che domandava, credette nondimeno, che la riunione di questi motivi, formasse una cagione sufficiente di *legittimo sospetto* secondo la regola *quæ non prosunt singula, multa juvant*. „ La legge diss' egli, a' Magistrati, la legge vi costituisce *giurati*, sulla questione di sapere se vi è un *legittimo sospetto* per parte dell' attore contro il tribunale d' appello, che ha presa cognizione dell' affare. È alla vostra coscienza, che egli si riporta su tal proposito ec. „ Con sua decisione del 21. frigifero an. 9. a relazione del Sig. Cassagne, la Corte ammesse effettivamente la domanda, e rimesse la causa davanti il tribunale di Grenoble. Con un' altra sentenza del 15 Ottobre 1807. emanata nella causa del Sig. Quiquerez notaro incolpato di falsità la Corte pronunziò la remissione per causa di sospetto legittimo della Corte criminale speciale del Dipartimento dell' alto Reno, sebbene le allegate prove di sospetto non fossero nella classe di quelle ammesse dall' artic 368. del Codice di procedura civile (*Ved* le Questioni di diritto alla parola esclusione) *récusation* (§. 3. ed il Repertorio alla parola remissione num. 3.)

I motivi di legittimo sospetto sono sì varj, che è moralmente impossibile di prevederli

e determinarli tutti; è dunque con ragione, che il legislatore si è totalmente riportato alla coscienza dei magistrati componenti la Corte di Cassazione per accordare o ricusare la remissione, secondo che tali motivi, gli parvero più o meno fondati.

544 Gli officiali incaricati del ministero pubblico potranno ricorrere immediatamente avanti la corte di cassazione per chiedere la remissione per motivo di legittimo sospetto; ma quando si tratterà di una domanda di remissione per motivo di sicurezza pubblica, saranno tenuti di mandare i loro reclami, i loro motivi, e le carte d'appoggio al gran giudice ministro della giustizia, che le trasmetterà, se vi è luogo, alla corte di cassazione.

(*Ved. la nota sull' art.* 542.)

545. Vista la richiesta, ed i documenti, la corte di cassazione, alla sessione criminale, deciderà definitivamente, salva l' opposizione, ed ordinerà che il tutto sia comunicato.

(1) *La Corte di Cassazione unita in sezione criminale ec.* Era per l'addietro la Sezione delle suppliche o memoriali (*Réquetes*) che decideva esclusivamente di tutte le domande di remissione in vigore della Legge del 27 ventoso an. 8. artic. 60. In avvenire ciò spetterà alla Sezione criminale. (*Ved. l' artic* 528. *e la nota.*)

546 Quando la remissione sarà domandata dal prevenuto, dall'accusato, o dalla parte civile, e la corte di cassazione non crederà di ammettere, nè di rigettare subito questa domanda, la decisione ne ordinerà la comunicazione all' officiale incaricato del ministero

pubblico presso la corte, il tribunale, o il giudice istruttore, avanti a cui pende la cognizione del delitto, ed ingiungerà a quest' offiziale di trasmettere le carte col suo sentimento motivato sopra la domandata remissione; la decisione ordinerà in oltre, se vi è luogo, che ne sia data communicazione all' altra parte.

(Ved. l' art. 529. e la nota.)

547. Quando la domanda di rinvio sarà formata dall' offiziale incaricato del ministero pubblico, e che la corte di cassazione non vi deciderà definitivamente, ordinerà, se vi è luogo, che sia data communicazione alle parti, o emanerà quella disposizione preparatoria, che stimerà necessaria.

(1) *Essa ordinerà se vi è luogo ec.* Le disposizioni di quest' articolo, sono affidate alla prudenza della Corte di Cassazione.

548. Ogni decisione, che sulla visura della domanda, e dei documenti avrà definitivamente stabilito sopra una domanda di remissione, sarà a diligenza del procurator generale presso la corte di cassazione, e col mezzo del gran-Giudice ministro della giustizia, notificata tanto all' offiziale incaricato del ministero pubblico presso la corte, il tribunale, o il giudice istruttore spogliato della cognizione della causa, quanto alla parte civile, al prevenuto, o all' accusato in persona, o al domicilio eletto.

(Ved. l' art. 552. e le note.)

549. Non sarà ricevuta l' opposizione se non è formata secondo le regole, e nel termine fissato nel capitolo I. tit. 5 del presente libro.

(Ved. l' art. 533. e la nota.)

550. Ricevuta l'opposizione si soprassiede di pieno diritto al giudizio della causa, come si è detto nell'articolo 530.

(*Ved. l'art.* 531. *e la nota.*)

551. Gli articoli 525. 530. 531. 534. 535. 536. 537. 538 e 541. saranno comuni alle domande di remissione da un tribunale all'altro.

(*Ved. i diversi articoli citati e le note.*)

552. La sentenza, che avrà rigettata una domanda di remissione, non escluderà una nuova domanda di remissione fondata sopra fatti sopravvenuti posteriormente.

(1) (*Fondata su de' fatti sopraggiunti dipoi.*) L'art. 543. contiene una disposizione analoga a questa. „ Essa concilia perfettamente, disse l'oratore del governo, il rispetto dovuto alla cosa legittimamente giudicata con i riguardi reclamati dalla giustizia per i diritti legittimamente acquistati in appresso, e su quali i Giudici non hanno potuto pronunziare. „

TITOLO VI.

Delle corti speciali.

CAPITOLO UNICO.

Della competenza, del modo con cui si compongono le corti speciali, e della procedura.

Per meglio far comprendere i motivi della Legge e lo spirito col quale sono state formate le diverse sue disposizioni, riporteremo per anche i passaggi dei discorsi pronunziati da-

gli oratori del Governo, che hanno un più diretto rapporto con l'oggetto di quest' opera.

„ Sotto i precedenti titoli (hanno detto i prefati oratori per mezzo del Sig. Real,) che regolano il diritto comune, sembra, che la legge si occupi più specialmente degl' interessi privati e della sicurezza degl' *individui*. „

„ Nel sesto titolo, che stabilisce l' eccezione, la legge si occupa più essenzialmente della società, considerata in massa, procedendo con i mezzi i più repressivi alcuni dati misfatti, qualunque ne sieno, gli autori, perchè questi misfatti, come sarebbe la ribellione con le armi alla mano, e la moneta falsa, turbano e disorganizzano l' ordine sociale, oppure procedendo contro certe classi d' individui di qualunque natura sieno i loro misfatti, perchè gli accusati, i vagabondi o altri di già condannati dalla giustizia, sono sempre in guerra aperta con la società suddetta, e meritano di essere da lei trattati non meno come rei, che come nemici armati per la sua distruzione. „

„ L' esperienza di tutti i secoli e di tutti i paesi, ha proclamata la necessità di questa speciale instituzione, perchè in tutti i tempi ed in tutti i paesi esistono delle classi particolari composte di vagabondi e malviventi, disgraziatamente nati per il male, abituati al male, gente senza alcuna proprietà senza patria, la di cui sola industria è il misfatto, e il di cui studio costante è diretto verso la maniera di commetterlo con impunità. „

Le leggi stabilite per mantenere nel dove-

re le altre classi della società, sarebbero evidentemente insufficienti contro di questa razza di gente; dall' altro canto le leggi, che il bisogno di una legittima difesa provoca contro di essi, le leggi assai forti per reprimerli, sarebbero troppo gravose per gli altri cittadini. Ha bisognato adunque per mantenere l'uguaglianza in faccia alla legge medesima, che fossero stabiliti due Codici disuguali nella forza e nella severità. „

„ Non esaminerò se queste instituzioni particolari esistessero tra i Greci ed i Romani. Nel sistema delle leggi civili, i popoli, che i tempi, i climi, le consuetudini, e le idee religiose, hanno segregati maggiormente gli uni dagli altri, hanno ancora potuto scambievolmente ajutarsi con le loro instituzioni; ma questo cambio felice diviene quasi insufficiente, quando si tratta d'instituzione criminale. Dallo studio della Legislazione antica analoga a quella, che noi trattiamo, tutto ciò che si può ricavare, si è che per contenere e raffrenare i banditi di tutti i paesi, i popoli di tutte l'età, hanno sempre creati de' magistrati speciali, delle instituzioni e delle leggi particolari; ma queste instituzioni e queste leggi particolari, buone per l'epoche, ed i paesi che le hanno vedute nascere, sono quasi sempre inapplicabili ad epoche diverse e ad altri paesi, e non si adattano nè ai nostri mezzi, ne a' nostri costumi, nè alle nostre opinioni. „

Le leggi criminali fatte per reprimere le passioni degli uomini, portano sempre perciò

l'impronta dei luoghi e dell'epoche, che l'hanno vedute nascere, ed è una delle piante, la quale producendo dei frutti eccellenti, non può trapiantarsi, adattarsi al clima, e produrre in estero terreno. „

„ Per gl'istessi motivi non starò a indagare quale fosse in Francia la suddetta instituzione sotto dei regni e dell'epoche a noi più vicine mediante le date, ma forse più anche lontane stante il cangiamento delle nostre circostanze de' nostri bisogni, delle nostre abitudini, e de' nostri costumi. „

„ Basterà all'uopo della discussione, l'osservare, come ristabilita per tutte le parti della Francia dal Re Francesco I. sul principio del decimosesto secolo un'instituzione speciale analoga a quella che ora da noi vien proposta, fu conosciuta reclamata dagli Stati generali tenuti a Orleans, Moulins ed a Blois, sanzionata e riorganizzata nelle celebri ordinanze emanate sulle rimostranze de' suddetti Stati nel 1560. 1566. 1572. „

„ L'ordinanza del 1670. non fece che accumulare e riavvicinare negli articoli relativi *i casi prevostali* l'antiche disposizioni sparse nelle varie ordinanze, editti e dichiarazioni in tal materia; e sessant'anni dopo nel 1731. in sequela di una nuova organizzazione data agli uffiziali del Marescalcato (*Maréchaussée*) comparve nel mese di Febbrajo la dichiarazione del Re, che fissò in una maniera più precisa la giurisdizione *prevostale*. „

„ Tal'era l'ultimo stato delle cose nel momento in cui furono convocati i Notabili. „

Gli oratori del Governo esaminarono in seguito, perchè l'assemblea costituente non conservò *veruna giurisdizione speciale o eccettuata*, e quale fu il resultato di questo gran cangiamento. Stabilirono pertanto la necessità di rendere l'instituzione delle Corti speciali, permanente ed universale per comprenderla nel Codice generale, affinchè l'eccezione si trovi annessa alla regola, e sia con essa stabile e durevole, indi così proseguirono.

„ Ma inoltre; giacchè l'instituzione è permanente ed universale, la sua competenza può essere più limitata delle leggi passeggiere; e voi legislatori riconoscete, che nel presentato progetto, questa competenza è meno estesa di quella accordata tanto dall' ordinanza del 1670. quanto dall' editto del 1731, che erano frattanto Leggi permanenti, e che quella competente è in conseguenza più ristretta di quella accordata dalla Legge del 18. piovoso an. 9. „

„ La competenza della giurisdizione prevostale, era prima della rivoluzione fissata dall' editto del 5. Febbrajo 1731., che recate avea alle disposizioni dell' ordinanza del 1670. sulla materia de' considerabili cangiamenti e rilevanti modificazioni. In vigore del prefato editto 5 febbrajo 1731., i casi dichiarati *prevostali* stante la *qualità degli accusati* erano fissati a sei e costituivano tutti i misfatti commessi, 1. dai vagabondi e gente senz' arte nè parte; 2. dai questuanti sani e vegeti; 3. dai condannati a qualche pena corporale, bando o ammenda onorevole; 4. dai trasgressori dei

predetto bando o esilio; 5. dalle persone di guerra, 6. dai disertori, loro fautori e subornatori. „

„ Seguendo l'istessa legge i casi dichiarati *prevostali* dalla natura del misfatto, erano fissati a cinque, cioè 1. il latrocinio sulle pubbliche strade, 2. il furto con rottura e scasso. 3.° la delazione dell'armi e le pubbliche violenze. 4.° Le sedizioni e tumulti popolari; 5.° la fabbricazione, alterazione o corso dato alle monete false. „

„ Nell'ultimo stato di cose la competenza delle Corti speciali era stata fissata dalla Legge del 18. piovoso an. 9.

„ In virtù di questa legge, i delitti soggetti alla giurisdizione delle Corti speciali stante la qualità delle persone, erano, 1.° i misfatti e delitti commessi dalla gente senz'arte nè parte e da' vagabondi, meritevoli di pena afflittiva o infamante; 2.° i medesimi misfatti e delitti commessi dai condannati a pene afflittive; 3.° il condurre la vita vagabonda ed errante e la fuga de' condannati. „

„ I misfatti dichiarati *speciali* per *natura del misfatto medesimo*, sono a tenore dell'istessa legge, 1.° i latrocinj nelle campagne e nelle abitazioni e case di campagna, ne' casi di rottura o scasso delazione d'armi o attruppamento di gente; 2.° l'assassinio premeditato, che è similmente dichiarato caso ordinario; 3.° l'incendio; 4.° le monete false; 5.° gli assassinamenti preparati con attruppamenti armati; 6.° le minacce, eccessi e vie di fatto contro i compratori ed acquirenti di be-

ni nazionali a motivo di tali compre ed acquisti; 7.° il misfatto d'imboscate e macchinazioni nel tempo che marciano le armate commesso da individui non militari per corrompere e subornare le persone di guerra, i requisizionarj ed i coscritti: i radunamenti sediziosi riguardo alle persone sorprese in fragrante delitto nelle predette riunioni di gente. „

„ Alla competenza accordata dalle leggi, che si paragona a quella stabilita dal progetto di legge, che da noi vien presentato, recherà forse maraviglia il ravvisare entro qual circolo relativamente più stretto noi proponghiamo di limitarla. „

„ Le nostre costituzioni e le leggi di attribuzioni alle quali le prime hanno acconsentito, hanno tolti alle giurisdizioni speciali i delitti militari o commessi dai militari, e la competenza delle Corti speciali in quanto concerne i misfatti dichiarati *misfatti speciali* dalla qualità degli accusati, si riducano dal progetto presentato ai *misfatti commessi da vagabondi, gente senza veruna professione e mestiere e da condannati a pene afflittive o infamanti.* „

„ I delitti *dichiarati speciali dalla natura del misfatto o delitto*, saranno in sequela al progetto ridotti alle quattro seguenti specie, cioè;

„ 1. Al misfatto di ribellione con forza armata. „

„ 2. A quello di contrabbando armato. „

„ 3. Al misfatto di moneta falsa. „

„ 4. Agli assassinamenti se sono preparati con attruppamenti armati. „

,, Fissata in tal maniera la competenza, si trova ristretta a' soli misfatti, che (o per la natura del delitto o per la qualità degli accusati) minacciano la pubblica tranquillità e tendono a disorganizzare la società; mentre è solamente contro questa specie di misfatti e contro questa classe di accusati, che è stabilita una giurisdizione specialmente istituita per la conservazione della società considerata in massa e della pubblica sicurezza. Gli altri misfatti e gli altri accusati, che attaccano più particolarmente gl' individui, che l' intera società e le proprietà di alcuni più che la tranquillità di tutti, dipendono dai Giudici e tribunali ordinarj. ,,

,, Sotto questo punto di vista era impossibile di non conservare nelle attribuzioni delle Corti speciali, i vagabondi, le persone senza alcuna professione e mestiere e i condannati recidivi, perchè costoro sono situati fuori delle leggi sociali, perchè il loro interesse è sempre in guerra con quello della società, e perchè si sono fatti del misfatto una consuetudine e un bisogno. ,,

,, Sotto questo punto di vista era parimente impossibile di non assoggettare alla giurisdizione *delle Corti speciali*, 1. quello che promove la ribellione armata e con forza armata, attesochè è divenuto ribelle verso il Principe depositario della forza pubblica, e perchè opponendo la sua forza alla forza della legge, la sua volontà alla volontà di tutti, promove ed eccita la sedizione e l' anarchia.

,, 2. Quello che commette il contrabbando

con la forza armata, come distruttore dell'industria nazionale, è sempre lo stipendiato, il corrispondente ed il complice del nemico, perchè l'esperienza ha dimostrato, che tutti i sediziosi hanno trovati nei contrabbandieri degli ausiliarj di già organizzati sempre pronti a commettere ed a secondare i più spaventosi disordini. „

„ 3. Il monetario falso pubblico ladro, il quale col suo misfatto discredita il più delle volte la moneta buona, inspira per tutto la diffidenza, paralizza il commercio e rende sterile l'unico mezzo dei cambi. „

„ 4. In fine gli assassinamenti o le grassazioni, se sono precedute o preparate da attruppamenti armati, perchè il misfatto commesso con tali mezzi, sparge un generale terrore e distrugge la pubblica sicurezza. „

„ Per somiglianti motivi eziandio, il latrocinio sulle strade maestre, il furto con rottura o scasso, oppure commesso nelle campagne, l'assassinio istesso premeditato e l'incendio, che si trovavano dalle precedenti leggi della competenza della giurisdizione speciale, ritornano ad essere di competenza del tribunale ordinario. „

„ Con anche maggior ragione dunque, si è dovuto rimettere davanti i tribunali ordinarj i misfatti, che recano qualche attentato alla sicurezza degli acquirenti de' beni nazionali. Le disposizioni, che hanno fatto momentaneamente de' suddetti acquirenti una classe privilegiata devono cadere nell'istante in cui i motivi di tali disposizioni più non sussistono.

Questa salvaguardia particolare era buona, quando sotto un Governo la cui durata era incerta, gli *Sciovani* inspiravano per anche a certi individui l' atroce desiderio e l' orribile speranza di rientrare nel godimento dell'antiche proprietà, mediante la rinnovazione delle rapine e delle turbolenze. Attualmente è dileguata affatto una tale speranza di ulteriori disordini, ed i principj, che garantiscono ai compratori de' dominj nazionali il loro quieto possesso, consacrati da leggi fondamentali, hanno ogni giorno da nove anni a questa parte dato luogo a de' numerosi Decreti del Consiglio di Stato. La giurisprudenza del predetto consiglio sarà quella de'tribunali civili; e nel momento in cui i prefati beni rientrano nella massa degli altri beni, restano assoggettati alle medesime leggi ed affidati alla vigilanza dei medesimi Giudici, che garantiscono tutti gli altri possedimenti. Pertanto nell' istante in cui quelle proprietà che formano il motivo dell'eccettuazione, ritornano nell'ordine comune, sarebbe stata una contradizione manifesta, che i *proprietarj* non vi rientrassero ugualmente. Il mantenimento per maggior tempo prolungato del privilegio per le persone ed i beni, diveniva una pubblica inconvenienza, e pregiudicava alla proprietà medesima, che stante il suddetto privilegio, rimaneva screditata senza compenso, e calunniava in un certo modo lo spirito attuale della nazione, la forza e la bontà del suo Governo. „

„ In fine, legislatori, relativamente alla fissazione della competenza, osserverete le di-

sposizioni dell' artic. 589. del progetto. Se stante il risultato delle discussioni davanti la Corte speciale, il fatto di cui l'accusato fosse convinto restasse spogliato delle circostanze, che lo sottoponevano ad essere giudicato dalla Corte speciale, la suddetta Corte deve in tal caso rimettere con un suo Decreto motivato la causa e l'accusato davanti la Corte di *assises*, la quale deciderà, dell' articolo summentovato, qualunque esser possa il risultato delle discussioni, vale a dire quando ancora le discussioni davanti la Corte di *assises*, avessero restituito al delitto il suo carattere di specialità, perchè in tal circostanza, che d' altronde sarà necessariamente rara, è meglio accordare al malvivente una grazia, che correre il rischio di privare un cittadino del diritto, che gli viene accordato dalla legge. „

„ Nella comparazione ora da me proposta legislatori, vi entra la competenza proposta dal progetto, e la competenza fissata dalla legge antica e da quella dell' an. 9., e se potesse ancora insorgere qualche timore questo non potrebbe nascere, se non dalla restrizione e dalla poca estensione, che il progetto concede a questa competenza. Ma su tal punto come in tutto il rimanente, il Saggio, che ci governa ha calcolato con precisione ciò, che esigeva il bisogno dell' istituzione, e ciò, che bastava ad un Governo fortemente costituito. Sa bene, che la pubblica sicurezza è composta di sagrifizj individuali, che si fanno da ciascheduno di una porzione della propria libertà naturale, come appunto le pubbliche

finanze si compongono del sagrifizio, che ogni individuo fa di una porzione delle sue rendite, e l' economia, che presiede alla formazione del prospetto delle spese (*budjet*) nel quale trattasi della fortuna del popolo, si trova tutta intera nella compilazione del Codice criminale, attesochè si determina in esso la porzione suddetta della libertà, che vien sagrificata da ciascheduna persona, ed alla quale ognuno deve dare la sua *contribuzione*, per il mantenimento della sicurezza di tutti. „

„ Mi accingo quindi a parlarvi o legislatori dell' organizzazione particolare e della composizione della Corte speciale. Conoscerete quivi agevolmente, che l' organizzazione dell' instituzione divenuta permanente, è anche superiore all' organizzazione consecrata dalla Legge del 18. piovoso an. 9., nell' istessa guisa, che questa era parimente superiore all' organizzazione delle *giurisdizioni prevostali*. L' organizzazione dei tribunali speciali del 18. piovoso conveniva ad un istituzione passeggiera e locale. La legge all' opposto, che vi presentiamo fatta per tutti i tempi e per tutto l' Impero aver dovea una costruzione più regolare ed una fisonomia più giudiciaria, conservando in tutto que' tratti, che la caratterizzano una *giurisdizione straordinaria*. „

„ La predetta Legge del 9. piovoso, esige otto, o almeno sei Giudici; ma di questi sei o otto Giudici, tre solamente devono esser presi tra' Giudici del tribunale criminale. Tra gli altri, che restano, tre devono essere militari, e gli altri due cittadini, che senza essere Giu-

dici, abbiano le qualità necessarie per esserlo. „

„ I sorprendenti ed innegabili successi delle Corti Imperiali durante gli otto anni decorsi dopo la loro creazione, rendono la loro organizzazione superiore ad ogni critica, e non vi è dubbio che se si trattasse anche attualmente di stabilire contro un disordine passeggiero un instituzione passeggiera e locale, un Governo savio e prudente non potrebbe se non presentarvi la bella instituzione del 9. piovoso; tuttavia la legge divenuta permanente e universale, è suscettibile di alcune modificazioni essenziali. Per tal cagione nel progetto il numero de' Giudici è invariabilmente fissato a otto. „

„ Similmente tra questi otto Giudici, cinque devono esser membri della Corte Imperiale, oppure del tribunale di prima istanza, ed in conseguenza in diversità delle Corti del 9 piovoso. La pluralità del tribunale sarà sempre composta di membri dell' ordine giudiciario e non amovibili, il che costituisce l' indipendenza legale, e sembra che dia una più fondata garanzia all' imparzialità. „

„ Tre militari compiranno il numero degli otto Giudici. In ogni tempo la loro presenza è stata giudicata necessaria in tale instituzione, ed essi figuravano come parte principale nel Codice del 1670. Il Prevosto ed il suo assessore facevano soli tutta l' instruzione e davano la sentenza la quale sebbene pronunziata dal presidente della giurisdizione ordinaria, veniva promulgata a nome del Prevosto. Una

tal costituzione più militare, che giudiciaria, poteva convenire ai costumi ed a' bisogni de' tempi, ed alle *giurisdizioni prevostali* ma non a' presenti nostri bisogni nè alle nostre instituzioni. „

„ I militari introdotti nel tribunale non vi compariscono più nè come *titolari*, nè come parte principale; vi fanno la figura di ausiliarj utili e indispensabili; e l'esperienza ci ha dimostrato che sotto questa figura hanno resi tutti que' servigj, che si attendevano dai fondatori dell'instituzione. Quasi sempre questi utili ausiliarj sono stati presi nel Corpo della giandarmeria, tra quella brava gente, che stando sempre a cavallo, sembra, che abbia scelto il suo domicilio sulle strade maestre e postali, che stante la loro sveltezza e pazienza scoprono tutti i progetti dei malandrini, che ne' combattimenti giornalieri, che hanno con gli assassini e ladroni armati, mostrano tanto zelo, e la cui intrepidezza inspira tanto terrore ai banditi e masnadieri, che la sola uniforme di giandarme basta sovente per isbigottirli ed empirli di spavento. Questi militari conoscono appieno tutte le abitudini ed astuzie de' malviventi, tutti i segnali e fino il gergo di convenzione adottato da costoro, e danno a' Giudici delle informazioni così esatte e decisive, che invano si cercherebbero altrove. „

„ Un altro vantaggio, di già osservato, risulta da questa avventurosa composizione. Tutti gli accusati non sono colpevoli, e molti individui assai sospetti arrestati non senza gra-

vi motivi dalla giandarmeria, sono stati sovente *rimessi in libertà da' tribunali*. Un tal risultato può scoraggire questi militari fintantochè hanno potuto pensare che la paura o altre simili considerazioni abbiano dettate delle decisioni pusillanimi; ma crederanno con maggior facilità all'innocenza degli accusati assoluti, quando i loro fratelli d'armi avranno concorso a pronunziarle . „

„ Nella progettata instituzione non si può temere l'ascendente dei militari sui Giudici civili . Quest'ascendente, non si è punto rilevato sotto l'influenza della Legge del 9. piovoso, che gl'introduceva in numero uguale, come dunque potrebbe prender piede in un sistema nel quale trovansi sempre nel minor numero? „

„ Ma il carattere principale di una tale *istituzione speciale*, e quello, che la distingue dalla *giurisdizione ordinaria* e che i Giudici sono nel tempo istesso i calcolatori del fatto e quelli che applicano la pena, vale a dire che sentenziano l'accusato senza il concorso dei *giurati* . „

„ La forza delle cose voleva così, ed i membri dell'Assemblea costituente, avrebbero dovuto prevedere, che l'istituzione del *Jury* eccellente per pronunziare sui delitti e contro i consueti rei, sarebbe insufficiente a procurare la punizione di una certa classe di misfatti, e deprimere una data specie di malfattori . Essi doveano ben prevedere, che il terrore inspirato da queste bande, e le minaccie e rappresaglie de' loro complici avrebbero paraliz-

zato il coraggio de' *giurati*, e procurata a' suddetti malfattori ed assassini una scandalosa e disastrosa impunità. „

„ Quindici anni di una funesta esperienza, ci permettono oggi di far uso di queste teorie generali e far risultare l' orrore di certi pubblicisti per tali eccettuazioni. Il solo rimprovero, almeno ben fondato contro l' istituzione del *Jury*, è stato quello della sua insufficienza incontrastabile e costante contro i misfatti e i malfattori, che compromettono la pubblica sicurezza, ed è l' impotenza dell' instituzione in alcuni casi particolari, che è insorta contro l' istituzione medesima, ed ha dato luogo ad ùn pregiudizio così poco favorevole nello spirito di alcune persone, ponendo in mano dei suoi nemici delle armi che hanno compromessa la sua esistenza. Io pertanto non dubito punto, che anche l' abuso esecrabile, che le feroci belve in sembianza d' uomini hanno fatto per qualche mese di questa liberale istituzione le abbia meno pregiudicato nello spirito pubblico, che sa ben calcolare gli effetti delle passioni scatenate dall' anarchia, dell' impunità scandalosa dei banditi; impunita procurata dall' impotenza relativa a tale instituzione dall' epoca istessa in cui per tutto miravasi rinascere il buon ordine unitamente all' Impero delle leggi. „

„ È pertanto un servire all' instituzione del *Jury*, l' assicurare e proteggere la sua durata che cessare d' impiegarlo nelle circostanze dove è incontrovertibile la sua impotenza, o che stante l' impunità che ha procurata, ha sì spes-

se volte compromessa la pubblica sicurezza. „

„ Pervengo ora all'ultima parte del progetto; quella in cui il legislatore dopo aver regolata la competenza ed organizzato il tribunale fissa l'epoche delle sue sessioni; tratta della *procedura*, dell'*instruzione*, della sentenza e dell'esecuzione. „

„ È specialmente nella comparazione da voi stabilita, o Legislatori, tra questa parte del nuovo *Codice speciale*, e la parte analoga e corrispondente al Codice, del 1670, che potrete pronunziare quanto l'instruzione, che vi presentiamo, è sotto tutti i punti di vista superiore alle *giurisdizioni prevostali* dell'antico sistema. „

„ È soprattutto stante la maniera con la quale facevasi l'instruzione, che questa *giurisdizione prevostale* veniva malamente e con isdegno riguardata, essendo questa instituzione del 1670. troppo in se stessa severa affidata al Prevosto ed al suo assessore. In tal guisa il Giudice straordinario, il Giudice militare solo s'impadroniva della persona dell'incolpato, e non lo lasciava punto durante l'instruzione. L'assessore era il relatore della causa; e noi abbiamo di già avuta occasione di osservare, che se i Giudici ordinarj concorrevano alla formazione della sentenza, la Legge voleva, che non fosse pronunziata, se non alla presenza del Prevosto, e sempre intitolata a suo nome. Si aggiunga a una tal procedura tutta straordinaria, la severità delle forme, le due questioni, il perpetuo segreto, che essa imprimeva alla procedura del 1670. si ag-

giunga l' influenza pericolosa ma immancabile, che doveva in una tale instituzione tutta scritta, esercitare sul Giudice ordinario l' instruzione fatta unicamente dal Prevosto, e si converrà, che gli uomini anche i più decisi per la conservazione di una *giurisdizione speciale*, hanno riguardate con ispavento le *giurisdizioni prevostali* e si concepirà agevolmente il motivo per cui nella seduta del 16 marzo 1790 senza che alcuna voce osasse reclamarle o difenderle, vennero immediatamente proscritte da un Decreto, che ardisco di dire, che presentava in se medesimo qualche cosa di *prevostale* nella maniera con cui fu proposto, emanato, e nell' ora istessa, durante la seduta e innanzi che si sciogliesse, messo in esecuzione. „

„ All' opposto nella legge, che vi presentiamo, il Giudice ordinario instruisce nelle forme ordinarie contro il misfatto l' incolpato che saranno di competenza della Corte speciale, perchè questa prima istruzione segreta è rapida è bastante per i due casi. In tal guisa evitiamo in questa prima parte dell' instruzione di uscire dall' ordine comune, evitiamo quella concorrenza e quelle controversie giurisdizionali alle quali dava luogo sì spesso la teoria del 1670, e che ritardando sempre l' instruzione nell' istante in cui deve essere la più rapida, lasciavano deperire le prove e procuravano molte volte l' impunità. „

„ Dobbiamo questo vantaggio inestimabile alla soppressione de' giurati di accusa, la dobbiamo a quella bella teoria, che rimette le

funzioni esercitate dai *giurati* tra le mani dei magistrati delle Corti Imperiali, che incaricati dalla nuova legge di far le veci del *Jury* di accusa presentano ne' loro lumi e nella loro imparzialità la maggior garanzia per l'innoceza e la più gran certezza che tutti i misfatti e tutti i delinquenti saranno puniti. „

„ È in tal istante, che la suddetta Corte Imperiale, è informata, che la competenza deve da essa esser giudicata. „

„ La sentenza notificata all'accusato unitamente all'atto d'accusa, è soggetta alla Corte di Cassazione che deciderà nell'istesso tempo delle nullità, che potrebbero trovarsi nella *sentenza di remissione*. „

„ Senza attendere la decisione della Cassazione l'instruzione dovrà essere continuata senza verun indugio, *ma fino all'apertura delle discussioni esclusivamente*, a differenza della disposizione analoga della legge del mese piovoso, la quale (*artic.* 27.) ordina che il ricorso alla Cassazione, non possa sospendere, nè l'esame, nè la sentenza definitiva ma solamente l'esecuzione. „

„ Arrivato davanti i Giudici l'accusato vi trova tutti i mezzi di difesa, che il tribunale ordinario offre all'innocenza. Le discussioni sono pubbliche, e l'accusato è vicino al suo difensore; i *giurati* soli non compariscono; ma in tutto il rimanente ed in tutte le più minute circostanze, le regole che dirigono l'instruzione, le discussioni e la sentenza nelle *Cort di assises*, dirigono l'instruzione, le discussioni e la sentenza nelle *Corti speciali*. „

,, La sentenza però pronunziata da una Corte speciale, non è in verun modo suscettibile di ricorso alla Cassazione e deve essere eseguita dentro le ventiquattr ore. ,,

,, Legislatori, la legge, che punisce non si vendica, ed il supplizio è solo stabilito per dare esempio. ,,

,, La legge la quale instituisce le *giurisdizioni speciali*, vuole principalmente che la punizione del reo sia pronta ed il supplizio sia più vicino che sia possibile al commesso misfatto, poichè resta depresso in tal modo con maggior forza nel cuore del malvagio il desiderio d'imitare il malfattore. ,,

,, Tutto il benefizio dell instituzione, il tristo ed unico vantaggio del supplizio sono perduti se l'istruzione è troppo prolungata, se la pena ha luogo dopo che il misfatto è stato dimenticato. L'esperienza non ha, che troppo dimostrato, che il supplizio inflitto troppo lungo tempo dopo il misfatto, e quando l'indignazione inspirata da un nero eccesso è raffreddata produce un effetto del tutto contrario a quello inspirato dal Legislatore. La pena attuale, sembra cancellare l antica reità, e la pietà pel condannato, ha sovente soffogato lo sdegno concepito contro il malfattore. ,,

,, È dunque stato d'uopo, che nell'instituzione *speciale* la pena seguisse subitamente la sentenza. ,,

,, È stato d'uopo ancora sopprimere il *ricorso alla Cassazione*, che mette un' intervallo almeno di due mesi tra la sentenza e l'esecuzione. ,,

,, Ma perchè la rapidità non possa togliere all'innocenza veruna delle sue risorse, ed all' accusato veruna delle sue speranze e sue legittime consolazioni, è stato necessario con delle preventive precauzioni rendere questo ricorso in Cassazione inutile e sovrabbondante, il che è stato fatto. ,,

,, Abbiamo veduto, che fino al momento in cui la causa e l'accusato giungono alla Corte Imperiale, l'accusato di un misfatto, che è della competenza della Corte speciale, corre l'istesso destino, e gode de' medesimi diritti degli accusati de' misfatti attribuiti alle *Corti di assises*; Abbiamo veduto, che anche fino al Decreto, il quale fissata la competenza pronunzia sullo stato d'accusa, l'accusato, che deve essere giudicato dalla Corte speciale gode de' medesimi diritti degli accusati dei misfatti attribuiti alle *Corti di assises*. Abbiamo altresì veduto, che fino al suddetto Decreto, che fissata la competenza pronunzia sullo stato d'accusa, l'accusato che deve essere giudicato dalla *Corte speciale*, è trattato nell'istessa maniera degli accusati che verranno giudicati dai *tribunali ordinarj*. La legge non ha dovuto dunque occuparsi a prendere delle precauzioni particolari e speciali, giacchè tanto l'uno che l'altro accusato si trovano fin la nell'istessa situazione. ,,

,, Ma una tal situazione cangia nell'istante in cui è emanata la decisione della competenza, e nell'istante in cui l'accusato è rimesso davanti la *Corte speciale*. E in tale istante appunto in cui la legge adotta tutte le precau-

zioni possibili per garantire l'accusato d l risultato di qualche errore. „

„ In tal' istante la decisione sulla competenza è assoggettata alla Corte di Cassazione. In tal' istante l'accusato può presentare a questa Corte Suprema, le sole ed istesse prove di nullità, che l'accusato rimesso davanti *il tribunale ordinario*, potrà pure presentare alla suddetta Corte dopo la sua condanna. „

„ Queste precauzioni sono bastanti. „

„ Di fatti la legge non può più offrire altri ricorsi fuori di quelli la di cui inutilità e sovrabbondanza sono state riconosciute. „

„ Bisogna nondimeno toglier di mezzo le nullità, che si supporrebbe che potessero nascere dalle discussioni dove tutto si fa a voce. „

„ Bisogna allontanare tutte le nullità alle quali può dar adito l'intervento del *Jury*; esse sono inapplicabili all'instituzione speciale. „

„ Vi sarebbe egli luogo a prevedere che potesse esservi un mal *giudicato*, perchè le prove saranno state mal valutate? La Corte di Cassazione non è quella a cui spetta il conoscere del *mal giudicato*. „

„ Restano dunque le nullità, che può supporsi, che risultino dalla nullità della pena. Si è non ostante riconosciuto, che anche sotto l'antico sistema, e nelle sentenze che hanno più sollevata l'opinione e dato luogo a rimproveri, sempre stabiliti sul mal giudicato e sopra un eccessiva leggerezza sulla valutazione delle prove, non hanno mai avuto che fare con la falsa applicazione delle pene, e ciò di già ci sembra un possente motivo di sicurezza. „

„ Ma quivi la competenza è estremamente limitata, trovandosi ristretta a cinque specie di delitti bene e precisamente specificati e caratterizzati in guisa, che l'errore è impossibile. „

„ Bisogna aggiungere, che la decisione di competenza, non è altrimenti pronunziata da un tribunale inferiore come sotto il sistema del 1670. nè dal Direttore del *Jury* come lo permetteva una legge posteriore, nè dal tribunale speciale medesimo, come l'esige la legge del mese piovoso an. 9. ma sarà giudicato dalla Corte Imperiale composta dei magistrati i più esperti ed illuminati. „

„ In fine la prefata decisione di competenza è soggetta al tribunale supremo, cioè alla Corte di Cassazione, sentinella vigilante accorta e severa custode e preservatrice delle leggi, che garantiscono a qualunque cittadino la conservazione del proprio onore, della propria vita, e delle proprie sostanze. „

„ E come dunque potrà accadere che un errore sulla competenza, sfugga a tutti questi occhi aperti per iscoprirlo? „

„ Ora, ben determinata una volta la competenza, il delitto è ben caratterizzato, ben definito, e l'applicazione della pena non è più se non un operazione quasi meccanica di una tal facilità, che per immaginare, che darebbe luogo alla Cassazione, bisognerebbe supporre i Giudici totalmente ciechi, o atroci; e Dio non voglia, che sieno da noi presentate delle leggi, che fossero stabilite su così strane ipotesi. „

„ Terminando, Legislatori, devo fissare i vostri sguardi sulla disposizione dell'art. 595. *che permette alla suddetta corte per gravi motivi di raccomandare l'accusato alla pietà e commiserazione di S. M. e sull' artic.* 598., *che in tal caso solamente permette che sia sospesa l'esecuzione*. „

„ Alcune persone aveano pensato, che questa disposizione potesse esser comune ed alle *Corti di assises*, ed alle *Corti speciali*, ma si è ben tosto conosciuto, che la predetta disposizione pericolosa ed inutile nelle *Corti di assises*, e davanti i *giurati* poteva essere utile, e qualche volta necessaria, e sarebbe sempre senza verun pericolo nelle *Corti speciali*. „

„ Sarebbe pericoloso l' affidare ai *giurati* giudici passeggieri l'esercizio di questo diritto di cui avrebbero quasi sempre abusato rigettando l' odiosità dell' esecuzione sul Governo, che non deve mai intervenire se non per far grazie. „

„ Sarebbe senza pericolo, ma inutile l'affidare l'esercizio dell' istesso diritto ai Giudici delle *Corti di assises*, perchè le loro sentenze essendo sempre soggette alla *Cassazione*, il tempo non indifferente, che esige l'instruzione di questa Corte Suprema, pongono tra la sentenza e l'esecuzione un intervallo durante il quale l'accusato, i suoi parenti ed amici possano ricorrere alla *commiserazione di S. M.* »

„ All'opposto l'accusato condotto davanti la Corte speciale, è privo di tutti questi vantaggi; non può ricorrere alla Cassazione, e

la sentenza dee essere eseguita dentro le ventiquattr' ore. „

„ Frattanto chi può ignorare che tra i delinquenti condotti davanti le suddette Corti non se ne trovino di quelli, che il caso o la complicità abbiano resi depositarj di segreti orribili il di cui scoprimento potesse interessare la società? Finchè sperano l'impunità serbano un silenzio micidiale, ma nel momento in cui vien pronunziata la sentenza, o nel quale gli esecutori si accingono a metterli le mani addosso, e vedono il supplizio, e si trovano alle prese con la morte, cercano di salvar la vita per mezzo di rivelazioni ed alcune sono state molto utili. Se la legge che tutti questi banditi ben conoscono, toglie al condannato ogni speranza, egli perirà e porterà seco il segreto fatale, la cui rivelazione interessato avrebbe l'intera società. „

„ Dall'altro canto, non è quasi mai, se non durante le discussioni e sovente alcun istanti innanzi alla condanna, che la Corte ha potuto discernere tra gli accusati quel complice, che alcune inattese disposizioni possono rendere degno della commiserazione e pietà di S. M. Il Giudice probo e severo che sa bene, che solo alla M. S. appartiene il diritto di far la grazia, pronunzierà la condanna; ma in qual situazione può collocarsi questo Giudice pietoso ed umano se è giusto qualora si voglia supporre che sia intimamente persuaso, che quell'individuo, che si accinge a far perire, avrebbe ottenuta la vita per mezzo di una grazia che egli non può più domandare? „

„ Queste rilevanti considerazioni hanno dettato l' artic. 95. Le disposizioni in esso contenute, ci lasciano, Legislatori, nella consolante idea che i Giudici criminali incaricati di bene auguste funzioni, ma assai terribili funzioni, che devono sempre lacerare la loro anima, potranno qualche volta gustare il piacere puro, ed il piacere ineffabile di portare a' piedi del trono le suppliche degli sventurati. „

„ Le corti speciali che formano l' oggetto di questo titolo sono qualificate dalla legge del 20. aprile 1810, *sull' organizzazione dell' ordine giudiciario ec.* come Corti speciali *ordinarie*, per distinguerle dalle Corti speciali *straordinarie*, le quali possono essere stabilite nelle Corti Imperiali stesse per far le veci delle *Corti di assises* nei Dipartimenti dove non è stato stabilito il *Jury*, oppure si trova sospeso o nel caso dell' articolo 28. della suddetta legge del 20. aprile. L' organizzazione di queste Corti speciali *straordinarie*, e la maniera con cui devono instruire e giudicare, sono determinate nell' istessa legge.

In quanto alla Corte specialmente ordinaria di Parigi, la predetta legge ha conservate per lo spazio di cinque anni tutte le attribuzion di cui ella era rivestita. Ora queste attribuzioni comprendono; 1. tutti i misfatti commessi nelle Colonie della Repubblica Francese contro la sicurezza generale di dette Colonie, contro il Governo Francese o suoi delegati, e contro gli atti, che vengono emanati. (*Legge del 28. germile an. 11. art. 2.*)

2. Tutti i misfatti di falsità tanto sugli effetti nazionali quanto sulle carte di contabili-

tà interessanti il pubblico tesoro, in qualunque luogo la falsità sia stata commessa e sia stato fatto uso delle carte falsificate. (*Leg. del 2. fiorile an. 11. artic. 1.*)

3. I misfatti di contraffazione del bollo nazionale e l'uso del bollo contraffatto. I misfatti di fabbricazione di biglietti o cedole false, tanto della banca di Francia quanto delle banche dei Dipartimenti, di falsificazione di biglietti o cedole date fuori dalle suddette banche, e distribuzione de' suddetti falsi; come pure il misfatto d'introduzione o distribuzione sul territorio Francese dei biglietti delle suddette banche fabbricati o falsificati in esteri paesi. (*Leg. del 22. ventoso an. 12.*)

4. Il misfatto di qualunque funzionario o agente del Governo, che sia convinto di aver favorite delle contravvenzioni ai Decreti del 23 Novembre e 17. Dicembre 1807., contenenti le nuove misure prese contro il sistema marittimo dell' Inghilterra. (*Decreto Imp. dell' 11. gennajo* 1808.)

SEZIONE I.

Competenza della Corte Speciale.

553. Li delitti di alto criminale commessi dai vagabondi, da persone diffamate, e dai condannati a pene afflittive, o infamanti saranno giudicati senza giurati dai giudici indicati qui appresso, e nelle forme, che saranno accennate di sotto.

(1) *I misfatti commessi da' vagabondi e gente senza alcuna professione e mestiere ec.* La leg-

ge ristringe con quest' articolo la competenza delle corti speciali. relativamente *a' vagabondi e gente senza professione e mestiere condannati a pene afflittive e infamanti*. La competenza di queste Corti sotto il solo rapporto della natura de' misfatti, vien regolata dal seguente articolo.

I vagabondi, gente senza professione e mestiere, ed i condannati a delle pene afflittive o infamanti, non sono punibili da dette Corti, se non a ragione de' misfatti meritevoli di pena afflittive o infamanti, che potrebbero commettere, e in quanto a' delitti e contravvenzioni ad essi imputati, sono soggetti alla giurisdizione ordinaria de' tribunali di semplice polizia o correzionale come tutti gli altri cittadini. Per la qual cosa innanzi il Codice d' instruzione la Corte speciale del Dipartimento del Varo, essendosi dichiarata competente per giudicare un individuo incolpato di vita vagabonda e di aver rubati dei porci e dei castrati, la sua sentenza fu cassata ed annullata sotto il dì 8. termidoro an. 9. a relazione del Sig. Carnot, non essendo meritevole un tal delitto di una pena afflittiva o infamante. (Ved. il Bullettino della Corte di Cassazione.)

La legge del 10. vendemifero an. 4. tit. 3. artic. 5. e 6 avea data alla vita vagabonda e senza l' esercizio di alcuna professione e mestiere, una definizione, che non è più in vigore. Devesi intendere ora per vagabondi o gente senza professione e mestiere a norma del Codice penale artic. 270. quelli, *che non hanno un domicilio certo, nè mezzi di sus-*

sistenza, e *che non esercitano abitualmente arte e professione veruna*.

Riguardo poi ai *condannati a pene afflittive o infamanti*, essi non possono esser puniti dalla Corte speciale, senon per i misfatti, che possono aver commessi dopo la loro fuga durante la pena ed anche prima della loro riabilitazione. (Ved. l'artic. 6. tit. 2. della legge del 14. piovoso an. 9.) Dopo la loro riabilitazione rientrano nella società e non sono più considerati come condannati. (Art 633. del presente Codice.) Ma se l'incolpato cangiando nome e pretendesse di non essere l'individuo precedentemente *condannato*, insorgerebbe una questione d'identità, che non sarebbe al certo di competenza della Corte speciale, quando almeno la precedente condanna non fosse stata da essa pronunziata. Bisognerebbe prima di tutto procedere alla ricognizione in conformità degli articoli. 518. 519. e 520. Il Tribunale Speciale del Dipartimento d'Indre e Loire, essendosi dichiarato competente per giudicare *Pietro Auvrard* scappato dai ferri, sebbene l'individuo arrestato negasse formalmente di esser Pietro Auvrard, la sua sentenza fu cassata e revocata dalla Corte di Cassazione sotto dì 17. Messidoro an. 9. a relazione del Sig. Rutocq. (Ved. Bullettino)

554. Il delitto di ribellione con armi alla forza armata, quello di contrabando con armi, il delitto di falsa moneta, e gli assassini, se sono stati preparati da attruppamenti armati, saranno giudicati dagl'istessi giudici, e colle medesime forme.

(1) *Il misfatto di ribellione armata alla forza armata, quello di contrabbando ec.* Sotto il rapporto della natura de' misfatti, le Corti speciali non possono conoscere se non di quattro specie di misfatti determinati da quest'articolo; cioè, della *ribellione armata* contro la forza armata; del *contrabbando armato*; della *moneta falsa*; e degli *assassinamenti o grassazioni preparati con attruppamenti armati*, sia che questi misfatti sieno stati commessi dagl' individui della classe di quelli indicati nel precedente articolo, o da altri. I motivi di queste attribuzioni speciali trovansi ampiamente spiegati nel discorso degli Oratori del Governo riportato nel principio di questo Capitolo.

Sia che la ribellione o il contrabbando sieno commessi da un *solo* individuo, *armato* o da *molti*, il misfatto è di competenza della Corte speciale perchè la legge non fa distinzione, ed è questo il caso di rammentare „ che secondo il Codice penale artic. 101. sono comprese nella parola *armato* tutte le macchine, istrumenti ed utensili taglienti, penetranti e contundenti, ed all' opposto i coltelli, le cesoje da tasca e le semplici mazze non si reputano come armi, se non qualora non ne è stato fatto uso per uccidere, ferire o percuotere. „

La parola *contrabbando* indica in generale qualunque commercio, che si fa contro le leggi dello stato, tanto introducendo o portando via delle merci proibite o senza pagare i prefissi dazj.

Il misfatto della moneta falsa, comprende non solo la fabbricazione o contraffazione delle monete d'oro, d'argento, di biglione o di rame, che hanno corso legale in Francia, ma ancora l'alterazione e l'esposizione di dette monete contraffatte e la loro introduzione sul territorio Francese.

Affinchè un attruppamento o radunamento di gente sia riputato armato, bisogna secondo i termini dell'artic. 214. del Cod. penale, che vi siano almeno due persone unite, che abbiano delle armi ostensibili.

555. Se fra li prevenuti dei delitti specificati nell'articolo 553. e che sono, attesa la semplice qualità delle persone, attribuiti alla Corte speciale, se ne trovassero di quelle, che non abbiano le qualità necessarie per essere soggette a questa Corte, il processo, e le parti saranno rimessi avanti la Corte d'assises.

(1) *Se ne trovano che non siino della suddetta qualità punibili da questa Corte ec.* Questa disposizione è una conseguenza dei principj rammemorati nelle note sull'art. 226. Non è l'istessa cosa qualora si tratta della natura di quelli specificati nell' artic. 554. Questi misfatti attribuiti essendo alla Corte speciale *ratione materiae*, la causa deve sempre esser rimessa alla suddetta Corte, sebbene gl' incolpati sieno per la loro qualità soggetti ad esser giudicati da' Tribunali ordinarj, vale a dire dalle Corti di *assises*.

Frattanto, quando un misfatto ordinario è stato commesso da individui punibili dalla Corte speciale o dalla Corte di *assises*, può

accadere che questi ultimi muojano o sieno definitivamente giudicati, prima che i punibili dalla Corte speciale sieno arrestati e rimessi davanti la Corte di *assises* in conformità del presente articolo. E per sapere se in questa ipotesi, la causa deve rimanere davanti le Corti di *assises*, o essere rimessa davanti le Corti speciali, è necessario, mi sembra, che debbano farsi le seguenti distinzioni. O gl'incolpati punibili dalla Corte di *assises* sono morti prima del Decreto di accusa e di essere rimessi dinanzi ad essa, o sono stati definitivamente giudicati, prima che i punibili dalla Corte speciale fossero incolpati ed arrestati, oppure essendo stati gli uni e gli altri compresi nel medesimo Decreto di accusa come complici del medesimo misfatto, quelli punibili dalla Corte di *assises*, hanno cessato di vivere o sono stati definitivamente giudicati posteriormente a questo delitto, ma prima dell'arresto dei punibili dalla Corte speciale.

In questi due primi casi, i punibili dalla Corte speciale restando soli da giudicarsi e essendo punto ancora messi in istato d'accusa, nè rimessi alla Corte di *assises*, devono essere tradotti davanti la Corte speciale, perchè non esiste più nè connessione nè verun altro motivo, che possa autorizzare la remissione davanti la predetta Corte di *assises*.

„ Qualora un istruzione è consumata sopra un delitto (ha detto il ministro della giustizia nella circolare riportata nelle note sull' articolo 226.), se posteriormente viene scoperto un

complice, non evvi nè utilità nè necessità di portare la seconda instruzione al Tribunale, che ha fatta la prima, almeno che il complice non sia punibile ec.„

Nel terzo e quarto caso, se il Decreto di accusa e di remissione alla Corte di *assises*, pronunziato dalla Corte Imperiale, ha voluto comprendere tanto i punibili dalla Corte di *assises* quanto quelli della Corte *speciale*, la morte o la sentenza definitiva de' primi, non deve impedire, che i punibili dalla Corte speciale, che venissero in seguito arrestati, non debbano esser tradotti davanti l'istessa Corte d' *assises*, e da essa giudicati; per l' istessa ragione che questa Corte essendo stata legalmente informata della causa, mediante il Decreto della Corte Imperiale, non le può esser tolta nè divenire incompetente, stante la morte di alcuni tra gli accusati, nè per cagione di altri avvenimenti posteriori al suddetto Decreto di remissione. Questo è appunto ciò, che la Corte di Cassazione ha giudicato in un ipotesi molto analoga con sua decisione del 16. frigifero an. 12 riportata nel Repertorio alla parola *Delitto militare* num. 10. E' invano, che si argomenterebbe dalla disposizione dell' appresso articolo 589., secondo la quale la Corte speciale, sebbene informata in forza di un Decreto della Corte Imperiale, deve rimettere l'accusato e la causa davanti la Corte di *assises*, se stante il risultato delle discussioni, il fatto di cui il suddetto accusato è convinto, si trova spogliato di quelle circostanze che lo rendono speciale. Questa disposi-

zione dell'artic. 589. è ricavata dal principio, che rende favorevole il ritorno al diritto comune. Ciò che lo prova si è, che secondo l'istesso articolo, la Corte di *assises* deve pronunziare *qualunque sia in appresso il risultato delle discussioni*, e quando ancora avessero queste restituito al delitto il suo carattere di *specialità*, perchè hanno detto gli oratori del Governo, *è meglio accordare una grazia a un malfattore, che correre il rischio di privare un cittadino di un diritto, che gli vien garantito dalla costituzione*. Ora nell' opinione da me quivi esposta, si tratta non solo del ritorno al diritto comune, ma ancora dell' autorità della cosa giudicata dalla Corte Imperiale.

La difficoltà sarebbe più seria se la sentenza della Corte di *assises* fosse stata pronunziata contradittoriamente contro i *punibili* da questa corte, ed in *contumacia* contro i complici della classe di quelli indicati nell' artic. 553. Il presentarsi di costoro, facendo cadere il Decreto di remissione, come ho sostenuto (*not.* 1. *artic.* 476.) ne risulterebbe, che la Corte di *assises*, si troverebbe *definitivamente investita dell' autorità di giudicare relativamente ai contumaci*, e che la Corte Imperiale, dovendo decidere di nuovo sull' accusa e la remissione degl' incolpati nuovamente costituiti, essa dovrebbe rimetterli alla Corte speciale, supponendo, che fossero tutti punibili da quest' ultima Corte, quantunque i loro complici fossero stati precedentemente giudicati dalla corte di *assises*, ciò per le cagio-

ni, che ho di sopra enunciate parlando de' due primi casi.

L'artic. 555. suppone, che il contrasto giurisdizionale esista tra la corte di *assises* e la corte speciale ma può insorgere eziandio tra la corte speciale ed un altra corte di eccezione. Supponiamo per esempio, che tra gl' incolpati della classe di quelli indicati dall' art. 553, se ne trovi uno o diversi soggetti stante la loro nascita o le loro dignità ad esser puniti solo dall' alta Corte Imperiale, qual' è quella tra le due corti la di cui giurisdizione deve prevalere? È incontrastabilmente l' alta Corte Imperiale, la quale deve in tal caso prender cognizione del misfatto, e giudicare tanto i dignitarj soggetti alla sua speciale giurisdizione quanto i loro complici comunque sieno; per la ragione, che in questa sorta di controversie, deve essere sempre preferito quel tribunale o la Corte, che mediante il maggior numero de' Giudici, o la solennità della sua procedura, offre a ciascheduno degli accusati una più certa garanzia. (*Ved. le note sull' art.* 226.)

§. I.

Modo, con cui si forma la corte speciale.

556. La corte speciale non potrà giudicare, che nel numero di otto giudici: essa sarà composta 1. del presidente della corte d' assisa, quando si trovi nel luogo, in sua assenza, o in caso d' impedimento, di uno dei membri della corte imperiale, che sarà stato delegato alla corte d' assisa, ed in loro mancanza, del presidente del tribunale di prima istanza, nella giu-

risdizione del quale la corte terrà le sue sedute. 2. Dei quattro giudici formanti a termini degli articoli 253. e 254. col presidente la corte di assisa: 3. di tre militari aventi almeno il grado di capitano.

Una legge particolare regolerà l'organizzazione della corte speciale del dipartimento della Senna.

(1) (*La Corte speciale ec.*) La composizione della corte speciale è in tutto simile a quella della corte di *assises*, eccettuato, che la corte speciale non è mai assistita dal *Jury*, e che ai cinque magistrati sono aggiunti tre militari, che abbiano almeno il grado di capitano, di età almeno di anni trenta e nominati ogni anno da S. M (articolo 559.) (Ved. gli articoli 252. 253. 254. 255. 256 257. e le note) L'artic. 24. della Legge del 20. Aprile 1810. dispone, che l'Imperatore nomina ogn'anno per fare il servizio in ogni corte speciale ordinaria, sei uffiziali di giandarmeria de'quali tre sono destinati ad esser supplenti. (Ved. gli artic. 98. 99. 100. e 103. del Regolamento del 6. Luglio 1810.)

(2) (*La corte speciale del Dipartimento della Senna.*) Ved. gli artic. 32. e 33. della Legge del 20. Aprile 1810., e l'artic. 104. del suddetto Regolamento del 6. Luglio 1810, che regola l'organizzazione di questa Corte, e la suriportata nota pag. 498. sulle sue attribuzioni.

557. Nei dipartimenti, in cui risiede la corte imperiale, il procurator generale, o uno de' suoi sostituti adempirà presso la corte speciale le funzioni di ministero publico.

Il Cancelliere della corte o uno dei suoi commessi che abbia giurato vi eserciterà le sue funzioni.

(*Ved. l' articolo* 252.)

558. Negli altri dipartimenti le funzioni di pubblico ministero saranno esercitate dal procuratore imperiale criminale.

Le funzioni di cancelliere saranno adempite dal cancelliere del tribunale di prima istanza, o da uno dei suoi commessi che abbia giurato.

(*Ved. l' articolo* 253.)

In Parigi il cancelliere della Corte speciale è nominato dall' Imperatore. Leg. del 20. Aprile 1810 artic. 32. e 288. del presente Codice unitamente all' artic. 102. del Regolamento del 6. Luglio 1810.

559. Li tre militari avranno almeno l'età di anni trenta, e saranno nominati in ciascun anno da S. M. Essi avranno tre supplenti dello stesso grado, nominati egualmente da S. M.

(*Ved. l' artic.* 24. *della legge* 20. *Aprile* 1810. e *l' artic.* 14. *del Rogolamento del* 6. *Luglio*.)

§. 2.

Epoche, e luoghi delle sessioni della corte speciale.

560. La corte speciale sarà convocata tutte le volte, che sia completa l' istruzione di una causa di sua competenza.

(1) *Ogni volta, che l' instruzione di un affare di sua competenza sarà terminata*. Ma spetterà al primo Presidente della Corte Imperiale a fis-

sare il giorno dell'apertura, quando debba tenersi nel luogo dove risiede abitualmente, e quando si tenga in altro luogo la maniera della convocazione di dette corti speciali si trova determinata dagli artic 258. e 562. del presente Codice, dagli artic. 20. 21. 22. e 24. della legge del 20. Aprile 1810. e dagli articoli 105 e 106. del Regolamento del 6. Luglio di detto anno.

561. Il giorno, ed il luogo, in cui dovrà aprirsi la sessione, saranno fissati dalla corte imperiale.

La sessione non sarà terminata, che quando vi saranno state portate tutte le cause di sua competenza che erano in pronto al tempo della sua apertura.

(1) *Saranno fissati dalla Corte Imperiale ec.* Questa disposizione non può applicarsi se non alle sedute straordinarie della corte speciale il che risulta evidentemente dagli artic. 20. 21. 22. e 24. della legge del 20. Aprile 1810. e dagli articoli 101. e 106. del prefato Regolamento del 6. Luglio seguente. (*Ved. gli articoli e la nota sull' artic. precedente*). Le discussioni per gli affari speciali non potendosi aprire se non dopo la conferma del Decreto di remissione dalla Corte di Cassazione, ne segue, che il giorno dell' apertura non deve essere fissato se non dopo, che è stata ricevuta la decisione confermativa della Corte di Cassazione. (Ved. gli artic. 260. 571. e 573. e le note.) Non è l'istessa cosa del luogo dove tenersi la seduta, importa molto, che sia a prima vista determinato affinchè l'instruzione non ri-

manga interrotta, e gli artic. 291. 292. 293. 294. e 295. e l'ultimo §. dell'artic. 296., come pure gli articoli 302. 303. 305. 307. 308. e 572. possino avere la loro esecuzione contro i termini prescritti.

562. Il disposto negli articoli 254. 255. 256. 257. 258. 261. 264. e 265. relativamente alle corti d'assise è applicabile ancora alle corti speciali.

(*Ved. le note sopra i surriferiti articoli.*)

§. 3.

Funzioni del Presidente.

563. Il Presidente è obbligato di ascoltare l'accusato allorchè arriva nella casa di giustizia.

Egli potrà delegare queste funzioni ad uno dei giudici.

Dirige l'istruzione, ed i dibattimenti.

Stabilisce l'ordine fra quelli, che domandano la parola.

Ha la polizia dell'udienza.

(*Ved. gli artic.* 266. 267., *e le note.*)

564. Il disposto negli articoli 268. 269. e 270. relativamente alle altre attribuzioni del presidente della corte di assisa è comune al presidente della corte speciale.

(*Ved. i surriferiti articoli e le note* .)

§. 4.

Funzioni del procurator generale imperiale, o del procurator imperiale criminale.

565. Il procuratore generale imperiale, ed il suo sostituto, il procuratore imperiale crimina-

le esercitano respettivamente nelle corti speciali le funzioni, che sono loro attribuite per la procedura, istruzione, e giudizio negli affari di competenza delle corti d'assise, e che sono regolate negli articoli 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. nella prima parte dell'articolo 278. nell'articolo 279. e seguenti fino all'articolo 290. inclusivamente.

(*Ved. i surriferiti citati articoli e le note, come pure l' artic. 557. e la nota.*)

Evvi da osservare, che l' articolo 565. non prescrivendo per le corti speciali, se non la prima parte dell'artic. 278. ne segue, che la seconda parte non può avere esecuzione dimodochè il rifiuto della corte speciale di deferire alla requisizione del Procuratore generale, non può giammai dar luogo alla Cassazione contro una sentenza pronunziata da questa Corte. (*Ved. sotto l' artic. 597.*)

Sezione II.

Istruzione, e procedura anteriore all' apertura dei dibattimenti.

566. La procedura dei delitti di competenza della corte speciale sarà fatta secondo le forme stabilite per la procedura dei delitti, il giudizio de' quali è di competenza dei tribunali ordinarj.

(1) *Secondo le forme stabilite per la procedura dei misfatti ec.* Le corti speciali hanno un gran vantaggio sulle antiche giurisdizioni prevostali, che è quello di non esigere un instruzione particolare, e di trovarsi in armonia con la procedura liberale instituita per le corti d' as-

sises. „ In tal guisa (dissero gli oratori del Governo) evitiamo mediante questa prima parte dell' instruzione, di uscire dall' ordine comune. Evitiamo quella concorrenza e quelle controversie alle quali dava adito sì spesso la teoria del 1670. e ritardava sempre l' instruzione, nell' istante in cui dovea essere la più rapida, lasciando deperire le prove, e procurando sovente l' impunità. „

La procedura e l' instruzione de' misfatti speciali devono dunque aver luogo secondo le forme stabilite per i misfatti ordinarj dal primo libro del presente Codice ed anche dal tit. 2. del secondo libro, fino al Decreto di remissione ed all' atto di accettazione inclusivamente.

567. La decisione della corte imperiale, che rimette la causa alla corte speciale, e l'atto di accusa, saranno notificati dentro tre giorni all' accusato.

(*Ved. sopra l' articolo* 242.)

568. Il procuratore generale imperiale trasmetterà dentro lo stesso termine una spedizione della decisione al gran giudice, ministro della giustizia per esser poi rimessa alla corte di cassazione.

(*Ved. la Legge del* 18. *piovoso an.* 9. *art.* 25.)

(1) *Per esser trasmessa alla Corte di Cassazione*. È quì principalmente dove incomincia la diversità fra la procedura speciale e la procedura consueta. I Decreti della Corte Imperiale dicendo esservi luogo all' accusa ed alla remissione alla *Corte d'assises* non hanno biso-

gno, quando all' opposto quelli che pronunziano la remissione alla *Corte speciale*, devono esser sempre soggetti alla sanzione della Corte di Cassazione, incaricata di verificare se la competenza è stata legalmente giudicata, e se nel Decreto suddetto di remissione vi si contengono delle nullità prevedute dall' articolo 299. (*Ved. l' artic.* 570.).

La disposizione di quest' articolo, e quelle degli articoli 569. 570. e 571. non si applicano punto alle corti speciali straordinarie, che sono dispensate dall' assoggettare la loro competenza alla Corte di cassazione, poichè le loro sentenze definitive sono suscettibili di ricorso. Secondo l' artic. 31. della legge del 20. aprile 1810., bisognerà dunque relativamente a queste corti speciali straordinarie conformarsi agli articoli 296. 297. 298. 299. 300. e 301. del presente Codice.

569. La sezione criminale di questa corte prenderà cognizione di tutte le decisioni di remissione alle corti speciali, che gli saranno state comunicate, e vi delibererà, prima di ogni altra causa.

(*Ved. gli artic.* 26. *della Legge del* 18. *piovoso an.* 9. *l' artic.* 31. *della Legge del* 20. *aprile* 1810., *e la nota sull' artic precedente*.)

570. La corte di cassazione pronunziando sulla competenza, pronunzierà nel tempo stesso, e colla medesima decisione sopra le nullità, che dietro l' articolo 290. potrebbero trovarsi nella sentenza di remissione.

(1) *Pronunziando sulla competenza pronunzierà nel medesimo tempo ec.* Se la corte di cassazio-

ne giudica, che la corte speciale non è competente, e che la causa le è stata mal'a proposito rimessa annulla il Decreto della Corte Imperiale, e rimette la suddetta causa davanti i Giudici, che ne devono conoscere, non in una maniera vaga ma indicandoli positivamente (artic. 429. §. 5.) Se la corte di cassazione annulla il Decreto della Corte Imperiale a motivo delle nullità espresse nell'artic. 299., ordina, che venga rimessa la causa davanti un altra Corte Imperiale. (artic. 429. §. 2.)

Vi è da osservare, che la corte di Cassazione deve giudicare *ex officio* su queste ragioni di nullità, sebbene il Procuratore generale nè l'accusato non abbia formato verun ricorso; alcuna querela, nè alcun reclamo su tal proposito; quando allorchè la causa è stata rimessa davanti le Corti d'*assises*; la Corte di Cassazione non può pronunziare sulle predette nullità, se non nel caso, che il Decreto di remissione gli sia stato deferito da un ricorso legale dell'accusato o del pubblico ministero. (Ved. gli artic. 296. 297. 298. 299. 300., e la nota sull'artic. 568.)

571. Subito che sarà stato pronunziato intorno all'accusa, e senza aspettare la decisione della corte di cassazione, sarà senza dilazione continuata l'istruzione fino all'apertura dei dibattimenti esclusivamente, e nelle forme, che si diranno in appresso.

(1) *Fino all' apertura delle discussioni esclusivamente ec.* In tal guisa le discussioni non potranno incominciare se non dopo che il De-

creto di remissione, sarà stato confermato; quando che secondo la legge del 18. piovoso an. 9. artic. 27. il ricorso alla Cassazione non sospendeva nè l'instruzione, nè la sentenza, ma solamente l'esecuzione della sentenza. Quest'articolo non si applica ugualmente alle Corti speciali straordinarie. (*Ved. l'artic.* 31. *della legge del* 20. *aprile* 1810. *e la nota sull' artic.* 568.)

572. Il disposto negli articoli 291. 292. 293. 294. 295. nell'ultimo paragrafo dell'articolo 276. e negli articoli 302. 303. 304. 305. 307. e 308. relativamente all'istruzione delle cause di competenza delle corti d'assise è applicabile all'istruzione delle cause di competenza delle corti speciali.

(*Ved. gli articoli sovraccitati, l' artic.* 568., *e le note*.)

SEZIONE III.

Dell' esame.

573. Dentro tre giorni dopo ricevuta la decisione della corte di cassazione, il ministero pubblico presso la corte imperiale farà le sue diligenze per la più pronta convocazione della corte speciale.

(1) *Il pubblico ministero presso la Corte Imperiale farà le sue diligenze ec.* Deve a prima vista domandare al primo Presidente della Corte Imperiale di fissare *il giorno in cui dovrà aprirsi la sessione* (*artic.* 561.) L'ordinanza dell'apertura deve essere da esso diretta al magistrato incaricato di presedere alla Corte speciale, e

notificata all'accusato. I testimonj pure saranno citati a comparire ed i loro nomi professione, ed abitazione notificati all'accusato ventiquattr'ore almeno prima dell'esame ec.

574. Il disposto negli articoli 310. 311. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. e 327. relativi all'esame, ed ai dibattimenti avanti la corte d'assisisa sarà osservato nell'esame, e dibattimenti avanti la corte speciale.

Ogni testimone dopo la sua deposizione resterà nell'uditorio, se il presidente non ha ordinato diversamente, fino a tanto che la corte si sia ritirata nella camera del consiglio per formare il giudizio.

(*Ved. le note sui surriferiti articoli.*)

575. Durante l'esame, il ministero publico, e li giudici potranno prender nota di quello, che parerà loro importante tanto nelle deposizioni dei testimonj, che nella difesa dell'accusato, purchè là discussione non sia interrotta.

(*Ved. l' artic.* 328)

576. Il disposto negli articoli 329. 330. 331. 332. 333. 334. e 335. sarà osservato nell'esame avanti la corte speciale.

Il ministero publico darà le conclusioni motivate, e domanderà, se vi è luogo, l'applicazione della pena.

(*Ved. le note sui surriferiti articoli.*)

577. Il presidente farà ritirare l'accusato dall' uditorio.

(*Ved. l'artic.* 340. *in fine.*)

578. L'esame, e i dibattimenti una volta incominciati saranno continuati senza interrom-

pimento. Il presidente non potrà sospenderli, che per il tempo necessario al riposo dei giudici, dei testimonj, e degli accusati.

(*Ved. l' artic.* 353. *e le note.*)

579. Avrà la sua esecuzione, ciò, che è disposto negli articoli 334. 335. e 336.

(*Ved. i surriferiti articoli e le note.*)

Sezione IV.

Del Giudizio.

580. La corte si ritirerà nella camera di consiglio per ivi deliberare.

(1) *La Corte si ritirerà nella camera del Consiglio ec.* I Giudici componenti la Corte di *assises*, possono ritirarsi nella camera del Consiglio, oppure deliberare immediatamente nell' atto dell' udienza (artic. 369.) attesochè le questioni di fatto essendo giudicate dal *Jury*, non resta loro, se non applicarle alla legge. Ma i Giudici componenti la Corte speciale, essendo incaricati di decidere nel medesimo tempo e sul fatto e sul diritto, la loro deliberazione si trova necessariamente più complicata e più importante. La legge esige, che si ritirino nella camera del Consiglio per procedervi con maggior raccoglimento e ponderazione.

581. Il presidente fisserà le questioni, e raccoglierà i voti.

Li tre giudici militari voteranno i primi, cominciando dal più giovane.

(1) *Il Presidente proporrà le questioni*. Affine di deliberare con ordine le questioni devono esser proposte conforme agli artic. 337. 338. 339. 340. L'antica teoria sulla legalità o l'illegalità delle prove, è stata nell'istesso modo abolita riguardo a' magistrati che giudicano nella Corte speciale quanto per i *giurati*. Le forme d'istruzione e le discussioni essendo esattamente le medesime davanti le Corti speciali e le Corti di *assises* i magistrati qualora giudicano il punto di fatto devono considerarsi come facienti le veci dei *giurati*, esercitanti le medesime funzioni ed investiti dell'istessa estensione di potere; in conseguenza applicare tutto ciò che è prescritto dall'istruzione compresa nell'artic. 342. Questo è quanto è stato giudicato dalla Corte di Cassazione in diverse sue decisioni e segnatamente in quella del 3. ottobre 1807. a relazione del Sig. Minia nell'affare di un tal Caloi. I motivi di questa decisione sono „ che i Giudici in tutti i Dipartimenti dove i *giurati* sono senza funzioni possono dichiarare la loro convinzione secondo tutti gli elementi dell'instruzione tendenti a stabilirli nella loro coscienza, e che in qualunque maniera possino averla acquistata, basta che abbiano pronunziato di esser convinti perchè venga riconosciuto che costa del delitto. (*Ved. il Repertorio* alla parola *prova*, sezione 3.)

582. Il giudizio della corte si formerà alla pluralità.

(Ved. l' artic. 347.)

583. In caso d'egnaglianza di voti, prevalerà l'opinione favorevole all'accusato.

(*Ved. l'artic.* 347.)

584. La sentenza, che assolverà l'accusato, fisserà ancora intorno ai danni, ed interessi rispettivamente pretesi dopo che le parti avranno proposte le loro eccezioni d'inammissibilità, o le loro difese, e che sarà stato sentito il procurator generale.

La corte però potrà, se la stima convenevole, commettere ad uno dei giudici di sentire le parti, prendere cognizione dei documenti, e fare il suo rapporto all'udienza, ove le parti potranno anche presentare le loro osservazioni, e dove sarà inteso di nuovo il pubblico ministero.

(*Ved. l'artic.* 358 *e le note.*)

585. Le domande per danni, ed interessi formate tanto dall'accusato contro i suoi denunziatori, o la parte civile, quanto dalla parte civile contro l'accusato, o il condannato, saranno portate alla corte speciale.

La parte civile è tenuta di fare la sua domanda per i danni, ed interessi prima del giudizio: più tardi non sarà ammissibile.

Sarà lo stesso dell'accusato, se ha conosciuto il suo denunziatore.

Quando l'accusato non abbia conosciuto il suo denunziatore, che dopo il giudizio, ma prima che termini la sessione, sarà tenuto, sotto pena di perdita di questo diritto, di presentare la sua domanda alla corte speciale.

Se non l'ha conosciuto, che dopo la chiusura della sessione, la sua domanda sarà portata al tribunale civile.

(*Ved. l'artic.* 359. *e le note.*)

contrabbando o di ribellione, non *erano armati*, o che un assassinio non è stato *preparato con un attruppamento armato*, la Corte speciale *deve rimettere con un suo Decreto motivato l'accusato e la causa davanti le Corti di assises*, non meno che in tutti gli altri casi ne' quali il misfatto perde durante la discussione, i caratteri essenziali di specialità.

Se in vece di pronunziare nel suddetto caso la remissione, la Corte speciale ordinaria giudicasse definitivamente ed applicasse la pena, la sua sentenza sarebb'ella soggetta alla Cassazione non ostante la disposizione dell' artic. 597? In quanto a me vi ho del dubbio, perchè vi sarebbe allora l' *incompetenza* nella sentenza, eccesso di potere per parte della Corte speciale, e vizio radicale, che niente può distruggere. L'artic. 597. che inibisce il ricorso alla Cassazione contro le sentenze della Corte speciale, suppone, che questa Corte non sia uscita mai dal circolo delle sue attribuzioni, e che qualora ne avesse oltrepassati i limiti, ella rimarrebbe senza carattere e senza facoltà; onde i suoi atti, sono senza forza senza consistenza e conseguentemente nulli. Frattanto per poter attaccare con successo in questo motivo la sentenza definitiva della Corte speciale, sarebbe d' uopo, che l'eccesso del potere fosse verificato nella sentenza medesima, vale a dire, che ne risulti evidentemente, che il fatto, che vien detto costare nella suddetta sentenza definitiva non è il medesimo enunciato nella decisione di competenza, o almeno, che si è trovato nell' i-

stante di questa sentenza spogliato delle circostanze aggravanti citate nella prefata decisione di competenza, che gli aveano impresso il carattere di *specialità*; altrimenti la prova legale, che il fatto si è trovato spogliato, stante la discussione, delle circostanze della specialità, essendo cosa impossibile l'acquistarla, la sentenza definitiva non potrebbe essere in verun modo attaccata.

In quanto alle Corti speciali straordinarie, si sa, che le loro sentenze definitive sono soggette al ricorso alla Cassazione, secondo la disposizione dell'artic. 31. della legge del 20. aprile 1810.

(2) *La Corte di assises qualunque sia il risultato delle discussioni ec.* Cioè a dire qualora il delitto, riprendesse nelle discussioni davanti la Corte di *assises* i caratteri di specialità, perchè il ritorno al diritto comune e alle giurisdizioni ordinarie è sempre favorevole. (*Ved. la nota sull' artic.* 555.)

(3) *Nel secondo caso la Corte potrà applicare se vi è luogo le pene correzionali e di polizia ec.* La Corte speciale in questo caso ha la medesima facoltà della Corte di *assises*. (*Ved. l' artic.* 363. *e la nota*.)

590. Sarà eseguito l'articolo 367.

(*Ved. la nota sul citato articolo.*)

591. La sentenza sarà pronunziata ad alta voce dal presidente in presenza del pubblico, e dell' accusato.

(*Ved. l' artic.* 369.)

592. La sentenza conterrà, sotto le pene pronunziate nell' articolo 369. il testo della legge, sulla quale è fondata. Questo testo sarà letto all' accusato.

(*Ved il sovracitato articolo.*)

593. La minuta della sentenza sarà sottoscritta dai giudici, che l' avranno emanata, sotto pena di 100. franchi d' ammenda, e dell' azione civile tanto contro il cancelliere, che contro i giudici. Sarà sottoscritta dentro 24. ore dalla pronunziazione della sentenza.

(*Ved. l' artic.* 370. *e la nota.*)

594. Dopo aver pronunziata la sentenza, il presidente potrà, secondo le circostanze, esortare l' accusato alla fermezza, alla rassegnazione, o a riformare la sua condotta.

(*Ved l' artic.* 371.)

595. La corte dopo la pronunziazione della sentenza potrà, per gravi motivi, raccomandare l'accusato alla commiserazione dell' Imperatore.

Questa raccomandazione non sarà riportata nella sentenza, ma in un processo verbale separato, segreto, motivato, formato nella camera di consiglio, inteso il ministero pubblico, e sottoscritto come la minuta la sentenza di condanna.

Sarà in seguito trasmessa dal procurator generale imperiale al gran giudice ministro della giustizia una spedizione del detto processo verbale, ed unitamente la sentenza di condanna.

(1) *Raccomandare l' accusato alla pietà e commiserazione dell' Imperatore ec.* Non vi è dubbio, che in tal caso si deve sospendere all' esecuzione della sentenza, a norma di quanto

precisamente dispone l'artic. 598. I motivi di queste due disposizioni, che sono nuove nel sistema della nostra legislazione, sono stati esposti e spiegati nel discorso già riportato degli oratori del Governo.

Ci contenteremo di far solamente osservare, che la Corte speciale non deve far uso di questo bel privilegio, *se non per gravi motivi*, ed essa poi non può dispensarsi dal far uso di questi motivi in un processo verbale, che deve esser formato a tal' effetto nella camera del consiglio, affine di mettere a portata l'Imperatore di prenderli in considerazione.

596 Il disposto nell'articolo 372. sarà applicabile alla corte speciale.

597. La sentenza non potrà essere attaccata per via di cassazione.

(*Ved. l' artic.* 29. *della legge del* 18. *piovoso an.* 9.)

(1) *Non si potrà ricorrere contro la sentenza per mezzo della cassazione*. Non bisogna perdere di vista, che questo articolo non è applicabile, se non alle Corti speciali ordinarie, ed in nessun modo alle Corti speciali straordinarie, le di cui sentenze definitive sono soggette al ricorso alla Cassazione, secondo la disposizione dell'artic. 31. della legge del 20. aprile 1810.

Farò eziandio su quest'articolo 597. relativamente alle Corti speciali ordinarie la medesima distinzione, che sull' artic. 350. Senza dubbio alcuno una sentenza della Corte speciale non è soggetta al ricorso alla Cassazio-

ne per rapporto alle irregolarità dell'istruzione, al mal giudicato ed alla falsa interpetrazione della legge ec. I motivi sono stati allegati con molta forza, nel discorso degli oratori del Governo; ma non è l istessa cosa delle regole e delle forme essenziali all'organizzazione della Corte speciale ed all'essenza istessa delle sue sentenze. Se queste regole e queste forme fossero violate, ne avverrebbe l'istessa nullità delle sentenze. In tal guisa per esempio, alcune sentenze pronunziate da una pretesa Corte speciale, che fossero state emanate da un numero di Giudici minore di *otto*, o da militari in numero uguale o superiore a quello de' magistrati, non dovrebbero essere considerate come sentenze provenienti da una vera Corte speciale per rapporto a questi difetti d'organizzazione, ma solamente come atti illegali di un autorità illegittima. L'istessa cosa ancora sarebbe, se si fossero fatti concorrere a tali sentenze dei *Giudici auditori* o de' militari, che non avessero o il grado o l'età determinata dal presente Codice. In questi differenti casi ed altri consimili, le sentenze troverebbonsi infette di un vizio radicale; attesochè non basta che sieno intitolate in nome di una Corte speciale, quando è necessario, che sieno effettivamente pronunziate da una Corte legalmente costituita. Sarebbero pertanto nel caso di essere annullate, e siccome la Corte di Cassazione ha sola il diritto di pronunziare tali nullità il mio parere si è, che nel caso, e non ostante la disposizione di quest' articolo, gli atti emanati da individui non a-

venti nè le qualità nè il carattere voluto dalla legge potrebbero essere attaccati mediante la Cassazione (*Ved. l' artic. 7. della legge del 20 aprile 1810*) Esiste ancora un caso in cui i Decreti o sentenze emanate da una Corte speciale possono essere attaccate mediante la Cassazione, ed è quello di cui è fatta menzione nella nota sull' artic. 589.)

Sezione V.

Dell' esecuzione della sentenza.

598. La sentenza sarà eseguita dentro 24 ore, a meno che il tribunale non abbia usato della facoltà accordatagli nell' articolo 595.

(*Ved. la nota sul citato articolo.*)

599. Saranno eseguiti gli articoli 376. 377. 378. 379. e 380.

(1) *Quando però il tribunale non avesse fatt' uso ec.* Ciò riguarda le Corti speciali straordinarie, salva l' eccezione compresa nell' articolo 375.

(*Ved. le note sui citati articoli.*)

TITOLO VII.

Di alcuni oggetti di pubblico interesse, e di sicurezza generale.

CAPITOLO I.

Del deposito generale della notizia dei giudizj.

I motivi dei tre articoli componenti questo capitolo, sono stati spiegati dagli oratori del Governo ne' loro discorsi nell'atto di presentare i progetti. Noi ci limiteremo a riportarli in vece di fare altri commentarj.

„ Il capitolo primo viene intitolato *del deposito generale della notizia delle sentenze*. „

„ Stante il primo articolo di questo capitolo formante l'artic. 600. del Codice, i cancellieri de' tribunali correzionali e delle Corti di *assises* e speciali saranno tenuti a consegnare per ordine alfabetico sopra un registro particolare i nomi, cognomi, professione, età, ed abitazione di tutti gl'individui condannati ad una prigionia correzionale o a una maggior pena. Questo registro conterrà una notizia sommaria di ciaschedun affare e della condanna. „

„ Mediante il seguente articolo ogni tre mesi i cancellieri manderanno una copia di questi registri al gran Giudice ministro della giustizia ed una copia simile al ministro di Polizia generale. „

„ In fine a norma dell' ultimo articolo questi due Ministri faranno recapitare nell'istes-

sa forma un registro generale composto di queste diverse copie. „

„ È agevol cosa il comprendere tutto ciò, che queste semplici misure di buon ordine e di polizia produrranno a pubblico vantaggio. „

„ Siccome la virtù ed il vizio hanno i loro gradi, rare volte un misfatto atroce è un primo delitto, mentre quasi sempre il suo autore è stato soggetto a diverse pene e condanne precedenti. Si notano i cattivi soggetti di un cantone con l'istessa facilità delle persone oneste, ed è bene, che il Governo abbia sempre nel pensiero i nomi de' buoni cittadini, che possono essergli utili; in conseguenza la giustizia la polizia ed i tribunali hanno bisogno di registri esattamente tenuti contenenti i nomi, e le abitazioni e le abitudini dei malfattori, i nomi ed i connotati de' complici, che vengono scoperti dall' instruzione e rivelati dai condannati istessi. „

„ Se è stato commesso un qualche misfatto in un cantone è quasi sempre bastato alla giandarmeria, il far subire una specie di rivista a tutta la gente di mal'affare avuta in mira, e farsi render conto di tutte le ore e delle spese come e dove consumate per mettere le mani addosso al vero reo. „

„ La classe de' consueti malfattori, avventuratamente per la nazione è la sola, che non abbia punto renunziato al suo privilegio, cioè all' orribile privilegio del misfatto. Il ruolo di questi malviventi esisterà in ogni capo luogo del Dipartimento nella cancelleria di ciascheduna Corte d'appello per la facilità delle

indagini. Un ruolo generale sarà pure stabilito in Parigi, e i due ministeri i più interessati a perseguitare e deprimere i malvagj, la polizia, che ne va in traccia e gli arresta, e la giustiza, che gli condanna, troveranno in una desolante Biografia la statistica esattissima di tutti i misfatti, e la statistica personale non meno esatta di tutti i rei. ,,

L'esperienza avea da lungo tempo consigliato queste precauzioni d'ordine e di polizia, onde la necessità avea fatte formare queste liste ne' due ministeri. I loro risultati ed i loro successi, erano da lungo tempo incontrastabili; ma le disposizioni, che ne procuravano gli elementi, quali essendo piuttosto di consiglio, che di precetto non si eseguivano in veruna maniera dapertutto con la medesima severità. I tre articoli proposti daranno luogo alle predette liste con maggior perfezione, e di otteherne ancora de' maggiori successi. E certamente sarà un risultato assai morale il timore inspirato all'uomo sul punto di commettere un delitto, il vedere il suo nome figurare su questi fatti del vilipendio, della vergogna e del misfatto. Questa pena d'infamia sopravviverà alla diffamazione, e la sola riabilitazione potrà cancellarla. ,,

600. Li cancellieri dei tribunali correzionali, e delle corti d'assise, e speciali saranno tenuti di notare per ordine alfabetico sopra un registro particolare i nomi, cognomi, professioni, età, e residenza di tutti gl'individui condannati ad una carcerazione correzionale, o ad una pena più forte. Questo registro conterrà un ragguа-

glio sommario di ogni causa, e della condanna, sotto pena di 50. franchi d'ammenda per ogni ommissione.

601. In ogni trimestre li cancellieri rimetteranno, sotto pena di 100. franchi d'ammenda, copia di questi registri al gran giudice ministro della giustizia, e al ministro di polizia generale.

602. Questi due ministri faranno tenere, nella stessa forma, un registro generale composto di queste diverse copie.

CAPITOLO II.

Delle prigioni, case d'arresto, e di giustizia.

,, Questa parte del Codice, hanno detto gli oratori del Governo, è forse quella la di cui severa esecuzione, eserciterà sulla pubblica morale un influenza più diretta più pronta e più decisa.,,

,, Non è che da tant'anni a questa parte ed anche dopo la Costituente, che sono stati conosciuti e stabiliti i principj che doveano dirigere il legislatore su quest'importante materia,,

Gli stabilimenti dell'antico sistema di Governo, fuori di alcune eccezioni, non si prestavano à veruno de' miglioramenti e de' cangiamenti, che esigevano i progressi de' lumi ed il trionfo delle idee liberali. Le disposizioni le più saggie, le vedute le più umane si trovavano frattanto nelle ordinanze de' nostri Re, e specialmente nei Decreti di competenza delle Corti. La vigilanza continua e severa del pubblico ministero; le visite frequenti de' primi magistrati delle suddette Corti; le visite meno

solenni ma più utili ancora ai carcerati fatte da persone caritatevoli e pie, impedivano molte vessazioni ed arrecavano delle consolazioni nelle prigioni; tuttavia la costruzione di questi vecchi edifizj, l'impossibilità di dividere quelle località troppo ristrette, la difficoltà di rinnovarvi e di purificarvi l'aria, l'impossibilità di costruirvi degli opificj, dall'altro canto i privilegj e i diritti delle alte, mezze, e piccole giustizie signoriali ed altri abusi, hanno rese impotenti le più saggie disposizioni e paralizzate le più filantropiche instituzioni. Si crederebbe mai, che vi sia stato un tempo, e questo tempo è molto a noi vicino, in cui il signore, che ha il diritto di render giustizia dava in affitto i prodotti della custodia delle carceri? Gli affitti delle prigioni Reali aveano per molti anni fatta parte delle rendite dei nostri Re, e non fu che nel passato secolo in forza di una dichiarazione degli 11. giugno 1716. che da Luigi XV fu soppressa la percezione degli utili che se ne ritraevano. Ma il suo esempio non fu imitato e nell'epoca della rivoluzione, molti de' predetti Signori che rendevano giustizia affittavano i diritti della custodia delle prigioni. Potevansi dunque mai sperare o legislatori de' miglioramenti e specialmente un metodo rigeneratore sotto un sistema, che tollerava, o che si conosceva impotente per sopprimere somiglianti abusi? „

„ L'assemblea costituente libera affatto da qualunque specie di ostacoli, potè fondare francamente i suoi principj, ed il suo Codice gli ha sviluppati. „

„ È cosa evidente, che il Cittadino semplicemente incolpato del misfatto, non può esser trattato con la severità medesima, che l'accusato messo in istato d'accusa; ed in simil guisa l'incolpato divenuto accusato non può essere assoggettato all'istesso trattamento e chiuso sotto le istesse ferrate porte che il condannato. „

„ D'altronde la legge infliggendo delle pene più gravi le une delle altre, non può permettere, che l'individuo condannato a pene leggiere si trovi rinchiuso nel medesimo locale del reo condannato a pene più gravi. „

„ La pubblica morale esige qualche volta una certa distinzione relativamente alla diversità dell'età, ed il pudore esige sempre la separazione de' due sessi. „

„ In fine se la pena inflitta dalla legge ha per iscopo principale la riparazione del misfatto, essa brama anche la correzione del reo, e questo duplice oggetto si troverà adempito, se il malfattore è sottratto a quel ozio funesto, che avendolo gettato in prigione, viene a trovarlo ancora dentro quelle mura ed impadronirsi di lui per ispingerlo all'ultimo grado di depravazione. „

„ Colpita da queste grandi considerazioni la Costituente avea pertanto inserito nel Codice penale del 1791., che vi sarebbero anche delle *case di arresto* per tenervi in deposito l'incolpato, che non è stato *sentenziato*. „

„ Delle *case di giustizia* per ricevere l'incolpato divenuto accusato. „

„ Finalmente delle *prigioni* per chiudervi i condannati. „

,, Decretò, che tutti gli uomini e le donne fossero tenuti in luoghi separati. ,,

,, Ordinò che le differenti pene verrebbero subite in differenti prigioni. ,,

,, Inoltre prescrisse, che tutti fossero condannati ad un lavoro qualunque, il di cui prodotto produrrebbe il triplice risultato, 1. di rigenerare il condannato con l'abitudine all' occupazione e spesso con imparare un mestiere. ,,

2.° ,, Di procurargli un qualche avanzo di denaro per quando esce di carcere, e per addolcire le pene della sua detenzione. ,,

3.° ,, Di diminuire le spese della prigione, che la società vendicata dalla condanna del misfatto stante il quale ha sofferto, non dovrebbe giammai sopportare. ,,

,, Tutte queste disposizioni si trovano nel Codice del 1791., ma affinchè potessero esser messe in esecuzione, bisognava creare de' grandi stabilimenti. ,,

,, Con gli articoli 12. 18. 27. del titolo 1. della prima parte del Codice penale, la Costituente decise, che in vigore di ulteriori Decreti, sarebbe determinato in qual numero ed in quali luoghi verrebbero formati gli stabilimenti delle case di forza per ricevervi i condannati a' *ferri*, alla *carcere segreta*, alla *detenzione*. ,,

,, Lasciò quindi come in legato queste occupazioni importanti all'assemblea legislativa, che le succedeva. Degl'immensi edifizj, de' conventi in gran numero, potevano mediante alcune nuove costruzioni adempire il

meditato scopo ; ma delle circostanze terribili tolsero a questa assemblea sì minute occupazioni, ed alla vigilia dell'epoca in cui la Francia fu ricoperta di carceri *rivoluzionarie* lo stabilimento delle prigioni legali voluto dal Codice fu perduto di vista. „

„ In ciaschedun istante frattanto lo stato orribile delle carceri antiche, il bisogno incessantemente provato degli stabilimenti domandati dalla legge, dava motivo a molte lagnanze dei tribunali e delle amministrazioni. „

„ Appena fu installato il Direttorio, che un messaggio risvegliò in materia delle prigioni l attenzione de' consigli, e gli scongiurò, 1 ° a fissare con una legge il numero delle case di detenzione e la loro località ; 2 ° di dar fuori, alla perfine, una completa Legislazione su questa parte di pubblica amministrazione. „

„ Di tempo in tempo e con intervalli assai lontani gli uni dagli altri, diversi membri de' suddetti consiglj con dei discorsi, che respiravano la filantropia la più illuminata, implorarono la pietà de' Legislatori, che sonosi a vicenda succeduti. „

„ Le lagnanze reiterate dei tribunali e delle amministrazioni, i messaggj del Direttorio, le diverse mozioni dei componenti i prefati consigli non produssero altro risultato, se non la creazione di alcune commissioni e delle relazioni nelle quali l'eccesso del male e la necessità del rimedio vi sono dipinti con altrettanta umanità che eloquenza; ma niente si fece per l'esecuzione. E se si eccettuano alcuni stabilimenti particolari, che il bisogno le-

cale ha creati e conservati, il sistema generale di questa parte della pubblica amministrazione, non avea nell'epoca del 18. brumajo, ricevuto verun miglioramento. „

„ In sequela quindi della rigenerazione totale del sistema sociale, in sequela della guerra a sovrabondanza dichiarata a tutti gli abusi, in sequela dell'impulsione data allo spirito pubblico, e dello slancio nazionale verso tutte le idee sane, giuste, e grandi, il numero delle instituzioni di carità si è aumentato, l'industria ed i lavori sono entrati in una maggior quantità nelle prigioni, e de' modelli di perfezione sono stati più o meno presentati all'imitazione ed all'emulazione; ma la maggior parte delle prigioni era rimasta e trovasi ancora inabilitata all'adempimento del voto della legge, e in diverse parti dell'Impero l'amministrazione ed il tribunale trovansi tuttora nell'impossibilità di separarli gli uni dagli altri, i condannati a differenti pene, come pure quelli che sono semplicemente *accusati* da quelli, che sono *condannati*. „

„ Con maggior ragione non si è potuto in queste circostanze stabilire degli opificj di manifatture. „

„ E da questo miscuglio di cose e dall'ozio, ne risultano tuttora de' gravi inconvenienti. „

„ L'ozio, che ha consigliato il misfatto ne è divenuto la ricompensa. I carcerati per distrarsi dalle lunghe giornate e dalla diuturna noja, che gli opprime, si raccontano scambievolmente le loro avventure, i loro traviamenti, i loro successi; inventano le iniziazio-

ni, perfezionano la loro lingua, ed acquistano un qualche grado di sapere. „

„ Questi esecrabili discorsi avvalorano i forti, sostengono i deboli, e fanno svanire ciò che vi potrebbe restare di timore, di pentimento e di pudore nell' animo de' meno colpevoli. „

„ In tal guisa l' individuo, che un leggiero fallo fa condannare a un anno di prigionia, si corrompe rapidamente a questa orrenda scuola; esso rientra nella società, è uno scellerato consumato con delle teorie a perfezione imparate, e de' progetti interamente formati. „

„ Respiriamo però, o legislatori, pensando, che questo disordine va a cessare. Il Genio benefico che ci governa, *in un viaggio di più di mille leghe fatto nell' interno dell' Impero*, ha veduto il male, e in un Decreto emanato in Bajona sotto di 16 giugno (1809), ha immediatamente realizzato i voti sì inutilmente formati per lo spazio di venti anni. „

„ Questo Decreto riunendo i diversi Dipartimenti, che devono secondo i circondarj concorrere allo stabilimento delle prigioni centrali; questo Decreto fissando i luoghi di alcuni di questi stabilimenti, vi deve render tranquilli, o Legislatori, sul fausto evento della Legge, che presentiamo alla vostra sanzione. Adottando Essa, avrete l' intima convinzione, che non avrà l istessa sorte delle teorie dell' assemblea costituente, e che questo concepimento, in parte sua opera migliorato da voi, e da voi sanzionato, riceverà quanto prima la sua benefica organizzazione. „

„ Considererete allora con maggiore interesse ciascheduna di queste disposizioni, le quali non si presenteranno più nell'aspetto di teorie brillanti non suscettibili in fondo di veruna applicazione „

„ Riconoscerete negli articoli, che vi presentiamo tutti i principj inservienti a garantire le distinzioni e le separazioni delle quali vi è stata dimostrata la necessità; vedrete nei registri, che devono esser tenuti dai soprastanti di questi diversi stabilimenti, nei doveri loro imposti, e nelle responsabilità di cui sono stati aggravati dalla legge, l'assoluta impossibilità, che un cittadino possa divenir vittima di una detenzione illegale. Vi ravviserete nelle moltiplicate visite volute dal progetto, nel numero e nelle qualità degli alti funzionarj incaricati di un sì tristo, ma sacro ministero, con quale interesse, con qual tenera premura il Governo invigila che il detenuto, il quale malgrado il suo misfatto non cessa di esser uomo, goda di un aria salubre e di un sano nutrimento. „

„ Questa volta la maniera d'esecuzione della legge antica posta sotto gli occhi del Legislatore, determina la sua opinione in favore della nuova; perchè all' atto che essa consacra gli antichi principj, permette di sperare nei regolamenti i quali ne sono la conseguenza che debbasi ottenere quel sistema completo di legislazione sì inutilmente da venti anni ad ogni istante sollecitato.

603. Indipendentemente dalle prigioni stabilite per pena vi sarà in ogni circondario presso

il tribunale di prima istanza una casa d'arresto per ritenervi li prevenuti: e presso ogni corte d'assisa una casa di giustizia per ritenervi quelli, contro i quali sarà stata ordinata la cattura.

(Ved. l' artic. 570. del Cod. del 3. brumajo an. 4)

(1) *Indipendentemente dalle prigioni stabilite per subire la pena ec.* Vi devono essere tre specie di prigioni essenzialmente distinte. *Le case di arresto* destinate a ritenere gl' incolpati contro i quali esistono de' mandati di accompagnamento, di deposito o di arresto; *Le case di giustizia* destinate a ritener quelli contro i quali è stato rilasciato un mandato di cattura; e le prigioni centrali, dove devono essere rinchiusi i condannati alla pena della carcere, a quella della reclusione ec. e ciò indipendentemente dalle *prigioni civili* per ritener coloro contro i quali esistono degli arresti personali per debiti

Il Governo si occupa de' mezzi di fare eseguire i piani di miglioramento, e di riforma delle prigioni, le di cui basi vennero piantate nel 1791. (Ved. il Decreto Imper. del 16. giugno 1808.

Per tutto dove queste diverse prigioni sono separate effettivamente, gl' incolpati non devono essere confusi con gli accusati, nè gli accusati con i condannati.

I condannati però per mezzo della Polizia correzionale non saranno trasferiti nelle *prigioni centrali*, se non qualora la pena da subirsi non sarà minore di un anno. Essi vi saranno ricevuti in luoghi distinti e separati da-

gli altri. (*Ved. l' artic. 2. del Decreto Imperiale del 16. giugno 1808.*)

604. Le case d'arresto, e di giustizia saranno intieramente distinte dalle prigioni stabilite per le pene.

(*Ved. l' artic. 580. del Codice del 3. brumajo an. 4*)

(*Ved. la nota sull' articolo precedente.*)

605. Li prefetti invigileranno, perchè queste differenti case non solo siano sicure, ma ancora pulite, e tali, che la salute dei detenuti non possa esservi in conto alcuno alterata.

(*Ved. l' artic. 571. del Cod. del 3. brumajo.*)

606. Li custodi di queste case saranno nominati dal prefetto.

(*Ved. l' art. 572. del Cod. del 3. brumajo.*)

(1) *I soprastanti e custodi di queste carceri saranno nominati da' Prefetti*. Costoro secondo la legge d'instruzione del mese di Settembre 1791., devono essere di *costumi irreprensibili*. Devono inoltre *saper leggere e scrivere*. La legge gli obbligava ancora a prestar giuramento d'invigilare alla custodia delle persone loro consegnate, *e di trattarle con dolcezza ed umanità*. Il legislatore se ne rimette ora al discernimento de' Prefetti, persuaso che non isceglierebbero per custodi e soprastanti se non de' cittadini di *costumi irreprensibili, che sappian leggere e scrivere*; e le misure prescritte dagli articoli 611. 612. 613. 614. quì sotto riportati, hanno principalmente per og-

getto di assicurare, che i detenuti sieno trattati con dolcezza ed umanità.

607. Li custodi delle case d'arresto, delle case di giustizia, e delle prigioni saranno tenuti di avere un registro.

Questo registro sarà sottoscritto, e parafrato in ogni pagina dal giudice istruttore per le case di arresto: dal presidente della corte di assisa, o, in sua assenza, dal presidente del tribunale di prima istanza per le case di giustizia, e dal prefetto per le prigioni per le pene.

(Ved. l'art. 573. del Codice del 3. brumajo.)

(1) *Saranno obbligati a tenere un registro ec.* Questo registro voluto dall'ordinanza del 1670. dagli artic. 6. 7. del Cod. del 1791. e dall' artic. 573. di quello del 3. brumajo an. 4., è della massima importanza, mentre deve servire a distinguere incessantemente le detenzioni legali da quelle che fossero arbitrarie. ,, I suddetti registri, secondo la legge d'instruzione del mese di settembre 1791. a misura, che sono terminati e chiusi, devono esser rimessi dal carceriere al cancelliere del tribunale alla presenza del Presidente. Il cancelliere glie ne fa una ricevuta munita del *vidit* del suddetto Presidente, ed in tal modo vi restano degli attestati perpetui di tutte le detenzioni, che hanno avuto luogo nelle case indicate dalla legge. Questi registri servono di deposito, dove ciascheduno può trovare quegli schiarimenti di cui ha bisogno, e non ne può essere a veruno negata la comunicazione. ,,

608. Ogni esecutore di mandato di arresto, di ordine di cattura, di decisione, o di giudizio di condanna è tenuto prima di consegnare al custode la persona, che accompagnerà, di fare scrivere nel registro l'atto di cui egli è il portatore: l'atto di consegna sarà scritto avanti di lui.

Il tutto sarà sottoscritto tanto da lui, che dal custode.

Il custode glie ne darà copia sottoscritta da lui per suo discarico.

(*Ved l'art.* 574. *del Cod. del* 3. *brumajo. an.* 4.)

609. Nessun custode potrà, sotto pena di esser processato, e punito come colpevole di detenzione arbitraria, ricevere, o ritenere alcuna persona, che in virtù d'un mandato, di deposito, o d'un mandato d'arresto rilasciato nelle forme prescritte dalla legge, o di una decisione di remissione avanti una corte d'assisa, o una corte speciale, di un decreto di accusa, e di una decisione o sentenza di condanna a pena afflittiva, o a carcerazione, e senza che ne sia stata fatta la trascrizione ne' suoi registri.

(*Ved. l'art.* 575. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.)

(1) *Nessun custode o soprastante delle carceri potrà sotto pena, che sia proceduto contro di lui ec.* „ Lo scopo di tutte queste precauzioni secondo l'instruzione del mese di Settembre 1791. si è di prevenire le detenzioni arbitrarie . . . Essa ha cercato di sradicare preventivamente il male nella sua sorgente, proibendo espressamente a qualunque carceriere di ricevere o ritenere qualunque siasi persona, se non in virtù dei mandati ec. sotto pena che sia proceduto contro di esso come reo di arbitraria detenzione. (*Ved. l' art.* 120. *del Codice penale.*) „

610. Il registro menzionato di sopra conterà egualmente in margine dell'atto di consegna la data dell'uscita del detenuto come pure dell'ordine, decisione, o sentenza, in virtù del quale questa avrà luogo.

(*Ved. l'art.* 576. *del Cod. del* 3. *brumajo.*)

(1) *La data dell' uscita dalle carceri del prigioniero, non meno che l' ordinanza.*

„ La Legge d'instruzione del mese di Settembre 1792., aggiungeva che quando le ordinanze di remissione in libertà sono notificate da un usciere, questi oltre la copia consegnata al carceriere, deve ancora mostrargli l'originale di cui è latore. Il carceriere fa menzione di questi atti, e soscrive la menzione e chiede all'usciere ed alla persona da mettersi in libertà, che la sottoscrivino unitamente a lui, se nò, dice, che non hanno voluto firmarla. „ Quest' uso si pratica tuttora.

611. Il giudice istruttore, è tenuto di visitare almeno una volta al mese le persone ritenute nella casa di arresto del circondario.

Una volta almeno nel corso di ogni sessione della corte d'assisa il presidente di questa corte è obbligato di visitare le persone ritenute nella casa di giustizia.

Il prefetto è tenuto di visitare almeno una volta l'anno tutte le case di giustizia, e prigioni, e tutti i detenuti del dipartimento.

(1) *Il Giudice d' instruzione è tenuto a visitare almeno una volta il mese ec.* Si vede dagli art. 611. 612. 613., che la legge prescrive delle visite moltiplicate per parte dei funzionarj dell'ordine giudiciario e dell'ordine ammini-

strativo, affine di assicurare ai carcerati un aria salubre, un nutrimento sano, e reprimere gli abusi, che si potrebbero introdurre nelle diverse case.

Il Giudice d'instruzione, non è incaricato di visitare se non le persone ritenute nella *casa di arresto* del suo circondario; ed il Presidente delle Corti di *assises*, quelle rinchiuse nella casa di giustizia di sua giurisdizione. Sebbene questi magistrati non sieno incaricati della Polizia delle suddette case, possono però darvi respettivamente tutti gli ordini che stimassero necessarj tanto per l'instruzione quanto pel giudicato degli affari, e possono in conseguenza comandare, che il tale incolpato non abbia comunicazione con un altro o sia chiuso in carcere segreta ec. (artic. 613.) Ma se scoprano nel tempo delle loro visite alcuni abusi relativi all'amministrazione o alla Polizia della casa, in vece di decider essi su questi abusi, devono limitarsi a denunziarli al funzionario dell'ordine amministrativo incaricato della Polizia della suddetta casa.

Il Prefetto è tenuto a visitare tutte le case di giustizia, le prigioni e tutti i carcerati del Dipartimento.

Nelle comuni in cui non vi è nè il Prefetto di Polizia nè il Commissario generale di Polizia, il Maire è tenuto a visitare le *case di arresto e di giustizia*, come pure le prigioni situate nella sua comune, (*art.* 612.) invigilare che il nutrimento de' carcerati sia sufficiente e sano.

È specialmente anche incaricato della *Po-*

lizia di dette case, (artic. 613.) ma in Parigi tali funzioni appartengono esclusivamente al Prefetto di Polizia (artic. 6. del Decreto del Governo del 2 *messidoro an*. 8.), e nelle comuni dove vi sono diversi Maires, spetta ai Commissarj generali di Polizia e non ai Maires l'eseguire simili funzioni. (Ved. l'artic. 610. del Codice e l'artic 8. sezione 2. del Decreto Imperiale del 28. fruttidoro an. 13.)

612. Indipendentemente dalle visite ordinate nell'articolo precedente, il maire d'ogni comune, ove sarà o una casa d'arresto, o una casa di giustizia, o una prigione, e nelle comuni, ove saranno più maires, il prefetto di polizia, o il commissario generale di polizia è tenuto di fare almeno una volta al mese la visita di queste case.

(Ved. l'artic. 577. *del Cod. del* 3. *brumajo an* 4.)

(Ved. la nota al precedente articolo.)

613. Il maire, il prefetto di polizia, o il commissario generale di polizia invigilerà, perchè il nutrimento dei detenuti sia sufficiente, e sano: ed avrà la polizia di queste case.

Il giudice istruttore, e il presidente di assisa potranno non dimeno dare rispettivamente tutti gli ordini, che dovranno eseguirsi nelle case d'arresto, e di giustizia, e che crederanno necessarj tanto per l'istruzione, che per il giudizio.

(*Ved. l'art.* 578. 579. *del* 3. *brumajo an*. 4.)

(*Ved la nota sull'artic.* 611.)

614. Se qualche detenuto usa delle minaccie, ingiurie, o violenze tanto verso il custode, o i suoi preposti, che verso gli altri detenuti, sarà per ordine di chi conviene, rinchiuso più stret-

tamente, serratolo solo, ed anche messo ai ferri in caso di furore, o di violenza grave, senza pregiudizio delle processure, alle quali potrebbe aver dato luogo.

(*Ved. l' artic.* 579. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.)

(1) *Sarà in sequela degli ordini di quello a cui si apparterrà ec.* vale a dire degli ordini del funzionario *incaricato della Polizia* della casa, ed abbiamo di già osservato, che in Parigi ne è incaricato il Prefetto di Polizia. Nelle comuni poi dove esistono diversi Maires, spetta a darli al Commissario di Polizia e nelle altre comuni al Maire.

(2) *Senza pregiudizio delle procedure alle quali potrebbe aver dato luogo.* Se un detenuto commettesse un misfatto nella casa dove è rinchiuso, si procederebbe contro di lui dal Giudice instruttore del circondario a tenore delle conclusioni del Procuratore Imperiale nell' istessa guisa che contro qualunque altro cittadino.

CAPITOLO III.

De' mezzi di assicurare la libertà individuale contro le detenzioni illegali, o altri atti arbitrarj.

Presentando questo capitolo al Corpo Legislativo, gli oratori del Governo si sono così espressi. „ Nel capitolo precedente, lo stabilimento de' registri che deve tenere il Custode delle carceri, le formalità volute per la menzione, che in essi deve farsi su tutto ciò, che

concerne il prigioniere, l' enunciazione dei documenti che devono giustificare la carcerazione agli occhi del suddetto Custode; infine la responsabilità che gli viene addossata; tutte queste precauzioni sembrano altrettante garanzie contro la possibilità del misfatto di una *detenzione illegale*. Le visite ordinate dal medesimo capitolo, permettono il pensare, che se un tal misfatto potesse commettersi, il carceriere ed i suoi complici non resterebbero lungo tempo impuniti, e le disposizioni contenute nel Cap. 3. potrebbero in conseguenza parere inutili e sovrabbondanti; ma da un lato quando si tratta di somministrare ai cittadini i modi d'impedire, che non si possa illegalmente attentare alla loro libertà, il Legislatore non può mostrarsi se non troppo liberale, ed è meglio in questo caso peccare per la sovrabbondanza, che per l'economia. Dall'altro canto i modi espressi nel capitolo 2 non sono in mano de' particolari, e la Legge la quale dopo avere incaricati i Magistrati e gli amministratori ad opporsi *ex officio* a un tale attentato ugualmente, che a tutti gli altri, riposandosi unitamente sopra di essi per la cura di reprimerli, commetterebbe un ingiustizia, e priverebbe ogni cittadino del più bello de' suoi diritti, sottrarrebbe i figli, i parenti e gli amici del detenuto dal dovere il più sacro. È bisognato adunque mediante alcuni articoli mettere in mano de' particolari i mezzi di eseguire gli articoli costituzionali su questa materia, e garantirli contro qualunque specie di denegata giustizia. »

„ I quattro articoli del capit. 3. bastano per procurare questo risultato. Non contengono veruna nuova teoria, e solo vi sono inseriti i diritti ed i principj consecrati nelle antiche nostre ordinanze, e riprodotti dall' Assemblea costituente; e l'esperienza ha dimostrato, che se erano necessarj erano anche sufficienti, e non suscettibili di verun abuso. „

615. In esecuzione degli articoli 77. 78. 79. 80 81. e 82. dell'atto costituzionale dell'impero dei 22. Frimale anno 8. (1) chiunque avrà notizia,

(1) Art. 77. » Perchè possa eseguirsi l'atto, che ordina l'arresto d'una persona, è necessario; 1. che esprima formalmente il motivo dell'arresto, e la legge, in esecuzione della quale è ordinato: 2. che emani da un funzionario al quale la legge abbia formalmente dato questo potere: 3. che sia notificato alla persona arrestata, e gliene sia lasciata copia

Art 78 » Un custode, o carceriere non può ricevere, o detenere alcuna persona, che dopo aver trascritto nel suo registro l'atto, che ordina l'arresto; quest'atto deve essere un mandato fatto nelle forme prescritte nell'articolo precedente, o un ordine di cattura, o un decreto d'accusa, o un giudizio.

Art. 79. » Ogni custode, o carceriere è obbligato senza che alcun ordine possa dispensarnelo, di presentare la persona detenuta all'offiziale civile, che ha la polizia della casa di detenzione, ogni volta, che questo offiziale glielo ricercherà.

Art 80. » Non potrà ricusare di presentare la persona detenuta ai suoi parenti, ed amici, portatori dell'ordine dell'offiziale civile, il quale sarà sempre tenuto di accordarlo, a meno che il custode, o carceriere non presenti un ordine del giudice di tenere la persona in segreta.

Art 81. » Tutti quelli, che non avendo ricevuto dalla legge la facoltà di fare arrestare, daranno, sottoscriveranno, eseguiranno l'arresto d'una persona qualunque; tutti quelli, che anche nel caso di arresto autorizzato dalla legge riceveranno, o riterranno la persona arrestata in un luogo di detenzione non indicato come tale pubblicamente, e legalmente, e tutti li custodi, e carcerieri, che contraverranno al disposto nei tre precedenti articoli, saranno colpevoli del delitto di detenzione arbitraria.

Art. 82. » È delitto ogni rigore impiegato nell'arresto, detenzione, o esecuzione, se non è autorizzato dalla legge.

che è detenuto un'individuo in un luogo non destinato a servire da casa d'arresto, di giustizia, o di prigione, è obbligato darne avviso al giudice di pace, al procuratore imperiale, o al suo sostituto, al giudice istruttore, o al procuratore generale presso la corte imperiale.

(1) *In esecuzione degli artic.* 77. 78. 79. 80. 81. 82. *dell' atto delle costituzioni ec.*

Questi articoli sono così concepiti.

Art. 77. „ Affinchè l'atto, che ordina l'arresto di una persona, possa essere eseguito bisogna, 1. che esprima formalmente il motivo dell'arresto e la legge in esecuzione della quale è ordinato; 2. che la legge emani da un funzionario a cui abbia dato formalmente questo potere; 3. che sia notificato alla persona arrestata, e che ne sia ad esso lasciata copia „

Art. 78. „ Un Custode o altro carceriere non può ricevere e ritenere veruna persona, se non dopo aver riportato sul suo registro l'atto che ordina l'arresto. Quest'atto deve essere un mandato rilasciato nelle forme prescritte dal precedente articolo o un ordinanza di arresto personale, o un Decreto di accusa, o una sentenza. „

Art. 79. „ Qualunque carceriere o custode, è tenuto senza, che verun ordine possa dispensarlo a presentare la persona detenuta all' uffiziale civile, che ha la Polizia della casa di detenzione ogni volta, che gli sarà fatta una tal richiesta dal predetto uffiziale. „

Art. 80. „ Non potrà egualmente rifiutarsi di presentar la persona a' suoi parenti o amici qualora esibiscano un ordine dell' uffiziale

di Polizia il quale sarà tenuto ad accordarlo, quandochè il carceriere non mostri un ordinanza del Giudice, che gl' ingiunga di tenere la persona in carcere segreta. „

Art. 81. „ Tutti coloro, che avendo ricevuto dalla legge l'autorità di fare arrestare, daranno l'ordine, firmeranno o eseguiranno l'arresto di una persona qualunque; tutti quelli, che anche nel caso di un arresto autorizzato dalla legge, riceveranno o riterranno la persona arrestata in un luogo di detenzione non pubblicamente e legalmente indicato come tale, e tutti i soprastanti o carcerieri i quali contravverranno alle disposizioni de tre precedenti articoli, saranno rei del misfatto di arbitraria detenzione. „

Art. 82. „ Tutti i rigori usati negli arresti, detenzioni, o esecuzioni, fuori di quelli autorizzati dalle leggi sono altrettanti misfatti. „

Gli abusi moltiplicati, che avevano avuto luogo sotto il cessato sistema, le lettere di sigillo, gli ordini ministeriali, ed altri atti arbitrarj per attentare alla libertà individuale, aveano talmente irritati gli spiriti, che insorsero dei reclami universali, i quali vennero presentati ai tre Ordini.

Il Legislatore si è occupato quindi in diverse volte su questo importante oggetto. A prima vista l' Assemblea costituente stabilì i veri principj nel cap. 5. della costituzione dell' an. 11. artic. 10. 11. 12. 13. 14. e 15., e nel Codice criminale del mese di Settembre 1791. alla seconda parte tit. 14. artic. 1. 2. 3. 4. 5.

6 7 8. 9. 11. 12 e 13. Queste disposizioni furono in seguito comprese sotto alcune modificazioni nella costituzione dell' anno 3. art. 222. 223. 224. 225 226. 227. 228. 229. 230. 231., e 232, e nel Codice del 3. brumajo an. 4. artic. 581. e seg. fino ed incluso l'artic. 593. In fine trovasi ne' sei articoli delle costituzioni dell' an. 8. surriportati, i principj medesimi, che erano stati solennemente proclamati dall' Assemblea costituente e dalla Convenzione.

Gli artic. 615. 616. 617, e 618 del presente Codice contengono le conseguenze, o per meglio dire le maniere dell' esecuzione. (Ved. parimente gli artic. 114. 115. 116. 117. 118. 119, e 120. del Codice penale.).

Ecco come il Legislatore, si esprimeva su tal proposito relativamente a questa famosa legge d' instruzione del mese di Settembre 1791., della quale ho creduto bene di citare alcuni tratti.

„ Questo rispetto cotanto scrupoloso per i diritti individuali, è uno de' primi doveri della Legislazione presso un popolo libero. Non basta, che le grandi masse della costituzione assicurino la libertà politica, ma è di mestieri che tutti i più minuti rapporti delle instituzioni secondarie proteggano la libertà individuale. Qualunque cittadino, che non disturba l' ordine pubblico, può vivere tranquillamente sotto gli auspicj della Legge, che invigila, che non sia recato verun attentato contro la sua persona. Riguarda in conseguenza come reo del misfatto di detenzione arbitraria e puni-

sce rigorosamente ogni individuo qualunque esser possa il suo impiego o la sua carica, il quale non essendo rivestito dell'autorità di fare arrestare, firmasse un ordine di arrestare un cittadino o lo arrestasse effettivamente se ciò non fosse per rimetterlo sull'atto in potere della Polizia, nei casi determinati dal Decreto „

„ L'istessa pena è ugualmente pronunziata contro coloro, che nei casi eziandio in cui la detenzione di un cittadino è autorizzata dalla legge, lo conducessero in altri luoghi fuori di quelli legalmente e pubblicamente indicati . . . per servire di casa d' arresto di giustizia, o di prigione; e quegli pure che prestasse la sua casa per questa detenzione illegale, verrebbe riputato reo del medesimo misfatto, e punito con le pene pronunziate dal Codice penale decretato dall' assemblea „ .

„ Non può dunque esistere altro luogo di detenzione, se non che le case di arresto di giustizia e le prigioni; e di tutti gl' individui, che vi sono rinchiusi, nessuno deve trovarvisi senza una cagione di cui la legge non possa ad ogn' istante farsi render conto . „

„ Il presente articolo 615., appresso a poco conforme all' artic 583. del Codice del 3. brumajo an. 4., mette nelle mani de' particolari, per servirmi dell' espressioni degli oratori del Governo, i mezzi per eseguire gli articoli costituzionali su questa materia e garantirli contro ogni specie di denegata giustizia . „

„ Non solamente disse inoltre il relatore della commissione, l' occhio penetrante dei funzionarj di diversi ordini, ma l' occhio penetran-

te ancora forse del pubblico, sono incessantemente aperti a nome della legge contro le pubbliche e le private violenze, e la sicurezza, la libertà e la tranquillità di ciascheduno, sono quivi efficacemente poste sotto la vigilanza e la garanzia di tutti. „

616. Ogni giudice di pace, ogni offiziale incaricato del ministero pubblico, ogni giudice istruttore è tenuto d'offizio o dietro l'avviso, che ne avrà ricevuto, sotto pena di essere processato come complice di detenzione arbitraria, di trasportarvisi subito, e di far mettere in libertà la persona detenuta, o se gli viene allegata qualche causa legale di detenzione, di farla condurre all'istante avanti il magistrato competente.

Egli formerà di tutto processo verbale.

(1) *O se viene allegata qualche causa legale di detenzione ec.* Quest articolo modifica l'articolo 584. del Codice del 3. brumajo, in quanto che questo ordinava, che fosse rimessa in libertà puramente e semplicemente qualunque persona illegalmente detenuta; mentre l'articolo 615., vuole, che se viene allegata qualche cagione legale di detenzione, la persona detenuta, sia immediatamente condotta davanti il Magistrato competente. Può di fatti accadere, che la persona suddetta sia rea di un grave misfatto, ed in tal caso l'ordine pubblico esige, che in vece di essere rimessa in libertà, venga condotta davanti il suddetto Magistrato.

617. Egli emetterà, se occorre, un ordine nella forma prescritta dall'articolo .... del presente codice.

In caso di resistenza potrà farsi assistere dalla forza necessaria, ed ogni persona, che ne sia richiesta, è tenuta di prestare man forte.

(*Ved. l' artic.* 583. *del Codice del* 3. *brumajo*.)

(1) *Un ordinanza nella forma prescritta dall'articolo* 95. *del presente Codice*, vale a dirè un mandato di comparsa, di accompagnamento o di deposito o sia custodia.

618. Ogni custode, che avrà ricusato o di mostrare al portatore dell' ordine dell' offiziale civile avente la polizia della casa d' arresto, di giustizia, o di prigione, la persona detenuta sulla domanda, che gliene sarà fatta, o di mostrare l'ordine che glie lo proibisce, o di esibire al giudice di pace li suoi registri, o di lasciargli prendere copia di quella parte de' suoi registri che questi crederà necessaria, sarà processato come colpevole, o complice di detenzione arbitraria.

(*Ved. gli artic.* 586. 588. 589. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.)

(1) *Al latore dell' ordine dell' uffiziale civile che ha la Polizia ec.* Gli uffiziali civili della polizia delle case di arresto, di giustizia, e di prigione sono indicati nell' artic. 614. (*Ved. quest' articolo, come pure le note. Ved. anche l' artic.* 120. *del Codice penale*.)

CAPITOLO IV.

Della riabilitazione dei condannati.

,, La riabilitazione, dissero gli oratori del Governo per l' organo del Sig. Real, di cui è

questione in questo progetto, non è in modo alcuno, e voi lo sapete legislatori una nuova teoria. Questo sistema si trova in tutta la sua estensione nella nostra antica legislazione. Vien definito e riconosciuto negli artic. 5. 6. 7. del titolo 16 dell'ordinanza del 1670 *che ha luogo la riabilitazion del condannato* ne suoi beni e nella sua fama, quando, dicono gli autori, *ha soddisfatto alla pena, all' ammenda e agl' interessi civili, e che la marca dell' infamato e l' incapacità, che gli resta di agire civilmente gli tolgono i mezzi di esistere.* ,,

,, La riabilitazione nell'ordinanza del 1670. e nell'antica nostra giurisprudenza criminale facea parte di un sistema più esteso, e che nel medesimo tempo comprendea; 1 le lettere di giustizia; 2. le lettere di grazia.

,, Per poco, che siasi studiata la teoria della nostra legislazione criminale e delle nostre costituzioni, si spiegerà agevolmente perchè il progetto attuale non ha tolto dall'antico sistema se non la riabilitazione. ,,

,, Il sistema del 1670. su questa materia, si divideva in due parti principali; la prima comprendeva, come abbiamo detto le *lettere di giustizia*, la seconda trattava *delle lettere di grazia*.

,, *Le lettere di giustizia* erano in tal guisa chiamate perchè si accordavano in alcuni casi scusabili secondo le regole dell'esatta giustizia e comprendevano ancora le lettere di *remissione*, e di *perdono*. ,,

,, Le lettere di remissione si accordavano per gli omicidj involontarj, o per quelli com-

messi nella necessità di una legittima difesa (1670. *artic.* 16. *titolo* 2.)

„ Le lettere di perdono si concedevano nei casi, ne' quali, dice l'ordinanza suddetta del 1670. (*tit.* 16. *artic.* 3) non meritavano *la pena di morte e nonostante non erano scusabili*, come per esempio, dicevano i commentatori qualora uno si è trovato presente in un occasione in cui è stato commesso un omicidio, e non lo ha impedito, potendolo fare.

„ Queste lettere erano di pura forma e non si ottenevano se non dalle *cancellerie stabilite presso le Corti e chiamate piccole cancellerie*. „

„ Si vede dalla semplice enunciazione de' motivi, che le faceano accordare, che erano relative all'autorità della giustizia, e non aveano, che fare in verun modo con le *lettere di grazia*; e non si concepisce sì facilmente per qual motivo l'antica procedura criminale fosse obbligata a ricorrere a questo mezzo stragiudiciale per render giustizia all'accusato, quando almeno non si voglia supporre, che nell' antico sistema i tribunali si considerassero unicamente instituiti come Giudici di fatto e nell' incapacità assoluta di giudicare della *moralità* senza essere autorizzati dalle suddette lettere, che il Principe veniva pregato a concedere, „

„ Comunque siasi, è cosa evidente nell' attuale teoria, che il Giudice del fatto essendo Giudice della moralità di questo fatto; e non potendo mai condannare l'*autore di un fatto*, ma solamente l'*autore di un misfatto*, le ipote-

si, che davano adito alle predette lettere di remissione e perdono, e le suddette *lettere di giustizia* rilasciate dalle piccole cancellerie, rientrando sotto la giurisdizione delle *Corti di assises* o delle *Corti speciali*, sono da esse giudicate e non devono punto aver luogo in questo capitolo. „

Un altro motivo doveva allontanare ugualmente tutto ciò che costituiva la teoria delle *lettere di grazia*, o lettere ottenute dalla *gran Cancelleria*, vale a dire le lettere di abolizione, commutazione di pena ec. attesochè questa materia è stata regolata dal Senato Consulto organico del 16. termidoro an. 10., che ha deciso sul diritto di far grazia.

„ Tuttavolta una differenza essenziale, non permetteva più che la riabilitazione, nella guisa, che è definita dal *progetto* fosse confusa con i casi puramente *meritevoli di grazia*. In questi si tratta sempre o di abolire una pena, o di permutarla, e in tutti i casi di far la remissione al condannato di una parte delle condanne che si è tratte addosso. „

„ All' opposto nella riabilitazione la pena è subita; l' ammenda e le spese sono saldate e la parte civile non ha più alcun interesse; onde l' accusato è del tutto sciolto e libero in faccia alla legge, sciolto e libero in faccia al fisco, e verso i particolari. „

Nondimeno gli resta sempre la macchia dell' infamia, talchè è tenuto dentro i ceppi di un incapacità da cui può sottrarlo la sola riabilitazione. Circondato da tutte queste circostanze, se la riabilitazione non è di diritto, alme-

no bisogna convenire, che è conforme all' equità. È cosa evidente, che non può essere confusa con la remissione o commutazione della pena ed altri casi semplicemente meritevoli di grazia; essa vi si riuniva, perchè il Principe solo poteva cancellare la macchia dell' infamia impressa dalla condanna, e far cessare le incapacità prodotte dalla sentenza. „

„ Dall' altro canto poichè non evvi più questione del diritto di grazia e della sua applicazione pura e semplice, trattandosi in tal guisa della ricognizione di un diritto acquistato, i dispensatori della giustizia, cioè i Tribunali, non potevano restare estranei all' instruzione, che deve precedere la sentenza. È dunque bisognato in tal materia trista di sua natura ammettere il concorso de' Tribunali aprendo il ricorso al Principe. „

„ Gl' istessi principj, hanno determinata la natura e le forme dell' instruzione, che deve procurare le lettere di riabilitazione. „

„ La costituzione, che annichilato avea il diritto di far grazia, avea sostituita alla sanzione del Principe, l' intervento de' tribunali; ma il Giudice non vi era chiamato se non per dare una forma legale al parere della Municipalità in un modo provvisionale a cui non potea ricusare di prestarsi. „

„ Questa procedura nella quale la Municipalità proferiva effettivamente la sentenza non era senza inconvenienti; per il che il progetto presentato, non ha potuto ammetterla. L'antica forma era ugualmente contro la natura delle cose, e ripugnava d' altronde alle nuove for-

me ammesse nell' esercizio del ricorso alla commiserazione e pietà di S. M. Il progetto presenta un instruzione semplice, in cui le Municipalità vi fanno una conveniente figura.

„ Il loro attestato necessario indispensabile, sarà la base della procedura. „

„ I Tribunali presa che hanno l' informazione e dentro i termini ragionevoli emetteranno il loro parere motivato. Questi attestati, questi pareri e la sentenza di condanna, saranno trasmessi al Gran Giudice Ministro della giustizia, e S. M. concederà nelle forme prescritte dall' artic 87. del Senato-Consulto organico del 16. termidoro an. 10. le lettere di riabilitazione. „

„ Fino a questo giorno, Legislatori, poche riabilitazioni hanno avuto luogo, perchè fino a questo giorno il regime delle prigioni parea che si opponesse a qualunque specie di rigenerazione, stante che fino al Decreto del dì 16. del passato mese di giugno, niente era stato fatto per mettere in esecuzione il bel sistema del 1791. Grazie a questo Decreto, noi ci avviciniamo al momento nel quale con dei mezzi dolci e con un metodo salutare, si potrebbe sperare di migliorare l' animo del malfattore e restituirlo alla consuetudine del buon ordine, della fatica e dell' obbedienza alle leggi. Speriamo, che le teorie, che hanno ottenuto qualche successo nell'Olanda, e che le instituzioni più avventurose ancora, che hanno prodotti nella Pensilvania così miracolosi risultati, potranno essere imitati in Francia, appropriati ai nostri usi alle nostre costumanze, e tro-

veremo sovente il consolante spettacolo del colpevole restituito, mediante l'applicazione del lavoro, ai buoni costumi, alla felicità, ed alla società. „

619 Ogni condannato a pena afflittiva, o infamante, che avrà subito la sua pena, potrà essere riabilitato.

Non potrà farsi la domanda di riabilitazione dai condannati alli lavori forzati a tempo, o a reclusione, che cinque anni dopo spirata la loro pena, nè dai condannati alla pena della berlina, che cinque anni dopo l'esecuzione della sentenza.

(*Ved. il Cod. penale del* 1791. *parte* 1. *tit.* 7. *artic.* 1.)

(1) *Potrà essere riabilitato ec.* La riabilitazione stabilita dal Cod. penale del 1791. confermata dal Codice d'istruzione ha il medesimo risultato per rapporto al condannato della riabilitazione, che avea luogo in conformità dell'ordinanza del 1670. tit 10. artic. 5 6 7. Essa fa cessare in avvenire le incapacità derivanti dalle condanne a una pena afflittiva o infamante. (*artic.* 653.) Ma allora si accordava in vigore di lettere di *gran sigillo senza alcuna prova nè preventivo esame*, mentre attualmente deve essere la ricompensa della buona condotta legalmente verificata di quello, che pretende ottenerla e del suo ritorno alla virtù. Allora la riabilitazione non era considerata se non come un atto di favore arbitrario; ora è divenuta un instituzione di cui è facile il valutare la savviezza e l'utilità.

Sembra con quest' articolo che la riabili-

tazione non possa aver luogo, se non a favore de' condannati a' lavori forzati per un dato tempo o alla reclusione in carcere o alla pena dell'esposizione alla berlina; affinchè la loro domanda possa essere ammessa bisogna non solo, che la sentenza di condanna sia stata interamente eseguita, ma ancora, che durante lo spazio di cinque anni dopo spirata la pena i reclamanti abbiano tenuta una buona condotta, e possino giustificarla nella maniera prescritta dai seguenti articoli.

620. Nessuno sarà ammesso a domandare la sua riabilitazione, se non dimora da cinque anni nello stesso circondario comunale, se non è domiciliato da due anni compiti nel territorio della municipalità, alla quale è indirizzata la sua domanda, se non unisce alla sua domanda attestati di buona condotta, che gli saranno rilasciati dai consiglj municipali, e dalle municipalità, nel territorio delle quali avrà dimorato, o risieduto nel tempo precedente alla sua domanda.

Questi attestati di buona condotta non potranno essere rilasciati, che nell'istante, in cui lasciasse il suo domicilio, o la sua abitazione.

Gli attestati richiesti di sopra dovranno essere approvati dal sotto prefetto, e dal procuratore imperiale, o suo sostituto, e dai giudici di pace dei luoghi, in cui avrà dimorato, o risieduto.

(*Ved. l'art. 2. tit. 7. prima parte del Cod. penale del 1791.*)

(1) *Nessuno sarà ammesso a domandare la riabilitazione ec.* La prova per essere ammessi al-

la riabilitazione, che era di anni 10. del Cod. penale del 1791 è ridotta a cinque mediante il presente articolo; ma bisogna aver dimorato per cinque interi anni nel medesimo circondario, ed esser domiciliato da due anni completi nel territorio della medesima municipalità.

È a questa municipalità, che dee dirigersi a prima vista la domanda di riabilitazione. Deve essere corredata degli attestati di buona condotta, che il reclamante avrà ottenuti da' consigli municipali e dalle municipalità nel cui territorio avrà abitato e riseduto nel tempo precedente alla sua domanda. Questi attestati sono considerati come le basi di detta domanda di riabilitazione, e la legge vuole che non sieno fatti se non nell'istante, che il condannato lasci il suo domicilio o abitazione, e che sieno approvati dai varj funzionarj indicati nell'articolo.

621. La domanda per riabilitazione, gli attestati richiesti nell'articolo precedente, e la spedizione del giudizio di condanna saranno depositati nella cancelleria della corte imperiale, nella giurisdizione della quale risiederà il condannato.

(1) *Nella giurisdizione della quale abiterà il condannato*. Spetta a questa corte, e non a quella, che ha pronunziata la condanna ad ammettere la suddetta dimanda. La prefata Corte è incaricata di verificare se gli attestati sono regolari e sufficieuti, e può al bisogno ordinare delle nuove informazioni, sulla condotta te-

nuta dal reclamante dopo la sua condanna, (*artic.* 624.) e dopo aver osservato ciò che è prescritto dagli artic. 622. 623 625. pronunzia il suo parere motivato tre mesi almeno dopo che è stata presentata la domanda.

Secondo il Codice penale del 1791. spettatava al tribunale criminale a pronunziare la riabilitazione Il Codice d' instruzione riserva una tal prerogativa all' Imperatore. (*Artic.* 630. 631.)

622. La richiesta, e le carte saranno communicate al procuratore generale imperiale; questi darà le sue conclusioni motivate, e scritte.

(1) *Darà le sue conclusioni motivate ed in scritto*. Queste conclusioni possono aver per oggetto, che venga rigettata la domanda, se non è corredata degli attestati conformi a quelli prescritti dall' artic. 620., o sieno prese delle nuove informazioni in conformità dell' artic. 624., quando però il Procuratore generale le creda necessarie, oppure che la domanda resti inserita nel giornale giudiciario. Esse sono indipendenti da quelle che deve dare in seguito ed in conformità dell' art. 628.

623. Sarà riferito l' affare nella camera criminale.

624. La corte, ed il ministero publico potranno in ogni stato di causa ordinare nuove informazioni.

(1) *Delle nuove informazioni*. Bene inteso, che non devono avere altr' oggetto, se non quello di mettere in chiaro la condotta del reclaman-

te dopo la sua condanna. (Vedi la nota sull' articolo 621.)

625. La notizia della domanda per riabilitazione sarà inserita nel giornale giudiziario del luogo, in cui risiede la corte, che dovrà dare il suo sentimento, e del luogo, in cui sarà stata pronunziata la condanna.

(1) *Sarà inserita nel giornale giudiciario ec.* Questa pubblicità ha per oggetto di rendere avvisati quelli che potessero avere degli schiarimenti da dare, o delle denunzie da fare contro il reclamante.

626. La corte; sentito il procurator generale imperiale, dirà il suo parere.

(1) *Darà il suo parere*. Sul punto di sapere se la domanda di riabilitazione può essere ammessa o no. (*Ved. gli artic.* 628. e 629)

627. Questo parere non potrà esser dato che tre mesi dopo la presentazione della domanda per riabilitazione.

628. Se la corte è di avviso, che la domanda di riabilitazione non possa ammettersi, il condannato potrà rinnovare l'istanza dopo il corso di altri cinque anni.

(*Ved. l'artic.* 12. *tit.* 7. *parte* 1. *del Codice penale del* 1791.)

(1) *Che la domanda di riabilitazione non può essere ammessa ec.* In tal guisa il parere negativo della Corte Imperiale fa sì, che venga rigettata oppure resti sospesa per lo spazio di cinque anni. Passato tutto questo nuovo intervallo di tempo il condannato potrà reclamare

per la seconda volta, e sarà tenuto a munirsi di attestati, e seguire tutte le forme prescritte nei nove precedenti articoli.

629. Se la corte è di sentimento, che la domanda possa ammettersi, il suo parere insieme colle carte richieste nell'articolo 620. saranno dal procuratore generale imperiale dentro il più breve termine trasmesso al gran giudice ministro della giustizia, il quale potrà consultare il tribunale, che avrà pronunziata la condanna.

630. Ne sarà fatto rapporto a S. M. dal gran-giudice, in un consiglio privato formato a termini dell'articolo 86. dell'atto costituzionale dell'impero dei 16. Termidoro anno 10.

(1) *In un consiglio privato formato secondo i termini ec.* Questo consiglio privato è composto del Gran Giudice, due Ministri, due Senatori, due Consiglieri di Stato, e due Giudici della Corte di cassazione.

631. Si è pronunziata la riabilitazione, saranno spedite delle lettere, in cui sarà inserto il parere della corte.

632. Le lettere di riabilitazione saranno dirette alla corte, che avrà dato sentimento; ne sarà mandata copia autentica alla corte, che avrà pronunziata la condanna, e saranno trascritte le dette lettere in margine della minuta della decisione di condanna.

(*Ved. l' artic. 9. tit. 7. parte* 1. *del Codice penale del* 1791.)

633. La riabilitazione farà cessare per l'avvenire nella persona del condannato tutte le incapacità. che risultavano della condanna.

(*Ved. l' artic.* 10. *tit. 7. parte* 1. *del Codice penale del* 1791.)

(1) *Tutte le incapacità risultanti dalla condanna*. Queste incapacità sono specificate negli articoli 28. 29. 30. e 31. del Codice penale.

634. Il condannato per recidiva non sarà giammai ammesso alla riabilitazione.

(1) *Non sarà giammai ammesso alla riabilitazione*. Il delinquente caduto nella recidiva, non può inspirare veruna fiducia sulla sua buona condotta.

CAPITOLO V.

Della prescrizione.

Gli oratori del Governo hanno paragonato nel loro discorso l'antica giurisprudenza sulla prescrizione dei delitti con la legislazione del 1791. dell'an. 4., e quella del Codice d'instruzione sulla materia medesima per rendere più sensibili i miglioramenti risultanti dall'ultima delle prefate leggi. Questa parte della nostra Legislazione (hanno detto per l'organo del Sig. Real) faceva desiderare alcune riforme, e richiedeva alcune nuove disposizioni. Essa avea provate molte variazioni, che non l'avea- no punto megliorata.„

„ Prima del Codice del 1791. in generale i misfatti e le pene con cui doveano esser puniti, si prescrivevano nel periodo di venti anni, quando non era stata pronunziata veruna sentenza. Qualche volta la sola sentenza quando non era accompagnata da esecuzione, e sempre l'esecuzione per effigie, prorogavano la prescrizione fino a trent'anni.

„ Quando la prescrizione era opposta a una sentenza che apportava la morte civile, essa non avea altro effetto se non che sottrarre l'accusato dal supplizio, e lo lasciava sempre in istato di morte civile. L'infamia però non era soggetta a prescrizione, e diveniva perpetua.

La prescrizione esentava l'accusato non solo dalla pena pronunziata dalla legge, ma ancora dalla pena pecuniaria, e dalle riparazioni civili. Nonostante per l'estinzione di quest' azione alcuni parlamenti esigevano trent' anni; il maggior numero però si contentava di venti. „

„ La prescrizione di venti anni incominciava a decorrere dal giorno del commesso misfatto. „

„ Ma la prescrizione prorogata a trent' anni per una sentenza eseguita in effigie, si principiava a contare dal giorno dell'esecuzione. „

„ La regola di venti anni soffriva alcune eccezioni. L' azione pel falso incidente durava quanto l'azione civile. „

„ Il duello non si prescriveva nè in venti nè in trent'anni. „

„ L'antica legislazione ammetteva ancora altre prescrizioni; per esempio quella di un anno contro le ingiurie verbali, quella di anni cinque contro l' adulterio ec. „

„ Questa legislazione era suscettibile di alcuni miglioramenti, che invano cercherebbonsi nei due Codici del 1791. e dell'an. 4. „

„ La costituente appose l' istessa prescrizione a qualunque specie di delitti. „

„ Era di tre anni quando non vi era stata

alcuna procedura e di sei quando il misfatto sebbene fosse stato sottoposto alla procedura non era stato giudicato. „

„ Con un innovazione assai sensibile faceva ella decorrere il termine solamente dal dì in cui il delitto era divenuto noto o legalmente verificato. „

„ La prescrizione contro la sentenza era di venti anni, ed i termini per ottenerla, si contavano dalla data della sentenza. „

„ La costituente lasciava in conseguenza indecisa la questione di sapere, se l'azione civile si estingueva come l'azione criminale. „

„ La teoria del Codice del 3. brumajo anno 4 sulla prescrizione criminale, contenevasi nei quattro articoli del predetto Codice. „

„ L'azione pubblica e l'azione civile risultanti da un delitto, sono a tenore di quest'ultimo Codice, estinte dalla prescrizione di tre anni quando però non hanno avuto luogo le procedure. „

„ Le procedure fanno ascendere a sei anni i termini i quali si contano come nel Codice del 1791., dal giorno in cui il delitto è stato scoperto o legalmente verificato. „

„ Dopo questo termine (che è di sei anni) dice l'artic. 10., nessuno può essere ricercato tanto in criminale quanto in civile, se nell'intervallo *non è stato condannato o per mancanza di comparsa o di contumacia*. „

„ La pena espressa nella sentenza di condanna in contumacia resta prescritta nello spazio di venti anni, contando dalla data della sentenza. „

„ Il progetto, che da noi vien presentato offre un occupazione più metodica e più completa su questa parte importante della Legislazione. „

„ Ha create diverse specie di prescrizioni, secondo, che si tratta di un *misfatto* o di un *delitto* o di una semplice *contravvenzione* di Polizia. „

„ In tal guisa l'azione pubblica e l'azione civile per una contravvenzione di Polizia, saranno prescritte, dopo un anno passato, se in quest' intervallo non è stata pronunziata una condanna. „

„ La prescrizione di tre anni, si richiede contro un *delitto* di natura da essere punito correzionalmente. „

„ Sono necessarj dieci anni per ottenere la prescrizione contro queste due *azioni*, quando si tratta di un misfatto di natura da esser punito con la pena di morte o con pena afflittiva personale. o qualunque altro misfatto meritevole di pena afflittiva o infamante. „

„ Quando si tratta solo di una contravvenzione di Polizia, che vi sia stata o no la procedura, se non vi è di mezzo la promulgazione della sentenza, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. „

„ Negli altri due casi, se vi è stata la procedura senza la sentenza, il termine per la prescrizione decorre contando dall' ultimo atto. „

„ Se vi è la sentenza unitamente a delle condanne civili e delle pene, le condanne civili si prescrivono a norma delle regole stabilite nel Codice Napoleone. „

,, Le pene restano prescritte; cioè, in venti anni se si tratta di *misfatti*, in cinque se di delitti correzionali; in due se vi è questione di *contravvenzioni* di polizia. I termini si cominciano a contare dalle date dei decreti, o sentenze. ,,

,, In nessun caso i condannati per mancanza di comparsa o contumacia, la di cui pena è prescritta, non potranno essere ammessi a purgare la suddetta mancanza o la contumacia La saviezza di quest'antica disposizione sarà agevolmente conosciuta. Se fosse altrimenti il contumace attenderebbe per presentarsi fino, che le prove del delitto fossero affatto dimenticate, e che i testimonj fossero morti o allontanati. In fine quando la prescrizione cancella il delitto e la pena, il legislatore non deve dimenticare, che il misfatto vive tuttora nella memoria di quelli che ne furono le vittime, e la prescrizione sarebbe una barbara instituzione se il suo risultato portasse alla conseguenza, che in un epoca qualunque, il figlio di un uomo assassinato dovesse vedere stabilirsi appresso di lui l'uccisore di suo padre. ,,

,, Una disposizione del primo articolo, dice, che il condannato, che avrà fatto uso della prescrizione, non potrà abitare nel dipartimento ove abitasse quello contro la cui persona, o contro la di cui proprietà sarà stato commesso il misfatto, o i suoi diretti eredi. Il Governo potrà assegnare al condannato il luogo del suo domicilio. ,,

,, In tal maniera migliorata la prescrizio-

ne, esente e sciolta da tutti gli abusi, è stata restituita a tutta la sua benefica influenza. Essa assicura lo stato, l'onore e la vita degli uomini; svelle il condannato, che si nasconde, a dei nuovi reati, inspirandoli la speranza, che l'antico misfatto potrà cancellarsi, e frattanto s'incarica della punizione di questo misfatto stante la lunga dilazione che essa esige. „

„ Può in fatti immaginarsi un supplizio più spaventevole di quella incertezza crudele di quell'orribile timore, che toglie al delinquente la sicurezza in ciascun giorno, ed il riposo in ogni notte? Venti anni di terrore durante il giorno! Venti anni di vigilia durante la notte! La spada della Giustizia per vent' anni sospesa sulla sua testa! Legislatori, un tal supplizio più crudele dell'istessa morte, non ha egli abbastanza vendicato il misfatto e legittimata la prescrizione? „

635. Le pene pronunziate con decisioni, o sentenze rese in materia di alto criminale si prescriveranno nel corso di anni 20. a contare dalla data delle decisioni, o sentenze.

Ciò non ostante il condannato non potrà risiedere nel dipartimento, ove dimora tanto quello, a danno del quale, o contro la proprietà del quale il delitto fosse stato commesso, quanto li suoi eredi diretti.

Il governo potrà assegnare al condannato il luogo del suo domicilio.

(1) *Si prescriveranno in venti anni completi contando dalla data delle sentenze o Decreti*. Secondo l'antica giurisprudenza quando esisteva una sentenza eseguita in effigie la prescri-

zione non poteva acquistarsi se non nel periodo di trenta anni, contando dall' esecuzione in effigie; ma quando la sentenza non era stata eseguita in effigie essa non bastava per interrompere la prescrizione, che acquistavasi allorra in vent' anni da decorrere all' epoca in cui il misfatto era stato commesso. La questione di sapere, se bastava, che il primo dì del ventesimo o trentesimo anno fosse incominciato, o se era d'uopo al contrario, che il ventesimo o trentesimo anno fosse completo, era controversa. Ma secondo la nuova legislazione, *le pene indicate dalle sentenze o Decreti in materia criminale, si prescriveranno in venti anni completi, contando dalla data di queste sentenze o Decreti*, tanto che sieno stati eseguiti o no in effigie. L'artic. 3. tit. 6. parte 1. del 25. settembre 1791. l'artic. 15. tit. 9. del Cod. criminale dello stesso mese di settembre; l'artic. 480. del Cod. del 3. brumajo an. 4, ed il presente articolo contengono delle disposizioni uniformi su questo punto.

Questa prescrizione di venti anni non cade nel rimanente se non sulle pene afflittive o infamanti pronunziate in vigore di sentenze o Decreti di condanna in materia criminale e non sulle condanne civili pronunziate dalle medesime sentenze o Decreti, quando non sono suscettibili di prescrivere se non a norma delle regole stabilite nel Codice Napoleone. (*Ved. quì sotto l' artic* 642.)

La prescrizione di venti anni stabilita da quest' articolo, non è suscettibile d' interruzione. (Ved. il Repertorio alla parola *pre-*

scrizione sez. 3. §. 7. artic. 1., che si appoggia sull'opinione di Brodeau, e su diverse decisioni.)

Non ostante la nuova legge esige, che dopo avere acquistata questa prescrizione il condannato non possa dimorare nel Dipartimento ove abita quello sul quale, o contro la di cui proprietà è stato commesso il misfatto, o i suoi diretti eredi.

,, La prescrizione, hanno detto gli oratori del Governo, sarebbe una barbara instituzione, se il risultato di essa potesse esser tale, che in un epoca qualunque il figlio di un uomo assassinato dovesse vedersi accanto a lui l'uccisore di suo padre. ,,

,, Se il condannato contravvenisse alla seconda disposizione del presente articolo, spirati che fossero i venti anni, la parte interessata potrebbe dirigersi o al Procuratore Generale incaricato di fare eseguire la legge o le sentenze, o al Governo per fare assegnare al condannato il luogo del suo domicilio.

Vi è inoltre da osservare, che secondo l'artic. 32. La prescrizione della pena, non rimette in possesso in verun caso il condannato ne' suoi diritti civili in avvenire.

636. Le pene decretate con decisioni, o sentenze rese in materia correzionale si prescriveranno per il corso di cinque anni a contare dalla data della decisione, o sentenza, resa in ultima istanza: e riguardo alle pene pronunziate dei tribunali di prima istanza, a contare dal giorno, in cui non potranno più essere impugnate coll'appello.

(1) *Si prescriveranno in cinque anni completi ec.* Questa disposizione è nuova, poichè riduce a *cinque anni completi* il tempo necessario per prescrivere contro le pene correzionali pronunziate con sentenze o Decreti in ultima istanza, contando dalla loro data.

Se le pene correzionali sono pronunziate mediante una sentenza emanata in prima istanza, il termine di anni cinque a prescrivere non deve decorrere se non contando dal giorno in cui i Decreti o le sentenze, *non possono essere attaccati mediante l' appello*. Ma il Cod. d' instruzione accorda due differenti termini per appellare dalle sentenze correzionali; cioè, secondo l' artic. 203 quando le sentenze sono contradittorie, dieci giorni dopo quello in cui sono state promulgate; quando le sentenze sono state emanate per mancanza di comparsa dieci giorni dopo quello della notificazione fatta alla parte condannata o al suo domicilio, oltre una giornata ogni tre miriametri; e dall' artic. 205. è stato accordato lo spazio di due mesi al pubblico ministero, presso il tribunale o la Corte che deve giudicare in appello, contando dal dì della promulgazione ec. Si domanderà forse, se cinque anni per prescrivere devono decorrere incominciando dalla scadenza del termine di dieci giorni voluta dall' artic. 203. o da quello di due mesi voluto dall' artic. 205.?

In quanto a me sono di parere che i cinque anni per prescrivere debbano decorrere dalla data della scadenza dei dieci giorni voluti dall' articolo 203 1; perchè è durante questi

dieci giorni solamente, che resta sospesa l'esecuzione della sentenza, e non durante il termine di due mesi voluto dall'articolo 205. e che la prescrizione debba principiare a decorrere dal giorno in cui è stata levata la sospensione; 2. perchè a norma dell'artic. 656., i cinque anni dovendo decorrere, contando dal dì in cui non potranno più essere attaccati mediante l'appello, è facil cosa il comprendere, che quì si tratta dell'appello della parte condannata, e non di quello, che può interporsi dal pubblico ministero presso il tribunale o la Corte d'appello.

Può presentarsi eziandio una seconda questione. Supponghiamo, che la sentenza di prima istanza, che condanna per mancanza di comparsa a delle pene correzionali, non sia stata notificata, si dovrà dire, che il termine per appellare non essendo decorso, secondo l'articolo 203., la prescrizione pure non abbia potuto decorrere, secondo i termini dell' artic. 636., e che in conseguenza la condanna penale sussista in tal caso in perpetuo? Questa conseguenza sarebbe molto assurda; mi pare che quello contro il quale è stata pronunziata una sentenza correzionale per mancanza di comparsa, non avendone avuta una legal cognizione, si trovi nel caso istesso di quello contro di cui sono state fatte solamente delle procedure. Queste procedure secondo l'articolo 638. non interrompono la prescrizione se non per tre anni contando dall' ultimo atto, dal che si può concludere, che la sentenza, che pronunzia le pene correzionali per man-

canza di comparsa se è in prima istanza, e qualora non è stata notificata, non interrompe la prescrizione, se non per tre anni; e se non è notificata nello spazio di tre anni, deve essere considerata come non avvenuta, non meno che tutte le altre procedure che l'avessero preceduta. Se è notificata durante i suddetti tre anni, proroga la pubblica azione per cinque anni contando dal dì in cui la parte condannata non potrà più reclamare contro di essa mediante l'appello.

Nel rimanente la preserizione di cinque anni di cui si parla in quest'articolo non è relativa se non alle pene correzionali, e non alle *condanne civili* pronunziate dai Decreti o sentenze correzionali, le quali non possono prescriversi se non secondo le regole stabilite nel Codice Napoleone. (*Ved. qui sotto l'articolo* 642.

637. L'azione pubblica, e l'azione civile risultante da un delitto di natura da portare pena di morte, o pene afflittive perpetue, o ogni altro delitto portante pena afflittiva, o infamante si prescriveranno dopo passati dieci anni, a contare dal giorno, in cui sarà stato commesso il delitto, se in questo spazio di tempo non è stato fatto alcun atto d'istruzione, o di processura.

Se in questo intervallo è stato fatto qualche atto d'istruzione, o di processura non seguiti da giudizio, l'azione publica e l'azione civile non si prescriveranno, che dopo passati dieci anni a contare dall'ultimo atto, riguardo ancora alle persone, che non fossero implicate in questo atto d'istruzione, o di processura.

(1) *Meritevoli di pene afflittive o infamanti, si prescriveranno dopo lo spazio di dieci anni completi ec.* Dopo aver regolato ne' due precedenti articoli il tempo necessario per prescrivere contro le pene pronunziate da dei Decreti o sentenze, la legge fissa con gli articoli 637. 638. e 640. il tempo necessario per prescrivere tanto l'azione pubblica quanto l'azione civile qualora non è stato pronunuziato nè verun Decreto nè sentenza.

Questo tempo era fissato dal Codice penale del 1791. prima parte tit. 6. artic. 1. e 2. a tre anni completi, qualora non era stata fatta alcuna procedura nell' intervallo, ed a sei anni qualora le procedure erano incominciate; ma questa legge non stabiliva cosa alcuna sulla prescrizione dell' azione civile, e non applicavasi punto a' delitti correzionali o di semplice Polizia.

Il Codice del 3. brumajo anno 4. artic. 9. e 10. riempie queste lagune confermando la prescrizione di tre anni e di sei tanto per la pubblica azione quanto per l'azione civile e per ogni sorta di delitti. Vi fu aggiunto, che i suddetti termini non decorrevano se non dal giorno in cui l'esistenza del delitto sarebbe nota e legalmente verificata.

Questi termini però essendo sembrati molto brevi, la nuova legge ha voluto, che i misfatti punibili con pene *afflittive o infamanti, non possino prescriversi se non dopo dieci anni completi incominciando a contare dal giorno in cui il misfatto è stato commesso.*

Se nello spazio di dieci anni sono stati fatti

degl'atti d'*instruzione* o di *procedura* non seguiti dalla sentenza, la prescrizione non si acquista, *se non dopo dieci anni completi contando dall'ultimo atto*, riguardo anche alle persone, che non *fossero implicate* nell'atto suddetto.

Questa prescrizione va a cadere simultaneamente sull'azione pubblica e l'azione civile.

In tal guisa non si tratterà più di sapere se il misfatto fosse noto e legalmente verificato; basterà aver notizia dell'epoca precisa del misfatto, o della data dell'ultimo atto della procedura, per sapere se la prescrizione è acquistata.

La prescrizione de' misfatti, che sono restati per molto tempo segreti, dev'ella parimente decorrere *dal giorno in cui sono stati commessi?* Una tal questione è relativa principalmente ai misfatti di falsità, i quali non sono il più delle volte scoperti se non lungo tempo dopo che sono stati commessi. Dopo avere lungamente tergiversato su questo punto, l'antica giurisprudenza adottò l'affermativa con le seguenti considerazioni. La prescrizione in materia di misfatti non è punto fondata sul sistema assoluto d'indulgenza, ma primieramente sulla supposizione, che il reo si trovi bastantemente punito da i timori ed agitazioni, angoscie e rimorsi che lo hanno tormentato per tanti anni.

La spada della giustizia sospesa per due lustri e più sulla di lui testa, si pensa che gli abbia fatto provare un supplizio non meno grave di quello comminato dalla legge; in secon-

do luogo si reputa il pericolo di aver lasciato perdere per un sì lungo intervallo le prove dell'innocenza, e le ragioni inservienti a giustificare l'accusato. Ora questi due motivi sussistono per i misfatti segreti non meno che per gli altri, e devono pertanto produrre l'istesso effetto, cioè quello di far decorrere la prescrizione dal giorno in cui *il misfatto è stato commesso*. Si può consultare su questo punto Rousseau de Lacombe *materia criminale* part. 3. cap. 1. sez. 3. num. 4.; Bunoud delle *prescrizioni* part. 2. capit. 9. e il Repertorio alla parola *prescrizione*, sez. 3. §. 7. artic. 1. num. 3. A tali considerazioni se ne deve aggiungere attualmente una più rilevante ancora ricavata da ciò che la nuova legge decide in una disposizione generale *che la prescrizione deve incominciare a decorrere dal dì in cui il misfatto è stato commesso*. Si aggiunga eziandio, che non è permesso di alterare una simile disposizione con una distinzione, che non è nella legge. Ubi *lex non distinguit, non distinguere debemus*.

Non bisogna credere, che il risultato della prescrizione stabilito dal presente articolo in materia di falsità, sia di far creder vero il recapito che fosse stato falsificato, e di metterlo al coperto da ogni querela ed eccezione per parte di quello al quale si pretendesse di opporlo. È cosa certa al contrario, che anche quando la prescrizione è acquistata, si può per anche fare il processo al suddetto recapito per mezzo del *falso incidente civile*, ogni qual volta questo recapito è prodotto da una parte,

che vuol trarne vantaggio; perchè l'azione del falso incidente non è giammai intentata se non per forma d'eccezione, e l'eccezione deve necessariamente durare quanto l'azione, *quæ temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum*. Evvi parimente, ciò che si ricava dalla disposizione dell' art. 239. del Codice di procedura civile, che suppone, che la procedura del falso incidente estinta fosse per mezzo della prescrizione.

Resta ad esaminare se il recapito essendo dichiarato falso per via di falso incidente, possa essere un motivo di procedure criminali contro la parte, che lo avesse prodotto non ostante la prescrizione acquistata del misfatto di falsità. Dunord e Rousseau de la Combe sostengono la negativa, ma sono contradetti da Julien nel suo commentario sugli statuti della Provenza tom. 2. pag. 591. „ Se quello, che si serve del documento falso, dice quest' ultimo autore lo ha fabbricato egli stesso o ne ha conosciuta la falsità, non dovrà forse dirsi, che la produzione e l'uso che ne fa è un nuovo misfatto, o la continuazione o piuttosto la consumazione del misfatto di falsità per la quale deve esser punito? ec. „ (Ved. il Repertorio nel citato luogo.)

L' opinione di Giuliano mi pare più conforme allo spirito della nuova legislazione, stante la quale l'uso di un recapito falso fatto da una persona, che ne conoscea la falsità è un misfatto caratterizzato non meno grave della falsità medesima; dimodochè quando una carta è stata riconosciuta falsa per mezzo del fal-

so incidente, se costa che la persona che l'ha prodotta e ne ha fatto uso avesse cognizione della falsità di essa ed in conseguenza abbia agito con frode, è sempre nel caso di essere inquisito per la via criminale sebbene il misfatto di falsità sia prescritto. Non è come falsario o come complice della falsità, che le procedure criminali potranno esser dirette contro di lui, ma come reo di aver fatto un uso colpevole di una carta, che sapeva esser falsa. Si concepisce agevolmente, che questo misfatto può essere effettivamente commesso lungo tempo dopo che è stato fabbricato.

Riguardo poi ai misfatti successivi, che si perpetuano e si rinnovano ad ogn' istante, cioè a dire il ratto con violenza, il trafugamento o l' occultamento di un fanciullo, la detenzione arbitraria o il sequestro di un individuo ec., sono di parere, che la prescrizione non decorra punto finchè il misfatto continua a commettersi, e che non principj a decorrere se non qualora la violenza, l' occultamento, il trafugamento, la detenzione arbitraria o il sequestro sono del tutto cessati. Per tal cagione sotto l' antica legislazione il misfatto d' apostasia era giudicato non esser capace di prescrizione. (*lib.* 4. *Cod. de apostatis*,) perchè si reiterava e rinnovava ogni giorno, fintantochè il reo persisteva nella sua apostasia. Supponiamo in fatti, che un individuo reo di detenzione arbitraria, fosse pervenuto a ritenere la sua vittima in un luogo segreto o in una carcere particolare per più di dieci anni,

o che un suddito ribelle giungesse a mantenersi padrone per diversi anni di una *fortezza* dell' Impero, che gli fosse riuscito di sorprendere alla testa di una *banda armata di forusciti*, questi due individui potrebber' eglino godere della prescrizione dopo *dieci anni*, ed anche dopo il primo momento in cui il loro misfatto avesse incominciato a ricevere la sua esecuzione? No, loro si risponderebbe, attesochè il loro delitto si è perpetuato durante la detenzione arbitraria o la ribellione, che sonosi in qualche maniera rinnovate ogni giorno; e la prescrizione non può mai incominciare a decorrere se non nell' istante in cui il delitto ha cessato di commettersi.

Dopo la riunione del Piemonte all' Impero Francese, si è trattato di sapere, se la prescrizione de' misfatti colà commesssi prima della suddetta riunione dovesse aver luogo, secondo l' antica legislazione del paese, che esigeva venti anni per prescrivere, o secondo le leggi francesi (anteriori al Codice d' istruzione) che ammettevano la prescrizione di *tre anni* senza le procedure, o di *sei anni* qual ora le procedure aveano avuto luogo; oppure se bisognava calcolare il tempo decorso sotto le due legislazioni, seguendo la proporzione stabilita per la prescrizione nell' una e nell' altra. L' artic. 2281. del Cod. Napoleone dispone per vero dire, che le prescrizioni incominciate nell' epoca della sua pubblicazione, *verrebbero regolate conforme all' antiche leggi*. Ma restava da esaminare, se una tal disposizione potesse essere estesa alle materie criminali;

„ Io non lo credo, ha risposto il Sig. Procuratore generale Merlin nel suo Repertorio alla parola *prescrizione*, sez. 1. §. 3. num. 10. e per una buona ragione, cioè, che si deve sempre ristringere ne' loro termini precisi e nel loro prefisso oggetto le leggi, che si allontanano dai principj del diritto: *Quod contra rationem juris receptum est non est producendum ad consequentias*, dice la legge 14. *ff. de legibus*. Niente di fatti evvi dimeno conforme ai principj del diritto della disposizione dell' artic. 2281. del Cod. Napoleone. „

„ Senza alcun dubbio le nuove leggi non devono avere alcun' effetto retroattivo, e si deve conservare alle antiche leggi tutta la loro forza fino all' istante, che non sono abolite... Ma accanto a questi principj ve n' è un altro non meno incontrastabile; ed è che tutto l' effetto delle antiche leggi deve cessare nell' istante in cui le leggi nuove lo rendono nullo, e l' azione delle prefate nuove leggi deve incominciare da quell' istante medesimo. „

„ Ora se dal primo di questi principj ne risulta, che le prescrizioni incominciate sotto le antiche leggi, hanno dovuto esser regolate da esse fino al momento in cui sono state abolite, risulta ancora dal secondo, che l' antica legge non ha più forza, quando glie ne è stata sostituita una nuova, talchè le prescrizioni entrano sotto il dominio di quest' ultima. „

„ Queste due conseguenze danno luogo necessariamente ad una terza; ed è, che la prescrizione nel caso in cui si tratta deve esser regolata a un tempo e dall' antica e dalla nuo-

va Legislazione, ciascheduna per lo spazio decorso mentre era in vigore; o in altri termini ed è che il tempo che si è consumato tra il principio della prescrizione secondo l'antica legge e la pubblicazione della legge nuova, deve essere contato proporzionatamente a quello che la nuova legge esige per prescrivere un delitto o un misfatto. „

„ La Corte di Cassazione ha giudicato nell' istessa maniera con diverse decisioni molto precise, segnatamente sotto dì 26. fiorile an. 13. sul ricorso di *Sebastiano Vittone* a relazione del Sig. Barris, nel 29. aprile 1808. sul ricorso di *Giovanni Rusconi* a relazione del Sig. Guieu; nel 7 maggio dell'istesso anno sul ricorso di Gio. *Battista Bussani* a relazione del Sig. La Coste; ed il 23. giugno seguente sul ricorso di *Giuseppe Francesco Mochet*, parimente a relazione del Sig. La Coste.

Trovasi nel Bullettino una quinta decisione nella causa di *Giuseppe Muselli*, emanata a relazione del Sig Guieu che fa l'applicazione della regola medesima al Ducato di Parma e Piacenza, la cui antica legislazione in questo punto simile a quella del Piemonte, ammetteva la prescrizione di venti anni nelle materie criminali. In quest'ultima causa, era decorso tra l'intervallo della verificazione del delitto alla pubblicazione delle leggi Francesi lo spazio di quattr'anni un mese e nove giorni, vale a dire un poco più del quinto del termine, che bisognava allora per prescrivere.

Questo spazio di tempo paragonato e ridotto proporzionatamente alla prescrizione di tre

anni, dava un primo termine legale di *sette mesi e dodici giorni*. Aggiungendo questi sette mesi e dodici giorni a'*due anni otto mesi e venticinque giorni*, consumati nell' intervallo della pubblicazione delle leggi Francesi alla data della sentenza contro di cui è stato reclamato, questi due tempi riuniti producevano un intervallo legale di tre anni quattro mesi e sette giorni, in guisa tale, che la prescrizione di tre anni fu giudicata completamente acquistata. Le suddette cinque decisioni conformi stabiliscono su quest' articolo la dottrina la più costante.

Messo, che sia in *attività il Codice d' instruzione*, è per nascere una questione del medesimo genere tanto più importante, che sarà d' uopo di farne l' applicazione. Si tratterà di sapere come devono essere contati i termini per la prescrizione dei misfatti commessi nel territorio dell' Impero prima che sia messo in attività il suddetto Codice. La regola consecrata dalle suddette cinque decisioni, mi pare, che debba applicarsi ancora a questi ipotesi. Se la prescrizione è incominciata sotto il Codice del 3. brumajo anno 4. e continuata sotto quello del nuovo Codice, bisognerà calcolare il tempo decorso sotto l' antico Codice del 3. brumajo an. 4. proporzionatamente alla durata della prescrizione di tre o di sei anni, che era allora ammessa e il tempo decorso dopo che è stato posto in attività di nuovo a proporzione della prescrizione di dieci anni; e se riunendo insieme queste due porzioni, si trova questo termine sufficiente la

prescrizione verrà dichiarata acquistata. In tal guisa supponiamo, che un misfatto commesso e legalmente verificato i *diciotto mesi* prima, che fosse messo in attività il nuovo Codice, non fosse stato sottoposto a veruna procedura, questi diciotto mesi formerebbero la metà del termine di dieci anni, che era allora necessario per prescrivere. La prescrizione non sarà dunque completamente acquistata se non cinque anni dopo, che come sopra, il predetto codice sarà messo in attività, o sei anni e otto mesi contando dalla verificazione del delitto. Bisognerà quindi calcolare l'istessa proporzione in tutti i casi simili.

Abbiamo ragionato nella supposizione, che il misfatto fosse stato *legalmente verificato*, diciotto mesi innanzi che sia stato messo in attività il nuovo Codice. Supponiamo ora che non sia stato in verun modo verificato, onde è cosa evidente, che in questo caso la prescrizione, non avrebbe potuto decorrere durante i primi diciotto mesi. Difatti e come ciò avrebbe potuto essere? Forse in virtù del Codice del 3. brumajo? No senza dubbio, poichè secondo questo Codice, essa non potea incominciare se non dal giorno in cui il delitto *era cognito e legalmente notificato*. forse in virtù del nuovo Codice? Meno ancora, poichè allora non essendo messo in attività, non poteva avere veruna influenza. Il corso della prescrizione, non poteva dunque in questo caso se non incominciare dal giorno in cui fosse messo in attività il nuovo Codice, e dovreb-

be essere regolato conforme alla disposizione del presente articolo 637.

In tal guisa, quantunque il misfatto fosse rimasto sepolto nel silenzio, la prescrizione sarebbe stata acquistata dieci anni completi dopo l'essere stato messo il Codice in attività, e se durante quest' intervallo fossero state fatte alcune procedure, la prescrizione non avrebbe luogo, se non dopo dieci anni completi contando dall' ultimo atto.

638. Nelli due casi espressi nell' articolo precedente, e secondo le distinzioni d'epoche, che vi sono stabilite, la durata della prescrizione sarà ridotta a tre anni compiti, se si tratta di un delitto punibile correzionalmente.

(1) *Se si tratta di un delitto di natura da esser punito correzionalmente*. È con molta ragione, che la nuova legge esige un termine meno lungo per prescrivere i delitti correzionali, di quello che per i gravi misfatti. Del resto la prescrizione si acquista in materia correzionale tanto contro la pubblica azione, quanto contro l'azione civile, nell'istesso modo della criminale, in guisa, che le disposizioni del precedente articolo sono comuni a queste, con la sola differenza, che il termine di dieci anni è ridotto a tre.

Quando vi è intervenuta una sentenza o Decreto correzionale di condanna, la prescrizione non può acquistarsi, se non conforme agli artic: 635. 636. 642.

Ved. le note sui tre precedenti articoli.

639. Le pene decretate nei giudizj resi per contravvenzioni di polizia saranno prescritte dopo compiti due anni, cioè per le pene pronunziate con decisione, o sentenza in ultima istanza a contare dal giorno della decisione: e riguardo alle pene pronunziate dai tribunali di prima istanza, a contare dal giorno, in cui non potranno più essere attaccati per mezzo di appello.

(1) *Le pene pronunziate nella sentenza emanata per contravvenzione di Polizia ec.* Il tempo necessario per prescrivere è similmente ridotto da quest'articolo a ragione della minore gravità della materia.

Ma fa di mestieri l'osservare, che quest'articolo non è relativo se non alle *pene* pronunziate nelle sentenze di Polizia, e che non è punto applicabile *alle condanne civili*, le quali non sono soggette alla prescrizione, se non a norma delle regole stabilite nel Codice Napoleone. (*Ved. l' artic.* 642.)

(2) *Contando dal giorno in cui non si potrà più reclamare contro di esse per via d' appello.*

L'artic 174. accorda *dieci giorni* dalla notificazione della sentenza alla persona o al domicilio per appellare, e non è se non spirati questi dieci giorni, se non è stato interposto l'appello, che la sentenza acquista la forza di cosa giudicata, e la prescrizione di due anni incomincia a decorrere.

Se l'appello è stato interposto dentro i dieci giorni, l'azione pubblica e l' azione civile prescrivonsi ancora dopo un anno completo, contando dalla notificazione dell' appello.

(Ved. il seguente articolo,) quando che in appello non sia proferita una sentenza di condanna. In quest' ultimo caso, la prescrizione si trova per anche interrotta per due anni, in conformità della prima parte di quest' articolo relativa alle pene; ed in quanto alle condanne civili, bisogna allora riportarsi al Codice Napoleone ed al susseguente art. 642.

640. L'azione pubblica, e l'azione civile per contravvenzione di polizia saranno prescritte dopo il corso d'un anno, a contare dal giorno, in cui sarà stata commessa, anche quando vi sarà stato processo verbale, esecuzione istruzione, o processura, se in questo intervallo non è venuta condanna: se vi è un giudizio definitivo di prima istanza, l'azione pubblica, e l'azione civile si prescrive dopo il corso di un anno a contare dalla notificazione dell'appello, che ne sarà stato interposto.

(1) *L' azione pubblica e l' azione civile per una contravvenzione di Polizia*. La prescrizione in materia di semplice polizia si trova regolata dagli artic. 639 642. nella seguente maniera.

1.° L' azione pubblica e l' azione civile sono prescritte dopo *un anno completo*, contando dal dì della contravvenzione, vi sieno state o no delle procedure, se in quest' intervallo non vi sono intervenute delle condanne.

2.° Se nell'anno ha avuto luogo una sentenza di prima istanza contenente la condanna e contro la quale sia stato interposto l' appello, le due azioni non restano prescritte, se non dopo un nuovo termine di un anno completo, contando dal dì della notificazione dell' appello.

3.° Se alla sentenza in prima istanza non è stato interposto l'appello, le *pene* pronunziate in detta sentenza, non resteranno prescritte se non dopo due anni, contando dal dì nel quale la sentenza non ha potuto essere attaccata per via d'appello.

4.° Infine, se le pene sono state pronunziate in virtù di Decreti o sentenze in ultima istanza, saranno prescritte dopo due anni completi, contando dal giorno della data dei detti Decreti o Sentenze, sieno state o nò notificate.

Ma in questi due ultimi la prescrizione di due anni non va a cadere se non sulle pene e sulla pubblica azione, e non sull'azione civile. (*Ved. gli artic.* 369. 642. *e le note*.)

641. In nessun caso li condannati in contumacia, de' quali è prescritta la pena, possono essere ammessi a presentarsi per purgare la contumacia.

(*Ved. l' art.* 481. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

(1) *Non potranno essere ammessi a presentarsi per purgare la mancanza di comparsa o la contumacia.*

„ La saviezza di quest'antica disposizione, hanno detto gli Oratori del Governo, si ravviserà facilmente. Se fosse altrimenti il contumace attenderebbe per presentarsi, che le prove del delitto fossero cancellate, ed i testimonj fossero morti o lontani. „

642. Le condanne civili contenute nelle decisioni, o sentenze rese in materia di alto cri-

minale, correzionale, o di polizia, e divennte invariabili si prescrivono secondo le regole stabilite nel Codice Napoleone.

(1) *A norma delle regole stabilite dal Cod. Napoleone.* Le condanne civili allorchè sono irrevocabili, *essendo soggette alle regole del Codice Napoleone*, ne segue, 1. che esse non devono restar prescritte se non dopo trent'anni come tutte le altre azioni tanto reali che personali, in conformità dell'artic 2262. del Cod. Napoleone, 2 che questa prescrizione trentenaria è suscettibile di essere interrotta o sospesa come tutte le altre azioni civili pei diversi casi preveduti dagli artic. 2244. 2245. 2246. 2248-2249. 2250. 2251. 2252. 2253. del medesimo Codice.

643. Le disposizioni del presente capitolo non derogano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni risultanti da alcuni delitti, correzionali, e di semplice polizia.

(1) *Non derogano punto alle leggi particolari relative alla prescrizione ec.* Quest'eccezione si applica; 1. ai delitti di caccia, che si prescrivono nel tempo e termine di un mese, contando dal dì in cui sono stati commessi secondo la legge del 22. aprile 1790. artic. 12.

2. Ai delitti contro i boschi e foreste, che si prescrivono dopo tre mesi quando i contravvenienti sono noti, e nel termine di un anno quando non sono conosciuti. (Leg. sui boschi del 15 settembre 1791. tit. 9. artic 8. Ved. le note 1. 2. sull'artic. 16. del presente Codice.) L'ordinanza del 1669 tit. 32. artic. 25.

ammette similmente la prescrizione di dieci anni per le ammende in materia di delitti su' boschi aggiudicate in forza di Decreti o Sentenze.

3. Ai delitti rurali, che si prescrivono passato un mese, secondo la disposizione del 1791. tit. 1. sezione 7. artic. 8. Una querela formata in quest' intervallo, non basterebbe per interrompere una tal prescrizione. Bisogna affinchè sia interrotta, che l' incolpato venga citato prima che sia terminato il mese. Tanto ha giudicato la Corte di Cassazione con sua decisione del 2. messidoro an. 13. a relazione del Sig. Seignette. (Ved. il Repertorio alla parola delitto rurale §. 2. num. 1.)

4. Alle Dogane e ai diritti riuniti, che sono ugualmente regolati da delle leggi speciali, anche su quanto concerne la prescrizione. Ved. l'artic. 50 tit. 3. l'artic. 23. tit. 13. della legge del 22. agosto 1791., e l'artic 3. tit. 7. della legge del 4. germinale an. 2. sulle Dogane, non meno che il Decreto Imperiale del primo germile an. 13. artic. 50. sui diritti riuniti.

Fine del Codice d' instruzione criminale.

FORMULE
DI DIVERSI ATTI
RELATIVI
ALLA PROCEDURA DE' GIURATI

Queste formule comprendono, 1. quelle, che il Legislatore avea annesse alla legge d'instruzione del 29. settembre 1791. ed al Codice del mese brumajo an. 4., eccettuati i cangiamenti e le aggiunte, che il nuovo Codice d'instruzione ha rese indispensabili; 2. le formule de' diversi atti, che per anche non erano state date.

Nota. Queste formule sono esattamente fatte a tenore della Lettera della Legge, non essendo permesso il cambiare o tralasciare le minime disposizioni, mentre ciascheduna di esse corsisponde a qualche articolo della Legge. È stato impossibile lo specificare tutti i casi e tutte le circostanze, che possono caratterizzare un delitto. Spetta agli uffiziali di Polizia, a' Giudici d'instruzione, e ad altri pubblici funzionarj, incaricati del seguito della procedura del *Jury*, a riflettere attentamente sullo spirito della Legge, in modo che possino conformarvi tutte le loro operazioni ne' casi i più difficili, i più minuti e i meno preveduti. (Questa nota si trova sul principio delle formule del 1791. e dell'an. 4.)

QUERELA

AL SIG. GIUDICE D'INSTRUZIONE DEL CIRCONDARIO DI. :

(Questa forma è per i casi in cui la querela è fatta dal querelante, o da persona da esso munita di mandato di procura. Può essere anche diretta al Procuratore Imperiale o agli uffiziali ausiliarj di Polizia.

„ . . . Pietro agricoltore dimorante a . . . . tanto nel proprio suo nome, quanto come munito di mandato di procura speciale di Giacomo . . . . passato davanti il Notaro e testimonj sotto di . . . . a cui è annessa la presente querela, vi rappresenta come in questo giorno a ore quattro della mattina, diversi incogniti particolari, eccettuato un solo che si chiama Claudio, lavorante a giornata a . . . . si sono introdotti nella sua casa situata a . . . . avendo rotta la serratura della porta che conduce à . . . . come pure spezzato un armadio chiuso a chiave in una camera, che guarda la Corte a pian terreno; che allo strepito cagionato dalle rotture di costoro, i così detti Giacomo . . . . e Antonio, entrambi domestici del querelante, che dormivano in una camera vicina, si sono alzati ed hanno incontrati i suddetti particolari, che portavanò via de' fagotti ed altri oggetti, che non hanno potuto distinguere, ed il predetto Giacomo avendo loro domandato il perchè si trovavano nella suddetta casa, uno di essi, che non ha potuto conoscere, gettato a terra il fagotto che

avea seco, presentò a' suddetti Giacomo ed Antonio due pistole, minacciando di ucciderli se ardivano di fare il minimo movimento; che il detto Giacomo perciò alzò un grido, che risvegliò tutta la casa, ed a cui accorsero il predetto querelante, suo figlio, ed altri domestici, ed avendo in questo istesso momento sentiti sparare due colpi di pistola, essendosi avanzati, trovarono Antonio . . . . morto e Giacomo caduto a terra, che avea ricevuta una palla in una coscia e diversi colpi di bastone in testa senza che però avesse perduta la cognizione; che il predetto ferito avendo indicato da qual parte i suddetti particolari erano fuggiti, il figlio del querelante seguì le loro traccie e ritornò pochi minuti dopo tenendo pel collare il sunnominato Claudio . . . . i di cui compagni non fu possibile di prendere, ma si sospettò, che non fossero usciti di casa, attesochè il detto querelante avea fatte custodire tutte le uscite; che il predetto Pietro ha preso il partito di venire immediatamente a rendervi conto di tutti questi fatti, e condurvi davanti il predetto Claudio su cui è stato trovato addosso un orologio e due reliquiarj d'argento appartenenti al suddetto Pietro . . . ., che il detto Giacomo ferito, non potendo camminare da se stesso ha fatto venire un notaro, il quale alla presenza dei testimonj, ha formata la procura speciale annessa alla presente querela; Per la qual cosa il suddetto Pietro tanto in suo proprio nome, quanto come munito della sud-

detta procura, dichiara di presentarvi la querela dei fatti sopraenunciati de' quali offre di giurare la verità, e che saranno verificati dai testimonj, che ha condotti seco lui; chiede l'atto della consegna, che fa nelle vostre mani della persona del predetto Claudio, non meno che dell' orologio e reliquiarj d'argento, che avea addosso, e vi fa istanza di agire in conformità della Legge. „

Firmato (su tutte le pagine) Pietro... tanto per me quanto come munito della procura speciale di Giacomo.

Se il Querelante nella di lui procura ha incaricata la persona che ne è munita, di costituirsi parte civile, la dichiarazione potrà essere inserita nella querela dopo le parole: SECOLUI; „ dichiara inoltre a' nomi come sopra, che si rende parte civile nella procedura di un tal misfatto, riservandosi di prendere le sue conclusioni per le restituzioni, danni ed interessi, e contro il predetto Claudio.... e contro ancora i dilui complici. „

Se questa dichiarazione non è stata inserita nella querela, potrà esser fatta mediante un atto susseguente, art. 66. L' uffiziale di Polizia firma pure la querela su tutte le pagine, e scrive appiè della medesima:

„ La presente querela firmata da...ci è stata presentata nel dì...a ore dieci della mattina dal predetto Pietro.... tanto in proprio nome personale, quanto come munito

della procura di Giacomo... annessa alla detta querela, e connotata da noi e dal suddetto Pietro..... il quale a richiesta nostra ha giurato, che i fatti erano tali quali gli ha esposti nella prefata querela; in conseguenza abbiamo dato l'atto al suddetto Pietro... della consegna data nelle nostre mani della persona del predetto Claudio.... presente; ed attesa la presenza dei testimonj condotti dal detto.... abbiamo ricevute le dichiarazioni dei prefati testimonj sui fatti contenuti nella di lui querela, delle quali dichiarazioni è stata presa memoria dal nostro cancelliere per servire e valere in quanto sarà di ragione. Inoltre diciamo, che immediatamente ci trasporteremo sulla faccia del luogo del delitto, affinchè in presenza del Procuratore Imperiale, che andiamo a ricercare a tal effetto (art. 59.), del Commissario di Polizia o del Maire o aggiunto del Maire o di due cittadini domiciliati nella comune. (art. 42.), sia fatta la visita da un chirurgo tanto sul morto quanto sul ferito, e la perquisizione nella casa del suddetto Pietro...e prender tutti gli schiarimenti relativi a' misfatti, de' quali vi è questione nella presente querela; ed è però che il predetto Claudio... verrà condotto sotto buona guardia alla suddetta casa per essere presente alle operazioni che potranno esser fatte, o per ricevervi le sue dichiarazioni. A'...questo dì... firmato... Giudice d'instruzione.„

Se la parte non stende la querela da se stessa, e prega l'uffiziale di Polizia a stenderla in sua vece, questi forma il processo verbale in questa maniera.

L'an.... il... a ore dieci della mattina, si è presentato davanti a noi... Giudice d'instruzione del circondario di.... Pietro.... il quale ci ha fatta istanza di stendere la querela, che ci ha presentata dei fatti sopradescritti, alla quale abbiamo proceduto a norma delle dichiarazioni del predetto Pietro... il quale ci ha detto, come questa mattina ec.; tutti i quali fatti ha giurati esser tali come egli ha dichiarati, e si è firmato con noi appiè di ogni pagina del presente atto, tanto in proprio nome, quanto ec. (*Se non sa o non vuol firmare ne sarà fatta menzione. artic.* 31. 65.) *Su di che noi ec.*

PROCESSO VERBALE

DI ACCESSO DELL'UFFIZIALE DI POLIZIA GIUDICIARIA.

Nota In tutti i casi di fragrante delitto o di requisizione per parte del capo di casa nell'interno della quale è stato commesso un misfatto o delitto, l'accesso ed il processo verbale possono esser fatti dal Giudice d'instruzione o dal Procuratore Imperiale, o dal suo sostituto, o da uno degli uffiziali ausiliarj di Polizia in conformità degli articoli 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. *e* 59. *del Codice d'instruzione; tolti que-*

sti due casi, spetta al Giudice d'instruzione a trasferirsi se vi è bisogno, conformandosi agli articoli 61. 62. 87. 88. 89. 90.

Se il Processo verbale è fatto dal Giudice d'instruzione come nella quì sotto riportata formula, deve essere accompagnato, 1. dal Procuratore Imperiale o da un suo sostituto; 2. dal Cancelliere del tribunale. (art. 62.) Non ostante in un caso di fragrante delitto, o di requisizione per parte di un capo di casa, se il Procuratore Imperiale non ha aderito alla richiesta del Giudice d'instruzione, quest'ultimo ne fa menzione nel suo processo verbale e prosegue le sue operazioni. (art. 59.)

3. Deve essere assistito dal Commissario di Polizia o dal Maire o dall'aggiunto del Maire, ed in loro mancanza da due cittadini domiciliati nella comune; e se non è possibile trovare questi due cittadini sull'atto, ne farà menzione nel suo processo verbale e continuerà come sopra le sue operazioni ugualmente.

La presenza del Cancelliere del tribunale non è necessaria se non qualora il processo verbale vien fatto dal Giudice d'instruzione.

Quest'accesso ha ugualmente luogo tanto nel caso in cui la cagione della morte è ignota e sospetta, quanto sull'avviso dato all'uffiziale di Polizia o stante la notizia pervenutagli in qualunque maniera siasi di un delitto senza che vi sia bisogno della querela.

„ L' anno... il... all' ore... della mattina, noi... Giudice d' instruzione del circondario di... assistito dal.... cancelliere del tribunale, in vigore della nostra ordinanza apposta appiè della querela a noi presentata in quest' istesso giorno da Pietro.....(o in sequela dell' avviso da esso a noi fatto pervenire, o essendoci giunto a notizia per pubblica fama essere stato commesso a....) essendo accompagnato 1. dal sig. Procuratore Imperiale o da... suo sostituto; 2. dal Commissario di Polizia o del Maire, o aggiunto del Maire o da... e da... entrambi cittadini di questa comune di... 3. dal... chirurgo abitante... del quale abbiamo domandata l' assistenza, affine di procedere in loro presenza all' appresso operazioni delle quali abbiamo fatto conoscere l' oggetto, per visitare tanto l' individuo morto quanto il ferito de' quali vien fatta menzione nella querela del detto... ci siamo trasferiti nella casa di abitazione ove abita, situata a... nella strada... dove essendo entrati abbiamo ordinato che nessuno uscisse fuori di essa senza nostra permissione finchè non abbiamo proceduto alle suddette operazioni, che hanno dato motivo al nostro accesso; abbiamo anche ingiunto a i cittadini... giandarmi nazionali presenti di perquisire tutta la casa del suddetto Pietro, in cui vi era sospetto, che potessero esservisi rifugiati i complici del detto... il che hanno fatto senza potere scoprire cosa alcuna. In seguito Pietro.... ci

ha condotti entro una camera, che guarda la corte a pianterreno, ed abbiamo osservate nell' andito, che conduce a detta camera delle strisce di sangue fino al sito dove giaceva il corpo morto, che abbiamo trovato esposto... nella detta camera sopra... dopo aver fatto prestar giuramento nelle nostre mani al suddetto... chirurgo... di procedere a fare la sua relazione, e dare il suo parere secondo i dettami del suo onore e coscienza, al che subito procedendo il predetto...ha osservato che...(dichiara se l'individuo pare, che sia morto recentemente, e quali sono le sue ferite) delle quali dichiarazioni risulta, che il detto è morto di morte violenta, e che è stato ucciso da un'arme da fuoco; in conseguenza, ed attesochè nota è la cagione di sua morte, e che tutte le altre indagini su tal proposito sarebbero inutili, abbiamo dichiarato, che niente si opponeva, che il predetto corpo rimanesse sepolto secondo le consuete forme. Abbiamo quindi intimato a Claudio di dirci se conosceva il predetto individuo defunto? e ci ha risposto di no; se era vero che egli avesse sparato contro un colpo di pistola? e ci ha risposto di no; aggiungendo, che i suoi compagni lo aveano sparato; perchè si trovava all'ora di... in quella casa? ed ha risposto di esservi stato condotto da suoi compagni. Interrogato chi erano questi suoi compagni? ha detto di non volere nominarli; perchè portava se-

co gli effetti, che gli sono stati trovati addosso, ha risposto, che ec. (*Si prendono in tal guisa tutte le informazioni possibili, tanto dell' accusato quanto di tutte le persone, che sonosi trovate presenti al delitto, o che ne hanno avuta qualche notizia diretta o indiretta, ed eziandio da' parenti, vicini, gente di servizio, che si presume che sieno in grado di dare degli schiarimenti sul fatto (art. 33.) si fanno firmare a tutti le loro dichiarazioni ed in caso di negativa se ne fa menzione. L' uffiziale di Polizia verifica lo stato delle porte e serrature fracassate, se ha trovata la pistola o qualunque altra arme di cui sembri che sia stato fatt' uso o essere stata destinata per commettere il misfatto, ne farà la descrizione, la prenderà ed interrogherà l' incolpato di spiegarsi se la riconosce ec.*) essendo stata trovata una pistola presso il corpo del detto...è stato verificato che la detta pistola era scarica, il cane e l' acciarino smontati, onde abbiamo intimato al predetto Claudio di dichiararci, se conosceva quella pistola, se gli apparteneva, e come se l'era procurata o se n' era servito per uccidere il detto.... ec. al che ha risposto.... ec. la qual pistola abbiamo messa in un piccolo sacco di tela, che abbiamo chiuso con uno spago ed una striscia di carta sopra di cui abbiamo apposta l' impronta del nostro sigillo in cera rossa (*art.* 33. 38.) Ci siamo quindi, accompagnati dalle medesime per-

sone, trasferiti nella camera dove stava il predetto Giacomo, che abbiamo trovato giacente in letto. (*Si ricevano quì le dichiarazioni di Giacomo; il chirurgo esamina e descrive il suo stato; s' interroga poi di bel nuovo l' incolpato se conosce l' ammalato,*) da' quali esami visite e dichiarazioni ne risulta, che esiste l' omicidio ed il furto con scassi e rotture; che questi *misfatti* sono di natura da meritare una pena afflittiva; che addosso al suddetto Claudio sono stati trovati gli effetti spettanti al suddetto Pietro... che fu preso sull' istante medesimo del delitto e nel luogo dove è stato commesso, e che nelle surriferite dichiarazioni, i così chiamati Vittoria.... e Guglielmo...assenti trovansi fortemente sospetti di complicità; per la qual cosa ci siamo determinati a far condurre immediatamente il predetto Claudio nella casa di arresto di... e cit re a comparire davanti a noi il detto :.. (ed altri secondo le forme prescritte dalla legge. Abbiamo perciò rilasciato un mandato di *deposito o custodia*, affine di far tradurre subito il detto Claudio alla casa di arresto di...; e un mandato di accompagnamento contro i detti Vittorio... e Guglielmo (ed altri) ed abbiamo, come sopra, formato il presente proceeso vorbale.„ (*l' uffiziale di Polizia, il Procuratore Imperiale ed altre persone, che hanno assistito firmano appiè di ogni pagina, e alla loro negativa se ne fa menzione, art.* 42.)

Nota. Se il processo verbale è fatto dal Procuratore Imperiale, o da uno degli uffiziali ausiliarj di Polizia, non verrà rilasciato il mandato di deposito o di custodia, e l' incolpato resterà in stato di mandato di accompagnamento fintanto che il Giudice d' instruzione non abbia deciso; artic. 40. 45.

CEDOLA

PER CHIAMARE I TESTIMONI.

Dipartimento di ...

Circondario di ...

„ Noi Stefano .... Giudice d' instruzione del circondario di ... sedente a ... comandiamo e ordiniamo a tutti gli uscieri o agenti delle pubblica forza di citare (*i nomi professione ed abitazione de' testimonj*, e tutti gli altri che potranno essere nominati in seguito a comparire in persona davanti a noi nel locale da noi occupato, e situato a ... nel dì ... all' ore ..... per fare le loro deposizioni sui fatti e circostanze contenute nella querela o nella denunzia, o requisitorio del Procuratore generale Imperiale di cui sarà loro data piena notizia. „

Nota. Questa cedola deve esser trasmessa al Procuratore Imperiale, incaricato dall' articolo 28. *di farla notificare. Sarebbe bene ancora che prima d' incaricarne un usciere altro agente della pubblica forza vi si apponesse il vidit, quantunque la legge non lo esiga.*

CITAZIONE

IN VIRTU' DELLA SURRIPORTATA CEDOLA.

» L'an ... e il ... del mese di ... d'ordine del Signor Procuratore Imperiale del Circondario di ... sedente a ... ed in virtù della surriferita cedola a me consegnata dal detto Signor Procuratore Imperiale; io usciere o giandarme nazionale di... ho citato Claudio ... abitante a ... a comparire nel dì ... ore ... davanti il Signor Giudice d'instruzione del detto circondario, e nel suo gabinetto situato a ... affine di fare la sua dichiarazione su fatti de' quali si tratta nella querela, o nella denunzia o requisitorio mentovato nella suddetta cedola, dichiarandogli, che mancando di comparire a norma della presente citazione, vi sarà costretto con i mezzi indicati dalla legge, ed ho al detto ... lasciata copia tanto della predetta cedola quanto del presente atto parlando a ... firmato ec. »

PROCESSO VERBALE

DELLE DICHIARAZIONI DEI TESTIMONI

» L'an .... il .... davanti a noi Giudice d'instruzione del circondario di .... scrivendo il .... cancelliere del tribunale, sono comparsi i testimonj qui sotto nominati, chiamati in virtù della cedola rilasciata da noi il dì .... ad effetto di dichia-

rare i fatti e circostanze che sono a loro notizia sul proposito del misfatto o delitto di cui si tratta nella querela o denunzia presentata da Pietro .... i quali testimonj hanno fatte separatamente le loro dichiarazioni, come segue: »

Claudio.... testimone citato davanti a noi come apparisce dalla copia della nostra cedola del dì .... a lui notificata sotto di... che ci ha fatta vedere, e dopo aver prestato nelle nostre mani il giuramento di non dire, che la pura verità e non altro che la verità, essendogli da noi stata data notizia de' fatti contenuti nella querela o denunzia presentata contro .... ha fattta l' appresso dichiarazione. »

Nota. *Mi sembra più convenevole e più naturale scrivendo la deposizione del testimone di far uso della prima persona, cioè:*

Io mi chiamo .... in età di .... (*professione*) abitante a .... e non sono nè parente, nè affine nè addetto al servizio nè del querelante o dell' incolpato; e dichiaro che nel .... all' ora di .... ho veduto ec.

» Fatta la lettura al suddetto della sua deposizione, ha dichiarato di persistervi, e si è firmato con noi e il cancelliere, o noi abbiamo firmato unitamente al cancelliere, e non il suddetto .... testimone, che ha ricusato di firmare, o si è protestato di non sapere, o non potere scrivere ec. »

(*Tutte le dichiarazioni si formano in tal guisa senz' altre formalità.*)

MANDATO DI COMPARSA

« Noi .... Giudice d'instruzione del circondario di .... sedente a .... comandiamo e ordiniamo a .... *(suo nome cognome professione ed abitazione)* di comparire davanti a noi nel dì .... all'ore di .... nel nostro locale situato nel palazzo di giustizia per esser sentito sui fatti di cui viene incolpato.

Comandiamo a tutti gli uscieri o agenti della forza pubblica di notificargli il presente. Fatto a .... il .... *(la firma e il sigillo del Giudice d'instruzione.)*

Nota. *Questo mandato vien notificato ad istanza del Procuratore Imperiale con un semplice atto, nel quale vien fatta menzione, che l'originale del mandato suddetto è stato esibito all'incolpato con intimazione di prestarvisi ed obbedire, sotto pena di vederlo permutare in mandato d'accompagnamento, e si deve lasciargliene la copia.*

MANDATO D'ACCOMPAGNAMENTO.

« Noi Giudice d'instruzione del circondario di .... sedente a .... comandiamo e ordiniamo a tutti gli uscieri o agenti della forza pubblica di condurre davanti a noi conformandosi alla legge *(nome, cognome, professione, ed abitazione, e se non è conosciuto si pongono i connotati dell'incolpato.)*

(Se l'incolpato ricusa di obbedire l'usciere deve regolarsi come segue.) il quale mi ha risposto di non volere obbedire al detto mandato di accompagnamento; io gli ho invano rappresentato, che la sua resistenza ingiusta non poteva dispensarlo dall'obbedire agli ordini della giustizia, onde mi avrebbe obbligato a usare i mezzi della forza, che la legge mi autorizzava ad impiegare. Ma il detto .... essendosi ostinato ad obbedire al mandato, io l'ho catturato ed arrestato assistito dai giandarmi nazionali del dipartimento di .... residenti a .... de' quali ho ricercata l'assistenza, affinchè fossero eseguiti gli ordini della giustizia, ed ho condotto il detto .... davanti ec.

(Se la negativa dell' incolpato è fondata sulla disposizione dell' artic. 100. del Codice d' instruzione, dopo le parole, che non voleva obbedire, *devesi aggiungere:)* stantechè il suddetto mandato ha più di due giorni di data, e che gli è stato notificato fuori del circondario, e più di cinque miriametri dal domicilio dell'offiziale, che lo ha rilasciato. In conseguenza di che ho sull' istante condotto il detto .... davanti al Sig. Procuratore Imperiale del circondario dove è stato da me trovato il detto .... in conformità dell' artic. 100. del Codice d' instruzione ec.

(Se l' incolpato enunciato nel mandato di accompagnamento non può essere trovato dopo le parole, abitante a .... *bisogna continuare in tal guisa:)* Per mettere il detto man-

dato in esecuzione, e non avendo potuto trovare il detto .... nè veruna persona in sua casa, avendo inteso da vicini, che egli era assente da diversi giorni, io mi sono trasferito in casa del .... Maire della comune nella strada .... o dall'aggiunto del Maire nella strada .... o dal commissario di Polizia, e gli ho esibito tanto l'originale del detto mandato di accompagnamento che del presente processo verbale, sul di cui originale ha opposto il suo vidit.

MANDATO DI DEPOSITO.

« Noi Giudice d'instruzione del circondario di ... residente a ... comandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri ed agenti della pubblica forza di condurre nella casa di arresto di .... e conformandosi alla legge (*nome, cognome, professione, ed abitazione*) comandiamo ed ordiniamo al custode della detta casa d'arresto di riceverlo e ritenerlo in deposito e custodia fino a nuovo ordine.

Ordiniamo a tutti i depositarj della forza pubblica di prestar mano forte in caso di necessità per l'esecuzione del presente mandato.

Fatto a .... il dì .... (*la data, la firma, e il sigillo.*)

MANDATO D'ARRESTO

« Noi ec. comandiamo e ordiniamo a tutti gli uscieri ed agenti della pubblica forza

di condurre nella casa d' arresto di .....
(*i nomi, cognomi, età professione ed abitazione*) incolpato di furto con scasso ed omicidio commesso nel dì .... nella casa di ....
delitto preveduto dall'articolo ....del Codice penale. Comandiamo al custode della detta casa d'arresto di riceverlo il tutto conformandosi alla legge. Ordiniamo a tutti i depositarj della pubblica forza a' quali il presente mandato sarà notificato di prestar mano forte per la sua esecuzione nel caso di necessità. Fatto a .... (*la data firma e il sigillo.*)

Questi diversi mandati, devono essere spediti in forma esecutoria, specialmente qualora si tratta di farli dare esecuzione fuori del circondario del Giudice, che gli ha rilasciati. Ecco qual' è questa forma.

DIPARTIMENTO DI .....

Estratto delle minute della concelleria di ...

CIRCONDARIO DI ....

» NAPOLEONE per la grazia di Dio e le costituzioni Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, Protettore delle Confederazione del Reno ec. a tutti i presenti e futuri salute.

Il Giudice d' instruzione del circondario di ... residente a .... ha rilasciato il mandato dell'appresso tenore.

Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri, che a tal'uopo saranno richiesti di mettere il presente mandato in esecuzione.

A' nostri Procuratori generali ed a' nostri Procuratori presso il tribunale di prima istanza di darvi mano; a tutti i comandanti ed uffiziali della pubblica forza, di prestar mano forte al suddetto mandato quando ne saranno richiesti. In fede di che il presente mandato è stato firmato dal Giudice e dal Cancelliere e sigillato ec. „

PROCESSO VERBALE

FORMATO DAL LATORE DI UN MANDATO D' ARRESTO.

L'an. ec. notificata e lasciata copia a... attualmente detenuto nella casa d'arresto di... parlando alla sua persona del mandato d'arresto pronunziato contro di esso da.... e in virtù del detto mandato d'arresto, ho apposta la partita sui i libri e registri della detta casa d'arresto relativa al detto *(seguono i connotati personali)* e gli ho lasciata copia del predetto mandato d'arresto e del presente.

(Se l'incolpato non è detenuto, la notificazione dee esser fatta al domicilio o all' ultimo domicilio noto del predetto situato a.... e se non vi è) e glie ne ho lasciata copia non meno che del presente....e non avendo potuto trovare, ho fatta perquisizione della sua persona alla presenza di... che sono i due più prossimi vicini dell'incolpato, che mi è riuscito di trovare, e non avendo potuto sapere nè rinvenire dove sia il predetto incolpato, ho formato il presente

processo verbale, che ho firmato unitamente a' predetti vicini. (Si faccia menzione se non possono, *oppure ricusano alla richiesta ad essi fatta di firmarsi* (il quale essendo stato presentato da me al sig. Giudice di Polizia) o al suo supplente o al Maire o al suo aggiunto), egli vi ha apposto il *vidit*, ed inoltre glie ne ho lasciata copia ec.

ORDINANZE

EMANATE NELLA CAMERA DEL CONSIGLIO.

„ Sulla relazione fatta dal Giudice del circondario di ... alla camera del consiglio del tribunale di, .. adunata in conformità dell' articolo 123. del Codice d' instruzione dalla quale risulta. (*l' esposizione sommaria del fatto*.)

Vedute le carte e l' instruzione, e dopo aver sentito il Procuratore Imperiale nel suo requisitorio.

(*Nel caso dell'articolo* 128.) Considerando che il fatto imputato a .... non offre nè alcun misfatto, nè delitto, nè contravvenzione, e che non esiste alcun aggravio contro il detto .... la camera dichiara non esservi luogo di procedere contro di esso, e che il predetto.... sarà messo immediatamente in libertà, se non è detenuto per altra causa.

(*Nel caso dell' art.* 129.) Considerando, che il fatto imputato a ... non è se non una semplice contravvenzione di Polizia;

La camera rimette la causa della quale si

tratta al tribunale di Polizia del cantone di.... per esservi deciso quanto sarà di ragione, e ordina intanto, che il suddetto... verrà messo immediatamente in libertà, se non è detenuto per altra cagione.

(*Nel caso dell' art.* 130.) Considerando come risulta dalla detta instruzione, che il detto è incolpato di avere... cosa che costituisce un delitto correzionale preveduto dall' articolo... del Codice penale, che può meritare la pena della prigionia.

La camera rimette la causa di cui si tratta non meno che il detto..... in stato di mandato di arresto o in stato di mandato di deposito o custodia al tribunale di Polizia correzionale di... per esservi deciso ciò che sarà di ragione.

(*Nel caso dell' art.* 131.) *bisogna pronunziare nell' istessa maniera, salvo che in vece delle parole*, in stato di mandato d'arresto o di deposito, *bisogna sostituire le seguenti:* attesochè questo delitto non può meritare la pena della prigionia, ordina che il detto... sarà messo immediatamente in libertà, se non è detenuto per altra cagione, a condizione, che debba presentarsi nel prefisso giorno davanti il tribunale correzionale.

(*Nel caso dell' art.* 133.) Considerando come risulta da questi fatti e dall' instruzione, che il detto....è incolpato di avere.... il che caratterizza un misfatto di.... preveduto dall' articolo.... del Codire penale,

ed in conseguenza può dar luogo a una pena afflittiva o a uua pena infamante;

La camera ordina, che le carte d'instruzione, il processo verbale del.... e uno stato delle Carte inservienti alla convinzione vengano dirette al Procuratore generale Imperiale perchè vi sia proceduto come è di ragione.

Ordina inoltre, che in conformità dell'articolo 134. del Codice d'instruzione il detto (*indicar qui il nome, cognome, età, professione, domicilio, e connotati dell'incolpato se sono noti*) sarà catturato personalmente e condotto nelle carceri del palazzo di giustizia, che verrà indicato dalla Corte Imperiale.

Nota. *Il tribunale non può indicare quale debba essere la casa o palazzo di giustizia, attesochè non deve recar pregiudizio alla Corte davanti la quale deve essere tradotto per ordine della Corte Imperiale; come pure l'ordinanza dell'arresto o cattura personale, non può esser messa in esecuzione se non dopo che la corte Imperiale ha deciso sulla dichiarazione dello stato di accusa.*

Fatto a.... nel dì.... nella camera del consiglio dove erano presenti i Giudici.... che sonosi firmati. «

DENUNZIA.

« Nel dì.... davanti a Noi Procuratore Imperiale del Circondario di....

Giacomo abitante a.... si è presentato

davanti a noi, e ci ha dichiarato come passando per la strada di . . . . questo stesso giorno a ore sei della mattina, avea ravvisati due uomini vestiti di . . . . della statura di . . . . i quali armati ciascheduno di un fucile, aveano fermato ed arrestato un particolare che usciva da una casa sulla detta strada al num. . . . . , il quale malgrado la sua resistenza dopo essere stato maltrattato, lo aveano spinto e fatto entrare per forza in una carrozza, che si trovava in un lato della suddetta strada dirimpetto a una casa dove si entra per un piccolo vicolo chiusa da una piccola porta; che i detti particolari e la persona da essi condotta a forza nella suddetta stradella o piccolo vicolo la di cui porta è stata immediatamente chiusa; che il detto . . . . e due vicini che egli ha condotti davanti a noi per deporre de' suddetti fatti si erano avvicinati ed avendo prestata l'orecchia aveano intesa una voce che credevano esser quella dell'individuo maltrattato, che inveiva e gridava contro le violenze esercitate verso un cittadino innocente; che il detto . . . . e gli altri testimoni avendo domandato al cocchiere, che guidava la suddetta carrozza, se conosceva le persone entrate nella predetta casa, avea loro risposto, che sospettava ec. *(qui si descrivono tutte le circostanze)*; che il detto . . . . era certo, che la casa dove era stato condotto il prigioniere rapito in sua presenza, non era assolutamente un luogo di detenzione, e persuaso appieno che un simile at-

tentato alla libertà di un cittadino non potea essere se non l'effetto di un abuso di autorità o di un perfido complotto, veniva a denunziarci questo delitto, di cui i testimonj, che seco avea condotti, verificherebbero le circostanze, che sono a loro notizia.

I suddetti . . . . abitanti a . . . . testimonj condotti da . . . . ci hanno detto di sapere . . . e l'altro . . . . e siccome le loro dichiarazioni sono conformi alla surriferita denunzia e che il fatto in essa esposto, se fosse avverato sarebbe un delitto punibile; e sembra inoltre dalla predetta dichiarazione e denunzia, che il suddetto delitto sia tuttora flagrante, diciamo come in conformità degli articoli 32. 613. del Codice d'instruzione ci trasferiremo subito nella strada . . . . alla casa di . . . . affine di farvi una perquisizione e prendervi tutte le informazioni e schiarimenti neeessarj, per esser in seguito proceduto da noi come sarà di ragione. In conseguenza abbiamo dato avviso della nostra gita al Giudice d'instruzione del circondario, e fatto sapere al commissario di Polizia di portarsi nella suddetta casa per assistere alla detta perquisizione. « (*Firmati il denunziatore, i testimonj e il Procuratore Imp.*

SENTENZA DI REMISSIONE.

DI LIBERTA' O DI ACCUSA PER PARTE DELLA CORTE IMPERIALE.

« Sul rapporto fatto dal procuratore generale alla Corte Imperiale, prima sezione crimiale, sedente a . . . . della procedura instruita contro dal Giudice d' instruzione di . . . . dalla quale risulta *(qui si deve analizzare il fatto)*

Vedute dalla Corte tutte le carte e recapiti del processo, non meno, che le memorie prodotte dalla parte civile e dall' incolpato *(se ne sono state consegnate)* delle quali è stata fatta la lettura dal cancelliere, e sono state lasciate sul tavolino;

Essendosi ritirati il Procuratore generale ed il Cancelliere;

Vista similmente la requisizione in scritto del Procuratore generale di cui segue il tenore . . . .

Dopo aver deliberato:

Considerando, *(nel caso dell' artic. 220.)* come il fatto imputato a . . . . presenta i caratteri di un misfatto o di un delitto la cognizione del quale è riservata all' alta Corte Imperiale o alla Corte di Cassazione, o che l' incolpato deve esser sentenziato dall' alta Corte Imperiale o dalla Corte di cassazione a motivo delle sue funzioni in conformità dell' artic. . . . . del Senato Consulto organico del 28. fiorile an. 12 o del Codice d' instruzione.

Rendendo ragione sul requisitorio del Procuratore generale,

La Corte ordina, che le procedure rimarranno sospese, e che i recapiti e le procedure saranno dirette al gran Procuratore generale Imperiale presso l'alta Corte Imperiale, o al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Considerando nel caso dell'articolo 229., che il fatto imputato all' incolpato, non presenta punto i caratteri di un misfatto, delitto, o contravvenzione preveduti dalla legge, o che la procedura e l' instruzione non somministrano indizj sufficienti contro l' incolpato.

La Corte dichiara, non esservi luogo di procedere contro il detto.... e rendendo ragione sull' opposizione formata da ...... all' ordinanza del rilascio in libertà del suddetto.... pronunziata dalla Camera del consiglio del tribunale di...., senza far conto della prefata opposizione, la Corte ordina, che la predetta ordinanza venga messa in esecuzione; in conseguenza, che il suddetto... sarà immediatamente rimesso in libertà, se non è ritenuto in carcere per altra cagione.

(*Nel caso dell' artic.* 230.) Considerando, che il fatto di cui è incolpato il suddetto... offre i caratteri di una semplice contravvenzione.

La Corte rimette la causa dalla quale si tratta al tribunale di Polizia di.... per esservi proceduto come sarà di ragione; ordi-

na che il suddetto .... sarà immediatamente rimesso in libertà, se non è detenuto per altra cagione. Oppure la Corte rimette la causa di cui si tratta davanti il tribunale di Polizia correzionale di ....

(*Nel caso dell' artic.* 231.) Considerando come risulta da tutti questi fatti, che il predetto .... è bastantemente incolpato di aver commesso volontariamente e con premeditato disegno un omicidio sulla persona di .... o che i detti .... *tale* e *tale* sono bastantemente incolpati di aver come complici, sottratti e trafugati fraudolentemente degli effetti e mercanzie da una casa dove si sono introdotti, mediante una rottura esteriore; uno di essi essendo munito di un arme da fuoco della quale ha minacciato di far uso contro uno dei domestici della detta casa, misfatto preveduto dall'artic...... del Codice penale e della competenza delle Corti di *assises* e della Corte speciale, secondo i termini dell'articolo .... del Codice d' instruzione criminale.

(Nota. *Bisogna aver attenzione di enunciare precisameute tutte le circostanze aggravanti o diminuenti, che caratterizzano il delitto, dovendo questa parte del Decreto o sentenza servir di fondamento alla riassunzione dell' atto di accusa.*)

La Corte dichiara esservi luogo all' accusa contro i detti..... Rimette gl' incolpati alla Corte di *assises* del Dipartimento di...... la quale terrà le sue sedute a..... per es-

servi giudicati secondo la legge, per il che sarà formato l'atto di accusa dal Procuratore generale.

Ordina, che tutte le Carte e procedure sieno mandate alla cancelleria del tribunale civile dipartimentale di..... e che l'ordinanza dell'arresto personale decretata contro i suddetti..... dalla Camera del Consiglio del tribunale di....concepita nei seguenti termini sarà eseguita secondo la sua forma e tenore.,,

Segue l'ordinanza dell' arresto personale.....

,, Ordina in conseguenza, che i suddetti.... saranno condotti nel palazzo di giustizia del tribunale di .... in conformità dell'artic. 235. del Codice d'instruzione, e il loro nome verrà inserito sul registro delle carceri di detto palazzo.

COMANDIAMO ED ORDINIAMO ec.

(Nei casi in cui la camera del Consiglio del tribunale di prima istanza, non avesse decretata l'ordinanza dell' arresto personale, o avesse al contrario ordinato il rilascio in libertà degl' incolpati, o che vi fosse l'opposizione a una tale ordinanza).

Rendendo ragione all'opposizione formata da .... all' ordinanza del rilascio in libertà pronunziata dalla camera del Consiglio del tribunale di.... sotto dì.....

La Corte annulla la predetta ordinanza del rilascio in libertà,

Ordina in virtù dell'articolo 231. e dell' artic. 233. del Codice d'instruzione, che i detti . . . . (*indicar quì i nomi cognomi, professione domicilio, età e connotati degli accusati*) verranno arrestati e condotti direttamente nel palazzo di giustizia del tribunale di . . . . sul registro delle carceri del qual palazzo i loro nomi saranno inseriti.

Mandato e ordinato di mettersi in esecuzione la presente sentenza o Decreto, di cui ne sarà lasciata copia ai medesimi.

Fatto a . . . . nella camera del consiglio, dove erano presenti . . . . Presidente e Giudici della Corte, che hanno firmata la minuta della presente. «

Nota. *Questa sentenza contenente l'ordinanza dell'arresto personale deve essere spedita in forma esecutoria.*

ORDINANZA

DI PRESENTARSI QUANDO È NECESSARIO INSTRUIRE PER CONTUMACIA, IN CONFORMITA' DELL' ARTICOLO 465. DEL CODICE D'INSTRUZIONE.

« Noi ec. Presidente del tribunale di prima istanza di . . . . supplendo il Sig. Presidente delle *assises* del Dipartimento di . . . . nella sua assenza.

Veduto 1.° il Decreto di accusa emanato sotto di . . . . dalla Corte Imperiale di . . . . contro . . . . accusato di . . . . il detto Decreto contenente l'ordinanza dell'arresto personale decretato contro il detto . . . .

2. L'atto di notificazione fatto nel dì .... dall' usciere .... del predetto Decreto dell' atto d'accusa al domicilio del predetto accusato ....

Attesochè sono decorsi più di dieci giorni dopo che il prefato Decreto d'accusa, è stato notificato al suddetto .... senza che si sia costituito.

Ordiniamo in esecuzione dell'art. 465 del Codice d'instruzione al detto . . . . di presentarsi dentro un nuovo termine di dieci giorni davanti la Corte di . . . . per esservi giudicato sulla predetta accusa, altrimenti sarà dichiarato ribelle alla Legge, sospeso dall' esercizio de'diritti di cittadino, i di lui beni saranno sequestrati durante l'instruzione della contumacia, qualunque azione nei tribunali di giustizia gli sarà inibita durante il medesimo tempo, e verrà proceduto contro di lui conforme alla legge.

Dichiariamo inoltre che qualunque persona è tenuta d'indicare il luogo dove si trova il detto . . . .

Ordiniamo, che la nostra presente ordinanza sarà pubblicata a suono di tromba o di tamburo nella più prossima domenica, ed affissa alla porta del domicilio del suddetto . . . ., a quella del Maire della predetta comune, a quella dell' udienza della Corte di . . . . e che ne sarà trasmessa copia al Direttore del Demanio e del registro in conformità dell'artic. 466. del medesimo Codice.«

Dato e fatto nel palazzo di giustizia sotto dì . . . .

PUBBLICAZIONE

O AFFISSIONE DELL' ORDINANZA SURRIFERITA.

« L'an. . . . . la domenica del mese di .... all' ore . . . della mattina . . . . ad istanza del Sig. Procuratore generale presso la Corte Imperiale di . . . . io . . . . (*nome cognome, matricola ed abitazione dell' usciere*) appiè sottoscritto, essendomi trasferito (*nome della comune*) davanti al domicilio all' ultimo domicilio noto del .... accusato, situato nella strada di . . . . num. dopo aver fatta sonare la tromba o battere il tamburo da.... (*il nome*) nella consueta maniera, ho letto e pubblicato ad alta voce ed intelligibile, l' ordinanza emanata sotto dì . . . del mese di ... da . . . . (*si deve qui indicare se è emanata dal Presidente delle Corti di assises, o dal Presidente della Corte speciale o da quello di prima istanza*) contenente l' ordine al suddetto di presentarsi nel tempo e termine di dieci giorni davanti la Corte di . . . . per esservi giudicato sull' accusa formata contro di lui sotto le pene indicate nella suddetta ordinanza, e contenente ancora, che qualunque persona è obbligata d' indicare il luogo dove si trova il suddetto . . . . Ed affinchè nessuno possa allegarne ignoranza, ho sull' istante affissa la copia della predetta ordinanza e del processo verbale alla porta del domicilio del suddetto .... Ed essendomi quindi portato alla porta del Sig. . . . . Maire

della detta Comune di .... e successivamente davanti alla porta dell'udienza della Corte di .... dopo avere come sopra fatta sonare la tromba o battere il tamburo dal suunominato .... ho fatta una simile lettura, la pubblicazione e l'affissione tanto alla porta predetta del Sig. Maire quanto a quella della suddetta udienza.

E di tutto ciò, ho fatto e formato il presente processo verbale nel prefato giorno ed anno.

ATTO DI ACCUSA

CONTRO ..... IL .....

„ Il Procuratore generale Imperiale della Corte Imperiale di .. espone come in virtù di sentenza di questa Corte emanata sotto dì ..... dalla Sezione di ..... è stato dichiarato di esservi luogo di accusare *(gli accusati devono essere nominati e chiaramente descritti artic.* 241.*)* di aver commesso .... misfatto preveduto da .... e i suddetti .... sono stati rimessi alla Corte di *assises* del Dipartimento di .... che terrà le sue sedute a .... per esservi giudicati secondo la legge. Dichiara il Procuratore generale come in esecuzione della predetta sentenza, avendo fatto un nuovo esame della procedura, segnatamente del processo verbale ..... ne risulta, che ne segue ..., *(quì si mette il fatto con tutte le circostanze, che possono aggravare o diminuire la pena; l' atto d' accusa è quindi*

terminato con l' appresso riassunto.) In conseguenza di che i suddetti . . . . sono accusati di aver trafugati fraudolentemente degli effetti e mercanzie appartenenti ad altri in una casa in cui si sono introdotti mediante una rottura e sfascio esteriore, uno di essi essendo munito di un arme da fuoco di cui ha minacciato di far uso contro uno de' domestici della predetta casa (*o di aver commesso qualunque altro misfatto*) come preveduto dall'artic. . . . . del Codice penale.

Fatto nel banco del Procuratore Generale . . . . nel dì . . . .

Firmato.

ESTRATTO

DELLA LISTA DE' GIURATI

Che deve esser notificata a ciascheduno di essi, otto giorni almeno prima di quello, a cui la lista deve servire, conforme all' art. 389. *del Codice d'istruzione.*

„ Noi (*il nome, cognome e titoli del Prefetto*) Prefetto del Dipartimento di . . . . Veduta la lista formata (conforme la legge) *de' giurati* del Dipartimento di . . . . che devono assistere alla prossima seduta della Corte di *assises*, o di quella Sezione della suddetta Corte di *assises*, la di cui apertura deve aver luogo a . . . . (*il nome della città*) nel dì . . . . prossimo avvenire nel palazzo di giustizia, in esecuzione dell' or-

dinanza emanata dal Sig. . . . primo Presidente della Corte Imperiale di . . . . sotto dì, o in esecuzione del Decreto pronunziato dalla Corte Imperiale adunate tutte le camere nel dì . . . .

Noi abbiamo estratto dalla lista de' giurati quanto segue. M. . . . (*nomi, cognomi professione ed abitazione di uno de' giurati, tali quali sono stati enunciati nella lista.*)

Attestiamo e certifichiamo in conseguenza, che il detto Sig. . . . . è compreso nella suddetta lista. „

(*Quest'estratto deve esser firmato dal Prefetto e corredato del sigillo della Prefettura.*)

NOTIFICAZIONE

DEL SUDDETTO ESTRATTO.

L'an. . . . il . . del mese di . . per ordine del Sig. . . . . Prefetto del Dipartimento di . . . . io . . . . (*nome cognome matricola ed abitazione dell'usciere, o nome cognome residenza ec. del giandarme*) ho notificato al Sig. . . . . nel suo domicilio, parlando a . . . . l'estratto come sopra, che fa sicura prova, come il Signore è compreso nella lista *de' giurati* di questo Dipartimento, che devono assistere nella prossima seduta, in conseguenza, gli ho intimato di trovarsi nel dì . . . . prossimo avvenire . . . alle ore . . . . della mattina nel palazzo di giustizia, ed i seguenti giorni alla medesi-

ma ora fino al termine della suddetta seduta per esercitarvi le funzioni *di giurato*, sotto le pene comminate dall'art. 396. del Codice d'instruzione criminale, e perchè il detto Sig. . . . non possa allegare causa d'ignoranza, gli ho lasciata copia della presente e dell'estratto dalla lista de' giurati nella quale è compreso.

(Se il giurato non si trova nel suo domicilio, devesi aggiungere.)

Ed il Sig. . . . non essendosi trovato nel suo domicilio, in conformità dell'art. 389. del prodetto Codice d'instruzione criminale; e perchè il detto Sig. . . . non possa allegare ignoranza, ho lasciata copia della presente e dell'estratto in essa enunciato al Sig. . . . . Maire o aggiunto del Maire della comune di . . . . parlando a . . . . . affinchè ne faccia pervenire la notizia al suddetto Sig. . . . . „

Nota. *L'usciere o giandarme deve aver l'attenzione di fare apporre il vidit sull'originale della sua notificazione dal Maire o dall'aggiunto a cui ha fatta questa seconda notificazione.*

E' utile il fare stampare le formule o schede di queste notificazioni, in guisa che non si abbia fare altro se non inserirvi i nomi e cognomi delle persone, de' luoghi, le date ec. ed anche aggiungere alla copia un gran foglio contenente gli articoli 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 353. 389. 390. 391. 392. 396. 397. 398. *del Codice d'instru-*

zione criminale, e l'artic. 536. del Cod. penale, affinchè ciaschedun giurato possa ad un colpo d'occhio vedere ciò che gli deve premere di sapere.

PROCESSO VERBALE

COMPROVANTE LA CHIAMATA E L'ESTRAZIONE DE' GIURATI.

« In questo giorno all'ore di . . . . in una sala del palazzo di giustizia destinata alla convocazione de' *giurati*, Noi Presidente della Corte di *assises*, o Giudice delegato dal Sig. . . . . Presidente della predetta Corte, assistito dal Cancelliere, ed alla presenza del Sig. . . . . Procuratore Imperiale o suo sostituto, i Sigg... *giurati* chiamati all'udienza di detta Corte essendo stati introdotti, Noi abbiamo fatti condurre i così chiamati . . . . accusati, scortati dalla giandarmeria, ed in loro presenza è stato proceduto alla chiamata dei suddetti *giurati* in numero conforme alla lista di trentasei.

Quelli che hanno risposto alla chiamata sono i Sigg. (*nomi, cognomi, professione, età, ed abitazione:*)

I loro nomi sono stati immediatamente messi dentro un urna;

Quelli, che non hanno risposto alla chiamata sono i sigg. . . . . (*devesi però distinguere quelli che sono stati validamente dispensati o scusati:*)

E siccome i *giurati* presenti non sono se

non in numero di . . . . , abbiamo tirato a sorte in un altra urna contenente i nomi compresi nella lista particolare de' *giurati* residenti in questa comune, il numero di ... per completare quello di trenta voluto dall' artic. 393 del Codice d' instruzione. Ed essendo usciti i nomi de' Sigg. . . . . sono stati quindi avvisati da uno degli uscieri della Corte ed avendo accettato i loro nomi, sono stati pure messi nell' urna contenente quelli degli altri *giurati*.

Ciò fatto abbiamo avvisati gli accusati, che il numero de' *giurati* presenti era di trenta e che ne poteano ricusar nove.

(Se il numero è di 31. *o di* 32. *possono ricusarne dieci*; *se è di* 33. *o* 34. *undici*; *e se è di* 35. *o* 36. *dodici.)*

Ed avendo loro domandato se intendeano fare le dette esclusioni di concerto per la totalità o solamente per una parte; hanno risposto . . . . *(supponiamo, che non abbiano potuto accordarsi)* . . . . ed attesochè non hanno potuto rimanere d' accordo, nè sulle dette esclusioni nè sul metodo con cui le proporrebbero; noi loro abbiamo dichiarato, che questo metodo sarebbe in sull' istante deciso dalla sorte. Essendo dunque *stati estratti* a sorte i nomi degli accusati quello di . . . . è uscito il primo; quello di ... il secondo ec.

Nota. *Se vi sono cinque accusati, e dieci esclusioni da fare ciascheduno di essi potrà ricusare due giurati. Se non vi sono, che*

quattro accusati i due primi ricuseranno ognuno tre giurati, e gli altri due per uno, così similmente in tutti gli altri casi.)

Procedendo in seguito all'estrazione de' giurati, i loro nomi sono usciti dall'urna nell'ordine seguente.

1.° Il sig. . . . . il quale essendo stato ricusato dal . . . . secondo accusato il suo nome è rimasto cancellato.

2.° Il Sig. . . . . essendo stato escluso dal Procuratore generale, il di lui nome è stato pure cancellato.

3.° Il Sig. . . . . non essendo stato escluso nè dagli accusati nè dal Sig. Procuratore generale, il suo nome è stato inserito il primo sulla nota de' giurati in *funzione*.

E così di mano in mano.

(Appena, che sono usciti dodici giurati non esclusi da veruno l'estrazione è finita.) Ed attesochè la nota de' dodici giurati che devano decidere trovasi completa, abbiamo dato termine all'estrazione, e dichiarato, che stava per aprirsi la discussione immediatamente e con pubblica udienza.

(L'istessa cosa, se in forza dell'esclusione fatta contro i giurati i di cui nomi sono usciti i primi, non resta più nell'urna, che un sufficiente numero di nomi per completare la lista dei dodici giurati, onde è inutile il continuare l'operazione dell'estrazione, mentre non vi è luogo più da far uso dell'esclusioni. Non resta da far altro se non inserire semplicemente i nomi rimasti

nell' urna sul catalogo dei dodici. In questo caso il processo verbale si chiude nella seguente maniera .)

Ed attesochè mediante l' esclusioni esercitate tanto per parte del pubblico ministero, quanto di quella *de' giurati*, non resta più nell' urna se non il numero de' nomi assolutamente necessario per (aggiungendoli a quelli già inseriti sul catalogo) formare il numero di dodici, abbiamo fatto trar fuori dall' urna, leggere ed inserire sul catalogo de' giurati i predetti nomi, che erano restati nell' urna, e che sono quelli de' Signori . . . . di modo che il *Jury* è composto de' Sigg. . . . . *(Si ripetono quì i dodici nomi)* il presente processo verbale in tal guisa terminato e decretato è stato firmato da noi Presidente, dal Procuratore Imperiale, e dal Cancelliere. „

PROCESSO VERBALE

Della seduta delle Corti d' Assises del Dipartimento di . . . . residente a . . . . .

„ L' an. . . . il . . . a . . . ore di . . : La Corte di *assises* del Dipartimento di . . . essendo adunata in una delle stanze del palazzo di giustizia di , . . . alla presenza del Sig. . . . Procuratore generale Imperiale e assistito da . . . . Cancelliere, affine di procedere alla discussione ed alla decisione del processo instruito contro . . . . i Sigg. . . .

giurati indicati nel processo verbale di questo dì per giudicare di questa causa, avendo preso posto su delle sedie in faccia a quella destinata all'accusato nell'appresso ordine stabilito dalla sorte.

(Quì si pongono i nomi, cognomi professione ed abitazione de' giurati.)

È stato condotto dal palazzo di giustizia davanti la suddetta Corte il . . . . accusato, libero e solamente accompagnato dalle guardie per impedirne la fuga.

Il Sig. Presidente avendo domandato all' accusato il di lui nome, cognome, professione, età ed abitazione, come pure il luogo di sua nascita, l'accusato ha risposto . . .

Il Sig. Presidente ha avvertito il consulente dell'accusato, che non può nè deve dir niente contro la sua coscienza, o contro il rispetto dovuto alle leggi, e che deve esprimersi con decenza e moderazione.

Il Sig. . . . . Presidente essendosi quindi rivolto *ai giurati* in piedi e col capo scoperto, ha pronunziato il discorso contenente la formula del giuramento compreso nell'articolo 312. del Codice d'instruzione, ciascheduno dei suddetti *giurati*, ha prestato individualmente il prefato giuramento, alzando la mano ed esclamando; IO GIURO.

Dopo avere avvisato l'accusato a stare attento a ciò che avrebbe ascoltato, il Signore . . . . Presidente, ha ordinato al Cancelliere di leggere il Decreto della Corte Imperiale, contenente la remissione alle Cor-

ti di *assises*, e l'atto di accusa. Il Cancelliere ha fatta la lettura ad alta voce di questi due recapiti.

Il Sig. Presidente in seguito ha specificato all'accusato, ciò che si contiene nell'atto di accusa e gli ha detto. *Ecco di che cosa voi siete accusato; voi ascolterete le imputazioni che saranno prodotte contro di voi.*

Il Sig. . . . Procuratore Imperiale, avendo quindi esposto il motivo dell'accusa e presentata la nota dei testimonj, che devono essere sentiti, tanto a sua richiesta quanto della parte civile oppure dal canto dell'accusato notificata con gli atti del dì. .. si è fatta la lettura ad alta voce di questa nota dal Cancelliere.

Il Sig. . . . Presidente avendo dato l'ordine ai predetti testimonj di ritirarsi nella stanza ad essi destinata, essi hanno obbedito a quest'ordine.

Essendo stati in seguito successivamente chiamati, ed introdotti nella stanza dell'udienza, sono stati sentiti separatamente col presente ordine.

Il primo testimone dopo aver prestato giuramento di parlare senz'odio, senza timore, nè alcuna personalità, di deporre non altro che la verità la semplice verità, ha detto replicando all'inchiesta del Sig. . . . . Presidente, che si chiama (*il suo nome, cognome, età, professione, domicilio ed abitazione*) che conosce o non conosce l'accusato innanzi il fatto di cui si è fatta men-

zione nell' atto di accusa; che non è parente nè affine nè dell' accusato medesimo, nè della parte civile, e non è addetto al servizio di alcuno dei due. Poscia ha fatta la sua deposizione a voce.

Il Sig. Presidente avendo quindi domandato al testimone, se egli avea mai inteso parlare dell' accusato presente, ha risposto...

Il Sig. Presidente avendo domandato inoltre all' accusato se voleva rispondere a ciò che si diceva contro di lui; l'accusato ha fatte diverse osservazioni.

Il Sig. Presidente avendo fatto introdurre il secondo testimone . . . . . (*e così di tutti gli altri.*)

Nota. *Se si osservano alcune aggiunte, cangiamenti o variazioni importanti tra la deposizione vocale di un testimone, e le sue precedenti dichiarazioni, ne sarà preso ricordo in conformità dell' artic.* 318. *del Codice d' instruzione.*

Se nel numero dei testimonj se ne trovano della classe di quelli indicati nell' articolo 322. *potrà esser formata un' opposizione affinchè non sieno sentiti, e ne sarà fatta menzione nel processo verbale.*

Nell' istessa guisa, se il denunziatore vien prodotto come testimone, il Presidente parteciperà all' Jury la sua qualità di denunziatore, e ne sarà fatta menzione.

Sarà anche fatta menzione dell' esibita delle carte e recapiti di convinzione all' accusato ed ai testimonj in conformità dell' artic. 329.

Infine, se nasce uno degl' incidenti preveduti dagli articoli 326. 327. 330. e dalla seconda parte dell' artic. 408. in vigor del quale è di mestieri il chiamare gl' interpetri, in conformità degli artic. 332. 333. ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

Tutti i testimoni chiamati per deporre, essendo stati sentiti, il Sig. . . . parte civile per l'organo del Sig. . . . . suo consulente, ed il Sig. Procuratore generale, hanno successivamente presa la parola e sviluppate le prove sulle quali è appoggiata l'accusa.

Il Sig. . . . . Consulente dell'accusato, ha addotta la sua difesa, e l'accusato ha soggiunto non aver niente da aggiungervi.

Il Sig. Presidente ha dichiarato, che le discussioni, erano terminate, ha riassunto l'affare, determinate e lette le questioni, che sono state rimesse al capo del *Jury* ugualmente che l'atto di accusa, ed i recapiti e carte, eccettuate le dichiarazioni in scritto dei testimonj; e dopo averli avvisati, che se l'accusato è dichiarato reo del fatto principale alla semplice pluralità delle voci, devono farne menzione in fronte della loro dichiarazione.

I giurati si sono ritirati nella loro camera per deliberare.

Il Sig. Presidente ha mandato fuori dell' udienza l'accusato.

E la Corte è ritornata nella Camera di Consiglio.

Essendo terminata la deliberazione del *Jury*, la Corte ed i *giurati* hanno proseguita la seduta nella sala dell' udienza.

Il Sig. Presidente ha domandato ai *giurati* qual' era il risultato della loro deliberazione.

Il Sig. . . . capo del *Jury* ha fatta la lettura della dichiarazione del *Jury* conformandosi all' art. 348. del predetto Codice, la qual dichiaràzione è stata firmata da lui, dal Sig. . . . Presidente, dal Cancelliere ed inserita dentro il presente processo verbale.

Il Sig. Presidente avendo di bel nuovo fatto comparire l' accusato, il cancelliere ha letta ad alta voce la dichiarazione del *Jury* alla presenza dell' accusato.

Nota. *In seguito si fa menzione dell'ordinanza del rilascio in libertà, se l' accusato è dichiarato non esser reo.*

Come pure delle requisizioni, conclusioni e sentenze emanate ne' casi degli articoli 358. 361. 362. 563. *ec.*

E per comprovare il tutto come sopra, il Cancelliere ha formato il presente processo verbale che è stato da esso firmato, e dal Sig. Presidente. „

ORDINANZA

DI RILASCIO IN LIBERTA'.

„ A tenore della dichiarazione del *Jury* contenente. . . . . ed in virtù delle facoltà a noi delegate dall' artic. 358. del Codice d' instruzione.

Noi dichiariamo, che . . . . è assoluto dalla accusa presentata contro di lui, e ordiniamo, che venga rimesso immediatamente in libertà, se non è detenuto per altra causa.

(Se le parti, o una delle parti, prende le sue conclusioni per i danni ed interessi, la Corte decide poi su queste conclusioni con una sentenza separata, in conformità degli artic. 358. *e* 359. *e seg.)*

SENTENZA

DI CONDANNA.

« Veduto dalla Corte il Decreto contenente l'accusa e la remissione emanato dalla Corte Imperiale sotto dì . . . . contro . . . . l'ordinanza dell'arresto personale decretato contro il detto . . . . e l'atto di accusa formato in esecuzione del prefato Decreto dal Procuratore Imperiale, di cui segue il tenore . . . .

Veduta la dichiarazione del Jury del giudizio contenente . . . .

Sentita la parte civile nelle sue conclusioni, il Procuratore generale nel suo requisitorio, l'accusato ed il Sig. . . . . suo consulente nelle loro osservazioni e conclusioni;

Attesochè i fatti dichiarati costanti dal *Jury*, costituiscono un misfatto preveduto dall' artic. . . . . del Codice penale;

Veduto il predetto articolo che è così concepito . . . .

La Corte condanna il detto . . . . alla pena di . . . . lo condanna inoltre a rimborsare lo stato delle spese alle quali avranno dato luogo le procedure e la punizione del misfatto; ordina, che gl' instrumenti, che hanno servito per l' esecuzione del misfatto suddetto, sieno spezzati ed i loro avanzi deposti nei magazzini dello Stato; e che gli oggetti derubati che hanno servito per convincere il reo, saranno restituiti al legittimo proprietario.

Rendendo poi ragione alle conclusioni della parte civile, condanna il detto . . . a pagarle la somma di . . . . per conto di danni ed interessi e spese, che la riguardano; al pagamento della qual somma, il detto . . . potrà esservi astretto con tutti i consueti mezzi, ed anche con l' arresto personale, in conformità dell' artic. 52. del Cod. penale.

Ordina similmente, che la presente sentenza sia eseguita stampata ed affissa dandone l' incombenza al Procuratore generale.

Fine del Tomo III.

INDICE